



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di STORIA

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE STORICHE

INDIRIZZO: STORIA

CICLO: XXII

**Ricerche sulla documentazione pontificia relativa
agli Ordini Mendicanti nel XIII secolo.
Con edizione di 62 lettere papali per i Frati Minori**

Direttore della Scuola: Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina La Rocca

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Silvio Lanaro

Supervisore: Ch.mo Prof. Antonio Rigon

Dottoranda: Annarita De Prosperis

Matricola: 965066

“Spesso i libri iniziano con un rito che io amo molto, e che consiste nello scegliere un’epigrafe. È quel tipo di frasetta o citazione che si mette nella prima pagina, giusto dopo il titolo e l’eventuale dedica, e che serve da viatico, da benedizione ... Spesso suonano così: qualsiasi boiata dicano, tu ci credi. Apodittiche, per dirla nella lingua di quelli che respirano coi polmoni. A me piacciono quelle che tracciano i bordi del campo”!

Alessandro Baricco, *I barbari*

“Historians, you think,” said Miss Tilney, “are not happy in their flights of fancy. They display imagination without raising interest. I am fond of history and am very well contented to take the false with the true. In the principal facts they have sources of intelligence in former histories and records, which may be as much depended on, I conclude, as anything that does not actually pass under one's own observation...”

“You are fond of history! [said Catherine] ... At this rate, I shall not pity the writers of history any longer. If people like to read their books, it is all very well, but to be at so much trouble in filling great volumes, which, as I used to think, nobody would willingly ever look into, (to be labouring only for the torment of little boys and girls), always struck me as a hard fate; and though I know it is all very right and necessary, I have often wondered at the person's courage that could sit down on purpose to do it”¹.

Jane Austen, *Northanger Abbey*

¹ “A voi sembra”, disse Miss Tilney, “che gli storici non siano sempre felici nei loro slanci di fantasia e che facciano sfoggio della loro immaginazione senza suscitare interesse. A me piace molto la storia e accetto il falso e il vero. Per i fatti principali le fonti di informazione sono i lavori precedenti e gli archivi. Vi par poco? Crediamo a tante altre cose che non abbiamo visto coi nostri occhi...”

“Vi piace davvero la storia! [esclamò Cathrine] ... A ogni buon conto non compiango più gli scrittori di storia. Se trovano dei lettori, bene, ma ostinarsi a riempire dei grossi volumi che io credevo nessuno leggesse volentieri, (senza altro risultato che tormentare i ragazzi e le bimbe), mi sembrava un compito arido, e anche riconoscendone l’utilità e la necessità, mi stupiva il coraggio di chi poteva mettersi a scrivere proprio per fare questo”.

Alla fine di questo lavoro sono felice di fare alcuni ringraziamenti. Non si tratta di semplici parole ma di un atto dovuto e sentito nei confronti di coloro che mi hanno aiutato durante le mie ricerche. Ringrazio i miei professori, tutor e co-tutor: il professor Attilio Bartoli Langeli per la generosa disponibilità che ha sempre dimostrato nei miei confronti, per i preziosissimi consigli che è stato sempre contento di elargire e per tutti gli insegnamenti di cui ho fatto tesoro; il professor Antonio Rigon per avermi introdotto in questa scuola di dottorato di Padova; il professor Donato Gallo che ringrazio non solo per i puntuali suggerimenti, ma anche per tutto il materiale donatomi. Ringrazio la *Scuola di Studi Medievali e Francescani* della Pontificia Università Antonianum di Roma alla quale devo moltissimo sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista umano, primo fra tutti ringrazio il preside padre Pietro Messa per l'amicizia fraterna che mi ha dimostrato durante questi anni di dottorato; padre Alvaro Cacciotti per l'aiuto sincero che mi ha sempre dato; ringrazio i vari professori della Scuola, in particolare il professor Lorenzo Cappelletti, per avermi dato ascolto quando ho avuto bisogno del suo sostegno. Ringrazio poi don Filippo Resta, priore dell'Abbazia di Santa Giustina, il padre abate e il padre bibliotecario e con loro ringrazio la comunità monastica perché "ero forestiero e mi avete ospitato". Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nella ricerca di archivio: primo fra tutti padre Pedro Gil Muñoz, archivista generale dell'Ordine dei Frati Minori; fr. Andreas Fieback, archivista generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali; la prof.ssa Angela Lanconelli dell'Archivio di Stato di Roma; la dott.ssa Paola Monacchia dell'Archivio di Stato di Perugia; la dott.ssa Eleonora Rava che mi ha aiutato per le ricerche nell'Archivio della Cattedrale di Viterbo.

Ringrazio i professori Werner Maleczek per la sollecita attenzione riservata a questo lavoro e i professori Jacques Dalarun, Gert Melville e Andrea Ciaralli per i loro utilissimi consigli. Non posso dimenticare di ringraziare gli amici (e colleghi) con cui ho condiviso questo appassionante percorso: il dott. Gabriele Pelizzari, stimato collega della scuola di dottorato, per la sua competente consulenza, ma soprattutto per la sincera amicizia che ci ha legato durante gli anni della scuola di dottorato; ringrazio gli amici incontrati durante gli anni sereni trascorsi all'Antonianum: Marco Giuda, per la bontà con cui costantemente ha risposto alle mie frequenti domande; Filippo Sedda per la prontezza e la voglia di condividere e discutere idee e progetti. A Sambe Mariko Maria cui va un grazie speciale: non so davvero come potrei ricambiare tutto l'aiuto che mi ha fornito, con spirito di dedizione, durante i delicatissimi giorni "della consegna". Infine i grazie più profondi: ai miei nonni, per il loro grandissimo amore e per avermi sempre ammonito ricordandomi: "studia! Ché studi per te!", in questi anni ho capito davvero quanto abbiano ragione. Grazie agli adorati *dos caballeros* perché *siempre vamos junctos, donde va el primero van siempre los otros*: a Pietro perché con timida dolcezza ha fatto risuonare continuamente nella nostra casa quella frase che mi invita a ricordare che "certi problemi non sono un dramma, perché è la Vita che li programma ... e se lo fa sa quel che fa...", è vero che queste cose sono state rivelate ai piccoli, ad Emanuela per il dono delle risate e delle lacrime, per i vestiti, per l'intesa che ci ha sempre legate ... con lei ho sempre dormito sonni tranquilli. Infine ringrazio di tutto cuore i miei genitori che mi hanno assistito pazientemente in questi anni di dottorato dandomi la forza ed il coraggio per andare avanti nel mio lavoro: grazie a papà *dictator* dei testi latini e *servitore* pronto ad accondiscendere alle mie richieste ed a venire incontro alle mie esigenze, lo ringrazio anche perché mi ha sempre ricordato che "così è fatto questo guazzabuglio del cuore umano"; grazie infinite a mamma sempre pronta a mettersi a mia completa disposizione in tutti i modi possibili ed immaginabili, mia consulente grafica e lettrice di bozze, con pazienza e professionalità di vera pedagogista, amante del vero e del bello, ha creduto in me e nelle mie possibilità e mi ha sempre spinto a perseverare nelle mie ricerche e nelle mie convinzioni.

Da ultimo ringrazio Walter, un vero ricercatore: lui mi ha cercato ed io l'ho trovato e l'ho seguito ... sulla mia buona strada, è lui "che è riuscito a cambiarmi", a lui appartiene tutto il mio cuore, a lui sono profondamente debitrice non solo (come se non bastasse) per l'amore con cui mi è stato a fianco, pazientemente, durante questi anni di dottorato, ma anche perché se non mi avesse aspettato con discrezione sulla porta e se non avesse vegliato su di me il giorno in cui tutto questa avventura è iniziata, non ci sarebbe stato niente di tutto questo.

Indice	
Elenco delle abbreviazioni e delle sigle	p. 6
Bibliografia	p. 8
Introduzione	
	p. 25
CAPITOLO I: I nuovi Ordini religiosi nei documenti della cancelleria pontificia (secoli XIII-XIV)	
1. Dal Concilio lateranense IV al Concilio lionese II	p. 31
2. La storia degli Ordini mendicanti letta alla luce delle lettere papali: dubbi e conferme	p. 41
3. Linguaggi di Cancelleria, repertorio dei documenti:	p. 44
1) Lettere papali agli Eremiti di Sant'Agostino: introduzione	
I. Sintesi storica	p. 49
II. Analisi dei documenti papali:	p. 51
a. I Brettini	p. 51
b. I Giambonini	p. 53
c. Gli Eremiti della Tuscia	p. 54
III. Documenti	p. 58
2) Lettere papali ai Carmelitani: introduzione	
I. Sintesi storica	p. 72
II. Analisi dei documenti papali:	p. 74
a. <i>La Regula</i>	p. 74
b. Altre lettere di privilegi ai Carmelitani	p. 82
III. Documenti	p. 85
3) Lettere papali ai Frati Predicatori: introduzione	
I. Sintesi storica	p. 94
II. Analisi dei documenti papali	p. 100
III. Documenti	p. 115
4) Lettere papali ai Frati Minori: introduzione	p. 131
I. Sintesi storica	p. 131
II. Analisi dei documenti papali	p. 136
III. Documenti	p. 140
Appendice: Tabella diacronica di confronto tra i vari Ordini mendicanti sulla base di alcuni termini chiave	p. 150
Quadro conclusivo e ragioni della necessità di riandare ai documenti originali	p. 152
CAPITOLO II: Le lettere papali dell'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori di Roma	
1. Formazione del corpus e provenienza originale: l'archivio di Aracoeli	p. 160
2. I repertori di Wadding e di Sbaraglia: le ragioni di una nuova edizione	p. 174

Consistenza del fondo oggetto di edizione	p. 174
La riedizione del corpus documentario	p. 178
3. Edizione delle lettere	
Criteri di edizione	p. 188
Elenco delle lettere edite	p. 189
1) Lettere di Gregorio IX	p. 192
2) Lettere di Innocenzo IV	p. 222
3) Lettere di Alessandro IV	p. 256
CAPITOLO III: La conservazione della memoria francescana	
1. Le note di cancelleria delle lettere papali dell'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori: una questione aperta per la storia della diplomazia pontificia e per la storia dell'Ordine dei Frati Minori	p. 297
2. La presenza in Aracoeli di un archivio del procuratore presso la Curia romana?	p. 300
3. I fondi archivistici dei conventi francescani romani: ricognizione sullo stato di conservazione della documentazione pontificia	
1) L'archivio del convento dei XII apostoli	p. 308
2) Il fondo di Sant'Isidoro presso l'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori	p. 310
4. Altre lettere papali relative all'Ordine dei Frati Minori (fino al 1261) a Roma e a Parigi	p. 311
1) Elenco dei documenti papali ai Frati Minori del periodo 1227-1261 presenti nell'Archivio di Stato di Roma	p. 313
I. Edizione di una lettera di Innocenzo IV e di una lettera di Alessandro IV	p. 314
2) Elenco dei documenti papali ai Frati Minori negli <i>Archives Nationales</i> di Parigi	p. 315

Elenco delle abbreviazioni e delle sigle

Aug.: Documenti inviati agli Eremiti di Sant'Agostino.

Auvray: *Les registres de Grégoire IX*, par Lucien Auvray, S. Clémencet, and Louis Carolus-Barre, Paris 1896–1955.

BARBICHE: BARBICHE Bernard, *Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris, I (1189-1261), II (1261-1304), III (1305-1415)*, Città del Vaticano 1975.

BC: *Bullarium Carmelitanum*, a cura di E. Monsignano, Roma, ex typographia G. Plachi, 1715, vol. I.

Berger: *Les registres d'Innocent IV*, par Élie Berger, Paris 1884-1911.

BF: *Bullarium Franciscanum*, a cura di J. H. Sbaralea, Roma, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1759, voll. I-II.

BFE: *Bullarii Franciscani Epitome sive Summa bullarum in eiusdem Bullarii quattuor prioribus tomis relatarum*, a Conrado Eubel redacta, Apud Claras Aquas 1908.

BFsuppl: *Ad Bullarium Franciscanum a P. fr. Joanne Hyacintho Sbaralea ... editum, Supplementum*, studio et labore Fr. Flaminii Annibali de Latera, Roma 1780.

BOESA: *Bullarium Ordinis Eremitarum s. Augustini: periodus formationis 1187-1256*, a cura di B. Van Luijk OSA, Wuerzburg 1964.

BP: *Bullarium Ordinis Fratrum Predicatorum*, ed. T. Ripoll, Roma 1729, vol. I.

C. Bourel de la Roncière : *Les registres d'Alexandre IV* par C. Bourel de la Roncière, J. de Loye, P. de Cenival, and A. Coulon, Paris 1895–1959.

Carm.: Documenti inviati ai Carmelitani.

HERDE: HERDER Peter, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei-und Urkundewesen im dreizehnten Jahrhundert*, Kallmünz 1961.

Koudelka: KOUDELKA Vladimir J., *Monumenta Diplomatica sancti Dominici*, in *Monumenta Ordinis fratrum Praedicatorum Historica*, xxv, Roma 1966.

Min.: Documenti inviati ai Frati Minori.

POTTH.: POTTHAST August, *Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum MCMVIII ad annum MCCCIV*, Berlino 1874 (ristampa anastatica Graz 1957).

Pred.: Documenti inviati ai Predicatori.

SB: *Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica. Bolle da Innocenzo III a Innocenzo IV (an. 1198-1254)*, a cura di Giulio Battelli, Città del Vaticano 1965.

SCHMIDT: SCHMIDT Tilmann, *Die Originale der Papsturkunden in Baden-Württemberg, 1198-1417*, Città del Vaticano 1993.

THOMSON: THOMSON Williem R., *Checklist of Papal letters relating to the Three Orders of Saint Francis*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, LXIV (1971), pp. 367-580.

WADDING: *Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum*, editio tertia accuratissima auctor et emendatio ad exemplar editionis P.J.M. Fonseca de Eborac, voll. 32, Ad Claras Aquas 1931-1941.

BIBLIOGRAFIA

Fonti

Perugia, Archivio di Stato, Corporazioni religiose Soppresse, San Fortunato di Todi, pergamena 4.

Parigi, Archives Nationales, série L 243, L 244, L 245, L 246, L 247, L 248, L 249, L 250, L 251, L 253, L 427, J 431, J 451, J 687, J 969, S 4163, M 74.

Roma, Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori, fondo Pergamene, cartella 01; cartella 02; cartella 03.

Roma, Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori, fondo Sant'Isidoro, pergamene 1, 2, 3².

Roma, Archivio storico della provincia romana presso l'Aracoeli, fondo Pergamene.

Roma, Archivio del Convento dei Santi Apostoli dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali,

Viterbo, Archivio della cattedrale, pergamena 192.

REPERTORI

Acta Capitulum generalium Ordinis Predicatorum, ed. Benedictus Maria Reichert, 9 voll., Roma 1898.

Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum, editio tertia accuratissima auctor et emendatio ad exemplar editionis P.J.M. Fonseca de Eborac, voll. 32, Ad Claras Aquas 1931-1941.

Annalis Ordinis Predicatorum tomum I, Roma 1756.

Année Dominicaine, ed. Feuillet-Souéges, I, Amiens 1678.

² Mentre il lavoro qui presentato volgeva al termine le pergamene del fondo San Isidoro sono state ricollocate nella loro sede originaria: il collegio irlandese di Sant'Isidoro.

Ad Bullarium Franciscanum a P. fr. Joanne Hyacintho Sbaralea ... editum, Supplementum, studio et labore Fr. Flamini Annibali de Latera, Roma 1780.

BARBICHE Bernard, *Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris, I (1189-1261), II (1261-1304), III (1305-1415)*, Città del Vaticano 1975.

Bullarii Franciscani Epitome sive Summa bullarum in eiusdem Bullarii quattuor prioribus tomis relatarum, a Conrado Eubel redacta, Apud Claras Aquas 1908.

Bullarium Carmelitanum, a cura di E. Monsignano, Roma, ex typographia G. Plachi, 1715, vol. I.

Bullarium Franciscanum, a cura di J. H. Sbaralea, Roma, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1759, voll. I-II.

Bullarium Ordinis Servorum Sanctae Mariae, vol. 1 (1251/52-1304), a cura di Franco Andrea Dal Pino, Roma 1974.

Bullarium Ordinis Fratrum Predicatorum, ed. T. Ripoll, Roma 1729.

Concordantiae verbales opusculorum s. Francisci et s. Clarae Assisiensium, editio, textus, aliaque multae adnotationes cura et studio fr. Ioannis M. Boccali O.F.M. dispositae, Santa Maria degli Angeli-Assisi 1995.

DE LISBOA Marcos, *Croniche de gli Ordini istituiti dal padre san Francesco*, Venetia, appresso Domenico de Imberti, 1585.

Dizionario carmelitano, diretto da Emanuele Boaga, Luigi Borriello, Roma 2008.

Fontes Franciscani, a cura di Enrico Menestò e Stefano Brufani e di Giuseppe Cremascoli, Emore Paoli, Luigi Pellegrini, Stanislao da Campagnola, apparati di Giuseppe Boccali, Assisi 1995.

GONZAGA Francesco, *De origine seraphicae religionis Franciscanae*, Romae, ex typographia Dominici Basae, 1587.

HERDER Peter, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei-und Urkundewesen im dreizehnten Jahrhundert*, Kallmünz 1961.

Hierarchia Cattolica Medii Aevii: sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 a cura di C. Eubel, Librariae Regensbergionae 1913.

LARGIADÈR Anton, *Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zurich von Innocenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum*, Zurigo 1969.

Les registres d'Alexandre IV par C. Bourel de la Roncière, J. de Loye, P. de Cenival, and A. Coulon, Paris 1895–1959.

Les registres de Grégoire IX, par Lucien Auvray, S. Clémencet, and Louis Carolus-Barre, Paris 1896–1955.

Les registres d'Innocent IV, par Élie Berger, Paris 1884-1911.

POTTHAST August, *Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum MCMVIII ad annum MCCCIV*, Berlino 1874 (ristampa anastatica Graz 1957).

SCHMIDT Tilmann, *Die Originale der Papsturkunden in Baden-Württemberg, 1198-1417*, Città del Vaticano 1993.

Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica. Bolle da Innocenzo III a Innocenzo IV (an. 1198-1254), a cura di Giulio Battelli, Città del Vaticano 1965.

Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica. Bolle da Alessandro IV a Benedetto XI (an. 1254-1304), a cura di Giulio Battelli, Città del Vaticano 1966.

Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica. Bolle e brevi da Clemente V a Martino V (an. 1305-1431), a cura di Sergio Pagano, Città del Vaticano 1983.

Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica. Bolle e brevi da Eugenio IV a Pio IX (an. 1431-1862). Indice generale dei funzionari di cancelleria (voll. I-IV),

prospetto generale degli archivi e tavole dei segni particolari, a cura di Sergio Pagano, Città del Vaticano 1986.

Secoli agostiniani, ovvero, Historia generale del Sagro Ordine eremitano del Gran Dottore di Santa Chiesa S. Aurelio Agostino vescovo di Ippona, a cura di L. Torelli, tomo IV, Bologna, per la direzione di Giovan Battista Vaglierini, 1679.

Speculum Carmelitanum, a cura di Daniel a Virgine Maria, Antwerp, Typis Michaelis Knobbari, 1680.

Synopsis Bullarii Ordinis Sanctissime Trinitatis Medii Aevi, ex variis fontibus praecipue vero ex regestis summorum pontificum collecta atque digesta, a cura di A. de la Asunción, Roma, ex typographia in Instituto Pii IX, 1921.

STUDI

1274, année charnière, mutations et continuités: Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique. Lyon-Paris, 30 septembre - 5 octobre 1974, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1977.

ACROCCA Felice, «Viveva ad Assisi un uomo di nome Francesco». *Un'introduzione alle fonti bibliografiche di san Francesco*, Padova 2005.

ALBAN Kevin, *The Fiery arrow and the 2nd Council of Lyons*, in *The carmelite rule. 1207-2007: Proceedings of the Lisieux conference, 4-7 July 2005*, Roma 2008

ALBERZONI Maria Pia, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in *Domenico di Caleruega e la nascita dell'Ordine dei frati Predicatori: Atti del XLI Convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ottobre 2004*, Spoleto 2005, pp. 39-90.

ALESSANDRI Leto – PENNACCHI Francesco, *Bullarium pontificium quod exstat in archivo Sacri Conventus S. Francisci Assisiensis (nunc apud publicam Bibliothecam Assisii)*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, VIII (1915), pp. 592-617.

ANDREWS Frances, *The Other Friars: Carmelite, Augustinian, Sack and Pied Friars in the Middle Ages*, Woodbridge (UK) 2006.

Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, a cura di BARTOLI LANGELI Attilio – GIORGI Andrea – MOSCADELLI Stefano, Trento 2009.

ARMELLINI, *Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX* (con appendici critiche e documentarie a cura di C. Cecchelli), I-II, Roma 1942.

ARTIFONI Enrico, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento: Atti del Convegno di Trieste, 2-5 marzo 1993*, a cura di Paolo Cammarosano, Roma 1994, pp. 157-182.

BARBICHE Bernard, *Les scribes de la chancellerie apostolique aux XIII^e et XIV^e siècles: sources et méthodes d'une enquête prosopographique*, in *Le statut du scripteur au Moyen Âge: Actes du XII^e colloque scientifique du Comité international de paléographie latine, Cluny, 17-20 luglio 1998*, réuni par Marie-Clotilde Hubert – Emmanuel Poulle – Marc H. Smith, Paris 2000, pp. 69-75.

BARONE Giulia, *Da frate Elia agli Spirituali*, Milano 1999.

BARONE Giulia, *Il Libellus de initio Ordinis fratrum Predicatorum e lo sviluppo dell'Ordine nel primo cinquantennio*, in *Domenico di Caleruega e la nascita dell'Ordine dei frati Predicatori: Atti del XLI Convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ottobre 2004*, Spoleto 2005, pp. 431-440.

BARONE Giulia, *Il Papato e i Domenicani nel Duecento*, in *Il papato duecentesco e gli ordini mendicanti: Atti del XXV Convegno Internazionale, Assisi, 13-14 febbraio 1998*, Spoleto 1998, pp. 81-103.

BARONE Giulia, *La riforma ecclesiastica e Roma*, in *La reforma gregoriana y su proyeciòn en la cristianidad Occidental. Siglos XI-XII: Semana de Estudios medievales, Estella, 18-22 de julio 2005*, Pamplona 2006, pp. 36-51.

BARTOLI LANGELI Attilio – BUSTREO Gian Paolo, *I documenti di contenuto economico*, in *L'economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla*

metà del '300: Atti del XXXII Convegno Internazionale, Assisi 9-11 ottobre 2003, Spoleto 2004, pp. 119-150.

BARTOLI LANGELI Attilio – D'ACUNTO Nicolangelo, *I documenti degli Ordini mendicanti*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV): Atti del convegno della Associazione Italiana dei Paleografi e dei Diplomatisti, Fermo, 17-19 settembre 1997*, a cura di Giuseppe Avarucci, Rosa Maria Borraccini Verducci e Giammario Borri, Spoleto 1999, pp. 381-415.

BARTOLI LANGELI Attilio, *Francesco d'Assisi e la ricerca storica: un discorso aperto*, in *Laurentianum*, 3 (1977), pp. 338-360.

BARTOLI LANGELI Attilio, *Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone*, Turnhout 2000.

BARTOLI LANGELI Attilio, *I libri dei frati. La cultura scritta dell'Ordine dei Minori*, in AA. VV., *Francesco d'Assisi e il primo secolo di Storia Francescana*, Torino 1997, pp. 283-305.

BARTOLI Marco, *Introduzione a Santa Chiara d'Assisi. Scritti e documenti*, a cura di G. Ginepro Zoppetti e di Marco Bartoli, Assisi 1994.

BATAILLON L. J., *La prédication au XIIIe siècle en France et Italie. Etudes et documents* Aldershot 1993.

BENOFFI Francesco Antonio, *Dei procuratori generali dei Minori nella Curia romana*, Pesaro 1830.

BERTAZZO Luciano, *1209-2009: I percorsi della memoria tra recordatio e celebratio*, in *Francesco a Roma dal Signor Papa: Atti del VI convegno di Greccio (Greccio 9-10 maggio 2008)*, a cura di Alvaro Cacciotti e Maria Melli, Milano 2008, pp. 377-406.

Bibliografia medievistica di storia confraternale, a cura di Marina Gazzini, Estratto da Reti Medievali Rivista, v - 2004/1 (gennaio-giugno).

BIVOLAROV Vasil, *Die Vermerke des Kardinals Giovanni Gaetano Orsini*, in *Archiv fur Diplomatik* 2010 (56), pp. 151-164.

BOAGA Emanule, *Carmelitani e Agostiniani, sviluppo paritetico*, in *Analecta Augustiniana*, 70 (2007), pp. 99-118

BOCK Friederich, *Studien zu den Originalregistern Innocenz'III (Reg. Vat. 4-7/A)*, in *Archivalische Zeitschrift*, 50/51 (1955), pp. 329-364.

BOESPFLUG Thérèse, *La Curie au temps de Boniface VIII. Étude prosopographique*, Roma 2005.

BRANCIA DI APRICENA Marianna, *Il complesso dell'Aracoeli sul colle capitolino (IX-XIX secolo)*, Roma 2000.

BRESSLAU Harry, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien* (1899), ed. a cura di H. W. Klewitz, Berlin 1958. Edizione italiana, a cura dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, Roma 1998.

BRUFANI Stefano – BARTOLI LANGELI Attilio, *La Solet annuere di Innocenzo IV per Chiara d'Assisi (9 agosto 1253)*, in *Franciscana*, VIII (2006), pp. 65-106.

BRUFANI Stefano, *Domenico e Francesco, Predicatori e Minori*, in *Domenico di Caleruega e la nascita dell'Ordine dei frati Predicatori: Atti del XLI Convegno storico internazionale, Todi, 10-12 ottobre 2004*, Spoleto 2005, pp. 401-430.

BUGHETTI Benvenuto, *Alcune lettere inedite del p. Luca Waddingo O.F.M. a Pier Maria Campi*, in *Archivum franciscanum historicum*, v (1912), pp. 149-153.

CALLEBAUT André OFM, *Autour de la rencontre à Florence de S. François et du Cardinal Hugolin (en été 1217)*, in *Archivum franciscanum historicum*, XIX (1926), pp. 530-58.

CAMELI Martina, *La chiesa scritta. Documentazione a auto rappresentazione dei vescovi di Ascoli Piceno tra XI e XIII secolo*, Verona 2009.

CANETTI Luigi, *L'invenzione della memoria: il culto e l'immagine di Domenico nella storia dei primi frati predicatori*, Spoleto 1996.

CARTA Marina – RUSSO Laura, *Santa Maria in Aracoeli*, Roma 1988.

CASAGRANDE Giovanna, *L'activité des "Pénitents" aux XIIIe et XIVe siècles en Italie*, in *Evangelie aujourd'hui*, CVI (1980), pp. 74-78.

CELLUCCI Luigi, *Le leggende francescane del secolo XIII nel loro aspetto artistico*, Roma 1929.

CERAFIOLI Giuseppe, *San Francesco e la Chiesa*, in *Frate Francesco*, LXIII (1996), n. 2, pp. 7-54, 143-167.

CHENU Marie-Dominique, *Fraternitas. Evangile et condition socio-culturelle*, in *Revue d'histoire de la spiritualité*, 49 (1973).

CICCONETTI Carlo, *La Regola del Carmelo. Origine, natura, significato*, Roma 1973.

CONSTABLE Giles, *The Reformation of the Twelfth Century*, Cambridge 1996.

DA CAMPAGNOLA Stanislao, *Gli storici umbri e la «questione francescana»*, in *La «Questione francescana» da Sabatier a oggi. Atti del I Convegno Internazionale, Assisi, 18-20 ottobre 1973*, Assisi 1974, pp. 119-169.

DAL PINO Franco Andrea, *I frati Servi di santa Maria dall'origine all'approvazione (1233 ca. – 1304)*, Louvain 1972.

DAL PINO Franco Andrea, *L'evoluzione dell'idea di mendicizia nel Duecento*, in *Le Venezie francescane*, nuova serie, n. I-II (1985), pp. 11-36.

DAL PINO Franco Andrea, *Papato ed ordini mendicanti apostolici «minori» nel Duecento*. Atti del XXV Convegno Internazionale della Società internazionale di Studi Francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 13-14 febbraio 1998) Spoleto 1998, pp. 124-129.

DALARUN Jacques, *Fortune institutionnelle, littéraire et historiographique de*

Robert D'Arbrissel, dans *Robert D'Arbrissel et la vie religieuse dans l'Ouest de la France: actes du colloque de Fontevraud, 13-16 décembre 2001*, a cura di Jacques Dalarun, Turnhout 2004.

DALARUN Jacques, *La malavventura di Francesco d'Assisi: per un uso storico delle leggende francescane*, Milano 1996.

DE PARIS Gratien, *Histoire de la Fondation et de l'Évolution de l'Ordre des Frères Mineurs au XIII^e siècle*, Parigi 1928.

DE STEFANO Antonino, *Le origini dell'Ordine degli Umiliati*, s.l. 1906.

DI FONZO Lorenzo, *L'Anonimo perugino tra le fonti francescane del sec. XIII. Rapporti letterari e testo critico*, in *Miscellanea francescana*, LXXII (1972), pp. 435-465.

DUPRÈ-THESEIDER, *Roma dal Comune di Popolo alla Signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952.

ELM Kaspar, *Alla sequela di Francesco d'Assisi. Contributi di storia francescana*, Assisi 2004.

FERRONI Jose Luis, *The Carmelites in the middle ages the council of Lateran IV and decree 13*, in *Carmelite digest*, 22 (2007), n. 3, pp. 8-16.

Fonti storico spirituali dei Servi di Santa Maria, Vicenza 1998.

FRENZ Thomas, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna, edizione italiana a cura di Sergio Pagano*, Città del Vaticano 1992.

FUSSENEGGER Gerold, *De manipulo documentorum ad usum inquisitoris haereticae pravitatis in Romandiola, saec. XIII*, in *Archivum franciscanum historicum*, 44 (1951), pp. 71-86.

GIGLIOZZI Maria Teresa, *I palazzi del papa. Architettura e ideologia: Il Duecento*, Roma 2003.

GOLZIO – ZANDER, *Le chiese di Roma dall'XI al XVI secolo*, Bologna 1963, pp. 85-88.

GORI Severino, *Le lettere inedite di Luca Wadding ad Antonio Caracciolo e la riforma liturgica di Urbano VIII*, in *Archivum franciscanum historicum*, LXVI (1973), pp. 110-141.

GROSSO Giovanni, *Formule de vie et regle. Intervention pontifiques, reconnaissances, approbations and mitigations*, in *Melanges Carmelitains* 6 (2007), pp. 43-77

GROSSO Giovanni, *Mitigations and Adaptations of the Rule*, in *The carmelite rule. 1207-2007: Proceedings of the Lisieux conference, 4-7 July 2005*, Roma, Edizioni Carmelitane.

GUALDO Giovanni, *Archivi di famiglie romane nell'Archivio Vaticano*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, CIII (1981), pp. 147-158.

Guida generale degli Archivi di Stato, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986

H. Grundmann, *Die Bulle «Quo elongati» Papst Gregors IX*, in *Archivum franciscanum historicum*, LIV (1961), pp. 3-25.

I frati Predicatori nel Duecento, a cura di Giovanni Grado Merlo, Verona 1996.

Il movimento francescano della penitenza nella società medievale, a cura di M. D'Alatri, Roma 1980.

KOUDELKA Vladimir J., *Monumenta Diplomatica sancti Dominici*, in *Monumenta Ordinis fratrum Praedicatorum Historica*, XXV, Roma 1966.

L'archivio storico della provincia serafica di San Francesco d'Assisi dei frati Minori dell'Umbria, Inventario della Sezione Conventi chiusi (1230-2004), ed. Andrea Maiarelli, S. Maria degli Angeli 2005.

L'histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Age, a cura di A. Vauchez et C. Caby, Turnhout 2003.

L'ordine della penitenza di san Francesco d'Assisi nel secolo XIII, Atti del Convegno di Studi francescani, a cura di O. Schmucki, Assisi, 3-4-5 luglio 1972.

LAWRENCE, Clifford Hugh, *The friars. The impact of the early mendicant movement on western society*, Longman, London and New York, (COLLANA: The medieval world) terza edizione del 1996

LEMMENS, *De sorte Archivi generalis Ordinis Fratrum Minorum et bibliothecae Aracoelitane tempore Reipublicae Tiberinae*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, xvii (1924) pp. 30-54.

LEMMENS, *Testimonia minora saec. XIII de sancti Francisci Assisiensis*, Quaracchi 1926.

Linguaggi politici, a cura di E. Artifoni - M. L. Pesante, Bologna 1999, pp. 591-596.

LOMBARDO-PASSARELLI, *Aracoeli. La basilica e il convento*, Roma 2003.

MACCARRONE Michele, *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma 1995.

MALECZEK Werner, *Francesco, Innocenzo III, Onorio III e gli inizi dell'ordine minoritico. Nuova riflessione su una questione antica*, in *Frate Francesco*, LXIX (2003), n. 1, pp. 167-206.

MANSELLI Raoul, *Francesco d'Assisi e i laici viventi nel secolo: inizio del Terz'Ordine?*, in *Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento della penitenza (1225-1447)*. Atti del Convegno di studi francescani (Assisi, 30 giugno- 2 luglio 1981), Roma 1982.

MANSELLI Raoul, *Le fonti per la storia di san Francesco d'Assisi*, in R. Manselli, *San Francesco d'Assisi. Editio maior*, Cinisello Balsamo, 2002. pp. 15-49.

MANSELLI Raoul, *Nos qui cum eo fuimus. Contributo alla questione francescana*, Roma 1980.

MANSELLI Raoul, *San Francesco d'Assisi nel dibattito storiografico*, in R. Manselli, *San Francesco d'Assisi. Editio maior*, Cinisello Balsamo 2002, pp. 50-71.

MANSELLI Raoul, *San Francesco*, Roma 1980.

MARCHIONNI P. I., *Note sulla storia delle origini dell'ordine della SS. Trinità*, Roma 1973.

MARINI Alfonso, *Dalla sequela alla conformitas. Una ricerca su fonti francescane*, in *Franciscana*, VII (2005), pp. 69-87.

MEERSSEMAN, *Dossier de l'ordre de la pénitence au XIII siècle*, Friburgo 1961.

MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo*, vol. I, Roma 1977.

MENESTÒ Ernesto, *La «questione francescana» come problema filologico*, in AA. VV., *Francesco d'Assisi e il primo secolo di Storia Francescana*, Torino 1997, pp. 117-143.

MERLO Grado Giovanni, *Nel nome di san Francesco*, Padova 2003.

MERLO Grado Giovanni, *Qualche riflessione intorno a un corpo documentario*, in *Bollettino Storico Vercellese*, LXIX (2007), pp. 155-168.

MICCOLI Giovanni, *Francesco d'Assisi. Realtà e memoria di un'esperienza cristiana*, Torino 1991.

MICCOLI Giovanni, MERLO Grado Giovanni, VAIANI Cesare, MICHETTI Raimondo, *Francesco d'Assisi e il paradosso della minoritas. La vita beati Francischi di Tommaso da Celano*, in *Frate Francesco*, LXXII (2006), n. 2 nuova serie, pp. 331-361.

MICHETTI Raimondo, *Francesco d'Assisi e il paradosso della 'minoritas'. La Vita Beati Francischi di Tommaso da Celano*, Roma 2004.

MICHETTI Raimondo, *Frati Minori, Papato e inquisizione*, in *Frati Minori e inquisizione*. Atti del XXXIII Convegno Internazionale della Società internazionale di Studi Francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 6-8 ottobre 2005), Spoleto 2006.

MORALES Francisco, *Un Wadding en la nueva España del siglo XVIII*, "Archivum franciscanum historicum", LXXXVII (1994), pp. 149-160.

MULLINS Patrick, *The historical origins of the Carmelite rule of 1247*, in *Ascending the mountain: the Carmelite rule today*, Dublin 2004.

Notai, miracoli e culto dei santi: pubblicità e autenticazione del sacro tra 12. e 15. secolo. Atti del Seminario internazionale, Roma, 5-7 dicembre 2002, a cura di Raimondo Michetti, Milano 2004.

OLIGER Livario, *Aracoeli e casa Colonna*, "Frate Francesco" I-II (2001) nuova serie, pp. 85-98.

OLIGER Livario, *De fratribus Minoribus apud S. Mariam Populi Romae a. 1250 habitantibus*, "Archivum franciscanum historicum" XVIII (1925), pp. 293-295.

OLIGER Livario, *La Biblioteca del Pontificio Ateneo Antoniano*, in *Il libro e le biblioteche. Atti del primo congresso bibliologico francescano internazionale, 20-27 febbraio 1949*, parte II, Roma 1950, pp. 281-293.

Opuscula sancti Francisci; Scripta sanctae Clarae: concordance, index, listes de frequences, tables comparatives, a cura di Jean François Godet – Georges Mailleux, Louvain 1976.

PACIOCCO Roberto, *Canonizzazione e culto dei santi nella christianitas (1198-1302)*, Assisi 2006.

PANDŽIĆ Basilio, *Archivio generale dei Frati Minori*, in *Guida delle fonti per la storia dell'America Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia*, Città del Vaticano 1970, pp. 429-440.

PANDŽIĆ Basilio, *Gli «Annales Minorum» di Luca Wadding*, “Archivum Franciscanum Historicum”, LXX (1977), pp. 656-666.

PANDŽIĆ Basilio, *L' Archivio generale dell'Ordine dei Frati Minori*, in *Il libro e le biblioteche. Atti del primo congresso bibliologico francescano internazionale, 20-27 febbraio 1949*, Roma, Pontificio Ateneo “Antonianum”, 1950.

PARAVICINI BAGLIANI Agostino, *Cardinali di curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254*, Padova 1972.

PARMEGGIANI Riccardo, *Inquisizione e frati Minori*, in *Frati Minori e inquisizione. Atti del XXXIII Convegno Internazionale della Società internazionale di Studi Francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 6-8 ottobre 2005)*, Spoleto 2006.

PAOLAZZI Carlo, *Gli «Scritti» tra Francesco e i suoi scrivani: un nodo da sciogliere*, in *Antonianum*, LXXV (2000), pp. 481-497.

PAOLAZZI Carlo, *Per gli studi di frate Francesco: dubbi, verifiche e riconferme*, in *Archivum franciscanum historicum*, XCIII (2000), pp. 3-28.

PAOLAZZI Carlo, *Studi su gli “scritti” di frate Francesco*, Grottaferrata – Roma 2006.

PAOLINI Lorenzo, *Domenico e gli eretici*, in *Domenico di Caleruega e la nascita dell'Ordine dei frati Predicatori. Atti del XLI Convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 2004)*, Spoleto 2005, pp. 207-326.

PAOLINI Lorenzo, *Gli ordini mendicanti e l'inquisizione. Il “comportamento” degli eretici e il giudizio sui frati*, in *Mélanges de l'école française de Rome*, LXXXIX (1977), n. 2, pp. 695-709.

PAOLINI Lorenzo, *Papato, inquisizione, frati*, in *Il papato duecentesco e gli ordini mendicanti. Atti del XXV Convegno Internazionale della Società internazionale di Studi Francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 13-14 febbraio 1998)*, Spoleto 1998, pp. 179- 204.

PÁSZTOR Edith, *Francescanesimo e papato in Francesco, il francescanesimo e la cultura della nuova Europa*, a cura di Ignazio Baldelli e di Angiola Maria Romanici, Roma 1986.

PÁSZTOR Edith, *Francesco d'Assisi e la questione francescana*, Assisi 2000.

PÁSZTOR Edith, *Luca Wadding editore della "Vita Anselmi episcopi"*, "Archivum franciscanum historicum" LIV (1961), pp. 303-328.

PÁSZTOR Edith, *Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV*, Roma 1999.

PELLEGRINI Luigi, *Alessandro IV e i francescani (1254-61)*, Roma 1966.

PELLEGRINI Luigi, *Frate Francesco e i suoi agiografi*, Assisi 2004.

PELLEGRINI Luigi, *La "Vie de saint François" e gli studi francescani tra impegno critico e tensione ideologica*, in *Studi ecumenici* 12 (1994), pp. 11-30.

PENCO, *La chiesa nell'Europa medievale*, Casale Monferrato 2003, p. 246.

PENNINGTON Ken, *The Church from Pope Innocent III to Pope Gregory IX, in Domenico di Caleruega e la nascita dell'Ordine dei frati Predicatori*. Atti del XLI Convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 2004), Spoleto 2005.

PISANI Ludovico, *Innocenzo IV e i francescani*, Roma 1968.

POULENC Jérôme, *Une histoire du Grand Couvent des Cordeliers de Paris des origines à nos jours*, "Archivum franciscanum historicum", LXIX (1976), pp. 475-495.

Regesto delle pergamene di S. Francesco di Gubbio, a cura di P. Monacchia, Gubbio 2006.

RIGON Antonio, *Antonio da Padova e il minoritismo padano*, in *I compagni di Francesco e la prima generazione minoritica*. Atti del XIX Convegno Internazionale della Società internazionale di Studi Francescani e del Centro

interuniversitario di studi francescani (Assisi, 17-19 ottobre 1991), Spoleto 1992, pp. 169-199.

RIGON Antonio, *Dal libro alla folla. Antonio da Padova e il francescanesimo medioevale*, Viella, Roma, 2002.

RIGON Antonio, *Frați Minori e società locali*, in AA. VV., *Francesco d'Assisi e il primo secolo di Storia Francescana*, Torino, Biblioteca Einaudi, 1997, pp. 259-281.

RIGON Antonio, *I penitenti di san Francesco a Padova nel XIV e XV secolo*, in *Il movimento francescano della penitenza nella società medievale*, a cura di M. D'Alatri, Roma 1980.

RUSCONI Roberto, «*Clerici secundum alios clericos*»: *Francesco d'Assisi e l'istituzione ecclesiastica*, in *Frate Francesco d'Assisi. Atti del XXI Convegno Internazionale della Società internazionale di Studi Francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani (Assisi, 14-16 ottobre 1993) Spoleto 1994*, pp. 71-100.

RUSCONI Roberto, voce *Francesco d'Assisi*, in DBI, XLIX, 1997, pp. 664-678.

Scritti di Francesco d'Assisi, a cura di Carlo Paolazzi, Grottaferrata 2010.

SMET Joachim, *I Carmelitani, Storia dell'ordine del Carmelo, vol. 1*, Roma 1989.

Sulle tracce degli umiliati, a cura di Maria Pia Alberzoni, Annamaria Ambrosioni, Alfredo Ludioni, Milano 1997.

THOMSON Williem R., *Checklist of Papal letters relating to the Three Orders of Saint Francis*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, LXIV (1971), pp. 367-580.

THOMSON Williem R., *Friars in the cathedral, the first Franciscan bishops 1226-1261*, Toronto 1975.

TIRABOSCHIO Giovanni, *Vetera Humiliatorum Monumenta: annotationibus ac dissertationibus prodromis illustrata, quibus multa Sacrae, Civilis ac Literariae Medii Aevi Historia capita explicantur*.

URIBE Ferdinando, *Introduzione alle fonti agiografiche di san Francesco e di santa Chiara (secoli XIII-XIV)*, Assisi 2002.

VAN LUIJK Benigno, *Gli eremiti neri nel Dugento, con particolare riguardo al territorio pisano e toscano*, Livorno 1968.

VAUCHÉZ André, *Esperienze religiose nel Medioevo*, Roma 2003.

VAUCHÉZ André, *Francesco d'Assisi e gli Ordini mendicanti*, Assisi 2005.

VICAIRE, *Storia di san Domenico*, Parigi 1982.

ZUCCONI Gelasio, *La provincia romana dei Frati minori dei SS. apostoli Pietro e Paolo*, Roma 1969.

ZUTSHI Patrick, *The Personal Role of the Pope in the Production of Papal Letters in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, in *Vom Nutzen des Schreibens. Soziales Gedächtnis, Herrschaft und Besitz*, W. Pohl P. Herold, Wien 2002, pp. 225-236.

Introduzione

Il lavoro che viene qui presentato si basa su un programmatico intreccio tra indagine storica ed edizione di fonti documentarie. Il primo capitolo nasce da una ricerca inizialmente intrapresa presso la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della Pontificia Università Antonianum, sotto la guida del professor Attilio Bartoli Langeli e dei padri Cesare Cenci e Carlo Paolazzi. Scopo del lavoro era effettuare una prima ricognizione sui documenti papali rivolti ai nuovi gruppi religiosi sorti nel secolo XIII, in prospettiva di una futura ricerca comparativa di questi gruppi. Nel corso dell'indagine ci si rese conto dell'utilità di una analisi comparativa che mettesse a confronto soprattutto gli Ordini Mendicanti, figli delle esperienze di rinnovamento religioso del XIII secolo. Il filo rosso che ha poi guidato la ricerca sta nella convinzione che una analisi sinottica e comparatistica tra questi Ordini è auspicabile ai fini di una migliore comprensione della collocazione e della funzione specifica di tali Ordini.

Si è deciso di circoscrivere la tematica ad Agostiniani, Carmelitani, Frati Minori e Predicatori, escludendo i Frati Servi di Maria, più problematici per quanto riguarda l'identità mendicante, si è in seguito identificato come limite cronologico il 1274, anno del Lionese II, quando il Papato pose, con la costituzione 23 (*Religionum diversitatem nimiam*), un argine al fenomeno Mendicante che era diventato dilagante in poco più di un cinquantennio. È pur vero che per la storia di alcuni Ordini, quali ad esempio i Predicatori, ebbe un significato puramente giuridico-formale, lasciando aperte molte questioni. In realtà una prima significativa cesura della storia Mendicante può essere situata successivamente al Lionese II, guardando alle lettere *Cum ex eo* e *Quia ex eo*, con le quali papa Bonifacio VIII, nel dicembre 1296, proibiva categoricamente a Frati Minori e Predicatori la fondazione di nuovi conventi senza la diretta autorizzazione della Sede Apostolica e contestualmente richiamava gli Ordini ad una osservanza degli accordi che erano stati presi col clero secolare. Tale decisione rappresentava davvero «un'innovazione di eccezionale importanza dal punto di vista giuridico perché sottraeva all'autogoverno degli Ordini la decisione

forse più cruciale per il loro sviluppo»³. Nonostante questa doverosa precisazione sugli anni in cui si può parlare di una reale cesura e di una brusca svolta nella storia dei Mendicanti, va comunque precisato il perché si è scelto di porre nella *Religionum diversitatem nimiam* il punto temporale di arrivo della indagine condotta nel primo capitolo: la costituzione 23 del Lionese II rappresenta il documento papale in cui, dal punto di vista lessicale, vengono espressi chiaramente i termini coi quali il Papato aveva raggruppato sotto un unico comune denominatore i principali quattro Ordini mendicanti: definiti prima di tutto *Ordines*, per indicare in modo normativo ed omogeneo le realtà religiose che erano venute a formarsi dagli inizi del Duecento, e che nel lessico della lettera andarono man mano a distinguersi dalle *religiones* ed in secondo luogo accumulati dalla caratteristica della *mendicitas*. In ragione di questo raggruppamento operato dal Papato si è scelto di prediligere i quattro Ordini di cui nella costituzione 23 si fa esplicita menzione: i Carmelitani e gli Agostiniani, Ordini che vengono lasciati in sospenso e sui quali la Sede Apostolica si astiene momentaneamente dal prendere una decisione, e i Frati Minori e Predicatori esonerati dai divieti fatti nel Lionese II in ragione della loro evidente utilità. La sequenza con cui questi quattro Ordini vengono trattati nel presente lavoro risponde ad una ulteriore suddivisione in due gruppi che si è ritenuto opportuno operare: vengono analizzati prima Agostiniani e Carmelitani in ragione della loro spiccata natura eremitica e in ragione del fatto che la costituzione 23 afferma esplicitamente che questi due Ordini sono nati precedentemente al Lateranense IV. Si è perciò scelto di iniziare la trattazione partendo dalla famiglia agostiniana, poiché, appartiene ad uno dei gruppi della famiglia agostiniana il documento pontificio temporalmente più antico schedato nel nostro repertorio. Fa seguito la trattazione sui Carmelitani che, nati come gruppo eremitico sorto in Terra Santa, si evolsero significativamente nel loro passaggio ad Occidente. La sequenza prosegue poi con l'analisi delle lettere papali ai Predicatori e ai Frati Minori. Con analogo ragionamento a quello seguito per la sequenza Agostiniani - Carmelitani si è scelto di analizzare prima i Predicatori che, in ordine di tempo, ricevettero documenti pontifici diversi anni prima dei Frati Minori.

³ BARONE, *Il Papato e i Domenicani*, pp. 85-86.

L'arco cronologico in cui ognuno degli Ordini viene analizzato varia da Ordine ad Ordine: il criterio di fondo è che si è cercato di analizzare il lessico dei documenti papali concessi nei momenti più significativi della storia di ogni Ordine. Il termine per l'analisi dei documenti ai Minori e ai Predicatori il pontificato di Gregorio IX, il quale programmaticamente si dedica ad organizzare e sistematizzare il ruolo di questi due Ordini nella Chiesa di Roma. Nel caso degli Agostiniani invece l'indagine giunge all'analisi dei documenti di Alessandro IV, il papa che con la *magna unio* crea l'Ordine di Sant'Agostino. Per quanto riguarda i Carmelitani, pur riconoscendo nei documenti di Innocenzo IV, il papa che riscrive la loro regola, le maggiori innovazioni lessicali, si è scelto di portare avanti il censimento di documenti fino a Clemente IV poiché la maggior parte delle lettere papali in cui vengono accordate le grazie che identificano l'Ordine come Mendicante vengono dilazionate negli anni dei vari pontificati.

La nostra è una analisi linguistica, condotta sulla base di lettere papali di grazia e di giustizia, analisi che si appunta nell'osservazione delle *inscriptiones* nelle lettere pontificie. Tuttavia, benché l'*inscriptio* sia elemento privilegiato, si fa ricorso anche all'analisi di termini presenti all'interno del testo, soprattutto per quanto riguarda lo studio dei due Ordini Mendicanti maggiori, dal momento che si è voluto ricercare il momento esatto in non solo nell'*inscriptio* cui per la prima volta la cancelleria papale introduce il termine *ordo*. Si vuole così dimostrare che il lessico utilizzato dalla cancelleria non è un formulario, ma rispecchia il profondo lavoro di riflessione e di assimilazione degli Ordini che il Papato stava portando avanti. Pur lasciando ad ognuno dei Mendicanti una propria autonomia fu in realtà il Papato a tracciare le linee guida del loro sviluppo.

Nel repertorio dei documenti presentato nel primo capitolo si trova dunque una selezione di parti di lettere nelle quali compaiono i termini più interessanti con cui si descrivono le nuove realtà religiose: oltre al già citato *ordo* anche *regula*, *frater*, *socius*, *magister*, *canonicus*. A fianco delle sezioni di testo inserite nel repertorio di documenti nei quali compare un lessico interessante è stato inserito se i termini in questione siano stati rintracciati nell'*inscriptio* oppure nel testo⁴. A conclusione

⁴ Nel corso di tutta la trattazione si farà riferimento ai documenti riportati nel repertorio mediante l'uso della sigla di abbreviazione di ogni Ordine seguita dal numero romano con cui si identifica il documento riportato in repertorio.

del repertorio si farà un quadro sinottico per mezzo di una tabella in cui i termini più significativi vengono messi direttamente a confronto.

L'interesse che rivela l'analisi linguistica condotta nel primo capitolo lascia tuttavia aperta una problematica fondamentale: per essere al passo coi progressi della ricerca scientifica è necessario domandarsi quale sia il grado di attendibilità dei *Bullaria* che riportano le edizioni dei documenti papali. Nella trascrizione dei documenti operata nel primo capitolo, proprio al fine di mettere in evidenza l'inadeguatezza delle edizioni nei *Bullaria*, non si è cercato di dare uniformità ai testi riprodotti nei repertori settecenteschi, né si è ritenuto opportuno correggere le lezioni riportate secondo criteri rispondenti alle moderne consuetudini di edizione. Si è infatti preferito lasciare la difformità causata dall'uso di grafie poco attendibili (dittonghi, sequenze di lettere che rispondono più al latino classico che non a quello medievale) proprio per mettere in luce quanto sia necessaria una riedizione dei documenti papali. A termine del primo capitolo si è voluto fare un quadro dei casi più vistosi in cui si nota tutta l'insufficienza dei testi presenti nei settecenteschi *Bullaria*.

Nel secondo capitolo della tesi sono state riedite alcune lettere pontificie di pertinenza dei Frati Minori, corredate da un apparato in cui viene fatto il quadro delle principali problematiche sollevate dalle lettere stesse: perché molte lettere papali ai Frati Minori vennero spesso reiterate con medesimo testo ma con data diversa? perché i repertori di Wadding e Sbaraglia non danno giusto risalto alle *inscriptiones* rintracciabili in lettere che, in quanto a contenuto, dovrebbero essere "gemelle"? quanto sono attendibili le indicazioni fornite da Sbaraglia per effettuare una ricostruzione dei luoghi di conservazione della memoria documentaria francescana? Evidentemente non si può dare risposta definitiva a tali questioni perché il lavoro svolto rappresenta solo l'inizio di quello che potrebbe essere un più ampio progetto di ricognizione. Ragion per cui nella conclusione della tesi si è tentato di svolgere una prima ricognizione dei fondi in cui poter rintracciare documentazione papale di pertinenza dell'Ordine dei Frati Minori, dallo studio della quale sicuramente emergerebbero tanti campi di ricerca relativi alla storia minoritica.

Per contestualizzare le vicende del fondo archivistico oggetto di edizione, nel

secondo capitolo si traccia un quadro della storia del convento romano di Aracoeli e della formazione del suo archivio, archivio da cui provengono le lettere papali qui edite e archivio che dovette rappresentare una base di appoggio per l'Ordine nel cuore della cristianità, poiché la posizione strategica dell'Aracoeli in Roma rappresentò un punto di riferimento non solo per il ministro generale e per i vertici dell'Ordine, ma anche per i funzionari della famiglia francescana che furono maggiormente in contatto con la Sede Apostolica.

Nel terzo capitolo si torna dalla documentazione alla storia: attraverso le informazioni raccolte dalle note di cancelleria si tireranno le conclusioni sui personaggi più importanti che vengono rintracciati sulla base delle menzioni negli originali papali.

Oltre a dare in appendice l'elenco degli *scriptores* di tali originali si sono volute approfondire le note di cancelleria in cui compare il cardinale Giovanni Gaetano Orsini, figura chiave della storia francescana e futuro papa col nome di Niccolò III. Per meglio focalizzare i rapporti tra Papato e Ordine minoritico si è poi dedicato un paragrafo alle menzioni del procuratore presenti nelle lettere papali, seguendo due linee di ricerca: la prima ci ha condotto a ricostruire la figura del procuratore *frater Gabriel*, figura finora sconosciuta, che riapre una pista di ricerca non sufficientemente battuta dalla storiografia francescana: quella che riguarda la storia dei procuratori dell'Ordine. La seconda linea di ricerca riguarda invece la possibilità che proprio alla luce dei nostri documenti si possa stabilire una stretta relazione tra l'ufficio del procuratore presso la Curia romana e lo stesso convento di Aracoeli, dal momento che i documenti papali di Alessandro IV qui editi portano alla luce vistose anomalie diplomatiche spiegabili solo in virtù del fatto che col ritorno a Roma della Curia papale operato da Alessandro IV, dopo che il suo predecessore aveva a lungo soggiornato a Lione, si fosse verificata una normalizzazione dei rapporti, anche a livello documentario, tra pontefice e Ordine minoritico, il tutto nella misura in cui a fare da tramite fu il procuratore stesso dell'Ordine.

Il problema della conservazione della memoria documentaria fa da sfondo alla conclusione del lavoro: la ricognizione sullo stato di conservazione della documentazione papale di pertinenza dei Minori non riguarda la sola problematica

di ricerca archivistica sui luoghi in cui rintracciare le lettere papali di pertinenza dell'Ordine Minoritico, in quanto essa si rende necessaria per avvalorare l'analisi storica dal momento che solo riandando direttamente alle fonti documentarie è possibile rendere solidi i risultati della storiografia.

CAPITOLO I

I nuovi Ordini religiosi nei documenti della cancelleria pontificia (secoli XIII-XIV)

1. Dal Concilio lateranense IV al Concilio lionese II

Nel *Registrum super negotio imperii* Innocenzo III affermava:

«Cum omnes unum corpus simus in Christo, singuli autem alter alterius membra, nec omnia membra eundem actum habere noscantur, sed non solum in officiis sed in forma et a se distent, distantia huiusmodi, vel differentia potius, non deformitatem corporis sed decorem potius operante»⁵.

Così papa Conti commentava ed approfondiva il concetto espresso da Paolo nella lettera ai Corinzi, mettendo in evidenza l'importanza per la Chiesa di Dio di avere nel proprio interno varie membra di uno stesso corpo. In questo intervento Innocenzo III sottolinea che la *distantia* o piuttosto la *differentia* delle diverse membra non provoca deformità nel corpo ma al contrario contribuisce alla grazia (*decor*) di quest'ultimo.

Ho voluto iniziare il mio intervento con questa citazione poiché essa sembra essere adatta a analizzare, contestualizzare ed in ultima istanza tentare di capire come la Sede Apostolica affrontò quel fenomeno che nel secolo XIII irruppe sulla scena della vita religiosa medievale: la nascita e l'affermazione degli Ordini Mendicanti.

Se Innocenzo III è il papa che seppe riconoscere la forza propulsiva di questi nuovi gruppi religiosi, intuendo che la loro *novitas* poteva rappresentare un grande punto a favore del *decor* della Chiesa, egli è altresì il pontefice che nel Lateranense IV tentò di operare una prima sistemazione delle spinte riformatrici che già dal secolo XII animavano la vita religiosa della Chiesa. Il Concilio lateranense IV, cui parteciparono circa quattrocento vescovi e ottocento tra abati e priori e che era stato annunciato dal pontefice già 19 aprile 1213 con la lettera *Vineam Domini*, aveva come scopo principale una ricognizione dello stato di salute della Chiesa, nella quale si riteneva necessaria una riforma che prevedesse l'azione congiunta del papa e dei religiosi, stabilendo norme giuridiche che

⁵ PL, CCXV, col. 292.

riguardassero sia i vescovi che il clero secolare e regolare. Un ruolo predominante nello svolgimento di questo Concilio era stato assegnato, nelle intenzioni del pontefice, a due congregazioni, una di stampo monacale, i Cistercensi, l'altra di stampo canonico, i Premonstratensi, i cui Priori Generali rappresentavano invitati di riguardo. Il sostrato del Concilio si fondava sulle norme del precedente Concilio lateranense e su quelle dei Concili provinciali, tuttavia un ruolo sicuramente preponderante nella stesura delle costituzioni conciliari lo ebbero le dottrine ecclesiologiche di Innocenzo III e l'azione di governo da lui portata avanti nei precedenti diciotto anni di pontificato⁶.

«Il Concilio ebbe il merito di affrontare i medesimi problemi in maniera più generale, in un programma di unificazione del diritto dei religiosi, estendendo a tutti quanto valeva o era stato concesso per alcuni...applicando a tutti certe innovazioni benefiche concesse ad alcuni religiosi, ed estendendo a essi delle norme canoniche conciliari emanate per il clero secolare. Fu pertanto un'opera vasta e profonda, anche se disuguale e non sempre valida ed efficace»⁷.

Nella varia e multiforme opera di regolamentazione e di riforma intrapresa dal Concilio riveste un'importanza straordinaria, soprattutto alla luce di quelli che saranno gli eventi degli anni successivi, la costituzione 13, conosciuta anche come *Ne nimia religionum*, nella quale si tratta *De novis religionibus prohibitis*. In essa si dice:

«Ne nimia religionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de caetero novam religionem inveniat, sed quicumque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit religiosam domum fundare de novo, regulam et institutionem accipiat de religionibus approbatis»⁸.

È evidente che di fronte alla crisi che caratterizzava la vita ecclesiastica già dal secolo precedente varie erano state le reazioni da parte delle comunità sia religiose che laiche; e non sempre i movimenti sorti con l'intento di un ritorno alla vita

⁶ Per un'analisi dettagliata della genesi, delle costituzioni e delle finalità del Lateranense IV M. Maccarrone, *Nuovi Studi su Innocenzo III*, pp. 1-45, in particolare, per quel che riguarda la partecipazione dei religiosi pp. 1-3. Una dettagliata analisi del fenomeno dei nuovi Ordini religiosi e delle loro relazioni col Papato in M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, pp. 38-89.

⁷ *Ibidem*, pp. 3-4.

⁸

evangelica potevano essere ascritti all'ambito dell'ortodossia. I nuovi Ordini Mendicanti operano dunque in un contesto religioso che da una parte vede il proliferare di realtà aspiranti a rinnovare la vita spirituale, le quali entrano talvolta in aperto contrasto con la gerarchia ecclesiastica e dall'altro assiste ad un aumento esponenziale degli interventi della Sede Apostolica in materia di regolamentazione di nuovi gruppi, dal momento che il Papato stesso comprende le sfide poste dalla mutata società. Ed a ben guardare è in quest'ottica che si muove anche l'articolata e complessa normativa espressa nella costituzione 12: prima di dare sistemazione alla *diversitas religionum* che induceva una grave confusione nella Chiesa di Dio, Innocenzo III stabilisce, nella costituzione 12 appunto⁹, disposizioni che forniscano un modello di disciplina cui possano far riferimento i due principali *Ordines* di vita religiosa¹⁰ esistenti fino a quel momento: l'*Ordo monasticus* e l'*Ordo canonicus*¹¹.

Riordinando i monasteri e le canoniche regolari secondo lo spunto dato dall'uniformità del modello cistercense e di quello premostratense, il papa garantisce la sopravvivenza alle due antiche realtà/istituzioni religiose che correavano il rischio di essere surclassate dai nuovi Ordini. Sistemando gli antichi Ordini secondo il modello di organizzazione centralizzata dei Cistercensi e dei Premostratensi si pongono le basi per far sì che essi, ed in particolare le *Regulae* da loro seguite, diventino un punto di riferimento imprescindibile, additato anche agli Ordini nascenti¹².

⁹ Maccarrone, *Nuovi Studi su Innocenzo III*, pp. 19-36.

¹⁰ Sulla definizione del termine *vita religiosa* come fenomeno in sé, forma di vita istituzionale presente nell'Europa medievale, si veda l'interessante contributo: G. Melville, "Unitas" et "diversitas". *L'Europa medievale dei chiostrri e degli ordini*, pp. 358-364.

¹¹ Riguardo al termine *ordo* si veda voce *ordo* a cura di J. Dubois, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, VI, Roma 1980, coll. 806-820. Ai classici termini *ordo monasticus* ed *ordo canonicus* va poi aggiunto l'*ordo heremiticus*, sulla cui coniazione da parte della cancelleria papale di Innocenzo III si veda M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, p. 45, dove si sottolinea che la definizione fu appositamente coniata per indicare l'inquadramento e la sistemazione normativa della *Grande Chartreuse*.

¹² Puntuali osservazioni sulla nascita dei nuovi Ordini in M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, pp. 39-89, in particolare pp. 44-45 dove l'autrice analizza le novità apportate dalle riforme agli Ordini già esistenti e che le nuove formazioni, come i frati Minori e i frati Predicatori, non rappresentano lo sviluppo di una precedente esperienza ma sono una novità assoluta sul piano istituzionale, una novità «trainante» tanto da influenzare la terminologia già in uso nella cancelleria papale «basti solo accennare al fatto che, a partire dal pontificato di Onorio III e ancor più di Gregorio IX, quelli che prima erano definiti solo *monasteria* ... furono sempre più

La costituzione 13 del Lateranense IV testimonia dunque la chiara presa di coscienza del pontefice e del suo entourage del fatto che di fronte ad una realtà religiosa dispersa e divergente era necessario rispondere in maniera decisa alla necessità di ordinamento interno del corpo ecclesiale; tuttavia tale operazione poteva avere successo solo partendo dalla base certa e corroborante rappresentata dai vecchi Ordini, garanzia di uniformità ma soprattutto di ortodossia. Per evitare che le *diversitates* divenissero *adversitates* e per non correre il rischio che le *varietas* e le *novitas*¹³ di cui parlava Anselmo di Havelberg portassero a

frequentemente indicati come monasteri dell'*Ordo sancti Benedicti*». Queste novità lessicali ed istituzionali sono operate da papa e collegio cardinalizio, ma sono anche il tentativo di «attuare nella pratica modelli da qualche decennio al centro del dibattito di teologi e canonisti a Parigi e a Bologna».

¹³ PL *CLXXXVIII*, coll. 1141 e ss: Solent plerique mirari, et in quaestionem ponere, et interrogando non solum sibi, verum etiam aliis scandalum generare: dicunt enim, et tanquam calumniosi inquisitores interrogant: Quare tot novitates in Ecclesia Dei fiunt? Quare tot ordines in ea surgunt? Quis numerare queat tot ordines clericorum? Quis non admiretur tot genera monachorum? Quis denique non scandalizetur, et inter tot et tam diversas formas religionum invicem discrepantium taedioso non afficiatur scandalo? Quinimo quis non contemnat Christianam religionem tot varietatibus subjectam, tot adinventionibus immutatam, tot novis legibus et consuetudinibus agitatam, tot regulis et moribus fere annuatim innovatis fluctuantem? Quod modo, inquit, a quibusdam propter regnum coelorum praecipitur, hoc statim ab eisdem, seu ab aliis propter regnum coelorum prohibetur. Quod modo tanquam sacrilegum inhibetur, subito tanquam sanctum et salubre conceditur. Tales, cum otiosi sunt, inducunt quaestiones, et corda simplicium pervertunt, dicentes omnem religionem tanto esse contemptibiliorem, quanto mobiliorem. Quod enim, inquit, est tam mobile, tam variabile, tam instabile, quomodo alicui sapientum digne potest esse imitabile? propria quippe sui varietate probat se respuendum esse. Ecce videmus in Ecclesia Dei, ut aiunt, quosdam emergere, qui pro libitu suo insolito habitu induuntur, novum vivendi ordinem sibi eligunt, et sive sub monasticae professionis titulo, sive sub canonicae disciplinae voto, quidquid volunt, sibi assumunt, novum psallendi sibi adveniunt, novum abstinentiae modum, et metas cibariorum statuunt, et nec monachos qui sub Regula beati Benedicti militant, nec canonicos qui sub Regula beati Augustini apostolicam vitam gerunt, imitantur: sed omnia, sicut dictum est, pro libitu suo nova facientes, ipsi sibi sunt lex, ipsi sibi sunt auctoritas, et quos possunt, in suam societatem sub praetextu novae religionis colligunt; et in hoc religiosiores videri putantur, si ab omni religiosorum habitu et disciplina sequestrati inveniantur, et tanquam prae caeteris notabiles digito demonstrantur. Haec et his similia dicunt, et crebris quaestionibus aliquos inquietant, non manifeste, sed latenter et insidiosae religionem lacerantes, et tanquam religionem diligant et amplectantur, dicunt: Utinam alicubi aliquid certi inveniamus, ubi caput nostrum fiducialiter in expectationem salutis aeternae reclinemus! Qui etiam sunt adeo molesti calumniatores, ut si aliquando viderint aliquem de proposita religione exorbitare, continuo adversus omnem religionem inflammantur, et unius malum omnibus ascribunt, et propter unum apostatam aberrantem, omnes alios in timore Dei et in proposito sancto perseverantes contemnunt et abjiciunt, non attendentes quod scriptum est in Evangelio: *Simile est regnum coelorum sagenae missae in mare, et ex omni genere piscium congreganti, quam cum impleta esset, educentes, et secus littus sedentes, elegerunt bonos in vasa sua, malos autem foras miserunt* (Matth. XIII, 47, 48). Et in parabola zizaniorum: *Sinite utraque crescere, ne forte colligentes zizaniam simul eradicetis et triticum* (ibid., 30). Porro si isti qui de religione sic disputant, et pro sui varietate calumniantur; si, inquam, ipsi de numero religiosorum esse vellent, universa quae nunc eis in scandalum et in destructionem, et ipsa fierent eis in correctionem et in aedificationem, sicut scriptum est: *Pax multa diligentibus legem tuam, et non est illis scandalum* (Psal. CXVIII, 167). Et: *Sanctis omnia cooperantur in bonum* (Rom. VIII, 28).

contemnere la religio christiana era necessario intendere la *diversitas* in senso funzionale di essere complementare all'intero corpo ecclesiale¹⁴. Se da un lato era pur vero, infatti, che molti dei nuovi gruppi nascevano con intenti di contestazione nei confronti della Chiesa e della sua gerarchia, è altrettanto vero che molti erano i gruppi animati da sincero zelo religioso di rinnovamento, ed è in tale ottica che nasce l'esigenza del papa di dichiarare esplicitamente quali siano i criteri (linee guida) da seguire per restare all'interno del perimetro dell'ortodossia.

E dunque, come risulta dalla costituzione 13, la discriminante fondamentale su cui si può verificare la fedeltà ai dettami della Chiesa sta la scelta di una delle regole e delle istituzioni approvate.

Due delle espressioni usate in questa costituzione risultano quanto mai interessanti per operare un confronto coi termini usati dalla Cancelleria Pontificia nelle primitive lettere inviate ai nuovi Ordini religiosi: *regula* e *religio*. Si tornerà su questi temi più avanti, poiché essi meritano di essere inseriti all'interno dell'analisi comparativistica dei lessici di cancelleria usati per i vari Ordini.

Tuttavia vorrei solo accennare al fatto che nella costituzione 13 del Lateranense IV non si fa riferimento al termine *Ordo*, mentre al contrario si parla di *religio*. Interessa invece qui sottolineare come e perché la normativa della costituzione 13, anziché attuare il progetto di *prohibere religiones novae*, diede alle *novae religiones* non solo lo slancio per il loro consolidamento e il loro sviluppo, ma pose anche le basi necessarie per lo slancio verso la loro affermazione; giacché dopo il Lateranense IV si assisté ad una espansione degli Ordini religiosi quale non si era mai verificata. È il Papato stesso che, nell'ottica di fissare la vita religiosa secondo i parametri delle vecchie istituzioni monastiche e canonicali, sembra rifiutare ogni novità, ma che, al contrario, pone l'unica condizione di ortodossia nell'assunzione di una delle regole approvate.

Dunque la costituzione 13 più che bloccare la germinazione di nuove forme di vita religiosa vuole canalizzare queste ultime nell'ambito della legittimità canonica, stabilendo i parametri necessari per la sistemazione di tutte le forze propulsive che avevano animato i decenni precedenti.

È evidente che una situazione incontrollata a tal punto non poteva essere

¹⁴ G. Melville, "Unitas" et "diversitas". *L'Europa medievale dei chiostrì e degli ordini*, pp. 375, 379, 381.

tollerata lungamente e che negli anni successivi al Lateranense IV sarà necessario un ripensamento da parte del Papato sulle varie realtà religiose nate prima e dopo il 1215.

Spetterà dunque al Lionese II, molti anni dopo nel 1274, mettere la parola fine alla situazione generatasi a seguito della costituzione 13, la quale pur scaturendo da una volontà di sistemazione, si era di fatto risolta con un aumento esponenziale di realtà nuove all'interno della Chiesa. Risulta fondamentale la spiegazione che di tale costituzione ha dato Michele Maccarrone, il quale, sulla scorta di una dettagliatissima analisi degli avvenimenti del Lateranense IV, scrive che dalla costituzione 13 ricevettero un grande beneficio gli Ordini di Francesco e di Domenico e, «piuttosto, furono sacrificate le piccole comunità locali, che sorgevano spontanee senza alcuna preoccupazione di un inquadramento canonico, approvate più o meno esplicitamente dal vescovo diocesano»¹⁵.

Tuttavia sarei propensa a riprendere e precisare quanto lui stesso afferma riguardo il fatto che la *nimia diversitas*, causa di *gravis confusio* nella Chiesa, rappresenta un «mutamento rispetto all'idea, dominante nel sec. XII, che la varietà della vita religiosa era un bene, espressione della varietà della mistica veste nunziale della Chiesa sposa di Cristo»¹⁶. La legislazione del Lateranense IV, infatti, non cozza in alcuna maniera con l'idea espressa da papa Innocenzo III nella frase del *Registrum super negotio imperii* citata poco sopra. E, poiché il pontefice stesso è “autore della nuova disciplina” conciliare, risulta evidente che il mutamento di cui parla Maccarrone non va ricercato in una evoluzione o in un cambiamento dell'ideologia del papa, ma è generato piuttosto dalla necessità di ordinare una situazione religiosa in continua trasformazione. La normativa del Lateranense IV infatti riguarda sì la sistemazione dei nuovi Ordini e gruppi religiosi, ma l'inquadramento di questi ultimi ha come scopo finale anche la regolamentazione dei loro rapporti col clero secolare.

A risentire del proliferare di nuovi Ordini fu prima di tutto, infatti, il clero secolare, soprattutto la classe vescovile, e non è fuori luogo affermare che sono i vescovi a fare la differenza tra il Lateranense IV e il Lionese II, cui si è sopra accennato. Nel primo infatti l'opera legislativa del pontefice porta ad una

¹⁵ Maccarrone, *Nuovi Studi su Innocenzo III*, p. 43.

¹⁶ Ivi p. 39.

estensione della giurisdizione papale sui religiosi, giurisdizione che nel più antico diritto canonico spettava al vescovo diocesano; e benché il Concilio, lo si vede chiaramente leggendo le costituzioni 58, 60, 61, 62, non intendesse indebolire il diritto dei vescovi, esso, anche a causa della limitata realizzazione del programma, non poté fare a meno di indebolire il potere vescovile di fronte ai nuovi Ordini Mendicanti. Tuttavia al tempo del Lateranense IV «i vescovi, benché non fossero in genere benevoli verso i religiosi, non appare che avessero ... una ... preoccupazione che li spingesse a chiedere al Papa di porre una barriera al costituirsi di nuove religioni»¹⁷; è invece col passare dei decenni e con la crescita incontrollata dei Mendicanti che essi si rendono conto di quanto sia necessario ristabilire il predominio pastorale del clero secolare nei confronti dei nuovi Ordini. La limitazione della giurisdizione e del prestigio dei diocesani si riteneva, precedentemente al Lateranense IV, causata dall'eccessiva indipendenza dei religiosi, in particolare dei monasteri; in seguito, col Lionese II si metterà in evidenza che i problemi di giurisdizione comprendevano anche la sfera di azione dei Mendicanti.

Già prima del Lionese II il vescovo Bruno di Olmütz, in una lettera del 16 febbraio 1273 sollecitava l'azione di papa Gregorio X, chiedendogli di intervenire nella complicata situazione che si era creata a seguito dell'opera troppo capillare dei Mendicanti, i quali sottraevano fedeli alle altre chiese e parrocchie. Vale la pena di ricordare solo alcune delle più significative lettere papali che evidenziano i vari passaggi e l'evolversi del contrasto tra nuovi Ordini e clero secolare: la *Nimis iniqua* del 21 agosto 1231 di Gregorio IX, la *Etsi animarum* di Innocenzo IV del 21 novembre 1254, la *Nec insolitum* del 22 dicembre 1254 di Alessandro IV: queste lettere sono chiaramente i precedenti al Lionese II, in esse si possono leggere chiari indizi di quanto si stesse acuendo il contrasto tra nuovi Ordini e clero secolare. Le animosità espresse dal vescovo Bruno nella lettera a Gregorio X

¹⁷ *Ibidem*. Si può infatti ricordare che precedentemente al Lateranense IV i vescovi lamentavano l'eccessiva indipendenza dei monasteri, anche a causa dei privilegi ad essi concessi dai pontefici nel corso dei secoli. Sul problema della *episcopalis dignitas* nei confronti di monasteri benedettini Maccarrone cita a p. 10 due casi esemplari: il primo, quello del vescovo di Perugia che in una lettera datata tra il 22 febbraio 1214 e il 1215 lamentava l'eccessiva indipendenza degli abati della sua diocesi, e il secondo caso, quello della lettera pontificia indirizzata ai monaci di Subiaco il 1 settembre 1215 per comporre le controversie col vescovo tiburtino; su quest'ultimo argomento mi sia consentito rinviare anche a A. De Prosperis, *Innocenzo III e i monasteri di Subiaco*, in *Latium* 25 (2008), pp. 3-30.

del 1273 riassumono perciò i problemi sorti in circa sessanta anni, durante i quali i nuovi Ordini si erano trovati al centro della scena religiosa ed a fare le spese di questo mutamento di scena furono in primo luogo i poteri vescovili.

Sono dunque costoro a rendersi conto che il cambiamento ha portato ad una eccessiva proliferazione delle membra del corpo ecclesiale, cosa questa che anziché accrescere la grazia della Chiesa crea animosità. Ed è così che il Papato realizza che per salvaguardare l'unità del corpo ecclesiale è necessario porre freno definitivo ed ufficiale ai nuovi Ordini.

In conclusione: se non erano stati i vescovi a sollecitare la costituzione 13 del Lateranense IV, è indubbio che la costituzione 23 del Lionese II, nel 1274, al contrario risentì delle richieste di intervento papale che i vescovi fanno a fronte della continua crescita dei Mendicanti.

Oltre alla necessità di porre un freno alla crescita incontrollata dei Mendicanti, nella costituzione 23 è evidente, già a partire dal titolo, la necessità di ristabilire il predominio vescovile: *De religiosis domibus ut episcopo sint subiecta*. Essa recita:

«Religionum diversitatem nimiam, ne confusionem induceret, generale concilium consulta prohibitionem vetuit. Sed quia non solum importuna petentium inhiatio illarum postmodum multiplicationem extorsit, verum etiam aliquorum praesumptuosa temeritas diversorum ordinum, praecipue mendicantium, quorum nondum approbationis meruere principium, effrenatam quasi multitudinem adinvenit, repetita constitutione districtius inhibentes, ne aliquis de cetero novum ordinem aut religionem inveniat, vel habitum novae religionis assumat. Cunctas affatim religiones, et ordines mendicantes, post dictum concilium adinventos, qui nullam confirmationem Sedis Apostolice meruerunt, perpetue prohibitioni subiicimus, et quatenus processerant, revocamus. Confirmatos autem per Sedem eandem, post tamen idem concilium institutos, quibus ad congruam sustentationem redditus aut possessiones habere professio sive regula, vel constitutiones quelibet interdicit, sed per questum publicum tribuere victum solent incerta mendicitas, modo subsistere decernimus infrascripto: ut professoribus eorumdem ordinum ita liceat in illis remanere, si velint, quod nullum deinceps ad eorum professionem admittant, nec de novo domum aut aliquem locum acquirant, nec domos seu loca que habent, alienare valeant sine Sedis eiusdem licentia speciali. Nos enim ea dispositioni Sedis Apostolice

reservamus, in Terre Sancte subsidium, vel pauperum, aut alios pios usus, per locorum ordinarios, vel eos quibus Sedes ipsa commiserit, convertenda. Si vero secus presumptum fuerit, nec personarum receptio nec domorum vel locorum acquisitio, aut ipsorum, ceterorumque bonorum alienatio valeat : et nihilo minus contrarium facientes sententiam excommunicationis incurrant. Personis quoque ipsorum ordinum omnino interdicimus, quoad extraneos, predicationis et audiende confessionis officium, aut etiam sepulturam. Sane ad Predicatorum et Minorum ordines, quos evidens ex eis utilitas ecclesie universali proveniens perhibet approbatos, presentem non patimur constitutionem extendi. Ceterum Carmelitarum et Eremitarum Sancti Augustini Ordines, quorum institutio dictum concilium generale precessit, in suo statu manere concedimus, donec de ipsis fuerit aliter ordinatum. Intendimus siquidem tam de illis, quam de reliquis, etiam non mendicantibus ordinibus, prout animarum saluti, et eorum statui expedire viderimus, providere. Ad hec personis ordinum, ad quos constitutio presens extenditur, transeundi ad reliquos ordines approbatos licentiam concedimus generalem: ita quod nullus ordo ad alium, vel conventus ad conventum, se ac loca sua totaliter trasferat, Sedis eiusdem permissione super hoc specialiter non obtenta»¹⁸.

Nella costituzione si dice espressamente quali siano gli Ordini Mendicanti da salvare, definendoli come *Predicatorum et Minorum Ordines* e come *Carmelitarum et Eremitarum Sancti Augustini Ordines*. Queste quattro realtà vengono perciò raggruppate nella costituzione a gruppi di due, a ciascun gruppo corrisponde una ragione che spinge la Sede Apostolica a salvare gli Ordini in questione. Il secondo gruppo, quello degli *Ordines Carmelitarum et Eremitarum Sancti Augustini* non può essere soppresso perché la loro *institutio* è precedente al Concilio Lateranense IV l'altro gruppo non può essere soppresso a ragione della sua *evidens utilitas*. Si noti che qui la dicitura *Ordo Predicatorum e Ordo Minorum*: in nessuno dei due casi è ritenuta necessaria l'aggiunta del termine *Fratres* al nome dell'Ordine.

A seguito della costituzione 23 verranno condannati a scomparire gli Ordini Mendicanti “minori”: i Servi della Beata Maria Madre di Cristo di Marsiglia e i Frati della penitenza di Gesù Cristo di Hyères¹⁹. Il quinto Ordine Mendicante che

¹⁸

¹⁹ Per un quadro d'insieme su questi ultimi due gruppi *ibidem*, pp. 28-29.

sopravvive al Concilio, i frati Servi di Maria fiorentini, non verrà trattato nello specifico poiché la sua sopravvivenza è determinata da un salvataggio in extremis operato dal Priore Generale di detto Ordine, Filippo Benzi, che fu guidato in questa ardua operazione da avvocati di curia e da validi protettori²⁰.

Si noti, per il momento solo di passaggio, che nella costituzione si parla espressamente di non fondare *novum ordinem aut religionem*, nella *Ne nimia religionum* del Lateranense IV invece mai compare il termine *Ordo*. È dunque in questo momento che i nuovi Ordini sorti e sviluppati in concomitanza del Lateranense IV vengono convogliati in un'unica sovrastruttura, quella che li definirà come Ordini Mendicanti; nome che compare nelle lettere pontificie solo da questo momento. I vari Ordini, infatti, sorti con ispirazioni comuni ma con varie finalità, e accresciutisi con sorti diverse vennero accumulati sulla base di caratteristiche che diventeranno caratteristiche peculiari per loro solo da quel momento in poi: tali caratteristiche sono la rinuncia a possedere beni, la mendicizia, la predicazione itinerante svolta principalmente nelle città e l'organizzazione in province, cosa che li porta a dipendere direttamente dai propri superiori piuttosto che dal vescovo diocesano.

Tuttavia, si noti bene, tali Ordini non possedevano queste caratteristiche fin dai loro esordi, ed anzi, ognuno di essi presentava delle precipue peculiarità che lo rendevano originale rispetto agli altri. Nel prosieguo della mia trattazione desidero evidenziare in cosa, agli esordi, essi si differenziarono gli uni dagli altri e voglio dimostrare, mediante il ricorso ai dati storici riletti alla luce dei documenti papali loro rivolti, che gli Ordini non avevano le medesime caratteristiche fin dall'inizio e che è solo il Papato a uniformarli per unificarli nel corpo della Chiesa.

²⁰ Altro motivo per cui mi astengo dal trattare i frati Servi di Maria è che la monumentale opera di Franco Dal Pino rende quanto meno superflua la pubblicazione di un elenco di documenti pontifici.

2. La storia degli Ordini Mendicanti letta alla luce delle lettere papali: dubbi e riconferme

In questo saggio si prendono le mosse da diversità, analogie e peculiarità di ogni Ordine rispetto all'altro, si vogliono raccogliere le caratteristiche precipue di ognuno dei quattro Ordini. L'analisi dei linguaggi di cancelleria e del lessico usato nelle lettere pontificie servirà per operare una rilettura della storia dei Mendicanti. Ai fini di una migliore comprensione della trattazione si rinvierà continuamente al repertorio di documenti pontifici che seguirà nel terzo paragrafo: in esso verrà infatti presentata una selezione di parti di lettere papali divise Ordine per Ordine, preceduta da alcune considerazioni sulla storia di ognuno dei quattro Ordini Mendicanti oggetto della trattazione: i Frati Predicatori, i Frati Minori, i Carmelitani, e i Frati Agostiniani.

Sia detto subito che il nome con cui li si denomina e li si conosce oggi è diverso rispetto alle varie denominazioni che la Cancelleria pontificia usò per definirli nei loro primordi. Ragion per cui nel corso della trattazione riportando i nomi di tali Ordini in italiano si opterà, per motivi di coerenza con le variazioni terminologiche riscontrate nei vari documenti papali, per definizioni non sempre coerenti con la moderna dicitura.

Ovviamente l'arco temporale in cui ognuno dei quattro Ordini Mendicanti viene qui analizzato varia spesso nell'inizio e nella fine, ma di norma mai si va oltre l'arco cronologico che la ricerca si prefigge: dal pontificato di Innocenzo III al II Concilio di Lione.

Per quel che riguarda i Predicatori e i Minori la ricerca si conclude con alcuni documenti del pontificato di Gregorio IX, dal momento che durante questo pontificato essi vengono completamente integrati nei quadri della Chiesa di Roma. Per quel che riguarda i Carmelitani un'analisi approfondita è riservata ai documenti di Innocenzo IV, poiché durante questo pontificato è situabile lo spostamento dell'Ordine dall'Oriente all'Occidente. Un ulteriore approfondimento delimiterà la registrazione ai primi documenti risalenti al pontificato di Alessandro IV. Meritano inoltre un accenno due documenti di Urbano IV e uno di Clemente IV che risultano determinanti per la definizione istituzionale dell'Ordine. L'indagine sugli Eremiti di Sant'Agostino si conclude

con il pontificato di Alessandro IV e la *magna unio* in seguito alla quale i vari gruppi eremitici che facevano riferimento alla regola di Sant'Agostino vengono unificati.

Il punto di vista da cui vengono trattati tali Ordini Mendicanti è evidentemente quello del Papato, dal momento che, come si è già detto, è la Sede Apostolica a creare a posteriori un gruppo che raccoglie e accomuna questi quattro Ordini, definendoli come Mendicanti.

Si è scelto di privilegiare Frati Predicatori, Frati Minori, considerati i due Ordini Mendicanti "maggiori"²¹ ed in aggiunta ad essi i Carmelitani, e gli Eremiti di Sant'Agostino poiché essi vennero considerati Mendicanti seguendo l'influsso dei due "maggiori"²².

Nel 1998 Kaspar Elm, in un articolo dal titolo: *Gli Ordini mendicanti: un ceto di vita religiosa*, affermava che «sarebbe senz'altro utile seguire le tracce di Georg Schreiber che tanti anni fa riuscì a raccogliere i privilegi papali concessi agli Ordini monastici e canonicali, per tentare un'analisi ... degli interventi della Curia a favore degli Ordini Mendicanti per registrarne modalità e specificità. Per il momento possiamo solo presumere che una tale analisi sinottica e comparatistica permetterebbe una migliore comprensione non solo dei rapporti fra Ordini e Curia da un lato e fra Ordini e clero secolare dall'altro, ma anche soprattutto della collocazione e funzione dei diversi Ordini Mendicanti all'interno dell'intera società»²³.

Sulla base di un primo esame delle lettere papali ai mendicanti Elm traeva le conclusioni che la Curia non aveva come intento principale quello di uniformare la vita interna dei diversi Ordini, ma che al contrario i papi, cercando di non ledere l'autonomia dei vari Ordini, puntavano più che altro a «inserire e stabilire gli Ordini quale seconda struttura pastorale, affiancandoli alla pastorale del clero secolare»²⁴. Egli correggeva in questo modo il tiro della sua affermazione iniziale che «gli Ordini Mendicanti sembrano costituire da sempre un ceto ben definito e chiaramente delineato»²⁵. Affermando che «quando il Concilio conferisce ai

²¹ F. Dal Pino, *L'evoluzione dell'idea di mendicizia nel Duecento*, pp. 11-36.

²² *Idem*, *Papato e Ordini mendicanti-apostolici "minori" nel Duecento*, pp. 107-159.

²³ K. Elm, *Gli Ordini Mendicanti: un ceto di vita religiosa*, p. 12

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, p. 5.

quattro Ordini ... un diritto più o meno esclusivo di organizzarsi secondo il nuovo modello di vita costituendoli come il ceto dei Mendicanti, esso porta a compimento un processo le cui origini si possono rintracciare fino all'inizio del secolo tredicesimo» e che «conviene ricordare che i quattro Ordini raggruppati sotto il comune denominatore di povertà-mendicità, apostolato pastorale, studio, predicazione, universalità e centralizzazione di distinguevano notevolmente fra di loro sia per quanto riguarda le loro origini sia rispetto alle modalità del loro sviluppo ulteriore»²⁶, egli confermava l'osservazione di Dal Pino, secondo il quale gli Ordini Mendicanti «si diversificano notevolmente sia per intenti iniziali che per modalità e sviluppi. Solo quando, sotto i pontificati di Innocenzo IV e di Alessandro IV, sono quasi tutti inseriti stabilmente nella Chiesa, si configurano sotto alcuni denominatori più o meno comuni»²⁷. Molto acutamente Elm osservava che «non si può capire bene il processo che vede coagularsi tutte queste comunità in un unico e ben definito ceto se non si tengono presenti le profonde trasformazioni economiche e politiche del tardo dodicesimo secolo e del tredicesimo secolo, alle quali gli Ordini dovettero adeguarsi»²⁸.

Per comprendere come sia stato possibile che da una tale diversità di impulsi si sia poi creata omologazione tra i quattro Ordini è necessario perciò rivolgere l'attenzione al ruolo svolto in questo contesto dal Papato; poiché è grazie agli interventi dei papi, a partire da Innocenzo III passando per il pontificato di Gregorio IX e avendo come punto culminante i pontificati di Innocenzo IV ed Alessandro IV, che gli Ordini Mendicanti acquistarono una fisionomia sempre più determinata e sempre più rispondente ai dettami papali. È dunque il Papato a leggere i segni dei tempi e servirsi dei nuovi Ordini, avendone compreso le potenzialità.

Nel 1998 Dal Pino affermava che «affrontando il problema della politica papale in merito [ai Mendicanti], viene spontaneo chiedersi se essa sia continuativa trasmettendosi da un papato all'altro senza subire troppi mutamenti, se insomma il Papato e la Cancelleria apostolica che presiedono all'elaborazione e alla stesura dei documenti relativi abbiano una "memoria" su quanto intercorso

²⁶ *Ibidem*, pp. 8-9

²⁷ F. Dal Pino, *L'evoluzione dell'idea di mendicità nel Duecento*, p. 11.

²⁸ K. Elm, *Gli Ordini Mendicanti: un ceto di vita religiosa*, p. 10

nel breve e lungo termine e se questa serva ad orientare e determinare il loro atteggiamento finendo per precostituire un modello “pre-mendicante”²⁹.

Ma certamente, come si noterà dal prosieguo della trattazione, al momento delle origini dei vari Ordini i pontefici che accolsero queste nuove realtà non avevano un chiaro progetto di uniformazione che potesse sistemare la *novitas* di cui erano apportatori i nuovi Ordini in un contesto di *mendicitas* e di certo non pensava di inserirli sotto la medesima insegna. Infatti nelle loro origini ognuno di questi ordini ha delle peculiarità ben specifiche e caratteristiche che lo assimilano talora ad una talora all'altra delle contemporanee fondazioni.

3. Linguaggi di Cancelleria per rileggere la storia degli Ordini Mendicanti

Gli Ordini che abbiamo fin qui definito come Mendicanti furono dunque nuovi e innovatori e la *novitas* di cui essi furono portatori riguardò inevitabilmente anche le prassi redazionali con le quali la Cancelleria pontificia si rapportò ad essi. Tali Ordini trovarono spazio e furono protagonisti della maggior parte dei documenti del XIII secolo della Cancelleria Pontificia, la quale, a causa della coincidenza temporale della nascita dei vari Ordini, dovette sviluppare, col passare degli anni, una riflessione che accomunasse gruppi così differenziati dal punto di vista delle modalità del loro sorgere e del loro svilupparsi.

Già da una prima osservazione dell'*inscriptio* delle lettere pontificie deriva un'interessante constatazione: gli appellativi utilizzati per designare queste nuove realtà risultano mutevoli (salvo il nome proprio, potremmo dire, di ciascuna di esse: il termine “predicatori”, per esempio, è usato esclusivamente per i Domenicani) nei riguardi di un medesimo Ordine, che solo in prosieguo di tempo verrà denominato in modo univoco.

Ciò tuttavia non deriva da una mancanza di precisione da parte della Cancelleria, bensì dallo svilupparsi e dal definirsi solo col tempo delle varie realtà religiose nelle loro caratteristiche specifiche. Si scopre così che un termine fondamentale per tutti i Mendicanti, quale *frater*, per molto tempo non assume rilevanza centrale nell'*inscriptio* come appellativo per tali Ordini. D'altronde fino

²⁹ F.A. Dal Pino, *Papato ed ordini mendicanti apostolici "minori" nel Duecento*, p. 112.

al sorgere dei Mendicanti il termine *frater* designava nelle lettere pontificie prevalentemente la dignità cardinalizia.

E così, i Domenicani inizialmente sono denominati piuttosto a partire dalla loro originaria configurazione come canonici di vita regolare impegnati della predicazione, più che come l'Ordine dei Frati Predicatori.

Nella costituzione 23 del Lionese II, senza specificare formalmente e nominalmente quali siano gli Ordini nati dopo il Lateranense IV, non si dichiarano esplicitamente i nomi degli Ordini da sopprimere ma, al contrario si elencano espressamente solo quattro Ordini destinati a sopravvivere: essi sono definiti come *Predicatum et Minorum Ordines* e come *Carmelitarum et Eremitarum Sancti Augustini Ordines*. Queste quattro realtà vengono perciò raggruppate in questa lettera a gruppi di due, a ciascun gruppo corrisponde una ragione che spinge la Sede Apostolica a salvare gli Ordini in questione. Il secondo gruppo, quello degli *Ordines Carmelitarum et Eremitarum Sancti Augustini* non può essere soppresso perché la loro *institutio* è precedente al Concilio Lateranense IV l'altro gruppo non può essere soppresso a ragione della sua *evidens utilitas*. Si noti che qui la dicitura *Ordo Predicatum et Ordo Minorum*: in nessuno dei due casi è ritenuta necessaria l'aggiunta del termine *Fratres* al nome dell'Ordine. Questi i titoli riservati agli Ordini dal Lionese II, ma, come si è cercato di dimostrare nelle pagine precedenti, il Lionese II non è che il punto di arrivo di un lungo percorso durante il quale è il Papato stesso a indirizzare i nuovi Ordini verso la formazione di un gruppo unitario, uniformato all'ortodossia della chiesa di Roma e orientato ai medesimi scopi attraverso la concessione di vari privilegi comuni.

La documentazione utilizzata in questa prima parte del lavoro è stata rintracciata soprattutto nelle raccolte con cui i vari Ordini raccolsero e pubblicarono i documenti papali ad essi rivolti: i *Bullaria*.

Criteri di registrazione dei documenti

Mi preme esplicitare dunque quali siano i criteri guida nella registrazione dei documenti elencati nelle pagine che seguono.

I repertori da cui le lettere sono state trascritte sono cinque, due di essi sono stati editi nel secolo scorso, i restanti tre sono alcuni dei frutti più noti

dell'erudizione settecentesca. Come è evidente gli usi grafici dei curatori saranno ben diversi nel primo gruppo rispetto al secondo e dunque corre l'obbligo di specificare una caratteristica importante dei documenti registrati: per essere fedeli alla fonte di riferimento si è scelto di riprodurre fedelmente ognuno dei *Bullaria* di cui sotto, trascrivendo le lettere seguendo gli usi grafici usati in ciascun repertorio senza tentare di ricondurre a uniformità. Benché, dunque, in questo modo si corra il rischio di creare difformità di stili e incoerenza nella grafica le abbreviazioni, le maiuscole e la punteggiatura riportate nel repertorio sono di volta in volta quelle adottate dai compilatori. Ciò è stato fatto anche tenendo presente che ognuno dei detti repertori ha proprie e specifiche fonti. I repertori di riferimento sono dunque i seguenti: per gli Eremiti di Sant'Agostino il *Bullarium Ordinis Eremitarum Sancti Augustini* che Van Luijk pubblicò nel 1964; per i Carmelitani il primo volume del *Bullarium Carmelitanum* curato dal Monsignano e dato alle stampe nel 1715; per i Frati Minori il volume primo del *Bullarium Franciscanum* curato dallo Sbaralea a partire dal 1759; per i Frati Predicatori il prezioso testo *Monumenta Diplomatica sancti Dominici* che Koudelka pubblicò nel 1966 all'interno della collana *Monumenta Ordinis fratrum Praedicatorum Historica* cui è affiancato come complementare il primo volume del *Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum* che il Rippol diede alle stampe nel 1729.

Questo elenco proposto nelle pagine che seguono non vuole essere la sostituzione dei repertori di riferimento, i *Bullaria*, cui si rimanda costantemente in nota, ma vuole solo dare una visione comparatistica dei lessici più interessanti usati nelle lettere pontificie ai vari Ordini ed è dunque uno sguardo d'insieme alle fonti documentarie della Cancelleria pontificia.

Si tratta di una registrazione di lettere che vuole mettere in luce particolari termini rintracciati nelle lettere ai Mendicanti, tra i più importanti oltre al già citato *frater* si è tenuto in considerazione l'importanza dei termini quali *Ordo*, *religio*, *prior*, *canonicus*, *magister*. Per cui, pur essendo state messe in evidenza le varie formule usate nell'*inscriptio*, cui è principalmente rivolta la mia attenzione, è comunque capitato di rintracciare termini interessanti anche all'interno del testo delle lettere. In quest'ultimo caso si è optato per due modalità di trascrizione: o si trascrivono intere parti del testo in modo che sia ben comprensibile il termine nel

suo contesto, oppure si trascrive parzialmente il testo laddove il resto del *tenor* non sia necessario per contestualizzare i termini di rilievo o laddove il regesto possa supplire a questa mancanza. In questo secondo caso si è ricorso all'uso dei puntini di sospensione. Ovviamente laddove vi siano testi in cui gli Ordini Mendicanti non sono protagonisti dell'*inscriptio* ma compaiano nel testo delle lettere non si è ritenuto necessario riportare anche l'*inscriptio*.

Nella lista dei documenti del repertorio di ogni Ordine per dare risalto ai termini più curiosi, insoliti ed interessanti si è scelto di ricorrere all'uso del grassetto.

Per la comparazione dei più importanti privilegi papali rivolti ai Mendicanti ho assunto come punto di riferimento le osservazioni fatte da Franco Dal Pino³⁰ il quale prende come elementi di riscontro per paragonare i vari Ordini Mendicanti, i privilegi papali che erano stati concessi ai due Ordini Maggiori. I privilegi che nel corso degli anni uniformano i diversi Ordini e stabiliscono l'appartenenza allo status di Ordini Mendicanti possono essere elencati come segue: il privilegio di esercitare la predicazione in maniera itinerante; il privilegio di poter celebrare con l'altare mobile; la facoltà di poter celebrare i divini uffici anche in tempo di interdetto; la facoltà di ascoltare le confessioni; la possibilità di dare sepoltura nelle proprie chiese ed infine i privilegi per i capi dei vari Ordini di poter assolvere dalla scomunica coloro che volessero aderire agli Ordini stessi e parallelamente la possibilità di punire apostati che si allontanano dall'Ordine.

Si inizierà la trattazione con i due Ordini Mendicanti minori: quello degli Eremiti di Sant'Agostino e dei Carmelitani, per passare poi ai due Ordini maggiori. La scelta dell'ordine da seguire è stata effettuata anche tenendo presente il fatto che la nascita dei primi due risulta anteriore a quella dei secondi due, benché Carmelitani e Eremiti di Sant'Agostino si siano evoluti sotto l'influsso dei due Ordini Mendicanti Maggiori.

All'elenco delle lettere di ogni Ordine verranno anteposte alcune osservazioni preliminari che introducono l'Ordine in questione. Di seguito si evidenzieranno i termini usati dalla Cancelleria pontificia nelle lettere in cui si fanno le concessioni

³⁰ Ivi, pp. 135-159.

più importanti ed infine si metterà l'accento sull'importanza dei termini usati nelle lettere papali.

Nel corso della trattazione le lettere in questione verranno richiamate mediante la sigla e il numero assegnati nel repertorio.

Si tenga presente che per ragioni di scorrevolezza si è spesso scelto di riportare al caso nominativo i termini che nell'*inscriptio* si trovano al caso dativo.

A completamento della lista viene proposta una tabella riassuntiva nella quale si tenta di mettere in comparazione i vari Ordini sulla base dei termini più significativi così come sono stati rintracciati nelle lettere papali.

REPERTORIO DEI DOCUMENTI

1.

Lettere papali agli Eremiti di Sant'Agostino

Introduzione

SINTESI STORICA

Benché ancora oggi i Frati Agostiniani siano conosciuti come Ordine di Sant'Agostino, è noto che la fondazione di questo Ordine non risale ai tempi del vescovo di Ippona.

La regola di Sant'Agostino rappresentava una delle regole approvate dalla Chiesa di Roma, punto di riferimento per l'*Ordo canonicus*.

Seguendo questa regola gli eremiti neri poterono svilupparsi, soprattutto a partire dalla fine del XII secolo in Italia, nell'Europa Centrale ed Occidentale, nell'Inghilterra, nelle Fiandre e nella Spagna³¹.

Vero e proprio fondatore dell'Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino deve considerarsi il cardinale Riccardo Annibaldi³², il quale d'accordo con papa Alessandro IV patrocinò la grande unione (*magna unio*) proclamata il 9 aprile 1256, con la lettera *Licet Ecclesiae Catholicae*. In essa si sanciva l'unione degli Eremiti della Tuscia o Toscani, dei Giambonini (di regola agostiniana dal 1225) e dei Brettini (di regola agostiniana dal 1228), ad essi erano poi aggiunti i Guglielmiti e gli Eremiti di Monte Favale che avevano regola benedettina, questi ultimi due gruppi in un secondo momento si tirarono fuori dall'Ordine.

Il 15 luglio 1255 Alessandro IV aveva convocato a Roma i rappresentanti dei vari gruppi di eremiti. I Brettini, i Toscani, i Giambonini e Guglielmiti inviarono uno o due dei loro procuratori ad un capitolo di unione nel convento di Santa Maria del Popolo a Roma. Tale convegno era voluto dalla Sede Apostolica, la quale, assecondando gli sviluppi religiosi del tempo, intendeva dare una

³¹ Sull'origine, lo sviluppo dell'Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino fondamentale il testo: Benigno Van Luijk, *Gli eremiti neri nel Dugento*, pp. 7-29; si veda inoltre B. Rano, *Agostiniani*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, Roma 1973, coll. 278-381.

³² Riguardo l'importante figura del cardinale Annibaldi si veda A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e "familiae" cardinalizie dal 1227 al 1254*, pp. 141-159.

organizzazione anche ai gruppi eremitici che seguivano la regola di Sant'Agostino: i vari priori generali rinunziarono ai loro titoli per scegliere un unico generale. Nel convento romano giunsero i superiori di ognuno dei gruppi: Gioberto per i Guglielmiti, Lanfranco per i Giambonini, Filippo per i Toscani e Andrea per i Brettinesi.

Verosimilmente la durata di questi incontri fu dall'autunno del 1255 fino al 1 marzo del 1256.

Il cardinale Riccardo Annibaldi per preparare l'unione aveva provveduto ad inviare nei vari eremi legati, vicari e visitatori in zone dell'Italia centrale, della Romagna e della Lombardia, i quali avevano condiviso il parere della Sede Apostolica che vedeva nei diversi gruppi di eremiti maggiori elementi in comune che di contrasto³³. A conclusione del capitolo si propose una unione di base larga, nella quale i gruppi fossero federati sotto un superiore generale in un vero e proprio Ordine. Da questa unione si staccarono i Guglielmiti che avevano protestato fortemente contro l'incorporazione ed in seguito alle loro proteste divennero indipendenti.

La scelta del Priore generale fu fatta dal cardinale Riccardo Annibaldi, il quale dopo aver consultato il pontefice stabilì che a guidare il nuovo Ordine fosse Lanfranco, ex Priore Generale dei Giambonini.

La *magna unio* unificò circa 180 fondazioni in Italia e 40 case sparse per l'Europa; l'Ordine venne diviso in undici province a capo di ognuna delle quali era un priore provinciale³⁴. Il nome scelto per il nuovo Ordine fu *Ordo Eremitarum Sancti Augustini*, l'opzione per questo nome sostituì le denominazioni con cui nei decenni precedenti erano stati identificati i vari gruppi eremitici.

Nella medesima lettera gli Eremiti di Sant'Agostino vennero esentati dal portare il bastone eremitico, dal ricevere e ritenere possedimenti e venne stabilito che l'abito della loro cocolla fosse di colore nero.

³³ B. Van Luijk, *Gli eremiti neri nel Dugento*, pp. 81-82.

³⁴ Ivi, p. 84.

ANALISI DEI DOCUMENTI PAPALI

In questa sezione di lettere papali rivolte ai vari gruppo di Eremiti di Sant'Agostino³⁵, si parte dalla più antica testimonianza attribuita a Gregorio VIII fino alla lettera papale che sancisce la *magna unio* e la denominazione definitiva dell'Ordine³⁶.

Di alcune componenti dei Toscani si erano occupati già Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX. Dei Brettini e dei Giambonini inizialmente si era occupato Gregorio IX. A uniformare le varie componenti sotto la regola di Sant'Agostino aveva iniziato Innocenzo per lasciare ad Alessandro IV il compito di consolidare l'uniformazione.

Ripercorriamo attraverso la terminologia pontificia ora le tappe fondamentali dei vari gruppi dalle origini fino alla *magna unio*.

I BRETTINI

I Brettini erano un gruppo di laici che, formati in maniera anonima tra il 1200 e il 1215, si erano riuniti intorno all'eremo di San Biagio nella zona di Fano.

Il 26 novembre 1227 con la *Sacrosanta Romana Ecclesia* Gregorio IX prende sotto la protezione della Sede Apostolica la chiesa di San Biagio (interessante l'uso del termine *ecclesia Eremi de Bricinis*, cfr. Aug. VI). Nella lettera dell'8 dicembre 1228 (cfr. Aug. X) per definire la scelta di vita a cui si sono votati tali eremiti viene usato il termine *novus Ordo* che, si dice, i Brettini avevano trovato e che ora abbandonavano perché non era *de Ordinibus approbatis*. Papa Gregorio IX li assolve dunque dall'*observantia praedicti Ordinis* per concedergli la possibilità di seguire in perpetuo la regola di Sant'Agostino.

Da questo momento in poi il gruppo si evolve adottando consuetudini in parte di derivazione canonica molto austere, consuetudini approvate dal papato il 13 marzo 1235 con la lettera *Quae omnium Conditoris* (cfr. Aug. XIV), nella quale la Cancelleria pontificia mette l'accento sul fatto che il gruppo dei Brettini stia procedendo *secundum Deum et Beati Augustini Regulam*.

³⁵ Nella lista vengono riportati anche dei documenti concessi ai gruppi che non confluiranno nella *magna unio*. È il caso soprattutto dei Guglielmiti.

³⁶ F.A. Dal Pino, *Papato ed ordini mendicanti apostolici "minori" nel Duecento*, pp. 124-129.

Nei documenti degli anni successivi l'identificazione del gruppo con la regola di Sant'Agostino è molto forte ed evidente nel lessico di cancelleria; tuttavia, nelle *inscriptiones* delle lettere ai Brettini la cancelleria non sembra porre l'accento sull'appartenenza del gruppo all'Ordine di Sant'Agostino: si noti Aug. XX, documento interessante non solo perché il termine *dilectis* manca nell'*inscriptio*, ma anche perché subito dopo il nome dei Brettini non compare altra denominazione specifica se non la loro appartenenza alla diocesi di Fano. Nel testo di questo documento si ritrova inoltre un interessante unione del termine *fratres* col termine *sacerdotes*.

La mancanza del riferimento, nell'*inscriptio*, all'*Ordo Sancti Augustini* si nota anche in Aug. XXI e Aug. XXXVII nei quali ci si riferisce ai Brettini come *regularem vitam professis*. E nel testo del primo documento si specifica che l'*Ordo* dei Brettini *secundum Deum et B. Augustini Regulam institutus esse dignoscitur*.

Dal Pino scriveva: «le loro costituzioni proprie impediranno, credo, che i Brettinesi, malgrado l'adozione della regola agostiniana, vengano detti *Ordinis Sancti Augustini*»³⁷.

Sebbene questa spiegazione risulti interessante non è del tutto esatta e va precisata dal momento che in realtà la dicitura *Ordinis Sancti Augustini* inizia ad accompagnare il nome del gruppo a partire dal 1246 sia nell'*inscriptio* (si veda Aug. XL) che nel testo delle lettere pontificie (si veda Aug. XLI)³⁸. Benché dunque sia fondamentale per la Sede Apostolica porre l'accento sulla scelta di vita regolare secondo la regola di Sant'Agostino, a partire dal pontificato di Innocenzo IV la maggior parte delle lettere apostoliche aggiunge la dicitura *Ordo Sancti Augustini*.

Il gruppo dei Brettinesi, tra quelli confluiti nella *magna unio*, sarà primo in ordine di tempo a ricevere i privilegi papali, caratterizzanti gli Ordini Mendicanti, cui si è sopra accennato.

³⁷ Ivi, pp. 125-126.

³⁸ Per ragioni di spazio nella lista sono stati elencanti solo questi due documenti a titolo esemplificativo, ma molte altre lettere con la medesima *inscriptio* o con la formula *Ordinis Sancti Augustini* sono state rintracciate nel BOESA: si vedano i documenti n. 66, 67, 69, 73, 106, 108.

Alcune delle lettere citate poco sopra sono significative per le concessioni in esse fatte. Infatti il 24 settembre 1243 il pontefice concede con la *Vota devotorum* (Aug. XX) con cui si concede *fratribus de Bricinīs* di poter predicare e confessare. Con la lettera *Quotiens a nobis petitur* di pochi giorni successiva (Aug. XXI), in seguito rinnovata dalla *Religiosam vitam eligentibus* del 3 novembre 1245 (Aug. XXXVII), oltre a confermare la protezione della Sede Apostolica si concedono i privilegi, di seppellire i fedeli e di celebrare in tempo di interdetto. Successivamente con la lettera del 3 ottobre 1246 (Aug. XL) si concederà ai membri dell'Ordine di poter assolvere dalla scomunica coloro che desiderano unirsi all'Ordine.

I GIAMBONINI

Passando al gruppo dei Giambonini va evidenziato che si tratta di eremiti che, riunitisi dapprincipio attorno alla cella del beato Giovanni Bono, vivevano nella diocesi di Cesana.

Presumibilmente già dal 1238 Giovanni Bono aveva lasciato la guida dell'Ordine sostituito da Matteo da Modena.

Il primo documento papale che prende in considerazione il loro gruppo è molto tardo rispetto agli altri gruppi eremitici e risale al 24 marzo 1240 (Aug. XVI). In esso si risolve una questione relativa all'abito che il gruppo deve portare e affinché non si crei confusione con l'abito dei Frati Minori si stabilisce che l'abito degli eremiti Giambonini debba essere nero.

Nel testo di detta lettera, riferendosi al gruppo dei Giambonini, si dice che in Lombardia è sorta la *religio* i cui *professori* vengono chiamati *Eremitae Fratris Ioannis Boni Ordinis S. Augustini*. L'uso del termine *eremitae*, è verosimilmente scelto per porre l'accento sulla marcata spiritualità che contraddistingueva il gruppo fin dalle sue origini, sia per la singolare dipendenza dalla figura di Giovanni Bono sia per il particolare legame col loro vescovo di Cesena³⁹.

Ed infatti anche nell'*inscriptio* delle lettere pontificie si sottolinea la loro scelta di vita eremitica: nella *Religiosam vitam eligentibus* con la quale il papa, il 26

³⁹ Tale osservazione, che, stando alle lettere pontificie analizzate, mi sembra assolutamente plausibile è tratta da F.A. Dal Pino, *Papato ed ordini mendicanti apostolici "minori" nel Duecento*, p. 142.

aprile 1246, concede gli usuali privilegi (Aug. XXXVIII) si noti il riferimento alla *heremiticam vitam*; è qui evidente la differenza con la *regularem vitam* citata nelle lettere ai Brettini di cui si è parlato poco sopra: in quest'ultimo caso infatti si era parlato semplicemente di *fratres*, per i Giambonini invece l'accento è ben posto sulla specificazione del loro essere *fratres heremitae* e nell'*inscriptio* della lettera ad essi rivolta si esplicita la loro professione in perpetuo alla vita eremitica.

Interessante tuttavia il fatto che nell'*inscriptio* della lettera *Vota devotorum* del 26 settembre 1246 (Aug. XXXIX), nella quale si concedono i privilegi di predicare e confessare, non sia presente in alcun modo il riferimento alla caratteristica eremitica tipica del gruppo e al contrario si sottolinei la loro appartenenza all'*Ordo Sancti Augustini*. Unico riferimento alla scelta eremitica è nell'uso dell'appellativo *heremus* scelto per Santa Maria de Butriolo. I Giambonini sono chiamati in questa lettera *fratres heremi Sanctae Mariae de Budriolo* e non già *fratres heremitae* come erano stati definiti nella *Religiosam vitam* (Aug. XXXVIII).

Tale insistenza sulla vita eremitica caratterizza il gruppo nonostante la crisi che dal 1249 al 1252 attraverserà i Giambonini, portando all'elezione di due priori generali, uno dei quali era stato confermato dal vescovo di Cesena. Tale crisi sarà risolta solo grazie all'intervento di Guglielmo Fieschi, governatore dei Giambonini dal 1246 e nipote del papa.

Dopo questa risoluzione, cui conseguirà la scelta di un priore unico, nella figura di Lanfranco, non sarà nemmeno necessario definire la specificità del gruppo come eremiti afferenti alla diocesi di Cesena.

GLI EREMITI DELLA TUSCIA

Ultimo gruppo è quello degli Eremiti della Tuscia o Toscani: diretti dall'azione della Sede Apostolica per mezzo dell'opera del cardinale Annibaldi essi risultano unificati, prima della *magna unio*, negli anni 1243/1244 per particolare interessamento di Innocenzo IV che aveva mostrato per loro particolare attenzione⁴⁰.

⁴⁰ A testimonianza di una speciale predilezione del pontefice Fieschi per gli eremiti di Tuscia si rammenti la lettera *Dilecti filii* del 28 luglio 1248 nella quale si stabilirà che i Frati Minori abbandonino la chiesa romana i Santa Maria del Popolo per cederla agli eremiti di Tuscia. Su questo episodio si tornerà a discutere nel seguito della nostra trattazione. Riguardo il trasferimento

Si tratta di vari gruppi di eremiti la cui origine sia clericale che laicale si può situare già alla fine del XII secolo; essi si sviluppano sia nel centro Italia, che nel sud e nella zona del nord-est. A partire da Innocenzo III la Sede Apostolica inizia a concedere la propria protezione a detti gruppi con una serie di lettere il cui *tenor* inizia con le seguenti formule: *Iustis petentium* (Aug. II; Aug. V); *Sacrosanta Romana Ecclesia* (Aug. III); *Cum a nobis petitur* (Aug. IV; Aug. VII). In queste lettere oltre a *incipit* con varie formule si riscontra anche un uso variegato anche dei termini con cui nell'*inscriptio* gli eremiti sono denominati. Si va dal *fratres eremita* di Aug. II, ai casi curiosi di *presbiteri heremiti* in Aug. IV e di *fratres ecclesiae* in Aug. XV; passando per Aug. III e Aug. V nelle quali i *fratres* sono definiti *fratres eremi*. E si noti che non è la scelta della formula con cui inizia il testo a determinare la preferenza dell'uno o dell'altro termine per designare i diversi eremiti.

Queste le denominazioni più interessanti nelle varie *inscriptio* cui va aggiunta, per avere un quadro completo la denominazione usata nel testo di Aug. IX, nella quale ci si riferisce ad uno dei loro gruppi come a *fratres heremitarum*.

Nel testo della medesima lettera accanto al nome del gruppo compare per la prima volta l'aggiunta della specificazione *Ordinis Sancti Augustini*.

Invece l'esplicitazione nell'*inscriptio* del termine *Ordinis Sancti Augustini*, per quel che riguarda gli eremiti Toscani, comparirà ufficialmente solo a partire dal 23 marzo 1244 (Aug. XXIV) nella quale si concede agli eremiti Toscani di poter predicare e ascoltare le confessioni. E da quel momento in poi la dicitura *Ordinis Sancti Augustini* sarà quasi sempre presente nelle *inscriptiones* dei documenti inviati ai Toscani (Aug. XXIX; Aug. XXXI; Aug. XXXII; Aug. XXXIV), tale dicitura è poi ovviamente inevitabile soprattutto nelle lettere in cui gli eremiti vengono sollevati dall'osservanza della regola benedettina (Aug. XXV; Aug. XXVI; Aug. XXVII).

Non si può fare a meno di evidenziare l'importanza che aveva avuto nell'inquadramento dei vari gruppi di Toscani papa Innocenzo IV il quale aveva iniziato, attraverso l'opera del cardinale Annibaldi, ad uniformare i vari gruppi sotto la regola di Sant'Agostino solo pochi mesi dopo la sua elezione al soglio

dei Frati Minori nel monastero benedettino di Santa Maria in Campidoglio si veda la lettera 02-10 edita nel presente lavoro.

pontificio. Le lettere appena citate possono considerarsi la conseguenza della lettera *Incumbit Nobis* del 16 dicembre 1243, (Aug. XXII) e della *Praesentium vobis* (Aug. XXIII) dello stesso giorno nelle quali il papa si rivolge *Dilectis filiis universis Eremitis, exceptis Fratribus S. Guilelmi, per Tusciam constitutis*. In quest'ultima Innocenzo stabilisce che gli eremiti debbano inviare rappresentanti di ciascuna casa in Curia per discutere dell'unione e per convenire sull'elezione di un priore generale. Nella prima delle due, invece, il papa esplicita la sua volontà di *conformare in unum regularem propositum* i Toscani e stabilisce che essi assumano *Regulam Beati Augustini et Ordinem*. Come per i Brettini poi il papa, nell'*inscriptio* della *Religiosam vitam eligentibus* del 26 aprile 1244 (Aug. XXXV), aggiunge la frase *regularem vitam professis*.

Occorre ora fare una precisazione: Dal Pino afferma che a partire dalle lettere del 1243-44 per gli eremiti Toscani si può parlare di *ordo*⁴¹, io invece sarei a questo riguardo piuttosto cauta.

Alcune riflessioni conclusive merita qui, infatti, l'uso del termine *Ordo* nelle lettere per gli eremiti di Sant'Agostino.

Il sostantivo *Ordo* associato specificamente al nome *eremiti* o al termine *eremus* è attestato nell'*inscriptio* delle lettere pontificie solo a partire da Aug. XLV nella dicitura *Ordinis fratrum Eremitarum*; dicitura che si alterna con *Ordinis Eremitarum Sancti Augustini* (Aug. XLIX e Aug. LIII) e con *Ordinis Eremitarum* (Aug. L e Aug. LII).

Si tratta dunque di una dicitura piuttosto variabile e per nulla data per assunta se ancora Alessandro IV nella *Solet annuere* del 14 luglio 1255, si riferisce *Priori Generali et caeteris prioribus et fratribus Eremitarum* specificando subito dopo *Ordinis Sancti Augustini*. (Aug. LIV) Dunque se il termine *eremus*, e i suoi derivati, associato ad *Ordo* non può considerarsi una costante nella denominazioni dell'Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino, sarà necessario attendere la *Licet Ecclesiae* del 9 aprile 1256, che sancisce la *magna unio*. In questa lettera si parla esplicitamente di un *Ordo* specifico: l'*Ordo Eremitarum Sancti Augustini* (Aug. LV).

⁴¹ Dal Pino, *Papato ed ordini mendicanti apostolici "minori" nel Duecento*, p. 128 e p. 144.

Tale termine compare sia nell'*inscriptio* sia nel testo della lettera, nella quale si stabilisce di riunire *universas domos et congregationes vestras in unam Ordinis Eremitarum Sancti Augustini professionem et regularem observantiam perpetuo cunctis sub Generalis cura Prioris*.

In conclusione due considerazioni: nelle lettere pontificie inviate ai vari gruppi di Eremiti di Sant'Agostino si nota che prevale lo status di *eremitae* su quello di *fratres*, questo termine sembra essere secondario rispetto al primo, dal momento che *eremitae* sottolinea la scelta spirituale ed eremitica. Dunque *fratres* sembra essere accessorio a *eremitae* e per questo si presta a vari usi, che possiamo grosso modo riassumere così: *fratres Ordinis Sancti Augustini*⁴², *fratres eremitarum Ordinis Sancti Augustini*⁴³, *fratres eremi*⁴⁴, *fratres eremitae*⁴⁵; sono presenti addirittura lettere in cui il termine *frater* non viene ritenuto necessario rispetto a quello di *eremitae*⁴⁶.

L'eccessiva varietà del lessico usato nelle lettere papali per gli Eremiti di Sant'Agostino rispecchia ovviamente la eccessiva varietà di gruppi che nei secoli XII e XIII avevano desiderato riunirsi, o erano stati raggruppati dall'alto, sotto la regola di Sant'Agostino seguendo il binomio vita regolare e vita eremitica.

⁴² *Aug. I*.

⁴³ Si vedano i seguenti documenti: *Aug. IX, Aug. XXXIII, Aug. XLIII, X Aug. LVII, Aug. LIV*.

⁴⁴ *Aug. III, Aug. V, Aug. VII, Aug. XII, Aug. XIII, Aug. XIV, Aug. XXV, Aug. XXVIII, Aug. XXX, Aug. XXXI, Aug. XXXVII, Aug. XLII, Aug. XLVIII*.

⁴⁵ *Aug. XXIV, Aug. XXVI, Aug. XXVII, Aug. XXIX, Aug. XXXIV, Aug. XXXV, Aug. XXXVIII, Aug. XL, Aug. XLI, Aug. XLIV, Aug. XLVI, Aug. LI*.

⁴⁶ *Aug. XXII e Aug. XXIII*.

Documenti

Gregorio VIII

Aug. I: 11-17 dicembre 1187, «*Apost... nobis licet*» (BOESA, n. 1).

Viene concessa un'indulgenza all'eremo di San Giacomo di Aquaviva.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Priori** (et **Fratribus**) **Ordinis** (Sancti) Augustini in **eremo** Sancti (Iacobi) Aquaviva prope Liburnam Pi(sanae) D(iocesis) deg(entibus).

Innocenzo III

Aug. II: 18 ottobre 1205, «*Iustis petentium*» (BOESA, n. 2).

L'eremo e gli abitanti di Santa Maria di Morimondo sono presi sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **fratri L. eremita** et **fratribus eius** de radice Montis Nevoniensis.

Aug. III: 3 aprile 1209, «*Sacrosanta Romana Ecclesia*» (BOESA, n. 5).

Bernardo e i Frati dell'eremo di Costa d'Acqua sono presi sotto la protezione apostolica.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Bernardo **fundatori** et **fratribus eremi** Costa de Acqua.

Onorio III

Aug. IV: 27 settembre 1216, «*Cum a nobis petitur*» (BOESA, n. 7).

L'eremo di Monte Branca nella diocesi di Lucca è preso sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Iohanni et Martino **presbyteris heremitis** Montis de Branca.

Aug. V: 18 ottobre 1217, «*Iustis petentium*» (BOESA, n. 8).

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Oberto **priori** et **fratribus Eremitis** de Morimundo.

Regesto: L'eremo di Santa Maria di Morimondo è preso sotto la protezione della Sede Apostolica.

Gregorio IX

Aug. VI: 26 novembre 1227, «*Sacrosanta Romana Ecclesia*» (BOESA, n. 11).

La chiesa di San Biagio dei Brettini è presa sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et Fratribus **Ecclesiae Eremiti** de Bricctinis.

Aug. VII: 3 febbraio 1228, «*Cum a nobis petitur*» (BOESA, n. 12).

Conferma della protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **priori et fratribus eremi**, sitae in Sylva de Lacu.

Aug. VIII: 5 febbraio 1228, «*Cum ecclesiam eremi*» (BOESA, n. 13).

Al vescovo Bonfilio di Siena, affinché consacrando la chiesa dell'eremo a Selva del Lago, possa concedere indulgenze nel giorno dell'anniversario della dedicazione.

TESTO: Cum **ecclesiam Eremiti** sitae in Sylva de Lacu dedicare disponas...

Aug. IX: 7 marzo 1228, «*Conquesti sunt*» (BOESA, n. 14).

All'arcidiacono di Arezzo perché risolva una vertenza giudiziaria tra alcuni laici e i Frati Eremiti *de Rosia* dell'Ordine di Sant'Agostino.

TESTO: Conquesti sunt Nobis prior et **fratres heremitarum** de Rosia, **Ordinis S. Augustini** ...

Aug. X: 8 dicembre 1228, «*Cum olim sicut intelleximus*» (BOESA, n. 15).

Scelta della regola di Sant'Agostino.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratribus Eremiti de Bricctinis [sic] Fanensis Diocesis et **aliis Fratribus Eremiti** ipsi subiectis.

TESTO: Cum olim, sicut intelleximus, motu proprio quendam **novum Ordinem** inveneritis et ad ipsius observantiam vos duxeritis astringendos, quia tandem illo relicto, **cum non esset de Ordinibus approbatis, Beati Augustini regulam recepistis** eamque cupitis in perpetuum irrefrangabiliter observare, Nos vestris supplicationibus inclinati vos ab observantia praedicti Ordinis absolventes, a vobis perpetuis temporibus inviolabiliter

observari concedimus regulam memoratam.

Aug. XI: 3 gennaio 1231, «*Dilecti filii de Monte Speculo et de Sylva Lacus*» (BOESA, n. 16).

Al vescovo di Siena perché conceda una delle regole approvate agli eremiti di Montespeculo e di Selva del Lago.

TESTO: Dilecti filii de Monetspeculo et de Sylva Lacus **fratrum eremitarum priores** Nobis humiliter supplicarunt, ut cum tam ipsi quam **fratres** in eisdem locis et aliis tuae dioecesis **eremiticam vitam ducentes** in ingressu locorum ipsorum **abrenuntient propriis, continentiam voveant, promittant oboedientiam et sub regulari habitu perpetuo se victuros**, quia non habent Regulam specialem secundum quam tam in divinis officiis quam in aliis vivere debeant seu delinquentium corrigantur excessus vel alias cum expedit ipsorum valeat provideri salutem, eis super iis, ne tanquam acephali promissionis factae inveniantur temerarii transgressores, providere misericorditer dignemur.

Aug. XII: 5 dicembre 1232, «*Dilecti filii fratres*» (BOESA, n. 17).

Al vescovo di Fermo affinché gli eremiti di Torre delle Palme possano passare dalla regola di Sant'Agostino a quella di San Guglielmo.

TESTO: Dilecti filii **fratres eremi** Turris Palmarum Nobis humiliter supplicarunt ut, licet iidem dudum ibidem sub B. Augustini Regula disposerunt Domino famulari ... eis ad B. Willelmi Regulam transferendi ... licentiam concedere dignemur.

Aug. XIII: 17 febbraio 1233, «*Sua Nobis*» (BOESA, n. 18).

Affinché il preposto della pieve di Casole e l'archipresbitero di Menzano risolvano la vertenza tra gli eremiti di Montespeculo e alcuni laici.

TESTO: Sua Nobis dilecti filii **prior et fratres eremi** de Monte Speculo conquestione monstrarunt ...

Aug. XIV: 13 marzo 1235, «*Quae omnium Conditoris*» (BOESA, n. 19).

Vengono confermate le costituzioni dei Brettini per quanto concerne i digiuni, il governo e la povertà nel vestiario e nei possedimenti. Si conferma il capitolo generale annuo e l'istituine dei visitatori, così come stabilito nella *Cum olim sicut intelleximus* dell'8 dicembre 1228.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et Fratibus Eremi de Bricinis Fanensis Diocesis.

TESTO: ... visitatores etiam ordinentur, qui omnia loca fratrum visitent, corrigant et reformat, prout **secundum Deum et Beati Augustini Regulam**, secundum quam statuistis Domino in perpetuum famulari, viderint expedire.

Aug. XV: 5 maggio 1236, «*Ad venerandam B. Mariae Virginis merita*» (BOESA, n. 20).

Indulgenza di cento giorni per chi visita la chiesa di Santa Maria di Monte Rozanese nell'anniversario della consecrazione.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis priori et **fratribus ecclesiae** S. Mariae de Monte Rozanese Viterbiensis diocesis.

Aug. XVI: 24 marzo 1240, «*Dudum apparuit*» (BOESA, n. 22).

Ai vescovi della Marca Anconitana per comunicare la risoluzione la controversia sull'abito sorta tra Frati Minori e eremiti di Giovanni Bono.

TESTO: Dudum apparuit in partibus Lombardiae **religio, cuius professores vocati Eremitae Fratris Ioannis Boni Ordinis S. Augustini**, nunc succinti tunicas cum corrigiis baculos gestantes in manibus, nunc vero dimissis baculis **incedebant pecuniam pro eleemosynis aliisque subsidiis deposcentes**, et adeo variantes Ordinis sui substantiam, ut dilectis filiis Fratibus Minoribus uniformes in derogationem multiplicem ipsorum Ordinis crederentur, eisdem propter hoc minorem apud fideles sentientibus in suis opportunitatibus charitatem...

Nos, ne identitas vestium in Ordinibus ipsis confusionem pareret et inde scandala graviora consurgerent, ad utrorumque quietem providimus statuendum, ut **Prior et universi ac singuli fratres**

praedicti Ordinis S. Augustini in exterioribus vestimentis, quae nigri vel albi debebant esse coloris...

Verum cum **quidam Eremitae** praefati Ordinis S. Augustini ac **alii religiosi supradicti eremitis** conformes habitu in eadem Marchia constituti formam praedictae identitatis prohibitam gestare dicantur in eorundem **Fratrum Minorum** infamiam et scandalum plurimorum ...

Aug. XVII: 18 agosto 1240, «*Dudum apparuit*» (BOESA, n. 24).

Ai vescovi della Marca Anconitana per comunicare come i Giambonini, debbano portare la cocolla.

TESTO: ... **Frater Andreas Generalis Prior maioris partis Eremitarum Marchiae** cum quibusdam **fratribus suis** in nostra praesentia constitutus, se admitti ad prosecutionem appellationis iam dictae cum instantia postulavit ...

Aug. XVIII: 21 agosto 1240, «*Cum venerabilibus fratribus*» (BOESA, n. 25).

Affinché il vescovo di Fermo e l'abate di Chiaravalle curino che dagli eremiti di Sant'Agostino siano messe in pratica le decisioni su come portare la cocolla.

TESTO: Cum Venerabilibus Fratribus nostris, universis episcopis de Anconitana Marchia dederimus in praeceptis, ut singuli per suas civitates et dioeceses **Fratrem Andream Priorem et eremitas** eiusdem provinciae sibi subiectos ... mandamus, quatenus **eremitis praedictis** ad hoc faciendum competentem auctoritate nostra terminum [imponatis].

Aug. XIX: 24 agosto 1240, «*Licet vobis dederimus*» (BOESA, n. 26).

Le decisioni sul come portare la cocolla devono essere messe in atto prima del successivo Natale.

TESTO: Licet vobis dederimus in mandatis ut Fratris Andreae Priori et eremitis Anconitanae Marchiae sibi subiectis ad gestandum cucullas discinctas praefigeretis terminum competentem ...
Priori et **eremitis praedictis** ad id faciendum proximum Festum

Nativitatis Dominicae auctoritate nostra terminum praefigatis.

Innocenzo IV

Aug. XX: 24 settembre 1243, «*Vota devotorum*» (BOESA, n. 27).

I sacerdoti dei Brettini possono predicare e udire confessioni col consenso dei parroci della diocesi. Inoltre è stabilito che dopo la morte del Priore Generale si faccia un capitolo per eleggerne il successore.

INSCRIPTIO: Dilectis priori et **fratribus de Bricinis**, Fanensis dioecesis.

TESTO: ... **fratres sacerdotes** Ordinis vestri recurrentium ad ispos confessiones audire ac eis paenitentia iniungere salutarem necnon ut illi ex eisdem, quibus virtutum Dominus contulit scientiam praedicationis et gratiam, possint populis proponere verbum Dei vobis auctoritate praesentium concedimus facultatem ... statuimus, ut obeunte te, fili **prior**, vel tuorum quolibet successorum, visitatores qui a Priore ac **diffinitoribus** vestri Ordinis annuatim in generali capitolo statuuntur, convocatis universis et singulis **prioribus** locorum ad **heremum** vestram spectantium, ab eis per electionem canonicam et concordem de priore faciant providi, ita ut ultra tres menses heremus ipsa priore non vacet.

Aug. XXI: 1 ottobre 1243, «*Quotiens a nobis petitur*» (BOESA, n. 28).

Conferma della protezione della Sede Apostolica e scelta della Regula di Sant'Agostino; disciplina sui possedimenti; possibilità di celebrare in tempo di interdetto; norme sulle tasse e sull'elezione del priore; diritto di seppellire i fedeli.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori Eremiti S. Blasii de Bricinis **eiusque** fratribus, tam in praesentis quam futuris **regularem vitam professis**.

TESTO: ... dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et eremum vestram S. Blasii de Bricinis Fanensis dioecesis, in qua divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communimus ... statuentes, ut **Ordo, qui secundum Deum et B.**

Augustini Regulam in eodem loco institutus esse dignoscitur,
perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur ...

Prohibemus insuper, ut nulli **fratrum vestrorum** post factam in
eremo vestra professionem fas sit sine prioris sui licentia, nisi
arctiori religionis obtentu de eodem loco discedere.

Aug. XXII: 16 dicembre 1243, «*Incumbit Nobis*» (BOESA, n. 32).

Innocenzo IV unisce i vari gruppi eremitici, tranne i frati Guglielmiti, sotto
l'Ordine e la regola di Sant'Agostino. È stabilito che il loro correttore sia il
cardinale Riccardo di Sant'Angelo.

INSCRIPTIO: Dilectis **filiis universis Eremitis, exceptis Fratibus S.**
Guilelmi, per Tusciam constitutis.

TESTO: ... Cum enim per dilectos filios **fratres** S(tephanum), H(ugonem),
G(uidonem) et P(etrum) **eremitas** propositum vestrum fuisset
Nobis expositum diligenter; Nos nolentes vos sine pastore sicut
oves errantes post gregum vestigia evagari universitati vestrae per
Apostolica scripta mandamus, quatenus **in unum vos regulare**
propositum conformantes, Regulam Beati Augustini et
Ordinem assumatis ac secundum eum profiteamini de caetero
vos victuros; salvis observantiis seu constitutionibus faciendis a
vobis, dummodo eiusdem **Ordinis** non obvient institutis.
Provisuri vobis nihilominus de **Priore (Generali)** idoneo per
electionem canonicam, cui praestetis oboedientiam et reverentiam
debitam impendatis.

Aug. XXIII: 16 dicembre 1243, «*Praesentium vobis*» (BOESA, n. 33).

Si stabilisce che gli eremiti debbano inviare dei loro rappresentanti per discutere
dell'unione.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **universis** eremitis, exceptis fratribus Sancti
Guilielmi, per Tusciam constitutis.

TESTO: Praesentium vobis auctoritate mandamus quatenus de singulis
domibus vestris unum vel duos in termino quem dilectus filius
noster Richardus S. Angeli Diaconus Cardinalis, quem vobis

correctorem et provisorem deputavimus, duxerit praefigendum, ad Sedem Apostolicam transmittatis super reformatione Ordinis vestri nostris beneplacitis parituros.

Aug. XXIV: 23 marzo 1244, «*Vota devotorum*» (BOESA, n. 34).

Si concede la facoltà di predicare e di ascoltare le confessioni.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et **fratribus eremitis** in Tuscia **Ordinis S. Augustini**.

Aug. XXV: 26 marzo 1244, «*Cum vos et*» (BOESA, n. 35).

Si assolvono tali eremiti dall'osservanza della regola benedettina.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et **fratribus eremi** S. Mariae de Murceto, Ordinis S. Augustini.

TESTO: Cum vos et **alii eremitae** per Tusciam constituti de mandato nostro nuper Ordinem et Regulam B. Augustini duxeritis assumendam ...

Aug. XXVI: 28 marzo 1244, «*Cum a Nobis*» (BOESA, n. 36).

Si assolvono tali eremiti dall'osservanza della regola benedettina.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis prior [sic] et fratribus heremitis in Tuscia Ordinis S. Augustini.

Aug. XXVII: 28 marzo 1244, «*Cum per dilectum*» (BOESA, n. 37).

Si assolvono tali eremiti dall'osservanza della regola benedettina e di qualsiasi altra regola che non sia quella di Sant'Agostino.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremitis in Tuscia Ordinis S. Augustini.

Aug. XXVIII: 30 marzo 1244, «*Iustis petentium*» (BOESA, n. 38).

Sono presi sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremi S. Trinitatis de Centumcellis.

Aug. XXIX: 31 marzo 1244, «*Pia desideria*» (BOESA, n. 39).

Si deve utilizzare l'ufficio della Chiesa Romana.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremitis in Tuscia Ordinis S. Augustini.

Aug. XXX: 11 aprile 1244, «*Sacrosanta Romana Ecclesia*» (BOESA, n. 40).

Gli eremiti in questione sono presi sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · Priori et fratribus eremi S. Mathaei de Montisci, Florentiae diocesis.

Aug. XXXI: 12 aprile 1244, «*Dilecti filii Prior*» (BOESA, n. 41).

Al rettore della pieve di Sant'Agnese nella diocesi di Siena affinché risolva la vertenza tra un certo *Cortabraca* e i suoi soci e gli eremiti della Tuscia.

TESTO: Dilecti filii Prior et fratres Eremiti S. Salvatoris de Sylva Laci Ordinis S. Augustini Nobis conquerendo monstrarunt, quod ...

Aug. XXXII: 12 aprile 1244, «*Sicut petitio vestra*» (BOESA, n. 42).

Gli eremiti possono riprendere possesso di un eremo abbandonato.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremi S. Iacobi de Morillone Ordinis S. Augustini, Lucanae diocesis.

Aug. XXXIII: 19 aprile 1244, «*Quia ex apostolici cura*» (BOESA, n. 43).

Possibilità di assolvere dalla sentenza di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et **fratribus Eremitarum Ordinis S. Augustini** in Tuscia.

Aug. XXXIV: 22 aprile 1244, «*Vota devotorum*» (BOESA, n. 44).

Viene concessa la facoltà di ascoltare confessioni e di predicare.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · priori et fratribus heremitis in Tuscia Ordinis S. Augustini.

Aug. XXXV: 26 aprile 1244, «*Religiosam vitam eligentibus*» (BOESA, n. 46).

Vengono enumerati i principali privilegi concessi agli eremiti di Sant'Agostino.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremitis in Tuscia constitutis, tam praesentibus quam futuris, **regularem vitam professis.**

Aug. XXXVI: 28 maggio 1244, «*Quia salutem*» (BOESA, n. 49).

Si nomina il correttore e visitatore di tutti gli eremiti di Tuscia.

INSCRIPTIO: Dilecto filio · · **Visitori Generali Heremitarum Ordinis S. Augustini de Tuscia.**

Aug. XXXVII: 3 novembre 1245, «*Religiosam vitam*» (BOESA, n. 55).

Conferma della protezione della Sede Apostolica e scelta della Regula di Sant'Agostino; disciplina sui possedimenti; possibilità di celebrare in tempo di interdetto; norme sulle tasse e sull'elezione del priore; diritto di seppellire i fedeli.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Priori et fratribus Eremitis S. Blasii de Bricinis,** tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis.

Aug. XXXVIII: 26 aprile 1246: «*Religiosam vitam*» (BOESA, n. 56).

Ai Giambonini fa le stesse concessioni fatte ai Brettini nella lettera precedente.

INSCRIPTIO: Priori fratrum heremitarum S. Mariae de Buttriolo, Cesenatis dioecesis, **eiusque subjectis** prioribus ac fratribus universis tam praesentibus quam futuris **heremiticam vitam** professis.

Aug. XXXIX: 26 settembre 1246, «*Vota devotorum*» (BOESA, n. 57).

I Giambonini hanno il permesso di ascoltare le confessioni e di predicare.

INSCRIPTIO: Priori et fratribus heremi S. Mariae de Budriolo **Ordinis Sancti Augustini,** Cesenatis dioecesis.

Aug. XL: 3 ottobre 1246, «*Devotionis vestrae*» (BOESA, n. 58).

I Brettini possono assolvere dalla scomunica i membri che desiderano entrare nell'Ordine.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et Visitoribus **Fratrum Eremitarum de Bricinis Ordinis S. Augustini.**

Aug. XLI: 17 giugno 1247, «*Insinuarunt Nobis*» (BOESA, n. 60).

Al cardinale Ottaviano, legato papale, affinché esorti il vescovo di Bologna a confermare l'unione del convento e della chiesa di Santa Maria *in Valle Petra* con i Brettini.

TESTO: Insinuarunt Nobis dilecti filii Prior et Universi **fratres eremitae de Bricinis, Ordinis S. Augustini**, quod ...

Aug. XLII: 16 aprile 1248, «*Cum sicut*» (BOESA, n. 68).

I membri della congregazione lucana che ha sede nell'eremo di Lupocavo non hanno osservato la regola di Sant'Agostino.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis prioribus et fratribus Eremitarum de Lupocavo Ordinis S. Augustini, Lucanensis dioecesis.

Aug. XLIII: 30 luglio 1248, «*Pio vestro collegio*» (BOESA, n. 71).

I Frati Eremiti debbono recitare il salterio e i divini uffici alla maniera della Chiesa Romana.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori Generali et universis fratribus Eremitarum Ordinis S. Augustini in Tuscia.

Aug. XLIV: 23 agosto 1250, «*Canonica constitutione cavetur*» (BOESA, n. 77).

Estensione delle costituzioni generali agli eremiti della Tuscia.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis . . . Priori et fratribus eremitis Ordinis S. Augustini in Tuscia.

Aug. XLV: 7 settembre 1250, «*Ex parte tua*» (BOESA, n. 78).

I Frati Eremiti di Sant'Agostino sono dispensati dal portare i baculi in tempo di guerra.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **Priori Generali Ordinis fratrum Eremitarum**.

Aug. XLVI: 20 settembre 1250, «*Devotionis augmentum*» (BOESA, n. 80).

I Frati Eremiti possono conservare l'eucaristia e celebrare i divini uffici.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus Eremitis Ord. S. Augustini.

Aug. XLVII: 28 febbraio 1252, «*Devotionis vestrae*» (BOESA, n. 91).

Gli eremiti della diocesi di Langres sono esentati dal pagare alcune decime.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremitarum Vallis S. Guillelmi, Ordinis S. Augustini, Lingoniensis dioecesis.

Aug. XLVIII: 17 aprile 1252, «*Licet his*» (BOESA, n. 91).

Indulgenza di 40 giorni nella ricorrenza della dedizione della Chiesa di San Salvatore.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et fratribus eremi S. Salvatoris de Sylva Lacus, Senensis dioecesis.

Aug. XLIX: 14 marzo 1253, «*Quanto studiosius divinae*» (BOESA, n. 101).

Divieto a tutti i frati eremiti di portare il baculo.

INSCRIPTIO: Priori Generali et universis fratribus **Ordinis Eremitarum S. Augustini**.

Aug. L: 14 aprile 1253, «*Admonet Nos cura*» (BOESA, n. 102).

Si mette pace tra i Frati degli Eremiti dell'Ordine di Giovanbuono di Lombardia e della Romagna.

INSCRIPTIO: Universis prioribus et fratribus **Ordinis Eremitarum**.

TESTO: Et quia eorum habitus, qui habitui Fratrum Minorum videbatur conformis, apud aliquos scandalum quodammodo suscitabat, de mandato et auctoritate duorum cardinalium, qui tunc in partibus Lombardiae legationis fungebantur officio, nigrum, quem gestatis adhuc, habitum elegerunt. Qui, cum iam vocarentur Fratres Eremitae Joannis Boni Ordinis S. Augustini, novitii, qui recipiebantur ab eis, profitebantur hoc modo: Ego N. facio professionem et promitto obedientiam Deo et B. Mariae et tibi Priori Fratrum Eremitarum S. Mariae de Caesena suisque successoribus usque ad mortem secundum Regulam B. Augustini et Constitutiones fratrum istius loci.

Aug. LI: 1 luglio 1253, «*Pia desideria devotorum*» (BOESA, n. 105).

Conferma dei decreti sull'abito da portare.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis (Adiuto) visitatori generali et Prioribus ac fratribus eremitis universis Ordinis S. Augustini.

Aug. LII: 27 aprile 1254, «*Cum paupertatem*» (BOESA, n. 112).

A nessuno sia consentito lasciare l'Ordine.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · Priori Generali et fratribus **Ordinis Eremitarum.**

Aug. LIII: 27 aprile 1254, «*Provisionis vestrae cupimus*» (BOESA, n. 114).

I Superiori dell'Ordine possono punire coloro che si allontanano dall'Ordine stesso.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · Priori Generali et aliis prioribus ac fratribus **Ordinis Eremitarum S. Augustini.**

Alessandro IV

Aug. LIV: 14 luglio 1255, «*Solet annuere*» (BOESA, n. 135).

Conferma del capitolo generale da tenersi ogni anno.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · Priori Generali et **caeteris prioribus** et fratribus Eremitarum Ordinis S. Augustini.

Aug. LV: 9 aprile 1256, «*Licet Ecclesiae*» (BOESA, n. 163).

Magna unio. Unione tra gli eremiti di Giovanni Buono, i Brettini, gli eremiti della Tuscia, i Guglielmiti e gli altri singoli eremiti sotto la direzione del Cardinale Annibaldi.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis fratri Lanfranco Generali, Provincialibus et conventualibus prioribus ac universis fratribus **Ordinis Eremitarum Sancti Augustini** tam praesentibus quam futuris.

TESTO: ... Porro idem cardinalis, nostri auctoritate mandati vivo ad eum sermone directi necnon et concordati eorumdem fratrum ac praedicti Capituli consensione suffultus, **universas domos et congregationes vestras in unam Ordinis Eremitarum Sancti Augustini professionem et regularem observantiam perpetuo cunctavit sub Generalis cura Prioris**, canonicamente istituendo pro

tempore prae aliis Provincialibus necnon et conventualibus singularum domorum prioribus, regulariter gubernandas, et, ut novam ovilis Dominici unionem universalis capitis unitas consummaret, te, dilecte **fili frater Lanfrance, in Generalem ordinis eiusdem Priorem et patrem**, Spiritus Sancti gratia invocata, praefecit ac etiam, prout a Nobis specialiter in mandatis acceperat, confirmavit; vos universos et successores vestros a baculis vel ferulis deportandis et quod non cogamini ad recipiendas possessiones aliquas vel habendas, decernens perpetuo liberos et exemptos.

2. Lettere papali ai Carmelitani

Introduzione

SINTESI STORICA

Le notizie documentarie sulla fondazione e sull'inizio dell'Ordine Carmelitano sono scarse: il primo documento che ne descrive sufficientemente le caratteristiche è la loro regola; a questo testo è necessario rifarsi per conoscere qualcosa di più preciso sui Carmelitani.

Si tratta di un gruppo religioso che ha origine in Terra Santa, di esso facevano parte eremiti che dimoravano presso la Fonte di Elia sul Monte del Carmelo. Stando a quanto riportato nelle primitive cronache carmelitane il gruppo era costituito da un insieme di persone che scelsero di vivere non solo *in obsequio Iesu Christi* ma anche *in sancta poenitentia*⁴⁷ (benché di quest'ultimo termine non si ritrovi menzione esplicita né nel testo della primitiva regola né nei primi documenti papali di Onorio III e di Gregorio IX). Il gruppo era sorto presumibilmente dopo la sconfitta inflitta ai cristiani in Terra Santa da parte del Saladino nel 1187, e dopo che, a seguito della riconquista cristiana di San Giovanni d'Acri nella terza crociata, il Monte Carmelo era diventato un luogo sicuro per i cristiani, poiché protetto da fortificazioni militari del Regno Latino di Gerusalemme. La guida del gruppo è identificabile con un tale Brocardo, il quale tuttavia non rappresenta propriamente la figura di un fondatore: non è al suo insegnamento personale che il gruppo si rifà, né tanto meno è possibile attribuire a costui la stesura della regola dei Carmelitani. Egli rappresenta soltanto colui sotto la cui *obedientia* gli eremiti vivono la propria scelta religiosa; tanto è vero che nel testo della regola, così come ci è pervenuto, a Brocardo, l'identificazione del quale è difficile da congetturare, non è attribuito alcun titolo specifico (*Carm. I*).

La regola, concessa dunque a Brocardo era opera di Alberto, patriarca di Gerusalemme, il quale, ricevuto l'incarico del patriarcato nel 1205, aveva stabilito la propria dimora in San Giovanni d'Acri, dove risiedette dal 1206 al 1214, anno

⁴⁷ Carlo Cicconetti, *La Regola del Carmelo. Origine, natura, significato*, Roma 1973, pp. 59 e 91.

della sua uccisione avvenuta per mano del maestro dell'ospedale di Santo Spirito, cui Alberto aveva rivolto aspre critiche a causa della sua condotta. Prima di divenire patriarca di Gerusalemme Alberto era stato maestro generale dei Canonici regolari di Santa Croce di Mortara e vescovo, dapprima di Bobbio e in seguito di Vercelli; egli è noto tra l'altro poiché è lui che Innocenzo III aveva incaricato di scrivere nel 1200, assieme ai due abati cistercensi di Cerreto e Lucedio, quello che avrebbe dovuto essere il *propositum* unitario degli Umiliati di Lombardia; ad Alberto inoltre era stato affidato il compito di presiedere al capitolo monastico che avrebbe dovuto raccogliere i rappresentanti dei monasteri di tutta Italia, capitolo che avrebbe dovuto svolgersi a Piacenza nell'anno 1203. Questi ultimi due incarichi non vennero portati a compimento poiché entrambe le iniziative papali fallirono per ragioni diverse⁴⁸. Altra storia invece quella della regola di Carmelitani: Alberto stesso nel prologo al testo racconta di come siano stati gli stessi eremiti a richiedere il suo aiuto affinché venisse *tradita* loro una *vitae formula, iuxta propositum* che essi avevano scelto; *formula* che gli eremiti avrebbero dovuto *tenere in posterum*.

Non professando, dunque, né la regola di Basilio, né quella di Benedetto, né quella di Agostino i Carmelitani non sono ascrivibili né all'Ordine monastico, né all'Ordine canonico. Per questo nei documenti è forte il riferimento a loro semplicemente come eremiti, si confronti infatti la dicitura eremiti data agli agostiniani: essi sono sempre detti eremiti di sant'Agostino. Tra gli Ordini Mendicanti sono solo due quelli che possiedono una regola propria⁴⁹: i Carmelitani e i Frati Minori. Sulla regola di questi ultimi si tornerà più avanti e benché per ora ci si limiti qui ad alcune considerazioni sulla regola dei Carmelitani, è necessario sottolineare un aspetto evidente che differenzia tra loro le due regole in questione: la regola dei Frati Minori è frutto delle intuizioni di frate Francesco, fondatore, guida e ispiratore dell'Ordine dei Frati Minori, la regola dei Carmelitani è scritta da un prelado che all'Ordine non apparteneva nemmeno⁵⁰. Di tale primitiva formulazione non possediamo un documento

⁴⁸ *Sulle tracce degli Umiliati*, p. 176; Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, p. 229.

⁴⁹ Dal Pino, *Papato e Ordini Mendicanti apostolici "minori"*, p. 107.

⁵⁰ La tradizione carmelitana vedeva quale fondatore dell'Ordine il profeta Elia. Su questo argomento si veda K. Elm, *Elias, Paulus von Theben und Augustinus als Ordensgründer. Ein Beitrag zur Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung der Eremiten und Bettelorden des 13.*

originale e il testo della regola è attualmente noto solo attraverso una compilazione del XIV secolo: tale documento è rintracciabile nel manoscritto 779 della Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi e del testo della regola possediamo l’edizione critica che il Carmelitano Bruno Secondin ha curato nel 1982⁵¹.

ANALISI DEI DOCUMENTI PAPALI

LA REGOLA

Il testo della regola è inoltre riportato quale parte del primo documento papale che apre il *Bullarium Carmelitanum* del Monsignano; ma, come è stato giustamente sottolineato⁵², la regola non è parte integrante di tale documento papale, la *Ut vivendi normam* (*Carm. 1*), poiché essa è riportata in calce alla lettera subito dopo il *datum*, quando perciò la lettera risulta conclusa. Dunque non si può dire che il papa abbia voluto inserire nella sua lettera il testo della regola, come invece era in quegli stessi anni usanza consolidata della Cancelleria Pontificia l’inserire le regole dei nuovi Ordini nelle lettere papali di approvazione (si consideri su tutte, la *Solet annuere* di Gregorio IX per l’approvazione della regola dei Frati Minori). Ed inoltre va evidenziato qui un particolare interessante e di non poco rilievo: non solo il testo della regola carmelitana ma anche il testo della lettera *Ut vivendi normam* risulta sconosciuto nell’originale: le indicazioni bibliografiche che Monsignano dà al riguardo della lettera pontificia sono quanto mai povere: si dice che essa è desunta dal seicentesco *Speculum Carmelitanum*⁵³, dal Bullario Pontificio del Laertio Cherubini e solo alla fine si parla infine dell’esistenza di un originale nel convento di Tolosa, del quale tuttavia non si danno notizie precise.

Guardando al testo della lettera, che ad ogni modo è riconosciuto quale primo documento papale inviato all’Ordine dei Carmelitani, si noterà subito che esso è breve e conciso, tanto da sembrare addirittura incompleto; nella lettera Onorio III dice che affinché i frati eremiti del Monte Carmelo osservino regolarmente la

Jahrhunderts, pp. 371-397, nelle quali l’autore vede la figura del profeta Elia come punto di riferimento attorno cui i Carmelitani creano unità ed identità, da vedere nel profeta la personificazione delle norme da seguire.

⁵¹ B. Secondin, *La regola del Carmelo. Per una nuova interpretazione*, Roma, Edizioni Carmelitane, 1982.

⁵² F. A. Dal Pino, *Papato e Ordini Mendicanti apostolici “minori”*, pp. 107-108, 118 n. 18

⁵³ Daniel a Virgine Maria, *Speculum Carmelitanum*, Antwerp 1680, 2 voll.

norma di vita, scritta dal Patriarca di Gerusalemme e *suscepta* (dunque non si parla di *accipere regulam*, come prescriveva la *Ne nimia religionum* del Lateranense IV) *ante Generale Concilium*, il papa [la] impone in remissione dei peccati.

Parlando di quella che, per convenzione, si suole definire “regola”, e che d’ora in poi si definirà qui “regola primitiva”, si noti che nel testo papale il vocabolo usato è *vivendi norma*, mentre nel prologo di testo legislativo si parla di *vitae formula* e nella conclusione di *conversationis formula*. Ad ogni modo il punto focale in questa lettera papale non sta tanto nella definizione giuridica del testo che disciplina la scelta religiosa dei Carmelitani, quanto piuttosto nel riferimento al Lateranense IV: lo scopo della lettera più che essere l’esplicitazione della regola primitiva, che, ricordo, non è parte integrante del documento papale, è quello di dichiarare che la stesura della norma di vita dei frati eremiti del Monte Carmelo è situabile ad un momento precedente il concilio generale che aveva emanato la *Ne nimiam religionum*.

Se è certo dunque che i Carmelitani sono sorti prima del Lateranense IV, come attestato dalla costituzione *Religionum diversitatem nimiam*, costituzione che sancirà la sopravvivenza dei Carmelitani al Lionese II, è pur vero non si può datare con certezza la loro regola primitiva⁵⁴. Presumibilmente essa è stata ricevuta da tra il 1209 e il 1214⁵⁵, il *terminus ante quem* cui poter far risalire la redazione di tale documento è il 14 settembre 1214, data in cui Alberto venne ucciso. A quella data il Lateranense IV era stato indetto ma non era ancora stato celebrato. E dunque il fatto di possedere una lettera papale che stabilisse la liceità dell’Ordine, poiché fondato precedentemente al Lateranense IV, metteva i Carmelitani al riparo da problemi di esistenza, tuttavia non li esimeva dall’essere oggetto di riconsiderazione da parte del Papato, il quale, come si noterà poco oltre, dovette provvedere per varie ragioni (prima fra tutte la migrazione dei Carmelitani ad Occidente) ad un ripensamento sull’Ordine e ad una sistemazione giuridica più consona.

⁵⁴ Per un’analisi approfondita della regola dei Carmelitani resta ancora fondamentale Cicconetti, *La Regola del Carmelo. origine, natura, significato*; si veda inoltre L. Saggi, *Carmelitani*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, Roma 1975, coll. 460-476.

⁵⁵ Dal Pino, *Papato e Ordini Mendicanti apostolici “minori”*, p. 107.

Come si diceva sopra i termini usati nella *Ut vivendi normam* erano ancora termini vaghi rispetto a quelli prescritti dalla costituzione 13 del Lateranense IV: i Carmelitani, nella lettera papale, non erano definiti *religio*, e tuttavia la loro *norma* è stata assunta *regulariter*, benché nel corso del testo non si faccia riferimento all'azione di *fundare* una *domus religiosa*, gesto che, stando alla *Ne nimiam religionum*, era associato alla assunzione di una *regula* e *institutio* da prendere *de religionibus approbatis*.

Nella regola primitiva sono evidenziabili passi che testimoniano la tensione continua nell'Ordine Carmelitano tra uno stile di vita eremitico ed uno cenobitico: benché, infatti, la vita dei religiosi si svolga in celle singole dove essi meditano la legge di Dio di giorno e notte e nelle quali vigilano nella preghiera, pure è presente il riferimento al possesso di beni comuni, all'incontro non solo durante la preghiera comune e nella messa quotidiana celebrata nell'*oratorium*, che si trova *in medio cellularum*, ma anche nel Capitolo domenicale.

La definizione specifica dell'Ordine andrà di pari passo e con l'evoluzione dell'Ordine in senso Mendicante ed un passo fondamentale saranno le modificazioni che alla regola primitiva apporterà papa Innocenzo IV in concomitanza con la migrazione dell'Ordine dalla Terra Santa all'Europa. Già dalla fine degli anni trenta del tredicesimo secolo, infatti, era iniziata la migrazione dell'Ordine verso Occidente: l'avanzata degli Arabi portò i Carmelitani ad allontanarsi dalla Palestina per rifugiarsi dapprima a Cipro e poi in Europa. Lo spostamento fu sollecitato principalmente dal priore Simone Stock, eletto nel corso del primo capitolo generale tenuto in Occidente. L'inizio della migrazione dell'Ordine verso Occidente si può verosimilmente situare intorno al 1238, anno in cui i Carmelitani erano arrivati in Sicilia. Nel 1242 essi si erano insediati ad Aylesford e Hulne in Inghilterra e nel 1244 risultavano presenti in Provenza a Les Aygalades di Marsiglia. Conseguentemente a questa migrazione il modello di vita eremitica che essi propugnavano in Terra Santa dovette per forza di cose subire dei mutamenti; l'isolamento e la reclusione nelle celle cedette piano piano il passo ad uno stile di vita sempre più improntato sulle caratteristiche cardine degli Ordini Mendicanti. In questo senso risultano significativi i privilegi papali che testimoniano come già a partire dal pontificato di Gregorio IX il Papato

aveva iniziato a riflettere sull'Ordine carmelitano: nella *Providi more pastoris* del 5 aprile 1227 (*Carm. II*) era concesso al *prior* di assolvere da censure di apostasia e nella *Religionis vestre* del 9 aprile 1229 si prendeva l'Ordine sotto la protezione della Sede Apostolica e si concedeva la possibilità di celebrare in tempo di interdetto (*Carm. IV*). Un'evoluzione dell'Ordine in direzione di un impegno pauperistico era evidente nella lettera *Quoniam ut ait* del 13 giugno 1245 (*Carm. VII*) e, ancor prima, nella lettera *Ex officii nostri* scritta dapprima il 6 aprile 1229 da Gregorio IX (*Carm. III*) e poi reiterata diversi decenni dopo da Innocenzo IV il 1° giugno del 1245 (*Carm. V*). In entrambe le lettere inoltre veniva confermata la regola dei Carmelitani che risultava essere stata approvata da Onorio III. Si noti solo di passaggio che in questo modo la Cancelleria Pontificia, e quindi il papa, avallava implicitamente il fatto che la regola dei Carmelitani fosse stata approvata dopo il Lateranense IV! Analogia interessante che accomuna (di nuovo) l'Ordine dei Carmelitani con quello dei Frati Minori.

Questa volta l'interesse del Papato, stando alle lettere succitate, non era tanto la ratifica della regola benché approvata dopo il Lateranense IV, quanto piuttosto la modifica di quest'ultima in conseguenza alla migrazione verso Occidente, circostanza che portava automaticamente verso la trasformazione dell'Ordine in direzione Mendicante. Ovviamente il Papato si era fatto carico di tale rinnovamento in quanto necessario all'Ordine che in seguito della migrazione si dedicava ad azioni di apostolato attivo, manifestando in ciò la propria evoluzione in senso Mendicante. Ed è per questo che Innocenzo IV incaricò il cardinale Ugo di Saint Cher e il vescovo Guglielmo di Antarados di chiarificare, correggere e mitigare la regola primitiva dei Carmelitani con opportune modifiche. Carlo Cicconetti notava che «la Regola del Carmelo, modificata da Innocenzo IV, autorizza la vita mendicante, in tutto il suo significato di particolare tipo di povertà, e insieme di forma itinerante apostolica. Con Innocenzo IV gli Eremiti di Monte Carmelo sono certamente Mendicanti “ex regula” e non solo di fatto»⁵⁶.

Innocenzo scrive dunque la lettera *Quae honorem Conditoris* (*Carm. X*) nella quale il testo della regola, con le opportune modificazioni, era inserito all'interno del documento papale.

⁵⁶ Carlo Cicconetti, *La Regola del Carmelo. Origine, natura, significato*, Roma, Edizioni Carmelitane, p. 298.

Benché l'originale di questa lettera papale risulti tutt'oggi sconosciuto⁵⁷, di essa si possiedono tuttavia inoppugnabili testimonianze documentarie, dal momento che se ne ritrova traccia nei Registri Vaticani di Innocenzo IV. Nella regola, nella sua forma definitiva, si possono rintracciare ed evidenziare alcune differenze rispetto alla regola primitiva, differenze che testimoniano delle evoluzioni in atto e di quelle che ormai sono avvenute. Nel nostro repertorio verranno trascritte quelle parti del testo nelle quali sono visibili le aggiunte e le modifiche apportate alla regola primitiva.

In generale nella regola innocenziana si mitigavano le caratteristiche di austerità che contraddistinguevano l'Ordine nella sua primitiva esperienza sul Monte Carmelo. sia nella primitiva regola che nella regola innocenziana è esplicitato il voto di obbedienza da prestare al priore; ad esso nella regola innocenziana si aggiungono esplicitamente i voti di castità e di povertà, voti che erano solo supposti nella primitiva regola laddove si diceva «accingendi sunt lumbi vestri cingulo castitatis» e «nullus fratrum sibi dicat aliquid esse proprium sed sint omnia vobis communia». Tuttavia, nonostante l'esplicitazione del voto di povertà, nella regola innocenziana i *loca* posseduti dai Carmelitani non sono più indicati vagamente come nella primitiva regola, ma ci si riferisce ad essi in maniera più specifica, ed in generale nella regola innocenziana quando si nominano beni in comune troviamo dei termini più specifici rispetto alla regola primitiva, ad esempio si dice esplicitamente che i religiosi potevano avere «asinos autem, sive mulos ... et aliquod animalium, sive volatilium nutrimentum». Un particolare interessante si rileva laddove nella regola primitiva si dice che i beni concessi alla comunità dalla bontà del Signore «distribuatur unicuique per manum Prioris, idest per hominem ab eo ad idem Officium deputatum» mentre nella regola innocenziana si dice «distribuatur unicuique per manum Priorem, idest per fratrem ab eodem in idem Officium deputatum», il che ci dice molto in primo

⁵⁷ Il discorso sulla problematicità del reperimento di documenti papali originali relativi all'Ordine dei Carmelitani è stato sollevato di passaggio in M.-H. Laurent, *La lettre "Quae honorem Conditoris" (1^{er} Octobre 1247). Note de diplomatique pontificale*, in *Ephemerides Carmeliticae*, II (1948), p. 6. In questo contributo l'autore oltre a fornire la preziosa edizione critica della lettera pontificia *Quae honorem Conditoris*, nella quale è rintracciabile il testo della regola carmelitana modificata sotto Innocenzo IV, accenna brevemente allo status quaestionis della ricerca documentaria delle fonti carmelitane.

luogo sul termine *prior* che, stando a quanto emerge dalla lettura della primitiva regola non è necessariamente da identificare con la figura di un religioso nell'accezione carmelitana della regola⁵⁸, ma è semplicemente un *homo*; ed in secondo luogo questa affermazione ci informa del fatto che ai tempi in cui viene mitigata e rivisitata la regola dei Carmelitani è entrato ormai nel lessico papale il termine *frater*, cosa che può essere letta come un importante segno dell'avvenuta assunzione e specificazione del termine frate all'interno del lessico usato dalla Cancelleria pontificia: se precedentemente alla nascita degli Ordini Mendicanti *frater* era in generale l'appellativo riservato ai vescovi dalla Curia e nello specifico delle lettere papali, ora il *frater* è il religioso che fa parte di un Ordine Mendicante.

Quanto all'austerità degli inizi dell'Ordine carmelitano si notano importanti cambiamenti: il tempo di silenzio nella regola innocenziana va solo da Compieta a Prima e benché in entrambe le regole si dica «*manenant singuli in cellulis suis, vel iuxta eas die, ac nocte in lege Domini meditantes, et in orationibus vigilantes, nisi aliis iustis occasionibus occupentur*», nella regola di Innocenzo IV si parla di un refettorio comune nel quale «*ea, quae vobis erogata fuerint communiter, aliquam lectionem Sacrae Scripturae audiendo, ubi commode poterit observari, sumatis*», mentre nella primitiva regola si diceva «*in deputatis cellulis singuli maneant et ex his, quae sibi distributa fuerint, singulariter vivant*». Si è già detto che fin dai loro primordi i Carmelitani avevano momenti di incontro nella preghiera comune e soprattutto nel Capitolo domenicale, in cui, come si trovava scritto nella primitiva regola, si discuteva della *custodia Ordinis* e, come aggiunto nella regola innocenziana, della *animarum salus*. Altre importanti considerazioni sulle modificazioni alla regola primitiva scaturiscono dalla lettura del paragrafo relativo alla possibilità di consumare le carni animali. Nella primitiva regola si diceva «*ab esu carnum semper abstinenceatis*», nella regola innocenziana si dice «*ab esu carnum abstinenceatis, nisi pro infirmitatis, vel debilitatis remedio sumantur*». E si aggiunge altro a questa mitigazione. Infatti si dice: «*et quia vos oportet frequentius mendicare itinerantes, ne sitis hospitibus onerosi: extra domos vestras sumere poteritis pulmenta cocta cum carnibus, sed et carnibus supra Mare vesci*

⁵⁸ Dal Pino, *Papato e Ordini Mendicanti apostolici "minori"*, p. 118

licebit». Una prima importante osservazione va fatta sull'uso del grado comparativo dell'avverbio *frequenter*. L'uso di *frequentius* lascerebbe supporre che i contatti col mondo esterno sono all'ordine del giorno, anzi, per sottolineare che il cambiamento è in continua evoluzione, si dice che essi avvengono sempre più frequentemente. In secondo luogo una attenzione particolare merita l'uso del termine *domus*, sostantivo che, leggendo la regola innocenziana, non lascia dubbi circa la qualità delle dimore dei Carmelitani: si tratta di veri e propri *conventi*, e ciò è segno evidente della ormai avvenuta trasformazione dell'Ordine al momento della stesura della nuova regola. Infatti prima della migrazione ad Occidente era proibito all'Ordine di possedere *domos*, come è attestato nella *Ex officii nostri* (*Carm. III*) di Gregorio IX; nel testo della medesima lettera poi per descrivere la natura dei luoghi in cui vivono i Carmelitani si parla specificamente di *eremus* sia nell'*inscriptio* che all'interno del testo. Ed, in ragione di questo divieto, laddove la Cancelleria pontificia voleva riferirsi ai luoghi in cui i Carmelitani professavano la propria scelta religiosa adoperava il termine *locum* (*Carm. IV*; *Carm. V*; *Carm. IX*), lasciando supporre che la vaghezza lessicale di questo termine rispecchiasse in effetti la vaghezza della natura degli iniziali insediamenti carmelitani. In effetti, ancora sotto il pontificato di Innocenzo IV, nella *Paganorum incursum* (*Carm. IX*; la lettera che spiega il perché i Carmelitani siano costretti a lasciare la propria sede originaria), parlando degli insediamenti dei Carmelitani li si definisce semplicemente come *loca opportuna*. Il primo documento in cui compare l'uso del termine *domus* è dunque il testo della regola nella lettera *Quae honorem Conditoris*, nel contesto di cui appunto si è parlato poco sopra. Dunque: sembrerebbe il riferimento alle *domus* compaia così all'improvviso e quasi in sordina nel testo della regola ritoccata, ma in realtà questo cambiamento lessicale all'interno delle lettere pontificie attesta pienamente il mutamento dell'Ordine e mostra un'importante evoluzione della sua storia: i Carmelitani, ormai stabiliti nell'Europa e dediti all'attività di apostolato, non possono più pensare di risiedere semplicemente in *locis opportunis* ma hanno bisogno di vere e proprie *domus religiosas*. Conseguentemente a ciò, dopo un cambiamento di tal fatta, era impensabile che i Carmelitani continuassero a pensare ad uno stile di vita puramente contemplativo, come era stato nei loro primordi in Terra Santa. Se per

quanto riguarda i primordi dell'Ordine «non può non meravigliare, in una terra allora di estrema ultima resistenza crociata, questo impegno altamente contemplativo ed inerme»⁵⁹, ben diverso dovette essere l'impegno religioso che i Carmelitani si prefissero una volta approdati definitivamente in Occidente. Tanto che nella primitiva regola sottolineando lo spirito di sacrificio insito nella scelta religiosa si diceva che «militia (i Carmelitani erano pur sempre un Ordine nato in Terra Santa, per cui il riferimento alla *militia* è interessante!) est vita hominis», nella regola di Innocenzo si dice «tentatio est vita hominis super terram». Nonostante ciò, è stato notato⁶⁰, che la direzione contemplativa tipica dei primordi dell'Ordine resta un riferimento costante all'interno delle antiche Costituzioni dell'Ordine, e che benché queste modifiche fatte dal papa sulla regola fossero inevitabili per trasformare l'Ordine a seguito della migrazione esse garantirono ai Carmelitani la possibilità di sopravvivere al Lionese II.

Tuttavia le tensioni causate dai mutamenti non furono accettate senza inquietudini. Il contrasto tra contemplazione e apostolato attivo causarono forti voci di dissenso e contrasti anche all'interno dell'Ordine stesso, una su tutte quella del Maestro Generale Niccolò il Gallico il quale scrisse la lettera circolare *Ignea sagitta* in cui valorizzava esplicitamente l'importanza della pietà contemplativa, segno distintivo dell'Ordine nei suoi primordi. L'itineranza mendicante veniva vista come una sorta di seduzione del mondo e per questo condannata, in quanto lontana dall'ideale carmelitano. Non mancano interpretazioni di questo contrasto interno all'Ordine come un ennesimo lato dell'eterna controversia negli Ordini Mendicanti tra la scelta della *vita activa* e quella della *vita contemplativa*. E per quanto agli inizi dell'Ordine carmelitano era poco chiara la scelta di alternanza tra vita in comune ed asceti, ciò diverrà un'esigenza sempre più sentita negli anni di consolidamento, tanto che nella ricerca di combinare l'aspetto attivo a quello contemplativo i Carmelitani possono essere accumulati ai monaci di Camaldoli o ai Certosini⁶¹.

⁵⁹ Dal Pino, *Papato e Ordini Mendicanti apostolici "minori"*, p. 118.

⁶⁰ Andreas Rüther, *From Hermits to Mendicant Friars: Continuity and Change in the Carmelite Order*, p. 57.

⁶¹ Ivi, p. 55.

Le ultime analisi sulla regola dei Carmelitani, così come ritoccata per volere di Innocenzo IV, ci portano a considerazioni di tipo più prettamente documentario.

In conclusione alla regola, così come inserita nella lettera papale di Innocenzo IV, compare la data in cui il testo rivisto e modificato è stato *actum* e scompare così, ovviamente, qualsiasi possibile riferimento ad una datazione delle primitiva regola scritta da Alberto. Dopo il testo si dà la datazione della lettera, datazione che risulta essere di circa un mese successiva rispetto a quella dell'*actum*.

Nella versione del testo della regola così come riportato nella lettera innocenziana si mantiene la dicitura di *vitae formula* nel prologo e di *conversationis formula* e ciò testimonia che anche nella primitiva versione si usavano distintamente questi due termini, poiché qui la giustezza di tali vocaboli è confermata da una prova documentaria forte: questi termini sono presenti anche nella versione del testo trascritto nei Registri Vaticani.

Con le correzioni e le mitigazioni alla regola si può dire che la strada verso la mendicalizzazione dell'Ordine sia quasi del tutto compiuta. La trasformazione potrà dirsi completa allorquando i privilegi papali stabiliranno oltre la vita in comune e la residenza nelle città (esplicitate già nella *Quae honorem*) il permesso di occuparsi delle *cura animarum* (nello specifico di poter udire le confessioni dei fedeli, di fare opera di predicazione, di poter dare sepoltura nelle proprie chiese).

ALTRI DOCUMENTI PAPALI CONCESSI AI CARMELITANI

Facciamo ora una panoramica di quali sono i documenti papali attraverso cui si può leggere l'evoluzione della storia dei Carmelitani in senso mendicante ed analizziamo il lessico della Cancelleria pontificia per rintracciarne termini interessanti.

Due osservazioni possono essere fatte osservando il repertorio di documenti inviati ai Carmelitani. La prima è che si noterà l'esiguità dei documenti papali rivolti ai Carmelitani rispetto alla mole di documenti riservati agli altri Ordini Mendicanti, e che, oltre ad essere esigui, i documenti per i Carmelitani sono scritti in un lasso di tempo molto ristretto: molte le lettere che sono datate lo stesso giorno, tanto che se ne ricava quasi l'impressione che il Papato volesse sistemare le questioni relative all'Ordine tutte in una volta. Tuttavia si noterà anche che i

privilegi che caratterizzano i Carmelitani come Ordine Mendicante vengono concessi in vari momenti da vari pontefici, cosicché si vede che per l'Ordine fu determinante non solo l'apertura pastorale iniziata e consolidata durante il pontificato di Innocenzo IV, grazie soprattutto alla definizione istituzionale dell'Ordine avvenuta con la modifica della regola, ma anche l'appoggio determinante dato all'Ordine da Alessandro IV e dai suoi immediati successori.

Tra i privilegi che sono di solito concessi dal Papato agli Ordini Mendicanti si può notare che già con la *Providi more Pastoris* del 5 aprile 1228 (*Carm. II*), il pontefice Gregorio IX concede *Priori Eremitarum S. Mariae de Monte Carmelo* la possibilità di dispensare dalla pena di apostasia ed irregolarità. Nella lettera *Religionis vestrae* del 9 aprile 1229 (*Carm. IV*), indirizzata *Priori et Fratribus Eremi de Monte Carmeli*, oltre a prendere sotto la protezione della Sede Apostolica le *personae* e il *locus* in cui i Carmelitani vivono, il pontefice concede la possibilità di celebrare in tempo di interdetto. Con la *Paganorum incursus* del 27 luglio 1246 (*Carm. IX*) viene dato *fratribus heremitis sanctae Mariae de Monte Carmeli* la possibilità di avere dei propri cimiteri. Il 26 agosto 1253 con la *Devotionis augmentum* (*Carm. XVII*) si dà *Priori Generali* la facoltà di concedere la licenza di predicare e di ascoltare le confessioni.

Un passo importante che testimonia la crescente autonomia dei Carmelitani si ha nella *Cum prelatos* del 15 gennaio 1256 (*Carm. XIX*) con la quale si liberano i Carmelitani da qualsiasi vincolo di obbedienza nei confronti dei prelati.

Altre due importanti concessioni sono più tarde. Con la *Vobis ad hoc* del 8 maggio 1262 (*Carm. XXVI*) il pontefice Urbano IV concede la facoltà di ascoltare le confessioni, mentre il privilegio di poter celebrare con altare mobile è concesso da Clemente IV il 2 giugno 1265 nella lettera *Devotionis augmentum* (*Carm. XXVIII*).

A questo punto: si possono notare delle modifiche nei termini che definiscono l'Ordine nell'*inscriptio* delle lettere pontificie? come vengono chiamati?

Fino al pontificato di Innocenzo IV i mutamenti più significativi nei documenti destinati ai Carmelitani, non riguardano il nome da assegnare al loro gruppo: essi vengono infatti definiti dalla unione del termine *fratres* associato con la specificazione *eremus*: per cui si avrà *Fratres eremiti* (*Carm. I*); (*Carm. VII*);

(Carm. IX); (Carm. XV); (Carm. XVII), o *Fratres Eremi* (Carm. III); (Carm. IV); (Carm. V); (Carm. VI), o ancora *Fratres eremitarum Sanctae Mariae de Monte Carmeli* (Carm. XIV); (Carm. XXI). Anche se non mancano lettere papali in cui essi sono definiti semplicemente come *Eremiti* (Carm. II) o semplicemente come *Fratres Sanctae Mariae de Monte Carmeli* (Carm. XVI) (Carm. XIX).

Un mutamento significativo può essere invece letto nella aggiunta del termine *Ordo* al nome del gruppo: i Carmelitani saranno definiti *Ordo* nell'*inscriptio* delle lettere papali a partire dalla lettera *Devotionis vestrae* del 12 luglio 1246 (Carm. VIII) e da quel momento in poi, per definire il gruppo, sembra prevalere la dicitura *Fratres Ordinis Beatae (o Sanctae) Mariae de Monte Carmeli* (Carm. VIII); (Carm. XII); (Carm. XIII); (Carm. XXIII); (Carm. XIV); (Carm. XXV); (Carm. XXVI); (Carm. XXVII); (Carm. XXVIII). Benché non manchino casi interessanti come ad esempio *Fratres eremiti Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmeli* (Carm. X); (Carm. XXII) oppure *Fratres Ordinis heremitarum de Monte Carmeli* (Carm. XI); (Carm. XX). E non va dimenticato un interessante documento di Alessandro IV nel quale l'Ordine è definito *Ordo Fratrum Heremitarum de Monte Carmeli* (Carm. XVIII).

Documenti

Onorio III

Carm. I: 30 gennaio 1226, «*Ut vivendi normam*» (BC, pp. 1-4).

Vi si conferma la Regola attribuita al Patriarca Alberto e datata 1171. In essa è inserito il testo della Regola.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori, et **Fratribus Eremitis de Monte Carmelo.**

TESTO: Ut **vivendi normam regulariter**, a bonae memoriae Hierosolymitano Patriarcha **editam, quam ante Generale Concilium, vos dicitis humiliter suscepisse**, in posterum vos et successores vestri, quantum cum Dei adiutorio poteritis, observetis, in remissionem vobis iniungimus peccatorum.

Una volta conclusa la trascrizione di questa lettera, nell'edizione del BC si inserisce il testo della Regola Carmelitana. Anche di questo testo si analizzano qui di seguito alcuni passi:

Albertus Dei gratia Hierosolymitanae Ecclesiae vocatus Patriarcha, dilectis in Christo filiis Brocardo, et caeteris **Eremitis**, qui **sub eius obedientia** iuxta Fontem in Monte Carmeli morantur, salutem in Domino, et Sancti Spiritus Benedictionem.

...

Caput II

Praeterea iuxta **situm loci**, quem inhabitare proposueritis, singuli vestrum singulas habeant cellulas separatas...

Caput VII

Nullus Fratrum sibi dicat aliquid esse proprium: sed sint vobis omnia communia ...

Caput VIII

Oratorium, prout commodius fieri poterit, **construatur in medio cellularum** ...

Caput XV

Tu autem Frater Brocarde, et quicumque post te institutus fuerit Prior, illud semper habeatis in mente, et servetis in opere quod Dominus ait in Evangelio: Quicumque voluerit inter vos maior esse **frater**, erit vester **minister**, et quicumque voluerit inter vos primus esse, erit vester servus.

...

Haec breviter scripsimus vobis, **conversationis vestrae formulam** statuentes, secundum quam vivere debeatis.

Gregorio IX

Carm. II: 5 aprile 1227, «*Providi more Pastoris*» (BC, p. 4).

Il Priore degli eremiti del Monte Carmelo può dispensare dalla pena per apostasia e per irregolarità.

INSCRIPTIO: Dilecto Filio Priori **Eremitarum S. Mariae de Monte Carmelo**.

Carm. III: 6 aprile 1229, «*Ex officii nostri*» (BC, pp. 4-5).

Si proibisce di possedere beni, case e altri redditi, di eleggere il Priore senza il consenso dei frati. Si conferma la regola approvata da Onorio III.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et **Fratribus Eremitarum** Montis Carmeli.

TESTO: ... districtius inhibemus, ne in **proprietatem** de caetero Eremitarum vestrae **loca**, vel **possessiones**, seu **domos**, aut redditus alios recipiatis, ullo modo, vel praesumatis habere, praeter asinos masculos, et aliquod animalium, seu volatilium nutrimentum.
... adiicimus, ut nullus in eadem **Eremitarum Priorem** instituere absque **Fratrum**, vel maioris, et sanioris partis ipsorum assensu ... praesumat. Ad haec etiam **regulam approbatam** a bonae memoriae Honorio Papa predecessore nostro, et ab eo vobis traditam ... Apostolica autoritate **confirmamus**.

Carm. IV: 9 aprile 1229, «*Religionis vestrae*» (BC, p. 5).

I frati eremiti del monte Carmelo possono celebrare in tempo di interdetto, a porte chiuse, secondo le solite condizioni. L'Ordine è preso sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et **Fratribus Eremitarum de Monti Carmeli**.

TESTO: personas vestras, et **locum**, in quo divino mancipati estis obsequio sub Beati Petri et Pauli, et nostra protectione suscipimus.

Innocenzo IV

Carm. V: 8 giugno 1245, «*Ex officii nostri*» (BC, pp. 5-6).

Conferma la costituzione di Gregorio IX sulla povertà e conferma la regola approvata da Onorio III.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et Fratribus Eremitarum Montis Carmeli.

TESTO: ... ad instar felicis recordationis Gregorii Papae praedecessoris nostri auctoritate praesentium districtius inhibemus, ne in proprietate Eremitarum vestrae **loca**, vel **possessiones**, seu **domos**, aut **redditus alios** recipiatis ullo modo.

...

Ad hoc etiam regulam approbatam a bonae memoriae Honorio Papa Praedecessore nostro ... confirmamus.

Carm. VI: 13 giugno 1245, «*Religionis vestrae*» (BC, p. 6).

L'Ordine carmelitano è preso sotto la protezione della Sede Apostolica. Si concede ai frati di poter celebrare gli uffici divini in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et Fratribus Eremitarum [sic] de Monte Carmeli.

Carm. VII: 13 giugno 1245, «*Quoniam ut ait*» (BC, p. 7).

Coloro che doneranno elemosine ai Carmelitani potranno lucrare un'indulgenza di dieci giorni.

TESTO: Dilecti Filii Prior, et Fratres Eremitarum de Monte Carmeli abdicatis saeculi opibus, **titulum elegerunt paupertatis** ... propter quod vestrum est sibi subsidium opportunum.

Carm. VIII: 12 luglio 1246⁶², «*Devotionis vestrae*» (BC, p. 7).

I frati non sono tenuti a conoscere le cause che gli vengono affidate.

⁶² In BC il Monsignano trascrive «Datum Lugduni quarto Idus Iulii pontificatus nostri anno quarto», ma poi data erroneamente la lettera al 12 luglio 1247. Per cui correggo la datazione in 12 luglio 1246.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et Fratribus **Ordinis** Beatae Mariae de Monte Carmeli.

Carm. IX: 27 luglio 1246⁶³, «*Paganorum incursus*» (BC, p. 8).

Il papa scrive ai tutti prelati affinché ricevano i Carmelitani che lasciano le terre transmarine e affinché a costoro sia permesso avere propri cimiteri.

TESTO: Paganorum incursus dilectis filiis fratribus heremitis sanctae Mariae de Monte Carmeli necessitatem induxisse dignoscitur, quod se ad transmarinas partes non sine afflictione multa Spiritus contulerunt; cum eis contemplationis dulcedine recreari solitis ex huiusmodi transitu turbata non modicum fuerit quies mentis.

...

mandantes, quatenus cum ad vos pervenerint, benigno suscipientes affectu et pii favoris gratia prosequentes, ipsis, ut in **locis opportunis** ... celebrandi divina et habendi fratrum sui Ordinis sepulturam, licentiam ... concedatis.

Carm. X: 1 ottobre 1247⁶⁴, «*Quae honorem*» (BC, pp. 8-11).

La regola approvata da Onorio III e le altre prescrizioni fino ad allora fatte vengono mitigate.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et Fratribus Eremitis **Ordinis** Beatae Mariae de Monte Carmeli⁶⁵.

TESTO: ...quedam regule vestre dubia declarari et corrigi, ac etiam quedam ipsius gravia misericorditer fecerimus mitigari, prout in litteris inde confectis plenius continetur, nos vestris piis desideriis annuentes, declarationem et correctionem ac mitigationem

⁶³ Per quanto riguarda il testo della lettera prendo come repertorio di riferimento il BC, tuttavia per la datazione accolgo la proposta di A. Staring, *Four Bulls of Innocent IV. A critical edition*, il quale data la lettera al 27 luglio 1246, ritenendo errata la datazione 26 luglio 1248 riferita dal Monsignano.

⁶⁴ In BC, pur trascrivendo nel testo della lettera «Datum Lugduni Kalendis Octobris Pontificatus nostri Anno quinto», il Monsignano erroneamente riferisce la lettera all'anno 1248.

⁶⁵ Della presente lettera esiste un'ulteriore edizione critica, tratta dalla versione presente nei Registri Vaticani: M.-H. Laurent, *La lettre "Quae honorem Conditoris" (1^{er} Octobre 1247). Note de diplomatique pontificale*, nella quale l'*inscriptio* è: «Priori et fratribus eremiti de Monte Carmeli».

huiusmodi auctoritate apostolica confirmamus et presentis scriptis patrocinio communitus.

...

...et promissa studeat operis veritate servare cum castitate, et abdicatione proprietatis

Loca autem habere poterti in eremi, vel ubi vobis donata fuerint, ad vestra **religionis** observantiam apta et commoda, secundum quod priori et fratribus videbitur expedire. Preterea, iuxta situm loci quem inhabiare proposueritis, singuli vestrum singulas habeant cellulas separatas, sicut per dispositionem prioris ipsius, et de assensu aliorum fratrum, vel sanioris partis eadem cellule cuique fuerint assignatae, ita tamen ut communi refectorio ea quae vobis erogata fuerint, **communiter** aliquam lectionem sacrae scripturae audiendo, ubi commode poterit observari, sumatis.

...

Ita tamen, ut in communi Refectorio ea, quae vobis erogata fuerint communiter, aliquam lectionem Sacrae Scripturae audiendo, ubi commode poterit observari, sumatis.

...

Et quia vos oportet frequentius **mendicare itinerantes**, ne sitis hospitibus onerosi, extra domos vestras sumere poteritis pulmenta cocta cum carnibus

Carm. XI: 4 ottobre 1247, «*Cum dilecti filii*» (BC, p. 522)⁶⁶.

I Carmelitani vengono raccomandati a tutti i prelati.

TESTO: Cum dilecti filii Prior, et Fratres ordinis Heremitarum de Monte Carmeli secure nequeant, sicut accepimus, propter frequentes paganorum incursus in mansionibus quas habent in transmarinis partibus commorari ... rogamus et hortamur attente ... quatenus ipsos ... liberaliter et caritative providere curetis.

⁶⁶ In A. Staring, *Four Bulls of Innocent IV. A critical edition*, pp. 279-281 si può rintracciare l'edizione critica della lettera in questione. Tuttavia non trovo convincenti le motivazioni per cui l'autore ritiene di dover datare la lettera al 20 giugno 1245.

Carm. XII: 27 settembre 1250⁶⁷, «*Religionis vestrae*» (BC, p. 11).

I Carmelitani possono celebrare in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et Fratibus Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

Carm. XIII: 27 settembre 1250⁶⁸ (bis), «*Religionis vestrae*» (BC, p. 11).

L'Ordine, le persone e i beni dei carmelitani sono presi sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori et Fratibus Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

TESTO: ... personas vestras, et loca vestra, in quibus estis divino obsequio mancipati cum omnibus, quae in praesentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum iustis modis praestante Domino poteritis adipisci; sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus.

Carm. XIV: 26 agosto 1253⁶⁹, «*Quoniam ex apostolici*» (BC, p. 12).

Il Generale può assolvere dalla censura ecclesiastica.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis **Generali** et Fratibus Eremitarum S. Mariae de Monte Carmeli.

Carm. XV: 26 agosto 1253⁷⁰, «*Canonica constitutione*» (BC, p. 12).

Il Priore generale può assolvere i frati dalla censura, eccezion fatta per i casi più gravi.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis **Priori Generali** et Fratibus Eremitis S. Mariae de Monte Carmeli.

⁶⁷ In BC il Monsignano trascrive «Datum Lugduni 5 kalendas octobris pontificatus nostri anno octavo» ma poi data erroneamente la lettera al 26 settembre 1251. Per cui correggo la datazione in 27 settembre 1250.

⁶⁸ Come sopra.

⁶⁹ In BC il Monsignano trascrive «Datum Assisii 7 kalendas septembris pontificatus nostri anno 11», ma poi data erroneamente la lettera al 24 agosto 1254. Per cui correggo la datazione in 26 agosto 1253.

⁷⁰ Come sopra.

TESTO: ... per te, fili Prior, qui sicut audivimus, Presbyter esse dignosceris, Fratribus Ordinis vestri absolutionis beneficium impendatur.

Carm. XVI: 26 agosto 1253⁷¹, «*Sacrosanta Romana Ecclesia*» (BC, pp. 12-13).

Non sia lecito esigere decime dai possedimenti dell'Ordine.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori Generali et Fratribus S. Mariae de Monte Carmelo.

Carm. XVII: 26 agosto 1253⁷², «*Devotionis augmentum*» (BC, p. 13).

Il Priore Generale può concedere ai frati del proprio Ordine la licenza di predicare e di ascoltare le confessioni.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori Generali et Fratribus Eremitis Sanctae Mariae de Monte Carmeli.

Alessandro IV

Carm. XVIII: 15 gennaio 1256, «*Religionis vestrae*» (BC, p. 14).

I Priori Provinciali e Generali possano esercitare liberamente i propri uffici di visita e correzione, possono accettare liberamente i novizi.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Generali et **Provincialibus Prioribus Ordinis Fratrum Heremitarum** de Monte Carmeli.

Carm. XIX: 15 gennaio 1256, «*Cum praelatos*» (BC, p. 15).

I prelati non pretendano obbedienza alcuna dai Carmelitani.

TESTO: ...authoritate praesentium districtius inhihemus, ut aliquis vestrum a dilectis Filiis Prioribus, et Fratribus Beatae Mariae de Monte Carmeli ... obedientiam contra tenorem privilegiorum, et indulgentiarum Apostolicae Sedis, exigere, vel recipere non praesumat.

Carm. XX: 3 febbraio 1256, «*Cum a nobis petitur*» (BC, pp. 15-16).

⁷¹ Come sopra.

⁷² Come sopra.

Conferma le mitigazioni alla regola fatte dal predecessore Innocenzo IV.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori Generali et Fratribus **Ordinis Heremitarum** de Monte Carmeli.

Carm. XXI: 9 febbraio 1256, «*Religionis vestrae*» (BC, p. 16).

Facoltà di celebrare in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Prioribus et Fratribus Eremitarum ordinis Beatae Mariae de monte Carmelo.

Carm. XXII: 24 febbraio 1256, «*Qui ex Apostolici*» (BC, pp. 17-18).

Conferma le modalità per l'elezione del Priore Generale.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Priori Generali et Fratribus Heremitis Ordinis Beatae Mariae de monte Carmeli.

Carm. XXIII: 3 marzo 1256, «*Devotionis vestrae*» (BC, p. 18).

Concede la facoltà di amministrare i sacramenti ai *familiares* dell'Ordine e parimenti si dà la possibilità di seppellire costoro.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis generali, provincialibus et fratribus ordinis Sanctae Mariae de Monte Carmeli.

Carm. XXIV: 13 febbraio 1259, «*Quietis vestrae*» (BC, p. 19).

Non sia lecito ai Carmelitani passare ad un altro Ordine senza il permesso del Priore Generale.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Generali et **Universis** Prioribus Provincialibus ac Fratribus Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

Carm. XXV: 8 marzo 1261, «*Speciali gratia*» (BC, p. 20).

I Carmelitani possono avere *oratoria*, chiese e cimiteri, nei luoghi in cui vivono.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Generali et Provincialibus, Prioribus ac Fratribus universis, Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

Urbano IV

Carm. XXVI: 8 maggio 1262, «*Vobis ad hoc*» (BC, p. 27).

Concede facoltà di ascoltare le confessioni dei propri *familiares* e degli altri fedeli.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Generali, ac caeteris Prioribus, et Fratribus Presbyteris Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

Carm. XXVII: 17 maggio 1262, «*Speciali gratia*» (BC, p. 25).

I Carmelitani hanno facoltà di ricevere *loca* in cui poter costruire chiese con campanili, celebrare gli uffici divini e dare sepoltura.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Generali et caeteris Prioribus ac Fratribus Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

Clemente IV

Carm. XXVIII: 2 giugno 1265, «*Devotionis augmentum*» (BC, p. 30).

I Carmelitani possono celebrare gli uffici divini con altare mobile.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Generali, ac caeteris Prioribus, et Fratribus Ordinis B. Mariae de Monte Carmeli.

3. Lettere papali ai Predicatori

Introduzione

SINTESI STORICA⁷³

Poiché sul modello dei Predicatori si basò, grosso modo, la Curia papale per la normalizzazione degli altri Mendicanti e per il loro inserimento all'interno dei quadri dell'ortodossia romana, le osservazioni che si possono fare riguardo lo sviluppo della terminologia nelle lettere papali ad essi riferite risulta interessante. Come è evidente dal nome da loro prediletto i frati Predicatori si presentarono come il prodotto più immediato di risposta alle esigenze di predicazione sollevate durante il Lateranense IV. La costituzione 10 di questo concilio, *De praedicatoribus instituendis*, recitava:

«Inter caetera quae ad salutem spectant populi christiani, pabulum verbi Dei permaxime sibi noscitur esse necessarium, quia sicut corpus materiali sic anima spirituali cibo nutritur, eo quod *non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei*. Unde cum saepe contingat, quod episcopi propter occupationes multiplices vel invaletudines corporales aut hostiles incursus seu occasiones alias – ne dicamus defectum scientiae, quod in eis reprobandum omnino nec de caetero tolerandum – per se ipsos non sufficiunt ministrare populo verbum Dei, maxime per amplas dioeceses et diffusas, generali constitutione sancimus, ut episcopi viros idoneos ad sanctae predicationis officium salubriter exequendo assumant, potentes in opere et sermone, qui plebes sibi commissas vice ipsorum, cum per se idem nequiverint, sollicite visitantes, eas verbo aedificent et exemplo; quibus ipsi, cum indiguerint, congrue necessaria ministrent, ne pro necessariorum defectu compellantur desistere ab incepto. Unde praecipimus tam in cathedralibus quam in aliis conventualibus ecclesiis viros idoneos ordinari, quos episcopi possint coadiutores et cooperatores habere, non solum in praedicationis officio verum etiam in audiendis confessionibus et poenitentiis iniungendis ac caeteris, quae ad salutem pertinent animarum. Si quis autem hoc neglexerit adimplere, districtae subiaceat ultioni».

⁷³ Sia per quanto riguarda i Predicatori, sia per quanto riguarda i Minori la sezione relativa alla sintesi storica si limita alla descrizione di alcuni aspetti funzionali all'inquadramento dei documenti selezionati nel repertorio.

In questa costituzione si può individuare, in generale, il punto di partenza del rinnovato slancio dei religiosi nel dedicarsi alla *cura animarum*⁷⁴, ed è altrettanto chiaro che proprio sulla base di tale invito papale i frati Predicatori elaborarono il proprio programma di vita e di ministero ecclesiastico⁷⁵. Per questo in tale Ordine l'osservazione del nome con cui nelle lettere papali ci si riferisce ad essi risulta essere significativo, dal momento che fin dalle loro origini nella comunità dei frati Predicatori ogni elemento strutturale si accordava essenzialmente col ruolo del predicatore. La sopravvivenza delle direttrici originarie, dei valori basilari e degli obiettivi iniziali garantirono l'affermazione dell'Ordine dei Predicatori sulla lunga durata, tanto che si può affermare che essi ebbero, per questa ragione, un successo maggiore rispetto agli altri. I frati Predicatori «con suprema razionalità costruirono un Ordine i cui simboli, la cui struttura organizzativa, le cui risorse umane, il cui sistema di norme, i cui materiali fondamentali e, non da ultimo, le idee direttrici, gli obiettivi e i *proposita*, sin dalle origini apparivano adatti a garantire una durata istituzionale»⁷⁶; coloro che, all'interno dell'Ordine, teorizzarono l'importanza del ruolo dei Predicatori per cristianità, insistendo soprattutto sulla necessità della *praedicatio*, *propositum* specifico dell'Ordine e sua arma per la *salus animarum*⁷⁷ altro non fecero che sviluppare un concetto ben presente nelle lettere papali già nei primi anni di sviluppo dell'Ordine dei Predicatori⁷⁸. Nell'organizzazione del capitolo generale, della visitazione interna, nella codificazione degli Statuti e nella suddivisione dell'Ordine in Province i Predicatori si rifecero all'esempio dei Cistercensi, dei Certosini e dei Premostratensi, ma, si badi, l'imitazione di tali pratiche va inserita sempre nell'ottica del *propositum* precipuo dell'Ordine: la predicazione. Sembra che la monopolizzazione di questo proposito sia ciò che determina l'evolversi di tutta la storia dell'Ordine. Senza comunque «negare il fatto, incontrovertibile, che

⁷⁴ M. Maccarrone, *Nuovi studi su Innocenzo III*, p. 19.

⁷⁵ R. Ladner, *L'ordo praedicatorum avant l'ordre des prêcheurs*, in *Saint Dominique. L'idée, l'homme et l'œuvre*, II, ed. P. Mandonnet, Paris 1927, pp. 11-68.

⁷⁶ G. Melville, *Razionalità di sistema e successo dei Domenicani nell'Europa medievale*, in *La memoria ritrovata: Pietro Geremia e le carte della storia*, a cura di F. Migliorino, L. Giordano, Catania 2006, p. 17.

⁷⁷ A tal riguardo interessanti le considerazioni sulla *Expositio super constitutiones* di Umberto de Romanis fatte in G. Melville, *Razionalità di sistema e successo dei Domenicani nell'Europa medievale*, in *La memoria ritrovata: Pietro Geremia e le carte della storia*, p. 20.

⁷⁸ Si veda a questo proposito il testo della *Dilecti filii* dell'8 dicembre 1219 (*Pred. XIII*) nella quale si afferma che il *finis* e il *fructus* dell'impegno dei Predicatori è la *salus animarum*.

l'azione dei Predicatori si iscrive in un quadro che è Roma a tracciare»⁷⁹ non si può non notare che «al contrario di quanto avviene per i Francescani, gli interventi papali *appoggiano e sostengono* lo sviluppo dei Predicatori, ma non lo determinano né lo stravolgono. Si può dire che la storia domenicana nel Duecento illustri in modo esemplare i vantaggi, in termini di autonomia e di reale libertà di scelta, garantiti da un percorso *tutto interno all'istituzione ecclesiastica*, e che mai si è posto deliberatamente in conflitto con la tradizione. Ciò ha paradossalmente consentito a Domenico e ai suoi successori di realizzare, nel silenzio e in quasi assoluta autonomia, quanto Francesco e i suoi figli hanno vissuto come scelte laceranti per la coesione stessa dell'Ordine»⁸⁰. I Predicatori, infatti, ponendo nella predicazione il centro di tutta la propria attività, non furono mai costretti a scendere a compromessi con l'alto per quanto concerne l'idea della loro direttrice fondamentale, cosa che invece accadde ai frati Minori⁸¹. Da questi ultimi, poi, si differenziano non solo per quanto detto finora, ma anche per quanto riguarda lo spirito e le circostanze delle loro origini⁸².

A due uomini si deve principalmente la nascita e l'istituzione dell'Ordine: rispettivamente essi sono Domenico di Calaruega e Giordano di Sassonia. Entrambi erano canonici regolari, il che ascrive l'Ordine, almeno nei suoi primordi, ad essere un Ordine clericale, figliastro dei canonici regolari. Tale filiazione ben si evince dalla lettura del testo delle lettere pontificie, in particolare nella *Religiosam vitam eligentibus* del 22 dicembre 1216 (*Pred. II*), lettera di fondamentale importanza per la storia dei Predicatori: in essa si prende sotto la protezione della Sede Apostolica la chiesa di San Romano a Tolosa. Nel testo di questa lettera si stabilisce che nella comunità di San Romano sia osservato in perpetuo l'«Ordo canonicus, qui secundum Deum et beati Augustini regulam in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur». Dal che si deduce che la comunità

⁷⁹ G. Barone, *Il papato e i domenicani nel Duecento*, in *Il papato duecentesco e gli Ordini Mendicanti*, Atti del XXV Convegno internazionale (Assisi, 13-14 febbraio 1998), Spoleto 1998, p. 97.

⁸⁰ Ivi, pp. 86-87.

⁸¹ G. Melville, *Razionalità di sistema e successo dei Domenicani nell'Europa medievale*, pp. 15-24.

⁸² Per inquadramento generale sulla storia dell'Ordine dei frati Predicatori si fa qui riferimento a L. A. Redigonda, *Frati Predicatori*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, IV, Roma 1977, coll. 923-970; Clifford Hugh Lawrence, *The friars. The impact of the early mendicant movement on western society*, Longman, London and New York, 1996, pp. 64-88; M.-H. Vicaire, *Histoire de saint Dominique*, Paris 1982, 2 voll; G. Barone, *Frati Predicatori*.

poteva essere definita una comunità di canonici. Ed effetti leggendo i documenti papali che negli anni successivi vengono indirizzati a Domenico si nota che in generale il titolo che viene dato a Domenico è *prior* (*Pred. II*; *Pred. IV*; *Pred. VI*; *Pred. VIII*; *Pred. XIII*; *Pred. XIV*; *Pred. XXIII*; *Pred. XXIV*; *Pred. XXVII*), ma si risconterà il caso interessante nella lettera *Quoniam abundavit* del 18 gennaio 1221 (*Pred. XXVI*), nella quale, raccomandando Domenico a tutti gli ecclesiastici la definizione di *prior* è sostituita da quella di *canonicus*. Negli anni della sua giovinezza Domenico si formò nella canonica di Osma, la quale era stata riformata mediante la costituzione di una comunità di canonici regolari che vivevano seguendo la regola di sant'Agostino. Il fervore di rinnovamento che si viveva ad Osma fu dunque alla base dell'opera di Domenico anche nella creazione della comunità dei Predicatori⁸³. In un primo momento egli aveva ritenuto necessario portare la propria opera evangelizzatrice fino alle regioni baltiche, ma l'occasione per mettere a fuoco la propria vocazione si presentò nel 1203 quando il vescovo Diego di Osma scelse Domenico come suo accompagnatore per un viaggio diplomatico alla volta della corte di Danimarca. Durante questo viaggio Domenico sviluppa la propria vocazione: nelle regioni del sud della Francia, come pure in quelle dell'Italia centrosettentrionale, imperversava l'eresia catara; i Catari si erano notevolmente sviluppati arrivando a creare delle proprie gerarchie ecclesiastiche, parallele, alternative ed in aperta opposizione alle gerarchie della Curia romana. Per arginare tale eresia Innocenzo III si era rivolto all'abate di Cîteaux, Arnaud Amaury, il quale era stato istituito dal papa quale legato pontificio per reprimere le eresie nelle provincie di Aix en Provence, Arles e Narbona. Si legga a tal proposito la lettera che a costui il pontefice aveva scritto il 31 maggio 1204⁸⁴ e quella che poi il 17 novembre 1206⁸⁵ Innocenzo scrive al cistercense Raoul de Fontfroide, compagno di Arnaud, esortandolo a creare «religiosos probatosque praedicatores» che con la parola e con l'esempio possano richiamare dall'errore gli eretici. Sono questi dunque gli anni in cui Domenico fa

⁸³ Per una recente e puntuale cronologia della storia di Domenico e dei primordi dell'Ordine fondamentale S. Tugwell, *Schéma chronologique de la vie de Saint Dominique in Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, pp. 1-24.

⁸⁴ V. J. Koudelka, *Monumenta Diplomatica sancti Dominici*, in *Monumenta Ordinis fratrum Praedicatorum Historica*, XXV, Roma 1966, n. 3.

⁸⁵ Ivi, n. 4.

il suo primo incontro con i Catari in Linguadoca e matura la consapevolezza del proprio ruolo di predicatore in quella regione. Durante il suo viaggio del 1203, infatti, Domenico viene ospitato a Tolosa da un membro della setta catara e riesce, in quell'occasione a convertirlo. Di ritorno da una seconda missione diplomatica in Danimarca Domenico incontra a Montpellier il legato papale Arnaud, insieme ai suoi colleghi Pierre de Castelnau e Maître Raoul de Fontfroide e dopo aver saputo del fallimento della loro missione decide di intraprendere egli stesso l'opera di predicazione nel sud della Francia⁸⁶. Su suggerimento del vescovo Diego, nel 1207 nasce a Prouille, nei pressi di Fanjeaux, in Linguadoca, la prima casa dedicata alla santa predicazione; si tratta di una *domus* nella quale Domenico aveva istituito una prima comunità “doppia”⁸⁷ che si rivolgeva a nobildonne convertite dall'eresia catara. Il supporto della gerarchia ecclesiastica non mancò a Domenico e così, anche dopo la morte del vescovo Diego nel dicembre 1207, egli continuò la propria opera pastorale di predicazione durante gli anni della crociata contro gli Albiges. Nel 1215 il vescovo di Tolosa Fulco istituisce «predicadores in episcopatu ... fratrem Dominicum et socios eius, qui in paupertate evangelica pedites religiose proposuerunt incedere et veritatis evangelicae verbum predicare»⁸⁸. Grazie all'appoggio del vescovo di Tolosa Fulco Domenico ottiene nel luglio 1216⁸⁹ la concessione della cappella di San Romano.

Al 1215 risale il primo documento papale concesso alla comunità nascente sotto l'egida di Domenico. È lo stesso anno del Lateranense IV. Al concilio il vescovo Folco si fece accompagnare proprio da Domenico, così nell'autunno del 1215 il santo era a Roma. Come si racconta nelle *Vitae Fratrum* di Gerardo di

⁸⁶ Su questi avvenimenti si veda M.-H. Vicaire, O.P., *Histoire de Saint Dominique*, Paris 1982, I, pp. 137, 183-186, 197-201.

⁸⁷ Sulla casa di Prouille in particolare si veda S. Tugwell, *For Whom was Prouille founded?* in *Archivum Fratrum Praedicatorum* LXXIV (2004), pp. 5-125. Sulla questione dello sviluppo delle relazioni tra monachesimo femminile legato a Minori e Predicatori e il Papato fondamentali sono gli studi di Maria Pia Alberzoni. Mi limito a segnalare in questa sede M. P. Alberzoni, *Papato e nuovi Ordini religiosi femminili*, in *Il papato duecentesco e gli Ordini Mendicanti*, pp. 205-262 ed il recente studio M. P. Alberzoni, *Giordano di Sassonia e il monastero di S. Agnese di Bologna*, in *Institution und charisma*, herausgegeben von F. J. Felten, A. Kehnel, S. Weinfurter, Köln 2009, pp. 513-528.

⁸⁸ V. J. Koudelka, *Monumenta Diplomatica sancti Dominici*, n. 63.

⁸⁹ Ivi n. 73: «damus et donando concedimus in perpetuum titulo perfectae donationis fratri Dominico, priori et magistro Praedicatorum et sociis praesentibus et futuris capellam Sancti Romani cum oblationibus suis».

Frachet⁹⁰, Domenico, recatosi al Laterano con lo scopo di chiedere al papa l'approvazione del proprio Ordine, ebbe in quell'occasione modo di incontrarsi con Francesco. L'episodio dell'incontro tra i due santi, pur con spunti e esposizione diversi, trova spazio anche nella *Vita secunda* di Tommaso da Celano⁹¹. Ad ogni modo lo scopo precipuo del viaggio a Roma di Domenico sta nella conferma delle case e delle proprietà che gli erano state donate a Tolosa da Folco e che avevano inaugurato l' "esistenza conventuale dei Predicatori". Avendo ricevuto, oltre all'approvazione del vescovo anche l'approvazione da parte del conte di Tolosa Raimondo⁹², la seconda intenzione con cui Domenico si

⁹⁰ *Fratris Gerardi de Fracheto O. P. Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum necnon Cronica Ordinis ab anno MCCIII usque ad MCCLIV*, a cura di Benedictus Maria Reichert O.P., Lovanii pp. 10-11: «Frater quidam minor, religiosus et fide dignus qui socius beati Francisci multo tempore fuit, narravit fratribus quibusdam (i.e. predicatores), quorum unus hoc magistro ordinis scripsit. Quo, cum esset Rome beatus Dominicus et pro ordinis confirmatione apud Deum et apud dominum papam instaret, quadam nocte orans, more solito, vidit in visione, ut sibi videbatur, dominum Ihesum Christum stantem in aere et tres lanceas contra mundum vibrantem. Cui ad genua procidens virgo mater rogabat, ut misericors hiis quos redimerat, fieret et iustitiam misericordia temperaret. Ad quam filius aiebat: "Nonne vides quante iniurie michi fiunt, iustitia mea mala tanta non patitur impunita." Tunc dixit mater: "Sicut tu scis qui omnia nosti; hec est via per quam eos ad te reduces. Habeo unum servum fidelem quem mittes in mundum, ut verba tua annunciet, et convertentur et te querent omnium salvatorem. Alium eciam servum ei dabo in adiutorem qui similiter operetur." Tunc filius inquit matri: "Ecce placatus suscepi faciem tuam; verumptamen ostende michi, quos vis ad tantum officium destinare." Tunc domina mater beatum Dominicum offerebat domino Ihesu Christo. Cui dominus: "Bene et studiose faciet que dixisti". Obtulit et beatum Franciscum, et hunc similiter salvator commendavit. Beatus igitur Dominicus in visione illa socium diligenter considerans, quem ante non noverat, in crastinum, cum eum in ecclesia reperisset, ex hiis que nocte viderat recognovit, et in oscula sancta ruens et sinceris amplexus dixit: "Tu es socius meus, tu cures pariter mecum; stemus simul et nullus adversarius prevalebit;" visionem eciam predictam narravit, et ex tunc facti sunt *cor unum et anima una* in Deo. Quod et in suis posteris mandaverunt in perpetuum observari».

⁹¹ Tommaso da Celano, *Vita secunda*, capitolo CIX: «In Urbe cum domino Ostiensi, qui postea Summus Pontifex fuit, clara illa luminaria orbis aderant, sanctus Dominicus et sanctus Franciscus. Et cum meliflua vicissim de Domino eructarent, dixit tandem episcopus illis: "In Ecclesia primitiva pastores Ecclesiae pauperes erant et homines caritate, non cupiditate ferventes. Cur", inquit, "non facimus de vestris fratribus episcopos et praelatos, qui documento et exemplo (Tit 2,7) caeteris preavalent?" Fit inter sanctos de respondendo contentio (Luc 22,24), non praeipientibus sed offerentibus, quin immo sese cogentibus ad responsum. Siquidem uterque prior erat alterius, dum uterque devotus in alterum. Vicit tandem humilitas Franciscum, ne se praeponeret, vicit et Dominicum, ut prius respondendo, humiliter obediret. Respondens ergo beatus Dominicus, dixit episcopo: "Domine, gradu bono, si cognoscunt, sublimati sunt fratres mei, nec pro meo posse permittam, ut aliud assequantur specimen dignitatis". Haec itaque sic breviter perorante, inclinans se beatus Franciscus coram episcopo dixit: "Domine, Minores ideo vocati sunt fratres mei, ut maiores fieri (Mat 20,26) non praesumant. Docet vocatio in plano subsistere, et humilitatis Christi sequi vestigia (1Pet 2,21), quo tandem in respectione sanctorum (Sap 3,13) plus aliis exaltentur. Si vultis", ait, "ut fructum afferant (Ioa 15,2,8) in Ecclesia Dei (Phip 3,6), tenete illos et conservate in statu vocationis (1Cor 7,20) eorum, et ad plana reduce vel invitos. Precor itaque, pater, ne superiores quo pauperiores existant, et contra caeteros insolescant, ad praelationem illos ascendere nullatenus permittatis"».

⁹² Sull'episodio si veda anche Giordano di Sassonia, *Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum*, ed. Scheeben, Roma 1935, n. 40.

recava a Roma era di ottenere in Curia l'approvazione della sua fraternità di chierici educati alla missione della predicazione⁹³.

ANALISI DEI DOCUMENTI PAPALI

Sulla conferma della proprietà di Prouille non c'era alcun problema ma sul proposito di creare un nuovo Ordine di predicatori, stando al racconto di Gerardo da Frachet⁹⁴, il papa temporeggiò, dal momento che, nonostante quanto affermato nella costituzione 10 del Lateranense IV la predicazione era pur sempre una delle prerogative riservate ai vescovi. Per cui non stupisce certamente il fatto che la prima lettera papale per la nuova comunità non sia indirizzata ad un Ordine specifico ma sia diretta *priori, fratribus et monialibus domus Sancte Marie de Pruliano (Pred. I)* ed evidentemente tale prima lettera non ha nulla di straordinario dal momento che è il semplice riconoscimento di una *domus*, presa sotto la protezione della Sede Apostolica. Tra l'altro la lettera *Iustis petentium* è una delle formule più usate dalla Cancelleria pontificia in quegli anni⁹⁵, essa dunque non attesta di fatto nessun riconoscimento specifico da parte del papa, e quindi del Papato, di una nuova peculiare comunità. Riguardo tale lettera Vicairé notava che esiste una differenza fondamentale tra confermare e approvare⁹⁶, quello che il papa conferma a quest'epoca manifesta solamente l'esistenza di una istituzione o di una donazione cui attribuisce, mediante il suo intervento, una maggiore

⁹³ Una esauriente sintesi sull'*iter* seguito per l'approvazione dei Predicatori e sul percorso che porta all'evoluzione della primitiva comunità in M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, pp. 80-84.

⁹⁴ *Fratris Gerardi de Fracheto O. P. Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum necnon Cronica Ordinis ab anno MCCIII usque ad MCCLIV*, a cura di Benedictus Maria Reichert O.P., Lovanii pp. 323-324: «Anno domini MCCXV. Beatus Dominus Romam ivit ad concilium generale cum episcopo Tolosano Fulcone causa procurandi confirmationem ordinis, qui diceretur et esset ordo praedicatorum; et tunc accepit responsum de redeundo ad fratres et regulam eligendi ... Anno domini MCCXVI. Redeunte beato Dominico Romam Innocencio mortuo et Honorio substituto, concessus est ordo et confirmatus. Eodem anno data est ecclesia fratribus prima, quam habuit ordo, scilicet sancti Romani infra Tolosam, in qua fecerunt claustrum et cellas, et erant numero circiter sexdecim».

⁹⁵ Si ritorni, a tal proposito, alle già citate lettere per gli Eremiti di Sant'Agostino: *Aug. II*; *Aug. V*; *Aug. XXVIII*.

⁹⁶ M.-H. Vicairé, *Fondation, approbation, confirmation de l'ordre des Prêcheurs*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, XLVII (1952), pp. 123-141; 586-603, in particolare, riguardo la differenza tra conferma e approvazione, le pp. 132-136.

solidità⁹⁷. La conferma richiesta e ottenuta da Domenico in questa circostanza non ha dunque nulla di inedito. La ragione precipua per cui Domenico richiede la protezione papale è che la maggior parte dei beni in questione era stata acquisita per diritto di guerra al tempo della crociata contro gli Albigesi, per questo non bastava la semplice conferma vescovile, poiché quello che un vescovo aveva concesso poteva essere negato dal successore⁹⁸. Dal racconto riportato nelle *Vitae fratrum* tuttavia si evince che Domenico non si accontentò del semplice riconoscimento della *domus* di Prouille, ottenuto con la *Iustus petentium*, e da ciò si deduce che egli dovette insistere per far sì che il Papato non considerasse solo la singola realtà di Prouille, ma vedesse in quella *domus* una parte di un progetto più ampio, progetto che si andava sviluppando nella direzione di un Ordine. E dunque, ai fini di restare nell'ortodossia, era necessario attenersi ai dettami della costituzione *Ne nimiam religionum*, poiché qualsiasi nuovo Ordine doveva scegliere una *regula de approbatis*. Dopo il soggiorno romano Domenico tornò a Tolosa, e lì, dopo aver discusso coi suoi fratelli, stabilì di eleggere la regola di Sant'Agostino, decisione questa in un certo senso scontata se si pensa che Domenico, come canonico, era già votato a tale regola⁹⁹. L'aver scelto una regola approvata se da una parte poneva Domenico al riparo dai rischi di eterodossia, dall'altra non esauriva *novitas* dell'Ordine che Domenico andava perfezionando. Nel luglio 1216 papa Innocenzo III, che aveva chiesto a Domenico di scegliere una regola *de approbatis*¹⁰⁰, muore e spetterà al suo successore Onorio III concedere a Domenico e alla comunità di San Romano, insediatasi solo da pochi mesi a Tolosa, il secondo privilegio papale: la *Religiosam vitam eligentibus*, la lettera

⁹⁷ M.-H. Vicaire, *Histoire de Saint Dominique*, I, p. 20: «Celui qui confirme, a cette époque, n'innove ni ne donne: il manifeste seulement l'existence d'une institution ou d'un don antérieur auxquels il accorde par son intervention une plus grande solidité. C'est ainsi que l'on confirme une élection déjà valide, un statut déjà obligatoire ou validement constitué».

⁹⁸ È certamente a partire dal pontificato di Innocenzo III che viene lentamente meno la prassi secondo la quale era sufficiente l'approvazione del diocesano per le nuove *religiones* e le rispettive regole. Sull'argomento M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, pp. 38-89. In particolare sulle ragioni che fissarono la prassi di approvazione papale dei nuovi Ordini pp. 47-49.

⁹⁹ La regola di Agostino era la regola dei canonici essa derivava dalla lettera 211 di Agostino, indirizzata ad una comunità di monache.

¹⁰⁰ Sulle evoluzioni del Papato da Innocenzo III a Gregorio IX, con particolare riguardo alle relazioni nei confronti dei Predicatori K. Pennington, *The Church from Pope Innocent III to Pope Gregory IX*, in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, pp. 25-37.

con la quale si è soliti datare il momento di approvazione dell'Ordine dei Predicatori (*Pred. II*). In realtà nemmeno in questa lettera si trova il termine confermare; anch'essa serve a prendere sotto la protezione della Sede Apostolica la *ecclesia* di San Romano e ad attestare che in tale *ecclesia* (si noti: non *domus* come si era detto per Santa Maria di Prouille) si osserva la *vita regolare* seguendo l'*ordo canonicus* della *regula beati Augustini*. La comunità è sì riconosciuta come una nuova realtà che ha bisogno dell'attestazione pontificia dopo aver scelto la regola agostiniana, tuttavia ad un primo sguardo questa lettera non sembra essere diversa dalle lettere concesse ad altre comunità religiose che sceglievano la regola agostiniana (si veda *Aug. XXXV*; *Aug. XXXV*; *Aug. XXXVIII*). Casomai il vero punto su cui riflettere è che se in generale la *Religiosam vitam*¹⁰¹ veniva concessa ad un non meglio identificato priore di una *domus* religiosa, nel nostro caso la lettera è indirizzata personalmente a Domenico e a quelli che vengono definiti *fratres eius*. Si badi: in questo contesto si evidenzia una differenza rispetto all'uso del termine *fratres*, termine col quale si indicavano coloro che professano la propria forma di vita in una determinata casa religiosa. I *fratres* in questione non sono dunque semplicemente i *fratres* di San Romano ma i sono i *fratres* di Domenico¹⁰²! I Predicatori perciò non possono essere assimilati ai semplici gruppi religiosi che contemporaneamente si andavano uniformando sotto la regola di Agostino (in seguito confluiti, tramite la *magna unio* negli agostiniani), essi avevano già maturato una riflessione sulla propria peculiarità e sulla propria originalità, per questo insisteranno tanto sul nome del loro gruppo. Infatti la scelta della regola agostiniana non rispondeva a tutti i problemi che si ponevano di fronte a Domenico man mano che egli andava avanti nella pianificazione dell'Ordine. Tale scelta tuttavia rassicurava il Papato, che vedeva nella nascente comunità,

¹⁰¹ Già M.-H. Vicaire, *Histoire de Saint Dominique*, II, p. 67 notava che non era certamente la prima volta che la Curia romana faceva un tale tipo di concessione, ed anzi, egli notava, nei tre mesi precedenti al 22 dicembre 1216 tale *incipit* era stato usato per ben sei volte.

¹⁰² Si può richiamare qui l'analoga concessione fatta a Guido di Montpellier, fondatore dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, per il quale il 22 aprile 1198 venne scritta una *Religiosam vitam eligentibus* nella cui *inscriptio* troviamo: «Guidoni fundatori hospitalis sancti Spiritus, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis». Sull'episodio si è soffermata M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, pp. 53-55, notando che «più che di approvazione di un Ordine, come il Maccarrone definisce il documento papale, si tratta ... della classica procedura di concessione della protezione apostolica a un ospedale, senza fare parola dello stile di vita dei frati, semplicemente ordinato secondo le *rationabiles institutiones* disposte dal fondatore».

raggruppata sotto l'osservanza della regola agostiniana una forma di vita *apparentemente e formalmente* tradizionale, quale quella dei canonici riformati, e per questo sarà pronto a concedere il suo quasi incondizionato appoggio¹⁰³. Benché dunque, in generale, la *Religiosam vitam* venga considerata la lettera di approvazione papale dell'Ordine dei Predicatori, si deve notare che l'unico *ordo* cui, a questa data, si fa riferimento è l'*ordo canonicus* e che la lettera non è la ratifica di una regola specifica. Questo avvenimento è l'esatto contrario dell'approvazione della Regola dei Frati Minori: sulla richiesta da parte di Domenico di una regola non si ritrova notizia né in Giordano, né in altri documenti. È qui del tutto evidente la differenza tra la situazione della nascente comunità dei Predicatori e la comunità dei Minori che pure si andava formando negli stessi anni. Guardando al repertorio di lettere papali qui riportate si nota che in nessuna delle lettere rivolte ai Predicatori si trova il termine *confirmare/confirmatio* o *approbare/approbatio*, diversamente da ciò che avviene nel caso dei Minori da una parte, ma anche nel caso dei Carmelitani dall'altra. Non si può parlare di nessuna *confirmatio* per quanto riguarda i Predicatori, tanto più che essi a quella data avevano appena iniziato a scrivere le proprie Costituzioni, la cui prima stesura può essere datata proprio al 1216¹⁰⁴. Se dunque ancora non erano stati stabiliti dei testi normativi non sarebbe stato logico chiedere l'approvazione di un Ordine nuovo. Ad imprimere all'Ordine la sua caratteristica fisionomia non sarà dunque una regola ma le decisioni prese nel corso dei vari capitoli generali. Ciò che interessava a Domenico, dopo aver ottenuto per San Romano la *Religiosam vitam eligentibus* era avere il riconoscimento del ruolo specifico della propria comunità e dei frati che erano "suoi".

Stando a ciò che dice Giordano di Sassonia quello che Domenico vuole gli venga confermato è il titolo e la funzione di "Predicatori". Per questo risulta

¹⁰³ G. Barone, *Il papato e i domenicani nel Duecento*, p. 88.

¹⁰⁴ Sulle Costituzioni domenicane si veda A. H. Thomas, *De oudste Constituties van De Dominicanen. Voorgeschiedenis, Tekst, Bronnen, Onstaan en Ontwikkeling (1215-1237)*, Leuven 1965; R. Creytens, *Costituzioni domenicane*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, III (1976), coll. 183-190; F. Cygler, *L'originalité des «Constitutions primitives» dominicaines*, in *L'Origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna*, a cura di G. Bertuzzi, Bologna 2006, pp. 57-80; sulle disposizioni che passeranno poi nelle *Constitutiones* di Raimondo di Peñafort nel 1241 R. Creytens, *Les constitutions des frères Prêcheurs dans la rédaction de s. Raymond de Peñafort (1241)*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum* XVIII (1948), p. 48.

particolarmente significativa l'*inscriptio* della lettera *Gratiarum omnium* del 21 gennaio 1217 (*Pred. IV*) nella quale il papa si rivolge *priori et fratribus Sancti Romani Predicatoribus*. Non si parla ancora di un *ordo* specifico, tuttavia questa lettera sembra essere per Domenico e la sua comunità il coronamento o meglio il logico completamento di un percorso di cui, stando alle fonti su citate, la *Religiosam vitam eligentibus* è solo l'inizio. Senza il titolo aggiuntivo dato ai frati di Domenico nell'*inscriptio* di tale lettera, quella che possiamo in linee generali definire l'approvazione papale (la *Religiosam vitam eligentibus*) risulterebbe incompleta. Il percorso di riconoscimento di una realtà nuova da parte del Papato è un percorso breve poiché trascorre un solo mese tra la *Religiosam vitam eligentibus* e la *Gratiarum omnium*, ma ad ogni modo è un percorso che prevede la specificazione e la progressiva definizione dell'Ordine attraverso due tappe successive, tappe rappresentate e testimoniate dalle due lettere pontificie¹⁰⁵.

Riguardo la stesura della *Gratiarum omnium* importanti osservazioni sono state fatte sulla base dello studio dell'originale papale conservato presso l'*Archives départementales de l'Aude* a Carcassonne. In questa pergamena è visibile una importante correzione apportata nell'*inscriptio*: la sillaba *-tor-* della parola *Predicatoribus* è scritta su rasura di *-nti-*, il che ci dice che in una prima versione il priore (Domenico) e i frati di San Romano erano stati qualificati come *predicantibus*¹⁰⁶. Come racconta Tommaso di Cantimpré Onorio III aveva dato istruzioni al notaio affinché chiamasse Domenico e i suoi *fratres predicantes*, ma all'atto della consegna dell'*mundum* al papa, il notaio aveva scritto *fratres predicatorum*. Motivando questa sua scelta al pontefice il notaio, verosimilmente Guglielmo vicecancelliere più tardi vescovo di Sabina¹⁰⁷, aveva asserito che il

¹⁰⁵ S. Tugwell, *Notes on the life of saint Dominic*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum* 65 (1995), pp. 5- 169, in cui si afferma che nel periodo che trascorse tra il viaggio a Roma e l'approvazione del 21 gennaio 1217, Domenico ebbe modo di riflettere sul suo progetto di formare il proprio Ordine dei Predicatori.

¹⁰⁶ Sull'episodio si è soffermato pochi anni fa Patrick Zutshi nella sua interessante analisi del ruolo del papa nelle lettere pontificie, si veda dunque P. Zutshi, *The personal role of the Pope in the production of papal letters in the Thirteenth and Fourteenth centuries*, pp. 225-236, in particolare sulla lettera *Gratiarum omnium* pp. 230-232. L'analisi dell'originale conservato a Carcassonne si ha nello studio V. J. Koudelka, *Notes sur le cartulaire de S. Dominique*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum* XXVIII (1958), pp. 92-114. Sull'episodio si veda anche M.-H. Vicaire, *Predicantibus – Predicatoribus: la bulle du 21 janvier 1217 (H 317)*, in *Saint Dominique en Languedoc* Toulouse 1966, pp. 44-47.

¹⁰⁷ BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* p. 249, A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254*, Padova 1972, pp.186-197.

termine *predicantes* indica un'attività transitoria e non una funzione specifica, come si evince invece dal termine *predicatores*. Patrick Zutshi ha in maniera piuttosto convincente cercato di ricostruire cosa sia accaduto in questo episodio¹⁰⁸: dal momento che, come era stato dimostrato dal Koudelka, la registrazione della lettera nei registri papali non porta alcun segno di correzione nella parola *predicatoribus* la correzione deve aver riguardato solo il documento originale, per cui, evidentemente Onorio dettando l'indirizzo della lettera aveva usato la parola *predicantibus*, termine che comparirà nella minuta, ma anche nel *mundum*, ma prima di leggere il *mundum* al papa il notaio corresse *predicantibus* in *predicatribus*, ed egli accettò la motivazione di questa correzione. L'episodio pur non scevro da parzialità mostra ad ogni modo che anche ai tempi di Tommaso di Cantimpré si aveva chiara la percezione del fatto che la scelta del nome fosse di fondamentale importanza in quel momento della storia domenicana. Se è vero quel che scrive Tommaso «Cum enim Ordo confirmari ab Apostolico debuisset, praecepit notario, ut in inscriptione ordinis fratres Praedicantes poneret. Qui ordinans litteram confirmationis, fratres Praedicatores posuit recto modo» ciò significa che la *Religiosam vitam eligentibus* non era certamente considerata l'atto finale dell'approvazione del nuovo Ordine, ma al contrario, proprio poiché l'Ordine doveva essere *confirmato* era necessario precisarne la specificità. Questo episodio si ritrova anche in Stefano di Salanhac¹⁰⁹, ma con delle varianti significative: Stefano fa risalire l'accaduto al pontificato di Innocenzo III, ed afferma che la decisione di cambiare il nome nell'*inscriptio* fu presa non dal notaio, bensì dal pontefice stesso mentre stava dettando la lettera. Tuttavia se così fosse mal si spiegherebbe il perché la correzione compaia nel *mundum* come dimostra l'originale nell'archivio di Carcassone, dal momento che le correzioni fatte durante la dettatura venivano fatte solo sulla minuta e non vi erano necessità di riportarle nella copia definitiva. Ad ogni modo ritengo opportuno ragionare poi sul fatto che, come nota Zutshi, la lettera *Gratiarum omnium* è una risposta ad una *petitio*. È vero che non si trova traccia di questo eventuale originale, ma quel che

¹⁰⁸ P. Zutshi, *The personal role of the Pope in the production of papal letters in the Thirteenth and Fourteenth centuries*, p. 232.

¹⁰⁹ Stephanus de Salaniaco/Bernardus Guidonis, *De quatuor in quibus Deus Praedicatorum ordinem insignivit*, ed. Thomas Kaeppeli, Roma 1949, pp. 13-14.

ci interessa qui notare è che comunque c'era una richiesta da parte di Domenico di ottenere qualcosa di più rispetto alle concessioni classiche ottenute con la *Religiosam vitam eligentibus*, e ciò a conferma del fatto che quest'ultima è solo un passaggio e che (come nota Vicaire) che Domenico aveva insistito per richiedere che il termine *predicatio* fosse riconosciuto come una prerogativa esclusiva del proprio Ordine. Riflessioni pregnanti sull'importanza della parola *predicatio* e del suo pertinente inserimento nel nome dell'Ordine saranno fatte in seguito anche da Umberto de Romans, il quale nella *Expositio super constitutiones fratrum Praedicatorum*¹¹⁰ ricordava che l'*ordo Praedicatorum*, a differenza della maggior parte degli altri Ordini, riceve il proprio nome dalle proprie finalità precipue: la salvezza delle anime e la predicazione, e concludeva dicendo che è meglio quando una cosa prende il nome dalle proprie finalità piuttosto che dalla materia di cui tratta, dall'autore o dalla sua forma.

A conclusione di questo *excursus* che testimonia l'importanza per Domenico che la propria comunità fosse riconosciuta come una realtà totalmente nuova nel panorama della vita religiosa del XIII secolo, non va dimenticato un dettaglio fondamentale: sia nel racconto di Tommaso, sia in quello di Umberto si parla di *ordo Predicatorum*, ma in realtà va ben sottolineato il fatto che né nell'*inscriptio* né nel testo della *Gratiarum omnium* si parla di un *ordo* specifico: ed infatti il nome *Predicatoribus* nella lettera papale non è associato alla parola *ordo*. L'aver specificato che i frati di San Romano sono *Predicatores* fa comprendere che il Papato riconosce a tali frati la specificità della predicazione quasi fosse un loro monopolio, tuttavia in quella lettera non si parla ancora di un Ordine dei Predicatori. La prima lettera in cui compare esplicitamente il riferimento ad un Ordine specifico è la *Si personas religiosas* dell'11 febbraio 1218 (*Pred. VII*). In questa lettera vengono raccomandati ai prelati i *fratres ordinis Predicatorum*. Ecco dunque la prima testimonianza palese della consapevolezza del Papato di trovarsi di fronte ad una realtà nuova ed autonoma rispetto a tutte le comunità che si erano formate fino ad allora ed a quelle che si andavano sviluppando in quegli stessi anni. Non è un caso che la prima attestazione scritta in cui si nomina un nuovo Ordine venga fatta in una lettera di raccomandazione nella quale i *fratres*

¹¹⁰ *Expositio super constitutiones fratrum praedicatorum*, in *Humberti de Romanis Opera de vita regulari*, ed. J. J. Berthier, Roma 1889, in particolare le pp. 2 e ss. e p. 38.

Predicatores vengono presentati alla cristianità. Una concessione importante, dunque, la *Si personas religiosas*, che legalizzava la predicazione itinerante dei nuovi *fratres*¹¹¹.

Come è stato attentamente rilevato da Maria Pia Alberzoni¹¹² solo a partire dal dicembre 1219 il Papato invia una serie di lettere indirizzate *dilectis filiis fratribus ordinis Predicatoribus* (*Pred. XII*) e da quel momento in poi, anche mediante l'importante concessione fatta al *prior* Domenico di poter promuovere agli ordini sacri quei frati che, quando erano nel secolo, avevano ricevuto ordinazioni non canoniche (*Pred. XV*), si andò gradualmente chiarendo la terminologia papale nei confronti del nuovo *ordo*. Tuttavia anche valutando il fatto che la dicitura *ordo Predicatorum* compare in ben quattro lettere (*Pred. VII*; *Pred. IX*; *Pred. X*; *Pred. XI*) prima del dicembre 1219 non mi sembra azzardato affermare che è proprio a partire da queste lettere, tra l'altro le prime quattro lettere di raccomandazione (tre di esse riportano l'*incipit Si personas religiosas*; la quarta *Cum qui receperit*), che la cancelleria papale dimostra di avere ben presente la specificità della nuova realtà, dando ormai per scontato il fatto che esista un *ordo* nuovo, sapendo che è avvenuta una svolta istituzionale legata all'affermazione e alla legalizzazione dei Predicatori. A questo punto è evidente che quando si tratta di reiterare la *Religiosam vitam* per la comunità maschile di Prouille il 30 marzo 1218 (*Pred. VIII*) non si parlerà più come *domus* ma si userà il titolo di *monasterium*.

Dietro alle lettere di presentazione non si può poi dimenticare di leggere la storia che in quegli anni stava facendo maturare e crescere in numero l'*ordo*. Il 15 maggio del 1217, con un gesto ardito, Domenico decise di disperdere i suoi 16 fratelli. Naturalmente a questa decisione egli fu portato dagli avvenimenti bellici nei pressi di Tolosa di cui fu protagonista in quegli stessi anni il conte Raimondo. Mentre dunque alcuni frati rimasero a Prouille e a Tolosa, i più furono inviati a Parigi ed altri in Spagna. La predicazione non riguardava più esclusivamente Tolosa ma si estendeva a tutta la *christianitas*, al cui servizio l'Ordine si poneva. Ed è per questo che i frati, accompagnati dalle lettere di presentazione, dovettero

¹¹¹ Si trattava di un privilegio concesso di sovente, già dal secolo XI, dalla Sede Apostolica in favore dei predicatori itineranti, riutilizzato da Innocenzo III per i Poveri rientrati nell'ortodossia: F. A. Dal Pino, *L'evoluzione dell'idea di mendicizia nel Duecento*, p. 26.

¹¹² M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, pp. 81-82.

necessariamente essere denominati nelle lettere della cancelleria papale con una terminologia specifica. Essi si stabilirono a Bologna (dove la chiesa di San Nicola sarebbe poi stata intitolata a San Domenico)¹¹³ ed a Parigi (dove già dall'agosto 1218 risultava in loro possesso la chiesa di Saint Jacques). Qui un clamoroso intervento papale a sostegno dei Predicatori stigmatizzava il capitolo della cattedrale, il quale, contrariamente a quello che avevano fatto i maestri e gli scolari dell'Università parigina, si era dimostrato mal disposto ad accogliere i nuovi arrivati. Sulla controversa questione relativa alla proprietà della chiesa di Saint Jacques mise la parola fine solo la lettera *Gaudemus in Domino* del 29 luglio 1220 (*Pred. XXI*), nella quale il papa afferma di aver ricevuto notizia della cessione di Saint Jacques da parte del capitolo parigino¹¹⁴. In Inghilterra l'arcivescovo di Canterbury, Langton offrì ai Predicatori una residenza ma essi declinarono l'offerta preferendo stabilirsi a Oxford.

Il successivo passo di chiarificazione o meglio di regolarizzazione del lessico papale nei confronti del nuovo Ordine riguarda il titolo da attribuire a Domenico. In primo luogo mi preme notare che, volendo fare un parallelo con il fondatore dell'altro Ordine Mendicante allora nascente, balza subito agli occhi il fatto che le lettere papali di cui il padre dei Predicatori è destinatario o protagonista del testo sono ben 16¹¹⁵, ed in queste 16 il nome “*Dominicus*” viene esplicitato in ben 5 documenti¹¹⁶. Poco sopra si è trattato del fatto che egli viene tra l'altro definito come *canonicus*, termine questo che indica una certa resistenza della cancelleria pontificia nell'accettare o meglio nel comprendere l'innovativa figura del fondatore. In effetti nei documenti del periodo che va dal 1216 al dicembre 1219 riferendosi al capo della nascente realtà religiosa lo si definisce semplicemente come *prior*. È a partire dal 1220 (*Pred. XV*), subito dopo, e ciò è molto curioso e

¹¹³ Sulle relazioni tra la città di Bologna, l'Università e i frati Predicatori mi limito a segnalare G. Cencetti, *Studium fuit Bononie*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, pp. 101-151; L. Paolini, *Chiesa, città e Studio: l'“invenzione” dell'identità bolognese*, in Vitale e Agricola “*sancti doctores*”. *Città, Chiesa, Studio nei testi agiografici del XII secolo*, a cura di G. Ropa e G. Malaguti, Bologna 2001, pp. 85-102; L. Paolini, *La Chiesa di Bologna e lo Studio nella prima metà del Duecento*, in *L'Origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna*, a cura di G. Bertuzzi, Bologna 2006, pp. 23-42.

¹¹⁴ G. Barone, *Il papato e i domenicani nel Duecento*, p. 97.

¹¹⁵ *Pred. II; Pred. IV; Pred. VI; Pred. VIII; Pred. XIII; Pred. XIV; Pred. XV; Pred. XX; Pred. XXIII; Pred. XXIV; Pred. XXV; Pred. XXVI; Pred. XXVII; Pred. XXX; Pred. XXXI; Pred. XXXVI.*

¹¹⁶ *Pred. II; Pred. XX; Pred. XXVI; Pred. XXX; Pred. XXXVI.*

significativo, che è stato dato per assunto dalla cancelleria pontificia la denominazione *ordo Predicatorum*, che al nome di Domenico ed al suo titolo di *prior* si affianca un'altra specificazione: il termine *frater* (*Pred. XV*; *Pred. XX*; *Pred. XXVI*; *Pred. XXX*; *Pred. XXXVI*)!

Sono questi gli stessi anni dei primi capitoli generali che tanta importanza avranno per l'Ordine. Nel primo capitolo generale, tenutosi a Bologna il 20 maggio 1220¹¹⁷ furono prese varie decisioni che avrebbero segnato la storia dei Predicatori. Domenico in questa occasione si sottomise all'autorità del capitolo e domandò, forse anche a motivo del suo zelo missionario¹¹⁸, di essere deposto (proprio come aveva fatto Francesco) ritenendo di essere *valdis et nullus*¹¹⁹, tuttavia le sue dimissioni vennero rifiutate¹²⁰. Il capitolo di quell'anno fu anche l'occasione per l'accrescimento delle *Constitutiones* e per la fondazione delle scuole di teologia. Vennero inoltre stabiliti i titoli dei superiori dell'Ordine: *priores provinciarum*¹²¹ *vel regnorum*, *priores (conventuum)*, e *magister Ordinis*¹²². Titoli che sembra siano stati completamente accolti anche dalla cancelleria pontificia che, dapprima nel testo di una lettera del 2 gennaio 1221 (*Pred. XXV*), nella quale Domenico e i frati dell'Ordine dei Predicatori sono raccomandati ai maestri ed agli scolari di Parigi, definisce Domenico come *magister*, e poi nell'*inscriptio* della lettera *Cum a nobis* del 28 aprile 1221 (*Pred.*

¹¹⁷ Sul perché il capitolo di Pentecoste del 1220 debba essersi tenuto in data 20 maggio si vedano le convincenti analisi in S. Tugwell, *Notes on the life of saint Dominic*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum* LXVI, pp. 5-200: «so at least provisionally we may take it that Dominic was in Bologna not later than 20 may 1220 and 2 june 1221».

¹¹⁸ M. -H. Vicaire, *Histoire de Saint Dominique*, Paris 1982, II, pp. 201-202.

¹¹⁹ *Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. Acta canonizationis s. Dominici. Legendae Petri Ferrandi, Constantini Urbevetani, Humberti de Romanis*, Romae, 1935, p. 183: «Item dixit, quod excellebat universos quos vidit in religione. Item dixit quod se valde despiciebat et tanquam nullum se reputabat».

¹²⁰ *Acta canonizationis s. Dominici*, p. 151: «Et cum fratres nollent ipsum deponere, placuit ipsi fratri Dominico, quod constituerentur diffinitores qui haberent potestatem, tam super ipsum quam super alios et super capitulum statuendi, diffiniendi et ordinandi, donec duraret capitulum».

¹²¹ Per un interessante caso sull'uso del termine *prior* in relazione al capo di una provincia si vedano le lettere *Pred. LXII*; *Pred. LXIII*; *Pred. LXIV*. Nelle quali riferendosi al priore provinciale di Polonia si trova una curiosa alternanza tra *prior* e *frater prior*.

¹²² S. Tugwell, *Schéma chronologique de la vie de Saint Dominique* in *Domenico di Calaruega e la nascita dell'Ordine dei Frati Predicatori*, p. 22; Id. *The evolutions of dominican structures of government I: The first and last abbot*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum* LXIX (1999), pp. 19-60, in particolare le pp. 43-48 nelle quali si fa una esauriente panoramica di quando si stabilizzò il termine da usare per designare il capo dell'Ordine. M. -H. Vicaire, *Histoire de Saint Dominique*, II, p. 54, nota 39 era invece propenso ad affermare che la decisione di adottare ufficialmente il termine *magister* per designare il capo dell'Ordine fosse stata presa nel capitolo del 1221.

XXXI) si rivolge *magistro et fratribus ordinis Predicatorum*¹²³. Dopo la morte di Domenico, avvenuta solo pochi mesi dopo le lettere in questione, la linea seguita dalla cancelleria pontificia nell'uso della terminologia per definire il successore Giordano di Sassonia sembra essere ben definita, Giordano è sempre definito *magister*, con due soli più tentennamenti (*Pred. LVI*; e *Pred. LXI*). In conclusione: stando ad un'analisi superficiale sulla terminologia usata nelle lettere papali per definire il capo dell'Ordine dei Predicatori sembrerebbe emergere l'impressione che per Domenico sia più forte l'identificazione come *prior* mentre per i suoi successori sia scontata l'identificazione come *magister*. In realtà la scelta del termine *magister* non deriva dalla diversa percezione dei successori di Domenico rispetto a Domenico stesso. Questo cambiamento terminologico deriva invece dagli sviluppi storici dell'Ordine che nel primo capitolo generale a Bologna portarono alla definizione, tra l'altro, dei titoli da assegnare a coloro che rivestivano ruoli di comando. Nel successivo capitolo generale di Bologna del 2 giugno 1221 si evidenziano ulteriori linee di sviluppo dell'Ordine: furono inviati frati in Inghilterra, Ungheria, in Danimarca, in Polonia, forse anche in Grecia ed il termine *provincia* acquistò il suo senso tecnico di circoscrizione amministrativa¹²⁴.

Un'altra decisione del capitolo Bologna del 1220, di capitale importanza nello sviluppo della storia dei Predicatori, è la scelta di non avere più *possessiones* e di scegliere di vivere una *paupertas voluntaria*¹²⁵. L'Ordine si organizzava attorno a dei riferimenti cardine: il primo e fondamentale era la predicazione, di cui Domenico e i suoi successori sembravano pretendere di possedere una sorta di monopolio; da ciò derivava il senso di responsabilità che spingeva a pretendere una preparazione professionale per i futuri predicatori e conseguentemente la passione per lo *studium*, passione che sostituisce la passione per il lavoro che era

¹²³ Interessante l'annotazione in M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, pp. 82-83, nota 112 su alcune eccezioni a questo uso precedenti il capitolo del 1221.

¹²⁴ S. Tugwell, *The evolutions of dominican structures of government II: The first Dominican provinces*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum* LXX (2000), pp. 5-20 nelle quali l'autore si dedica alla spiegazione di "cos'è una provincia".

¹²⁵ *Acta capitulorum generalium ordinis Predicatorum*, a cura di B. M. Reichert, Romae-Stuttgartiae 1898, pp. 1-2. «In illo capitulo de communi fratrum consensu ... ordinatum est ne possessiones vel redditus de cetero tenerent fratres nostri, sed et hiis renunciarent quos habuerant in partibus Tholosani. Unde per constitutionem perpetuam abdicatis omnibus temporalibus resignando tam presentibus redditus quam futuris ordo fratrum predicatorum paupertatem voluntariam est professus».

stata l'elemento cardine degli Ordini monastici. Tuttavia, nonostante tutte le novità che nascevano nel portare avanti questo progetto, l'intuizione vincente di Domenico fu quella di predicare in povertà¹²⁶. Una delle principali cause che avevano reso sterile la predicazione dei Cistercensi nella Francia meridionale può essere ravvisata nel fatto che essi lasciavano trapelare la propria signorile superiorità, perdendo in questo modo di credibilità agli occhi delle popolazioni del luogo, le quali all'elitarismo dei Cistercensi ritenevano migliore la via di perfezione morale seguita dai Catari.

Così come la cancelleria papale ebbe modo di sviluppare una propria riflessione terminologica a seguito degli sviluppi storici dell'Ordine cui si è accennato poco sopra, allo stesso modo anche questa importante decisione è documentata nel formulario dei documenti papali. Tuttavia va sottolineato un elemento rilevante: la caratterizzazione dei Predicatori come Ordine votato alla povertà si trova nelle lettere pontificie già precedentemente alla delibera del capitolo del 1220. Già nel dicembre del 1219 (*Pred. XIII*), infatti, il papa raccomanda i Predicatori sottolineando il fatto che essi vivono *in abiectioe voluntarie paupertatis*. Tale espressione verrà poi enfatizzata, dopo che il capitolo di Bologna era stato celebrato, in altre due lettere papali di raccomandazione: nella *Quoniam abundavit* scritta per la prima volta nel maggio 1220 (*Pred. XIX*) e nel gennaio 1221 (*Pred. XXVI*). In questa lettera, a mo' di formulario, viene usata la frase «ecce ordinem dilectorum filiorum fratrum Praedicatorum Dominus suscitavit qui, non quae sua sed quae sunt Christi quaerentes, tam contra profligandas haereses quam contra pestes alias mortiferas extirpandas se dedicarunt evangelizzazione verbi Dei in abiectioe voluntariae paupertatis». La formula *in abiectioe voluntariae paupertatis* ricorre, sempre immutata, nelle varie reiterazioni della *Quoniam abundavit*¹²⁷ (lettera cui l'Ordine viene quasi automaticamente associato e lettera con la quale l'Ordine dei Predicatori e l'Ordine dei Frati Minori verranno associati nella lotta all'eresia), ma si noti che al formulario su citato sembra poi aggiungersi, a partire dal febbraio 1221, una

¹²⁶ Su come il binomio *studere et predicare* spieghi molte cose quando viene applicato all'ordine dei frati Predicatori si veda G. G. Merlo, *Gli inizi dell'Ordine dei Frati Predicatori. Spunti per una riconsiderazione*, in *Rivista di Storia e letteratura religiosa* 31 (1995), pp. 415-441.

¹²⁷ Costatazione che risulta utile per la comprensione degli usi della cancelleria apostolica riguardo le lettere reiterate.

nuova formula che descrive, in maniera standardizzata, i Predicatori come coloro «qui paupertatem et vitam regularem professi verbi Dei sunt evangelizationi totaliter deputati» (*Pred. XXVIII*; *Pred. XXIX*; *Pred. XXX*, *Pred. XXXVI*). In quest'ultima si pone dunque in risalto l'associazione tra la povertà e alla vita regolare dei Predicatori. Da una parte, dunque, c'è il riferimento alla lotta all'eresia condotta nella scelta della povertà; dall'altra il riferimento ai Predicatori come coloro che, professando povertà e vita regolare, sono deputati all'evangelizzazione. Si potrebbe inoltre dedurre che la lettera del 4 febbraio 1221 ci mostri il passaggio da Predicatori come religiosi dediti alla lotta delle eresie, viventi in volontaria povertà, alla definitiva attestazione del ruolo dei Predicatori: essi sono degli evangelizzatori che conducono vita regolare in povertà¹²⁸.

Va però fatta un'importante precisazione: la formula «qui paupertatem et vitam regularem professi verbi Dei sunt evangelizationi totaliter deputati» è presente, in maniera del tutto peregrina, anche nella lettera *Cum qui receperit* [!] *prophetam* dell'8 dicembre 1219 (*Pred. XI*) sulla quale, però lo stesso Koudelka si dimostra particolarmente cauto. Inserendone il testo in appendice egli notava delle anomalie: il preambolo di questa lettera mal si adatta con alcune parti del testo, che in genere sono tipiche delle lettere con il preambolo *Quoniam abundavit*, utilizzato molto in seguito anche dalle cancellerie di Gregorio IX e Innocenzo IV¹²⁹. In realtà tutto si spiega relativamente bene se si guarda al fatto che tale lettera non è desunta dall'originale ma da codici di tredicesimo secolo conservati in Svezia. Sarebbe perciò ragionevole pensare che nella registrazione di questa lettera si possa aver fatto confusione o per la data o per il contenuto.

Si introduce così un tema che Koudelka stesso sembrava sollevare implicitamente (o forse tacitamente) in diverse osservazioni del suo “bollario”: il problema delle lettere originali. Non solo in questo, ma anche in altri casi la lettura dei documenti originali chiarisce molti punti dubbi della storia degli Ordini. Koudelka stesso sottolineava che nel verso dell'originale della lettera dell'8 dicembre 1219, sulla quale si discuteva poco sopra, si trovava scritto: «In tergo manu notarii apostolici: “Sic incipiatur: Dilecti filii fratres ordinis predicatorum quorum et propositum et sanctum et ministerium necessarium

¹²⁸ Tale visione dei predicatori è confermata anche in *Pred. LI*.

¹²⁹ V. J. Koudelka, *Monumenta Diplomatica sancti Dominici*, p. 187.

arbitramur universitati vestre affectuose (hoc supra versum) duximus commendandos... in ... dilecti filii ordinis memorati”»); tuttavia egli non sottolineava che la lettera papale aveva in realtà tutt’altro incipit! Ciò unito al già citato episodio della lettera *Gratiarum omnium* apre ampi margini di ricerca che potrebbe dare frutti insperati laddove si decidesse di interpellare i documenti originali. Koudelka aveva intrapreso un lavoro del genere limitandosi però ai documenti scritti nell’arco temporale della vita di Domenico e prendendo in considerazione documenti di varia natura, cioè documenti concessi da varie autorità. Nel prosieguo di questo lavoro si intende mettere in luce l’utilità dell’edizione di un corpus di lettere papali originali come contributo per la storia dell’altro Ordine Mendicante maggiore, quello dei Frati Minori. L’accenno all’Ordine dei Frati Minori porta infine a chiudere il discorso sull’uso dei termini usati dalla cancelleria papale per l’Ordine dei Predicatori.

Se è vero che lo stile di vita dei Predicatori rappresentò, per la Curia romana, un modello da prendere come punto di riferimento per gli altri Ordini Mendicanti e che in questo processo di assimilazione ai Predicatori chi ebbe a soffrire maggiormente per la perdita della propria identità originaria furono certamente i Minori, è altrettanto vero che analizzando le lettere pontificie, si ha l’impressione che per quanto riguarda l’inserimento del termine *frater* nel nome dell’Ordine dei Predicatori, siano questi ultimi ad uniformarsi o meglio ad essere assimilati da parte della Curia pontificia ai Minori. A parte i documenti papali che accomunano i due Ordini per il fatto di aver ricevuto quasi parallelamente e con le stesse modalità i privilegi papali tipicamente concessi ai Mendicanti¹³⁰, un fruttuoso confronto si può operare sulla base del fatto che Predicatori e Minori spesso sono destinatari inseriti insieme nell’*inscriptio* delle lettere pontificie. Se si guarda, infatti, alle lettere indirizzate nel 1225 e nel 1226 ai frati dei Minori e dei Predicatori che partono per la missione (*Pred. XLII; Min. XIV; Pred. XLIII; Min. XVI*) si noterà che agli appartenenti di entrambi gli Ordini viene apposto il termine *frater*. Significativo invece che nell’*inscriptio* di una lettera del 1222 (*Min. V*), nella quale la cancelleria scrive contestualmente ai *priores* (su questo termine si ragionerà più avanti parlando dei Minori) dei due Ordini, l’Ordine di Domenico

¹³⁰ Su tali documenti si veda F. A. Dal Pino, *L’evoluzione dell’idea di mendicizia nel Duecento*, pp. 11-36.

sia definito *ordo Predicatorum* e quello di Francesco sia *ordo Fratrum Minorum*. Giacché anche nel testo di *Min. XV* si parla esplicitamente di *fratres Praedicatores* e *fratres Minores* è plausibile dunque pensare che nell'aggiunta del termine *frater* siano i Predicatori a seguire i Minori? Potrebbe essere: è vero che si può ritrovare il termine *ordo fratrum Predicatorum* già nel testo della *Quoniam abundavit* del maggio 1220 (*Pred. XIX*) e che tale denominazione resterà invariata nelle successive reiterazioni di tale lettera (*Pred. XXVI*; *Pred. XLIV*); tuttavia il nome *ordo fratrum Predicatorum* compare nell'*inscriptio* di una lettera papale solo nel settembre del 1227 (*Pred. L*) e a tale denominazione sarà di gran lunga preferita la dicitura *ordo Predicatorum*, nella quale più che dare attenzione al termine *frater* sembra volersi dare attenzione al termine predicazione, sul cui monopolio tanto si era insistito¹³¹.

Tra le tante cose che accomunano Minori e Predicatori dunque il lessico con cui ad essi si rivolge la cancelleria ed anche l'aggiunta del termine *frater* nel nome dell'Ordine testimonia della progressiva assimilazione tra i due Ordini¹³².

¹³¹ Per una prima constatazione si veda nel repertorio di lettere inserito qui di seguito.

¹³² Sul confronto tra Frati Minori e Predicatori, dal punto di vista istituzionale si veda il recente contributo L. Bertazzo, *Tra Domenico e Francesco, percorsi di autocoscienza istituzionale*, in "Una strana gioia di vivere" a cura di M. Benedetti e M. L. Betri, Milano 2010, pp. 249-263, nel quale oltre ad un'utilissima tabella di comparazione tra le Costituzioni Narbonensi e le Costituzioni dell'Ordine dei Predicatori del 1238, si mettono in luce diversi aspetti e fenomeni di «concorrenza imitativa» tra i due Ordini e si traccia un esauriente quadro della recente bibliografia sull'argomento.

Documenti

Innocenzo III

Pred. I: 8 ottobre 1215, «*Iustis petentium*» (Koudelka, n. 65).

Il papa prende sotto la sua protezione la casa di Santa Maria di Prouille.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · **priori, fratribus** et **monialibus** domus Sancte Marie de Pruliano.

Onorio III

Pred. II: 22 dicembre 1216, «*Religiosam vitam eligentibus*» (Koudelka, n. 77).

Onorio III prende sotto la protezione della Sede Apostolica la chiesa di San Romano e stabilisce che i frati ivi residenti seguano la regola di Sant'Agostino.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Dominico, **priori** Sancti Romani Tolosani, eiusque **fratribus** tam presentibus quam futuris **regolarem vitam** professis

...

TESTO: In primis siquidem statuentes ut **Ordo canonicus**, qui **secundum Deum et beati Augustini regulam** in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.

Pred. III: 19 gennaio 1217, «*Olim in partibus*» (Koudelka, n. 78).

Onorio III invita i maestri e gli scolari dell'università di Parigi a recarsi a Tolosa per dedicarsi alla evangelizzazione degli eretici.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis magistris et scholaribus Parisius commorantibus

TESTO: Per apostolica scripta mandantes quatinus illuc **aliqui ex vobis** accedant, qui causam Dei agentes ex animo, lectioni, **predicationi** et exhortationi vigilanter insistant.

Pred. IV: 21 gennaio 1217, «*Gratiarum omnium*» (Koudelka, n. 79).

Il papa incita ad accogliere prontamente il dono ricevuto di evangelizzare e di portare la parola di Cristo.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **priori et fratribus** Sancti Romani **Predicatoribus** in partis Tholosanis.

Pred. V: 28 gennaio 1217, «*Divitis et pauperis*» (Koudelka, n. 80).

Scrive al popolo di Tolosa pregandoli di sovvenire alle necessità delle sorelle e della prioressa dell'ospedale chiamato Arnaio.

TESTO: ...cum igitur **priorissa** et **sorores** domus hospitalis Tolosani que ad religionis observantiam de seculo venientes ... valida paupertate gravantur ...

Pred. VI: 7 febbraio 1217, «*Iustis petentium*» (Koudelka, n. 81).

Si proibisce ai fratres che hanno fatto la professione di andare via dal luogo loro assegnato senza uno specifico permesso del priore.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · priori et fratribus ecclesie Sancti Romani Tolosani.

TESTO: districtius inhihemus ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem fas sit sine tua, fili prior, aut successorum tuorum licentia, nisi arctioris religionis obtentu, de eodem loco discedere; discendentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere.

Pred. VII: 11 febbraio 1218, «*Si personas religiosas*» (Koudelka, n. 86).

Onorio III raccomanda i Predicatori a tutti i prelati.

TESTO: ... **fratres ordinis Predicatorum**, quorum utile **ministerium** et **religionem** credimus Deo gratam ...

Pred. VIII: 30 marzo 1218, «*Religiosam vitam*» (Koudelka, n. 90).

Onorio III, su richiesta dei diretti interessati, prende sotto la sua protezione il monastero di Santa Maria a Prouille.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · **priori monasterii** Sanctae Mariae de Proillano eiusque **fratribus**.

Pred. IX: 26 aprile 1218, «*Si personas religiosas*» (Koudelka, n. 91).

Onorio III raccomanda tre prelati dell'Ordine dei predicatori agli arcivescovi, ai vescovi, agli abati, ai priori e a tutti gli altri ecclesiastici.

TESTO: ... quatinus dilectos filios P., T., et R., ... **fratres ordinis Predicatorum**, ... in eorum proposito laudabili confoventes **ad officium predicationis** ad quod deputati sunt curetis benigne recipere ...

Pred. X: 11 novembris 1219, «*Si personas religiosas*» (Koudelka, n. 101).

Onorio III raccomanda i frati dell'Ordine della predicazione ai prelati di tutta la Chiesa.

TESTO: ... quatinus dilectos filios latores presentium, **fratres ordinis Predicatorum** ... in eorum proposito laudabili confoventes **ad officium predicationis** ad quod deputati sunt curetis benigne recipere ...

Pred. XI: 11 novembre 1219, «*Cum qui receperit*» (Koudelka, appendice n. 4).

Si raccomandano i Predicatori a tutti gli ecclesiastici.

TESTO: ... Hinc est quod dilectos filios **fratres ordinis Predicatorum** qui, **paupertatem** et **vitam regularem** professi, verbi Dei sunt evangelizationi totaliter deputati...

Cum ad partes vestras accesserint ad predicandi officium ad quod deputati sunt, caritative recipiatis...

...**paupertatis** titulum praetulerunt...

Pred. XII: 1 dicembre 1219, «*Vestris postulationibus*» (Koudelka, n. 107).

Il papa concede ai Predicatori la facoltà di poter celebrare a Parigi i divini uffici.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **fratribus ordinis Predicatorum**.

Pred. XIII: 8 dicembre 1219, «*Dilecti filii*» (Koudelka, n. 109).

Raccomanda i Predicatori.

TESTO: Dilecti filii · · prior et fratres ordinis Predicatorum, provide attendentes quod qui abscondunt frumenta maledicuntur in

populis, frumentum suum verbum predicationis videlicet quod est pabulum animarum, super aquas multas id est populos multos seminant incessanter et, sarcinis divitiarum mundanarum abiectis quo expeditius curant, per mundi huius agrum quem plus solito sentes operiunt vitiorum **in abiectioe voluntarie paupertatis eunt**, et flentes semina sua mittunt, ut Domino dante misericorditer incrementum ad eius aream suos cum exultatione valeant manipolos reportare. Ipsos igitur, quorum et propositum sanctum et ministerium necessarium arbitramur ... universitari vestre affectuose duximus commendandos caritatem vestram rogantes et exortantes in Domino ac ... mandantes quatinus pro reverentia divina ad officium predicandi ad quod deputati sunt benigne recipientes eosdem ... pro nostra et Apostolice Sedis reverentia in suis eis necessitatibus liberaliter assistatis ... et dicti fratres per cooperationem vestram suscepti ministerii cursum felicius consumantes, optatum reportent sui laboris fructum et fine, salutem videlicet animarum.

Pred. XIV: 11 dicembre 1219, «*Cum dilectis*» (Koudelka, n. 110).

Affinché i Predicatori possano celebrare i divini uffici nella chiesa di San Giacomo di Parigi.

TESTO: Cum dilectis filiis . . . priori et fratribus ordinis Predicatorum duxerimus indulgendum ut **in quadam ecclesia** in beati Iacobi honore constructa quam habent in Parisius liceat eis officia celebrare divina, capitulum Parisiense sicut accepimus quominus id faciant impedire presumunt.

Pred. XV: 17 febbraio 1220, «*Ex parte tua*» (Koudelka, n. 114).

Affinché Domenico organizzi come meglio crede l'Ordine, gli si concede inoltre la possibilità di promuovere agli ordini sacri i frati che, quando erano nel secolo, avevano ricevuto ordinazioni non canoniche.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **fratri .D., priori ordinis Predicatorum**.

TESTO: Ex parte tua fuit nobis humiliter supplicatum ut cum quibusdam

de fratribus tuis ... dignaremur cum eis misericorditer dispensare, ut ministrare in ordinibus sic susceptis et ad superiores valeant promoveri.

Pred. XVI: 27 febbraio 1220, «*Gratum gerimus*» (Koudelka, n. 115).

Invita gli scolari ed ai maestri di Parigi a proseguire a sostenere i Predicatori.

TESTO: Gratum gerimus et acceptum quod, sicut accepimus, dilectos filios fratres ordinis Predicatorum in sacra pagina studentes apud Parisius habentes in visceribus caritatis, eos vestre pietatis officiis laudabiliter confoveteis.

Pred. XVII: 20 marzo 1220, «*Gratum et acceptum*» (Koudelka, n. 117).

Affinchè il popolo di Mallorca continui a sostenere i Predicatori.

TESTO: Gratum et acceptum nobis fuit quod audivimus, videlicet quod **nostros dilectos filios fratres ordinis Predicatorum** ... recepistis in visceribus caritatis.

Pred. XVIII: 24 marzo 1220, «*Gratum gerimus*» (Koudelka, n. 119).

Affinchè il podestà ed il popolo di Bologna continuino a sostenere i Predicatori.

TESTO: Gratum gerimus et acceptum quod sicut accepimus dilectos filios fratres ordinis Predicatorum Sancti Nicolai Bononiensis habentes in visceribus caritatis eos pietatis officiis laudabiliter confoveteis.

Pred. XIX: 6 maggio 1220, «*Quoniam abundavit*» (Koudelka, n. 122).

Raccomanda l'Ordine al vescovo di Tarragona.

TESTO: Quoniam abundavit iniquitas et refriguit caritas plurimorum, **ordinem fratrum Predicatorum** sicut credimus Dominus suscitavit, qui non quae sua sunt sed quae Christi quaerentes tam contra profligandas haereses quam contra pestes alias mortiferas extirpandas se dedicarunt evangelizationi verbi Dei in abiectioe voluntariae paupertatis.

Pred. XX: 12 maggio 1220, «*Quia qui seminant*» (Koudelka, n. 123).

Invita i monaci di diversi monasteri ad aiutare Domenico nella predicazione della parola di Dio.

TESTO: ... Cum ergo dilectus filius frater Dominicus, prior ordinis Predicatorum magnum credat animarum provenire profectum si quam recepistis a Domino predicationis gratiam iuxta suam erogetis providentiam utilitatibus proximorum ...

Pred. XXI: 29 luglio 1220, «*Gaudemus in Domino*» (Koudelka, n. 128).

Ringrazia il capitolo della cattedrale di Parigi per la concessione della chiesa di San Giacomo ai Predicatori.

TESTO: Cum enim vobis nuper preces direxerimus et mandata et quibusdam vestrum in nostra presentia constitutis iniunxerimus viva voce ut dilectos filios fratres ordinis Predicatorum habentes in visceribus caritatis eis **in capella** Sancti Iacobi quam habent Parisius celebrare divina et cimiterium permetteritis habere, vos ... mandatum nostrum et eorum desiderium impletis liberaliter et libenter.

Pred. XXII: 27 dicembre 1220, «*Iteratae preces*» (Koudelka, n. 131).

Affinché l'abate e il convento di San Maglorio siano di sostegno ai Predicatori.

TESTO: ... pro dilectis filiis · · priore ac fratribus ordinis Predicatorum Sancti Iacobi Parisiensis ...

Pred. XXIII: 30 dicembre 1220, «*Cum Liae*» (Koudelka, n. 132).

Raccomanda ai Predicatori di Parigi frate Guglielmo.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis · · priori et fratribus ordinis Predicatorum Sancti Iacobi Parisiensis.

Pred. XXIV: 31 dicembre 1220, «*Gratum gerimus*» (Koudelka, n. 133).

Affinché il vescovo *Ambianense* destini ai Predicatori una chiesa nella sua diocesi.

TESTO: ... dilecti filii · · prior et fratres ordinis Predicatorum ...

Pred. XXV: 2 gennaio 1221, «*Iteratae preces*» (Koudelka, n. 137).

Raccomanda i Predicatori ai maestri e agli scolari di Parigi.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis universis magistris et scholaribus Parisius commorantibus.

TESTO: ... pro dilectis filiis · · priore et fratribus ordinis Predicatorum Sancti Iacobi Parisiensis ... rogamus et monemus attente quatinus, predictos **magistrum** et fratres et specialiter hunc habentes ob reverentiam divinam et nostram propensius commendatos, eos defendatis presidiis, attollatis favoribus et beneficiis foveatis...

Pred. XXVI: 18 gennaio 1221, «*Quoniam abundavit*» (Koudelka, n. 140).

Raccomanda a tutti gli ecclesiastici Domenico.

TESTO: Quoniam abundavit iniquitas et refriguit caritas plurimorum ecce **ordinem** dilectorum filiorum **fratrum Predicatorum** ... qui ... se dedicarunt evangelizationi verbi Dei in abiectioe voluntariae paupertatis.

Nos igitur ... mandamus quatenus dilectum filium **fratrem Dominicum** ... **canonicum ordinis memorati**, pro reverentia divina ad officium praedicandi ad quod deputatus est recipiatis benigne ... et dictus **canonicus** per cooperationem vestram suscepti ministerii cursum feliciter consummando optatum reportet sui laboris fructum et finem ...

Pred. XXVII: 18 gennaio 1221, «*Cum is qui*» (Koudelka, n. 141).

Coloro che hanno fatto professione nell'Ordine dei Predicatori non possono abbandonare tale voto.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis priori et fratribus ordinis Predicatorum.

Pred. XXVIII: 4 febbraio 1221, «*Cum qui recepit*» (Koudelka, n. 143).

A tutti gli ecclesiastici affinché ricevano i Predicatori.

TESTO: ... dilectos filios fratres ordinis Predicatorum qui **paupertatem** et **vitam regularem** professi verbi Dei sunt evangelizationi totaliter deputati vobis duximus propensius commendatos...cum ad partes

vestras accesserint, ad predicandi officium ad quod deputati sunt caritative recipiatis...

Pred. XXIX: 11 marzo 1221, «*Cum qui recepit*» (Koudelka, n. 147).

Il papa raccomanda l'Ordine dei Predicatori.

TESTO: ... dilectos filios fratres ordinis Predicatorum qui **paupertatem** et **vitam regularem** professi verbi Dei sunt evangelizationi totaliter deputati ... cum ad partes vestras accesserint, ad predicandi officium ad quod deputati sunt caritative recipiatis...

Pred. XXX: 29 marzo 1221, «*Cum qui recepit*» (Koudelka, n. 148).

Il papa raccomanda Domenico.

TESTO: ... dilectum filium fratrem Dominicum, priorem ordinis Praedicatorum, qui **paupertatem** et **vitam regularem** professus verbi Dei est evangelizationi totaliter deputatus ... cum ad partes vestras accesserit, ad predicandi officium ad quod deputatus est caritative recipiatis...

Pred. XXXI: 28 aprile 1221, «*Cum a nobis*» (Koudelka, n. 159).

Conferma la donazione della Chiesa di Santa Maria di Fanjeaux fatta dal vescovo di Tolosa Fulco.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **magistro** et fratribus ordinis Predicatorum.

Pred. XXXII: 4 maggio 1221, «*Dilecto filio*» (Koudelka, n. 161).

Affinché vengano accolti i Predicatori.

TESTO: ... fratres de ordine Predicatorum...

Pred. XXXIII: 5 maggio 1221, «*Postulastis a nobis*» (Koudelka, n. 162).

Licenza di usare l'altare portatile dove avranno costituito un convento.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis fratribus de ordine Predicatorum.

Pred. XXXIV: 6 maggio 1221, «*Cum qui recipit*» (Koudelka, n. 164).

Raccomanda i predicatori al re Waldemaro II.

TESTO: ... cum dilecti filii fratres Predicatores...

Pred. XXXV: 10 maggio 1221, «*Discretionem vestram*» (Koudelka, n. 168).

Raccomanda i Predicatori al capitolo di Piacenza.

TESTO: ... rogamus ... quatinus dilectos filios fratres Predicatores, qui seculi vanitatibus abdicatis obtulerunt Domino laudis sacrificium semetipsos, pietatis intuitu precumque nostrarum obtutu habere dignemini taliter commendatos.

Pred. XXXVI: 28 maggio 1221, «*Cum qui recipit*» (Koudelka, n. 171).

Raccomanda Domenico e chiede che i Predicatori non siano confusi con coloro che chiedono denaro a loro nome.

TESTO: ... dilectum filium fratrem Dominicum ordinis Predicatorum qui **paupertatem et vitam regularem** professus verbi Dei est evangelizationi totaliter deputatus...

Pred. XXXVII: 7 dicembre 1221, «*Fraternitatem tuam*» (BP I, n. XXVII, p. 14).

Al vescovo *Barchinonensi* raccomanda i Predicatori.

TESTO: Exhortamur attentius quatenus dilectos filios Fratres Ordinis Predicatorum, qui seculi vanitatibus abdicatis obtulerunt Domino laudis sacrificium semetipsos... habere studeas taliter commendatos.

Pred. XXXVIII: 7 marzo 1222, «*Cum Nos*» (BP I, n. XXVIII, p. 15).

Affinché possano celebrare anche in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratibus Ordinis Predicatorum.

Pred. XXXIX: 5 giugno 1222, «*Quia omnibus*» (BP I, n. XXIX p. 15).

Concede la chiesa di Santa Sabina all'Ordine.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Magistro** et Fratibus Ordinis Praedicatorum.

Pred. XL: 18 dicembre 1224, «*Favorabilibus precibus*» (BP. I, n. XXXI, p. 16).

Concessione di celebrare in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Fratibus Ordinis Predicatorum.

Pred. XLI: 7 marzo 1225, «*Quieti vestrae*» (BP. I, n. XXXII, p. 16).

I frati possono rifiutare *commissiones*.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Fratibus Ordinis Predicatorum.

Pred. XLII: 7 dicembre 1225 «*Vineae Domini*» (BP. I, n. XXXIII, p. 16).

I frati Minori e Predicatori vengono inviati nel regno di Miramolino. Ad essi si concede la facoltà di convertire gli infedeli e di amministrare loro i sacramenti.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Fratibus Predicatoribus** et **Minoribus** in Regno Miramolini a Sede Apostolica destinatis.

Pred. XLIII: 17 marzo 1226 «*Ex parte vestra*» (BP. I, n. XXXIV, p. 16).

Vengono concessi particolari benefici ai frati minori e predicatori che si trovano in Marocco.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratibus Predicatoribus et Minoribus in Regno Marochitano de mandato Sedis Apostolice commorantibus.

Gregorio IX

Pred. XLIV: 21 aprile 1227, «*Quoniam abundavit*» (BP. I, n. I, p. 18).

Raccomanda i Frati Predicatori.

TESTO: ... ecce Ordinem dilectorum filiorum Fratrum Predicatorum Dominus suscitavit qui, non que sua sed que sunt Christi querentes, tam contra profligandas Hereses quam contra pestes alias mortiferas extirpandas se dedicarunt evangelizationi Verbi Dei in abiectioe voluntarie paupertatis.

Pred. XLV: 16 maggio 1227, «*Descendentes*» (BP. I, n. IV, p. 19).

Concede la potestà di predicare in ogni dove, di confessare e di elargire una indulgenza di venti giorni.

INSCRIPTIO: Dilecto filio fratri **Iordano Magistro** Ordinis Predicatorum.

Pred. XLVI: 25 maggio 1227, «*Cum paupertatem*» (BP. I, n. V, pp. 19-20).

Si proibisce ai frati di abbandonare l'Ordine.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Fratibus Ordinis Predicatorum.

Pred. XLVII: 18 giugno 1227, «*Auctoritate vobis*» (BP. I, n. VI, p. 20).

Facoltà di togliere la sentenza di scomunica a coloro che desiderino entrare nell'Ordine.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Prioribus Ordinis Predicatorum.

Pred. XLVIII: 31 luglio 1227, «*Gaudemus in Domino*» (BP. I, n. XI, p. 22).

Raccomanda i predicatori all'arcivescovo di Esztergom.

TESTO: ... propter quod unicum filium suum una cum Fratibus Predicatoribus messis Dominice operariis in terra predicta ad te specialiter destinaverit ...

Pred. XLIX: 3 agosto 1227, «*Cum dilectorum*» (BP. I, n. XII, p. 23).

Stabilisce che chi abbandona l'Ordine sia da considerarsi scomunicato.

TESTO: Cum dilectorum filiorum Magistri et Fratrum Ordinis Predicatorum ...
Quatenus quoslibet contra inhibitionem nostram ab ipsorum **Fratrum Ordine** discedentes ... evitetis et faciatis ab omnibus evitari.

Pred. L: 4 settembre 1227, «*Succenta est*» (BP. I, n. XIV, pp. 23-24).

Affinché venga svolto, almeno una volta l'anno, l'ufficio della visita in alcuni monasteri delle città di Padova, di Venezia, di Treviso.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratri Ioachim Sancte Marie et Iordano **Ordinis Fratrum Predicatorum** Prioribus et Gandulpho Fratri eiusdem Ordinis Paduan.

Pred. LI: 5 settembre 1227, «*Cum Fratres Ordinis*» (BP. I, n. XV, p. 24).

Affinché il vescovo di Bologna non si immischi nell'elezione dei Priori dell'Ordine.

TESTO: Cum Fratres Ordinis Predicatorum professi voluntariam

paupertatem evangelizationi Verbi Dei se totaliter dedicarint

...

Pred. LII: 26 novembre 1227, «*Cum a nobis petitur*» (BP. I, n. XVII, p. 24).

Stabilisce che si può dare sepoltura nella chiesa di San Nicola a Bologna.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et Fratribus Ordinis Predicatorum Sancti Nicolai Bononien.

Pred. LIII: 30 novembre 1227, «*Cum a nobis petitur*» (BP. I, n. XVIII, p. 25).

Stabilisce che si possa ricevere sepoltura nelle chiese dei Predicatori.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Fratribus Ordinis Predicatorum.

Pred. LIV: 12 febbraio 1228, «*Precibus vestris*» (BP. I, n. XX, p. 25).

Affinché i frati possano celebrare in tempo di interdetto, *servatis servandis*.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et fratribus Ordinis Predicatorum

Pred. LV: 10 marzo 1228, «*Sacrosanta Romana Ecclesia*» (BP. I, n. XXI, p. 26).

Conferma una donazione.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Fratribus Ordinis Predicatorum.

Pred. LVI: 21 marzo 1228, «*Cum venerabili fratri*» (BP. I, n. XXIII, p. 26).

Affinché siano mandati alcuni Predicatori ad *Cumanos*.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **Priori Ordinis Fratrum Praedicatorum**.

Pred. LVII: 9 aprile 1228, «*Cum tanquam veri*» (BP. I, n. XXVII, p. 28).

Stabilisce che le chiese, in cui ci sono *conventus*, dei Predicatori siano *Conventuales*.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Magistro et Fratribus Ordinis Predicatorum.

TESTO: ... ut Ecclesie vestre omnes, ubi Conventus existunt, Conventuales vocentur ...

Pred. LVIII: 5 novembre 1229, «*Dilecti filii Prior*» (BP. I, n. XXXV, p. 30).

Dirime una questione tra costoro e l' *abbas et conventus S. Petri Mutinen*.

TESTO: Dilecti filii Prior et **Conventus Monasterii** Sancte Catharine Mutinien.

Pred. LIX: 6 aprile 1231, «*Inter alia*» (BP. I, n. XLIV, p. 34).

Conferma la donazione della chiesa di Fanjeaux fatta da Fulco, vescovo di Tolosa.

INSCRIPTIO: Dilectis in Christo filiabus Priorissae et Conventui Monasterii Sancte Marie de Pruliano.

Pred. LX: 9 febbraio 1233, «*De discretione tua*» (BP. I, n. LXI, p. 42).

Affinché questi intervenga in una questione tra i Trevirensi e i Coloniensi.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **Fratri** Bernardo **Ordinis Fratrum Predicatorum**.

Pred. LXI: 10 febbraio 1233, «*Ad tollendas lites*» (BP. I, n. LXII, p. 42).

Compone la questione tra il vescovo di Worms e i frati dell'Ordine dei Predicatori.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **Priori Fratrum Ordinis Predicatorum**.

Pred. LXII: 25 febbraio 1233, «*Novum genus*» (BP. I, n. LXIV, p. 43).

Affinché il Priore della Polonia sia di aiuto ai poveri di lì contro le molestie arrecategli dai principi.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **Fratri Priori** Provinciali Polonie **Ordinis Fratrum Predicatorum**.

Pred. LXIII: 27 febbraio 1233, «*Sibi graves*» (BP. I, n. LXVI, p. 44).

Affinché si adoperi per la ricerca della mutua pace tra i capi polacchi.

INSCRIPTIO: Dilecto filio **Fratri Priori** provinciali Poloniae **Ordinis Fratrum Praedicatorum**.

Pred. LXIV: Il 3 marzo 1233, «*Ut fidei vestre*» (BP. I, n. LXVII, pp. 44-45).

Indulgenza per coloro che si accostano alla predicazione dei Frati Predicatori.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Priori Provinciali Polonie Ordinis **Fratrum Predicatorum**.

Pred. LXV: Il 15 marzo 1233, «*Ex parte vestra*» (BP. I, n. LXIX, p. 45).

Contro i chierici e religiosi *vagantes*.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Fratribus Ordinis Predicatorum**, in partibus Russie constitutis.

Pred. LXVI: 19 aprile 1233, «*Gaudemus in Domino*» (BP. I, n. LXX, pp. 45-46).

Affinché si occupi di combattere l'eresia.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Fratri Roberto Ordinis **Fratrum Predicatorum**.

Pred. LXVII: 20 aprile 1233, «*Licet ad capiendas*» (BP. I, n. LXXI, p. 47).

Per la lotta alle eresie.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Prioribus et Fratribus Ordinis Predicatorum, quibus negotium Fidei contra Hereticos in Bituricensi, Burdegalensi, Narbonensi, Auxitano, Viennensi, Arelatensi, Aquensi, et Ebredunensi Archiepiscopatibus nuper commisimus.

Pred. LXVIII: 22 aprile 1233, «*Ille humani generis*» (BP. I, n. LXXII, p. 47).

Affinché il Provinciale invii frati a predicare contro le eresie.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Priori **Povinciali** [sic] Fratrum Ordinis Predicatorum Provincie.

Pred. LXIX: 28 aprile 1233, «*Gratias agimus*» (BP. I, n. LXXIII, p. 48).

Affinché cerchi di porre pace tra Fiorentini e Senesi.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Fratri Iohanni de Ordine Fratrum

Predicatorum.

Pred. LXX: 29 aprile 1233, «*Si omnis Israelitici*» (BP. I, n. LXXIV, p. 48).

Al podestà e al popolo di Bologna affinché non trattengano frate Giovanni che parte per Firenze e Siena.

TESTO: ... Frater Iohannes **de Ordine Praedicatorum** ...

Pred. LXXI: 29 aprile 1233, «*Ab oriente blasphemantibus*» (BP. I, n. LXXV, p. 49).

Loda i Predicatori riuniti in capitolo generale.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratibus Ordinis Fratrum Predicatorum.

Pred. LXXII: 17 giugno 1233 «*Commendants in Domino*» (BP. I, n. LXXXIV, p. 55).

Risponde ai dubbi degli Inquisitori.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Priori et Fratibus **Ordinis Predicatorum** Bisuntin. Inquisitoribus heretice pravitatis per Burgundiam.

Pred. LXXIII: 26 giugno 1233, «*Cum messis multa*» (BP. I, n. XC, p. 58).

Concede privilegi.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratibus **Ordinis Predicatorum** in terras Saracenorum et Paganorum proficiscentibus.

Pred. LXXIV: 5 agosto 1233, «*Mirificante*» (BP. I, n. XCI, pp. 58-59).

Affinché possa assolvere alcuni scomunicati.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Fratri Iohanni Vicentino Ordinis Fratrum Predicatorum.

Pred. LXXV: 5 agosto 1233, «*Mirificante*» (BP. I, n. XCII, p. 59).

Si concede facoltà di scomunicare e di assolvere dalla scomunica.

INSCRIPTIO: Dilecto filio Fratri Iohanni Vicentino Ordinis Predicatorum.

Pred. LXXVI: 25 agosto 1233, «*Devotionis tuae*» (BP. I, n. XCII, p. 59).

Affinché assolva un cittadino bolognese.

INSCRIPTIO: Dilecto filio fratri Iohanni de ordine Praedicatorum.

Pred. LXXVII: 6 ottobre 1233, «*Fidelium venusta*» (BP. I, n. XCVI, p. 61).

INSCRIPTIO: Dilecto filio Fratri Iordano **Magistro Generali** Ordinis
Predicatorum.

4. Lettere papali ai Frati Minori

Introduzione

SINTESI STORICA

La terminologia usata nelle lettere papali per definire e identificare il nuovo Ordine dei Frati Minori risulta fin da principio di difficile interpretazione e lascia il campo aperto a numerose questioni, sulle quali la storiografia dibatte vivacemente ancora oggi. Se si guarda al testo della prima lettera pontificia in cui si parla di Francesco e dei suoi *socii*, la *Cum dilecti* di Onorio III del 11 giugno 1219 (Min I), si ha subito la misura di come la cancelleria pontificia si trovasse in evidente difficoltà di fronte a questo nuovo gruppo religioso. In primo luogo si la qualifica di *frater* data a Francesco risulta essere un *unicum* rispetto alle qualifiche assegnate ai fondatori o capigruppo delle contemporanee realtà religiose: per nessuno di essi, come abbiamo visto, il termine *frater* viene usato in senso assoluto: si considerino in particolare i documenti aug II; aug. XVI; aug. XVII; AUG. xviii; aug. XXII nei quali la dicitura *frater* mai viene usata da sola ma è sempre accompagnata dalla specificazione *eremita* o dalla specificazione *ordo sancti Augustini*, dando così per scontato che a dare significato e valenza identificativa non è il termine frate ma l'essere inserito nell'alveo delle famiglia che faceva capo alla regola agostiniana. Si consideri poi quanto affermato poco sopra in relazione ai documenti papali indirizzati a Domenico: nei 16 documenti su elencati¹³³ si nota che mai Domenico viene definito frate in senso assoluto e che il suo nome è accompagnato dalla qualifica religiosa di *canonicus* o di *prior*, con l'unica eccezione della lettera *Pred. XXXVI* (l'ultima concessa a Domenico prima della sua morte!) egli viene definito *dilectus filius frater Dominicus* con la significativa aggiunta *ordinis Predicatorum*, segno questo, forse, che parallelamente la cancelleria stava assimilando la *novitas* francescana e che dunque i tempi stavano cambiando.

¹³³ *Pred. II; Pred. IV; Pred. VI; Pred. VIII; Pred. XIII; Pred. XIV; Pred. XV; Pred. XX; Pred. XXIII; Pred. XXIV; Pred. XXV; Pred. XXVI; Pred. XXVII; Pred. XXX; Pred. XXXI; Pred. XXXVI.*

Perciò Francesco, il cui status laicale sembra ormai essere dato per certo, non possedendo nessuna qualifica religiosa era semplicemente, e non casualmente, *frater*. E se conseguentemente a ciò i compagni di Francesco erano i *socii eius*, non stupisce che essi si distinguano dai compagni degli altri fondatori che sempre erano identificati come *fratres*, oltre ai già menzionati *fratres* di San Domenico e ai *fratres* dei gruppi agostiniani si ricordino ad esempio i *fratres* di Guido di Montpellier e i *fratres* di Giovanni de Matha. Per quanto concerne i Minori il frate è solo Francesco! È solo col passare degli anni, nemmeno troppi anni dopo, che nella cancelleria pontificia comincia a invalere e a prendere sempre più piede l'uso del termine *frater* abbinato al nome di un *ordo* di vita religiosa, e, curiosamente, per quanto concerne i Minori e i Predicatori, il nome del gruppo associato al termine *ordo* compare nel testo di due lettere papali entrambe databili al maggio 1220; rispettivamente il 6 maggio 1220 (*Pred. XIX*) per i Predicatori e il 29 maggio 1220 (*Min. II*) per i Frati Minori, ribadendo, semmai ce ne fosse stato bisogno, la stretta associazione tra i due nascenti Ordini, anche nel lessico della cancelleria pontificia¹³⁴.

Socii dunque da subito, i compagni di Francesco, anche nelle lettere papali, come pure lo erano nell'Anonimo perugino, il cui *incipit* è: «De inceptioe vel fundamento Ordinis et actibus illorum fratrum Minorum qui fuerunt primi in religione et socii B. Francisci»¹³⁵; tuttavia essi appartengono alla *vita e religio Minorum Fratrum*. Come è evidente i punti originali della prima lettera papale in cui si parla della nuova realtà francescana non si esauriscono certamente nel nome con cui vengono identificati e denominati Francesco e i suoi, ma anzi crescono nel seguito del testo, sollevando così numerose questioni di dibattito¹³⁶. Scontato

¹³⁴ Mi preme comunque sottolineare che le due diciture in questione si trovano nel testo della lettera, non nell'*inscriptio*. Se analizziamo invece l'*inscriptio* si dovrà notare che la prima *inscriptio* in cui si parla di *ordo Fratrum Minorum* è del 23 marzo 1222 (*Min. V*), mentre la lettera nella cui *inscriptio* compare per la prima volta il termine *ordo Fratrum Predicatorum* è del 4 settembre 1227 (*Pred. I*).

¹³⁵ *Anonimi Perusini De inceptioe vel fundamento Ordinis*, in *Fontes Franciscani*, p. 1311.

¹³⁶ Il continuo sviluppo della storiografia francescana, oggetto di feconde ricerche che da diversi decenni vedono la collaborazione di studiosi e di frati, ha prodotto una smisurata bibliografia che impedisce di tracciare in questa sede un quadro generale ed esauriente della storia del francescanesimo. Richiamerò qui, come riferimenti imprescindibili alcuni testi cui negli ultimi anni si fa riferimento quali manuali: AA. VV. *Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana*, Torino 1997; G. G. Merlo, *Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo*, Milano 2003, in special modo in quest'ultimo si veda la bibliografia alle pp. 439-479. Una esauriente bibliografia sulla storiografia francescana si

notare in primo luogo che Francesco e i suoi *socii* sono considerati come facenti parte *de vita et religione Fratrum Minorum*, formula questa che andava ad infrangere le norme stabilite dalla costituzione 13 del Lateranense IV, nella quale si proibiva di *invenire novam religionem* e qualora ci si volesse *convertire* ad una *religio* si dovesse prenderne *unam de approbatis*. Per contestualizzare la problematica sollevata da tale situazione è bene richiamare le parole di Michele Maccarrone in quale ricordava che la costituzione 13 «riconosce e sanziona tutte le “religioni” che in quel momento potevano asserire di essere state approvate. Non specifica quali siano, ammettendo così come legittime tutte le istituzioni religiose che potevano allora dimostrare quel riconoscimento, in qualsiasi modo ricevuto... L’approvazione di cui parla il concilio vale per una “religione” la quale riceve dall’autorità della Chiesa tale sanzione canonica. La regola, invece, appare come un fatto interno della “religione”, garantita dall’approvazione ch’essa ha ricevuto. Non è però qualcosa di suo proprio ed esclusivo, perché può essere assunta da un’altra comunità religiosa, libera di scegliere tra le regole delle “religioni” approvate. Il concilio sancisce tale natura di ogni regola approvata, che in tal modo acquista autorità e viene proposta come modello a ogni persona che volesse abbracciare lo stato religioso o fondare una nuova comunità religiosa. ... La costituzione 13 ... non parla solo di regola, bensì di *regola e istituzione*». Il termine *institutio* poi «appartiene alla legislazione canonica più recente ... ma non [è] univoco nel suo significato. Poteva infatti indicare sia il “codice legislativo

può rintracciare inoltre nel recente volume A. Vauchez, *San Francesco d’Assisi, tra storia e memoria*, Torino 2010, nel quale l’autore non si limita alla narrazione della vita del santo, ma dedica grande spazio al messaggio da lui lasciato nei secoli. Riguardo il passaggio dalla *fraternitas* all’*ordo*, passaggio evidente anche nelle lettere papali, mi limito a segnalare come essenziali T. Desbonnets, *De l’intuition a l’institution: les franciscains*, Paris 1983; G. Miccoli, *Francesco d’Assisi. Realtà e memoria di un’esperienza cristiana*, Torino 1991, in particolare le pp. 98-113; sulle fonti agiografiche si veda F. Uribe, *Introduzione alle fonti agiografiche di san Francesco e di santa Chiara (secoli XIII-XIV)*, Assisi 2002. Iniziative fondamentali sono poi quelle che negli ultimi anni hanno portato avanti le edizioni degli scritti di Francesco e su Francesco: in particolare la recente edizione *Francesco d’Assisi. Scritti*, edizione critica a cura di C. Paolazzi, Grottaferrata 2009, cui vanno sicuramente aggiunte le edizioni delle Fonti Francescane (mi limito a quelle italiane): *Fonti Francescane. Scritti e biografie di san Francesco d’Assisi*, Assisi 1977; *Fonti Francescane. Scritti e biografie di san Francesco d’Assisi, cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano*, Padova 1986, *Fontes Franciscani*, a cura di E. Menestò, S. Brufani, G. Cremascoli, E. Paoli, L. Pellegrini, Stanislao da Campagnola, apparati di G. Boccali, Assisi 1995, *Francesco d’Assisi. Scritti*, a cura di A. Cabassi, Milano 2002, *Fonti Francescane*, a cura di E. Caroli, Padova 2004. In ognuna di esse sono ritracciabili preziose introduzioni che spiegano i vari testi. Non può essere inoltre dimenticato nemmeno il meritorio lavoro svolto dalle riviste francescane: *Archivum Franciscanum Historicum*, *Collectanea Franciscana*, *Franciscana*, *Frate Francesco*, *Miscellanea francescana*.

fondamentale” di un gruppo di monasteri, sia le loro particolari consuetudini ... Si avevano presenti le grandi congregazioni monastiche e canonicali sorte e sviluppate nel secolo XII, che si distinguevano e denominavano dalla loro *institutio*, approvata dalla Sede Apostolica entro l’ambito della regola rispettivamente di s. Benedetto e di s. Agostino». Queste spiegazioni di Michele Maccarrone portano lo storico a concludere che, nonostante le norme dettate dalla costituzione *Ne nimiam*, non veniva bloccata la germinazione di nuovi gruppi religiosi poiché esistevano tante comunità che avevano ricevuto approvazione dal vescovo diocesano. Ed inoltre anche il concetto di *regula* risultava essere ancora generico. Tuttavia si vede bene che il caso dei Frati Minori esce comunque fuori da questi schemi a causa di un fatto fondamentale: la regola, considerata come elemento imprescindibile della *religio* doveva essere una regola approvata, ed è ben noto che l’approvazione della Regola francescana avverrà molti anni dopo le sanzioni imposte dal Lateranense IV. Ed infatti nella prima lettera papale non si parla di *regula approbata* ma di *vitae viam*! Dunque la regola è lasciata in sospenso¹³⁷. È dunque inevitabile fare riferimento al viaggio romano di Francesco che, è ipotizzabile, sia avvenuto in un periodo intorno alla primavera del 1209¹³⁸. Molto si è discusso recentemente su questo viaggio prendendo in considerazione i più disparati aspetti collegati alla questione, ma è evidente che non si può prescindere dal collegare la questione del viaggio col problema della *Regula*. Il vero e proprio motivo che aveva indotto Francesco a recarsi presso la Curia papale si può comprendere facilmente se si capisce che «Francesco non arrivò a Roma come potenziale fondatore di un Ordine, ma come capo di una fraternità di penitenti»¹³⁹. Infatti nella diocesi di Assisi Francesco e i suoi *socii* potevano

¹³⁷ Sulla questione della Regola rimando in generale a *La Regola dei Frati Minori. Atti del xxxvii convegno internazionale. Assisi 8-10 ottobre 2009*, Spoleto 2010; L. Pellegrini, *Le regole dell’Ordine dei Frati Minori*, in *Francesco d’Assisi. Scritti*, Padova 2002.

¹³⁸ Fondamentale il riferimento a *Francesco a Roma dal signor Papa. Atti del VI convegno storico di Greccio. Greccio 9-10 maggio 2008*, a cura di A. Cacciotti e M. Melli, Milano 2008. Per un riassunto degli interventi succedutisi durante tale convegno rimando a A. De Prosperis, *Francesco a Roma dal signor Papa. Cronaca del VI convegno storico di Greccio*, in *Frate Francesco*, 74/2 (2008), 659-663.

¹³⁹ W. Maleczech, *Francesco, Innocenzo III, Onorio III e gli inizi dell’Ordine Minoritico*, in *Frate Francesco*, 69/1 (2003), p. 172.

contare sulla benevolenza del vescovo Guido¹⁴⁰; tuttavia a mano a mano che la *fraternitas* cresceva era inevitabile portare la predicazione anche in altre diocesi. Stando alla *Cum dilecti* si riceve tuttavia una forte impressione laddove si dice che la *vitae via* dei Frati Minori è *a Romana ecclesia merito approbatam*, termine quest'ultimo piuttosto forte. Ci si riferisce evidentemente a quanto era accaduto nella primavera del 1209: Innocenzo III aveva dato una sua approvazione a qualcosa la cui forma giuridica non si può avere certezza assoluta. A partire da Sabatier gli storici hanno in generale prospettato l'ipotesi che dopo il viaggio a Roma Francesco abbia ottenuto una conferma in forma orale¹⁴¹, tanto più che nel suo *Testamentum* Francesco dice di aver fatto scrivere *paucis verbis* un testo in cui si riprometteva di vivere *secundum formam sancti Evangelii*, testo che il papa stesso gli *confermò*. Tuttavia nelle fonti francescane non si fa nessun riferimento ad una forma orale di approvazione e «nell'ampio corpus di dei documenti di Innocenzo III ogni accenno a manifestazioni della volontà del papa indicate con *viva voce* e che possano comunque avere consistenza giuridica, vanno sempre in altre direzioni e vengono in generale completate più tardi da una disposizione scritta»¹⁴² ed è plausibile dunque che il pontefice concesse una «*approbatio* giuridicamente non impegnativa» il che potrebbe coincidere con delle «parole benevole di un'udienza conclusiva»¹⁴³. Si spiega solo così il perché, non essendoci a disposizione dei frati nessun documento ufficiale cui appigliarsi per dimostrare la propria ortodossia e non esistendo ancora una regola scritta approvata, Onorio III volle concedere una lettera di presentazione per i Frati Minori. Poiché inoltre si deve tenere presente che questo genere di documenti papali in questo periodo era concessa in risposta a petizioni varie la richiesta di una lettera di presentazione deve essere stata un'iniziativa attribuibile ai frati stessi i quali a tale scopo mobilitarono anche le loro conoscenze curiali.

¹⁴⁰ Sui rapporti tra Francesco e il vescovo Guido N. D'Acunto, *Assisi nel Medioevo. Studi di storia ecclesiastica e civile*, Assisi 2002, pp. 103-145.

¹⁴¹ Sulla approvazione orale benché datate, restano ancora molto convincenti le considerazioni di Maccarrone in M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972, pp. 300-305.

¹⁴² W. Maleczech, *Francesco, Innocenzo III, Onorio III e gli inizi dell'Ordine Minoritico*, in *Frates Francesco*, 69/1 (2003), p. 182.

¹⁴³ *Ivi*, p. 187.

ANALISI DEI DOCUMENTI PAPALI

Il lessico papale, evidenziato nel primo documento papale per i Frati Minori, documento che si può definire storico nella duplice valenza del termine, diventa poi sempre più complesso se si guarda alla *Pro dilectis filiis* del 29 maggio 1220 (*Min. II*) nella quale la cancelleria papale compie un importante passo avanti: si usa per la prima volta per riferirsi al gruppo dei Frati Minori il termine *ordo*, e non solo: si dice che il papa lo considera un *ordinem de approbatis*. Per comprendere tutta la problematicità sollevata da tale scelta lessicale può venire utilmente in nostro aiuto il confronto con l'unico altro Ordine Mendicante ad avere una regola propria: i Carmelitani. Come è stato notato in precedenza in questa sede i Carmelitani potevano contare su una lettera papale di Onorio nella quale il papa attestava che i religiosi avevano preso la loro *vivendi normam* prima del concilio lateranense IV: questo e nulla più erano state le prese di posizione del papa al riguardo. E nonostante ciò Gregorio IX, nel riferirsi alla tale *norma* (*Carm. III*), si spinge ben oltre affermando che i Carmelitani hanno una *regula approbata* da Onorio III regola che ora egli conferma con la sua autorità apostolica. Non sembra creare problema alcuno, dunque, la contraddizione creata dal fatto che non solo Onorio non aveva mai parlato nelle sue lettere ai Carmelitani di approvazione e che nella lettera papale in cui Gregorio apporta delle modifiche alla regola e la conferma non si premura di inserire il testo in calce al documento papale dandolo per scontato), ma non sembrano nascere problemi nemmeno dall'aver affermato che la regola carmelitana era stata approvata da Onorio III, portando così a situare il riconoscimento papale ufficiale per l'Ordine successivamente alla *Ne nimiam religionum*. Dunque: se, certamente va sottolineata la diversità tra *approbare* e *confirmare*, non va nemmeno dimenticato il fatto che nel lessico di cancelleria era evidente una certa labilità nell'uso dei termini in situazioni nuove come quelle create dalla nascita dei Mendicanti.

Il confronto tra Minori e Carmelitani va anche fatto considerando la conservazione dei documenti papali nei quali i testi delle regole vengono traditi: due regole in ognuno degli Ordini ed in entrambi i casi la seconda e definitiva regola è frutto di un ripensamento sull'Ordine da parte del Papato, tuttavia della

primitiva regola carmelitana non possediamo evidenze documentarie certe, mentre per quanto riguarda i Minori i manoscritti in cui possediamo la Regola non bollata sono molti e danno prove documentarie forti¹⁴⁴. Da queste considerazioni si conferma sempre più forte una lacuna incolmabile per la storiografia costituita dalla mancanza o dalla perdita delle lettere originali, solo da un confronto diretto con la documentazione papale originale sarebbe possibile comprendere quanto le varietà lessicali di testi così importanti per le storie degli Ordini possano essere attribuiti a sviste degli eruditi sei-settecenteschi e quanto, invece, tali palesi contraddizioni del lessico papale siano indice di diversa considerazione riservata ai nuovi Ordini.

Ad ogni modo se in un primo momento la cancelleria definisce il testo normativo dei Carmelitani *normam* e per i Frati Minori parla di *vitae viam*, almeno nelle lettere papali di conferma si parla in entrambi i casi di *confirmare* una *regula* (*Carm. III*; *Min. VII*): quella dei Carmelitani approvata da Onorio, quella dei Minori da Innocenzo. Tuttavia la situazione non quadra completamente se si tiene presente che il Lateranense IV, introducendo il concetto di religione approvata, desumeva tale termine dal diritto canonico per indicare l'approvazione che un vescovo poteva dare ad una comunità che era sorta nel suo territorio, comunità che era dotata generalmente di una *domus* religiosa o un *locus religiosus*¹⁴⁵: è il caso dei Predicatori, anche per i quali, si è visto, i due momenti di *approbatio* e *confirmatio* segnano due tappe separate della loro storia. Se poi c'era la necessità di ottenere un qualcosa di più da Roma la conferma papale dava una attestazione definitiva e concedeva particolari privilegi. Ci si potrebbe chiedere perché, stanti queste premesse, gli unici due Ordini Mendicanti a non ricevere mai la lettera *Religiosam vitam eligentibus* furono proprio i Carmelitani ed i Frati Minori.

Ed anzi, l'ambiguità delle lettere papali riguardo la condizione dei primitivi insediamenti francescani è evidente se si guarda alla *Devotionis vestre* del 29 marzo 1223 (*Min. VI*): in essa si concede l'importante privilegio di poter celebrare

¹⁴⁴ Si vedano a tal proposito C. Paolazzi, *La Regula non bullata dei frati Minori (1221) dallo "stemma codicum" al testo critico* in *Archivum Franciscanum historicum* 100 (2007), pp. 5-148 e Idem, *La Regula Non Bullata secondo Angelo Clareno: Tradizione testuale e rimaneggiamento*, in *Aevum* 80 (2006), pp. 457-478.

¹⁴⁵ Sulle differenze tra *approbatio* e *confirmatio* in seguito al Lateranense IV: M. Maccarone, *Nuovi studi su Innocenzo III*, p. 38.

in tempo di interdetto e per definire i luoghi in cui le funzioni religiose possono essere svolte si parla esplicitamente di *ecclesie*, ma in una lettera successiva il 3 dicembre 1224 (*Min. IX*), facendo specifico accenno alla professione di povertà propria dei Frati Minori, si precisa che si concede loro l'importante privilegio di poter celebrare nei *locis et oratoriis*. Come per i Predicatori c'era stata una riflessione da parte della cancelleria pontificia quando precisa che si stanno facendo concessioni al *monasterium* di Prouille (*Pred. VIII*) che non è più una *domus*, analoga è la precisazione fatta per i Frati Minori, con la differenza che parlare prima di *ecclesia* e poi di *oratoria* sembra essere un passo indietro.

Un'ultima analisi nel lessico di cancelleria per i Minori conduce nuovamente al confronto con i Predicatori: per quanto riguarda i titoli assegnati alla gerarchia dell'Ordine la cancelleria pontificia durante il pontificato di Onorio III ha dei tentennamenti soprattutto per quanto concerne il nome dei superiori: nella lettera papale *Cum secundum consilium* del 22 settembre 1220 (*Min. III*) si parla di *priores seu custodes Minorum Fratrum*, dicitura che, comparando di nuovo anche in altri due documenti papali (*Min. V*; *Min. VIII*) difficilmente può essere giustificata come un lapsus. In una di esse i Frati Minori sono destinatari insieme ai Predicatori, il che fa pensare ad una associazione di idee da parte della cancelleria pontificia verso i due Ordini Mendicanti. Il termine *minister* comparirà per la prima volta nei documenti papali solo il 18 settembre 1225 (*Min. XII*), benché sia curioso il fatto che nella reiterazione della *Cum secundum consilium* del 13 maggio 27 (*Min. XVIII*) la cancelleria di Gregorio IX indirizzi nuovamente la lettera *prioribus seu custodibus Minorum Fratrum*, instillando il dubbio se ciò sia causato dal fatto che verosimilmente Gregorio faccia fare la lettera *ad instar* del suo predecessore e che, di conseguenza il testo della lettera non venga modificato in alcuna parte, o se invece egli volesse proprio usare il termine *priores*; ipotesi, quest'ultima da non escludere completamente tanto più che in una lettera di poco precedente la cancelleria pontificia aveva indirizzato una lettera al *magistro* (*Min. XXII*).

Quanto poi ai documenti indirizzati personalmente a Francesco si è già detto che essi sono numericamente molto inferiori rispetto a quelli che nello stesso lasso di tempo venivano indirizzati personalmente a Domenico: 3 per Francesco (*Min. I*;

Min. VI; Min. VII), contro i 16 per Domenico. Tuttavia non sfugge l'importanza del fatto che nella *Solet annuere* si specifica esplicitamente che la conferma della regola *approbata* da papa Innocenzo è indirizzata *Fratri Francisco et aliis fratribus de ordine Fratrum Minorum*. Davvero un gesto ardito della cancelleria di Onorio III, tanto più che si è soliti pensare alla figura di papa come a colui che, rispetto al suo predecessore¹⁴⁶, sembra essere a tratti quasi travolto dalle nuove religioni e, rispetto al suo successore¹⁴⁷, sembra mancare della capacità di incamerarne le potenzialità.

¹⁴⁶ Sulle simpatie e accondiscendenze di Innocenzo III verso i nuovi gruppi religiosi si vedano: M. Maleczech, *Francesco, Innocenzo III, Onorio III e gli inizi dell'Ordine Minoritico*, in *Frate Francesco*, 69/1 (2003), pp. 167-206, in particolare pp. 194-206 e M. P. Alberzoni, *I nuovi Ordini, il IV concilio lateranense e i Mendicanti*, in particolare pp. 52-59.

¹⁴⁷ Interessanti considerazioni al riguardo sono state fatte recentemente da F. Accrocca in una relazione dal titolo *Gregorio IX e i Minori dopo Francesco* nel corso del XXXVIII Convegno internazionale di studi della Società internazionale di studi francescani: *Gregorio IX e gli Ordini Mendicanti*, Assisi 7-9 ottobre 2010, i cui atti sono in corso di stampa. Nella relazione si delinea come anno decisivo per la storia dei Mendicanti il 1228, poiché fu Gregorio IX a scommettere decisamente sulle nuove formazioni religiose, dando così l'impressione che il suo predecessore Onorio sembri adeguarsi alle diverse personalità dei fondatori degli Ordini, in particolare ciò vale per Domenico e Francesco. Papa Savelli, in base all'analisi svolta nel corso della relazione, dà l'impressione di recepire gli indirizzi suggeriti dai fondatori, senza imprimere una propria accelerazione agli eventi.

Documenti

Si noterà subito l'esiguità del repertorio di lettere papali per i Frati Minori riportato nel capitolo precedente rispetto a quello scelto per gli altri tre Ordini Mendicanti. Tale scelta è motivata prima di tutto dal fatto che si è voluto porre come momento di cesura, nella storia dell'Ordine, la lettera *Quo elongati* intesa quale punto di normalizzazione dell'Ordine dei Frati Minori. Inoltre ci si ripromette di fare osservazioni sulla variabilità del lessico di cancelleria nel prosieguo della trattazione, prendendo in considerazione direttamente le versioni riportate negli originali papali oggetto di edizione del secondo capitolo di questa tesi.

Onorio III

Min. I: 11 Giugno 1219, «*Cum dilecti filii*» (BF I, n. II, p. 2).

Raccomanda i Frati Minori agli arcivescovi, ai vescovi, agli abati etc.

TESTO: Cum dilecti filii **Frater Franciscus** et **Socii eius de vita et religione Minorum Fratrum**, abiectis vanitatibus huius Mundi, elegerint vitae viam a Romana Ecclesia merito **approbatam** ac serendo semina Verbi Dei Apostolorum exemplo diversas circumeant mansiones, Universitatem vestram rogamus et hortamur in Domino ... quatenus latores praesentium **de praedictorum Fratrum Collegio** existentes ... recipiatis sicut Catholicos et Fideles.

Min. II: 29 maggio 1220, «*Pro dilectis filiis*» (BF I, n. IV, p. 5).

Raccomanda i Frati Minori ai prelati francesi che ancora nutrivano dubbi su riguardo l'ortodossia dei suddetti frati.

TESTO: Pro dilectis filiis **Fratribus de Ordine Fratrum Minorum** direxisse vobis recolimus nostra scripta, ut eos haberetis Divini Amoris intuitu commendatos: sed sicut intelleximus, quidam vestrum quasi habeant de ipso **Ordine** conscientiam scrupolosam, cum nihil in eis suspicionis dignum invenerint ... Universitati vestrae volumus esse notum, quod Nos **Ordinem** talium **de approbatis** habemus; et **Fratres Ordinis** ipsius viros recognoscimus catholicos, et devotos.

Min. III: 22 settembre 1220, «*Cum secundum consilium*» (BF I, n. V, p. 6).

Viene istituito l'anno di prova precedente all'emissione dei voti.

INSCRIPTIO: Dilecti filiis **Prioribus**, seu **Custodibus Minorum Fratrum**

TESTO: ... Auctoritate itaque vobis praesentium inhihemus, ne aliquem ad **professionem** vestri Ordinis; nisi per annum in probatione fuerit, admittatis. Post factam vero professionem nullus **Fratrum** Ordinem vestrum relinquere audeat, nec reliquentem alicui sit licitum retinere. Inhihemus etiam, ne sub habitu vitae vestrae liceat alicui extra obedientiam evagari, et **paupertatis** vestrae corrumpere puritatem; quod si qui forte praesumpserint, liceat vobis in **Fratres** ipsos, donec resipuerint, censuram ecclesiasticam exercere.

Min. IV: 9 dicembre 1220, «*Constitutus in praesentia nostra*» (BF I, n. VII, pp. 7-8).

Scrivo al Patriarca di Costantinopoli affinché difenda un preposito che era stato ingiustamente accusato.

TESTO: Constitutus in praesentia nostra dilectus Filius Ioannes Praepositus Ecclesiae Sanctorum Apostolorum Constantinopolitanae exposuit ... quod, cum dilectus Filius noster Io. tituli Sanctae Praxedis Presbyter Cardinalis Apostolicae Sedis Legatus ad suggestionem quorundam aemulorum suorum, qui eum odio persequentes iniquo falso se dicebant audisse, quod **monachus** fuerat, et Ordinem **Fratrum Minorum** se voverat suscepturum...

Min. V: 23 marzo 1222, «*Ex parte universitatis*» (BF I, n. IX, p. 9).

Il papa dirime una questione tra i suddetti Ordini ed il vescovo e la comunità di Lisbona.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Ordinis Praedicatorum, Fratrum Minorum**, et de Sanctis Militiae S. Iacobi **Prioribus** Ulixbonensis diocesis.

Min. VI: 29 marzo 1223, «*Devotionis vestrae*» (BF I, n. X, p. 9).

Il papa concede ai frati minori la possibilità di poter celebrare i divini uffici anche in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis **Fratri Francisco** et **aliis Fratribus Minorum Ordinis.**

TESTO: Devotionis vestrae precibus inclinati, auctoritate vobis praesentium indulgemus, ut in **Ecclesiis**, si quas vobis habere contigerit, cum generale terrae fuerit interdictum, liceat vobis clausis ianuis, excommunicatis, et interdictis exclusis, submissa voce Divina Officia celebrare.

Min. VII: 29 novembre 1223, «*Solet annuere*» (BF I, n. XIV, pp. 15-19).

Onorio III conferma la Regola del 1223.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis **Fratri Francisco** et aliis Fratribus **de Ordine Fratrum Minorum.**

TESTO: Solet annuere Sedes Apostolica piis votis, et honestis petentium desideriis favorem benevolum impartiri. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris piis precibus inclinati **Ordinis vestri Regulam** a bonae memoriae Innocentio Papa praedecessore nostro approbatam, annotatam praesentibus, auctoritate vobis Apostolica **confirmamus.**

Min. VIII: 18 dicembre 1223, «*Fratrum Minorum continent*» (BF I, n. XV, p. 19).

Indirizzata ad arcivescovi, vescovi, abati, priori, arcidiaconi, decani e prelati. Stabilisce l'anno di prova e concede ai priori ed ai custodi di poter esercitare la censura ecclesiastica verso coloro che abbandonano l'Ordine.

TESTO: **Fratrum Minorum** continent Instituta, ut nullus ad **Professionem** sui **Ordinis**, nisi per annum in probatione fuerit, admittatur ... sed et nulli **eiusdem Ordinis Fratrum** post factam professionem **Ordinem** ipsum relinquere ... liceat.

...

Nosque **Prioribus** et **Custodibus Fratrum** ipsorum concessimus ... ecclesiasticam exercere censuram

...

Nunc autem non sine admiratione accepimus, quod sicut relatam est Nobis, cum praedicti Priores, et Custodes taliter discendentes excommunicationi subiiciunt, hos aliqui vestrum tanquam excommunicatos evitare non curant: unde illos magis obstinari contingit, et dictorum **Fratrum Religionem, et Ordinem** infamari.

Min. IX: 3 dicembre 1224, «*Quia populares*» (BF I, n. XVII, p. 20).

Si concede ai frati la possibilità di celebrare su altari portatili.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis **Fratribus Minorum Ordinis**.

TESTO: ... Devotioni vestrae, cum professi **paupertatem** sitis, pariter et amplexi, non temporale commodum, sed spirituale quaerentes; auctoritate praesentium vestris inclinati precibus indulgemus, ut in **locis**, et **Oratoriis** vestris cum Viatico Altari possitis Missarum solemniam, et alia divina Officia celebrare.

Min. X: 1 dicembre 1225, «*Nuper nobis*» (BF I, n. XVIII, p. 21).

Viene assolto un presbitero.

TESTO: Nuper nobis A. presbytero supplicante, ut cum ipse **Ordinem Fratrum Minorum** causa probationis intrasset ... super hoc providere misericorditer dignaremur

...

Dicto ergo presbytero et **Fratre Ioanne** in partibus tuis **Minorum Fratrum Custode** cum quibusdam aliis propter hoc in tua presentia constitutis ...

Min. XI: 28 agosto 1225, «*In hiis*» (BF I, n. XIX, pp. 21-22).

Scrivo al vescovo di Parigi affinché egli garantisca ai Frati Minori l'esercizio dei loro privilegi.

TESTO: ... Unde mirari compellimur, quod cum **Fratribus Minoribus** duxerimus indulgentiam, ut ubicumque fuerint, sine parochialis iuris praeiudicio cum Altari valeant Viatico celebrare: Quidam, sicut nuper fuit propositum coram nobis, nimis stricte

interpretando indulgentiam nostram asserere, quod per eam praedicti **Fratres** praeter Episcoporum, Abbatum et aliorum Praelatorum assensum facere non possunt: propter quod eos celebrare iuxta indulgentiam Apostolicam non permittunt.

Min. XII: 18 settembre 1225, «*Non deberent*» (BF I, n. XXI, pp. 22-23).

Al vescovo di Parigi: affinché i frati non siano in alcun modo impediti nel celebrare con l'altare portatile.

TESTO: ... Accepimus sane, conquerentibus dilectis filiis **Ministris** Ordinis Fratrum Minorum Franciae, quod quidam Praelatorum Regionis illius occasione privilegiorum, quae habere proponunt, aliqui vero suo dumtaxat arbitrio praedictis Fratribus inhibere praesumunt... Quia vero debemus religiosas fovere partes, et maxime dicti Ordinis Fratres; qui relictis omnibus Christum sequuntur, pro eo pauperes et in paupertate vivere continua eligentes ... mandamus, quatenus ... inhibeas generaliter Praelatis Regionis eiusdem, ne de caetero sic excommunicent dictos Fratres et hospites eorundem.

Min. XIII: 4 ottobre 1225, «*In eo quod*» (BF I, n. XXII, p. 23).

Affinchè i Pisani liberino dal carcere un Frate Minore di Lucca.

TESTO: ... audivimus, quemdam Ordinis Minorum in habitu suo cum quibusdam aliis eiusdem Ordinis Pisis ... captum et vinculis mancipatum ... Licet enim praedictus frater ... cum tamen pro amore Christi egressus de terra et ... eorundem Fratrum **Religionem** ingressus reliquerit seculum ... quia vere praefati Fratres ... non sunt sub lege ; ... districte nostris damus litteris in praeceptis, ut eundem Fratrem pro divina et nostra reverentia liberent.

Min. XIV: 7 dicembre 1225, «*Vineae Domini*» (BF I, n. XXIII, p. 24).

I Frati Minori e Predicatori vengono inviati nel regno di Miramolino. Ad essi si concede la facoltà di convertire gli infedeli e di amministrare loro i sacramenti.

INSCRIPTIO: **Fratribus Praedicatoribus** et **Minoribus** et [sic] in Regno

Miramolini a Sede Apostolica destinatis.

Min. XV: 20 febbraio 1226, «*Urgente officii*» (BF I, n. XXIV, p. 24).

Scrivo al vescovo di Toledo affinché si adoperi ad inviare nel regno di Miramolino Frati Predicatori e Frati Minori.

TESTO: ... aliquos viros prudentes ex Fratibus Praedicatoribus et Fratibus Minoribus illuc auctoritate nostra transmitteres ad convertendum infedele divina gratia praeunte praedicationibus, et exemplis ... ac si novus eis lucifer illuxisset, multaue spiritualia beneficia per Episcopum et Fratres praedictos divina favente gratia tam ipsis, quam aliis provenerunt, de quo gaudemus in Domino, et laetamur.

Min. XVI: 17 marzo 1226, «*Ex parte vestra*» (BF I, n. XXV, p. 24).

Vengono concessi particolari benefici ai frati minori e predicatori che si trovano in Marocco.

INSCRIPTIO: Fratibus Praedicatoribus et Minoribus in Regno Marochiano de mandato Sedis Apostolicae commorantibus.

Gregorio IX

Min. XVII: 4 maggio 1227, «*Quia populares*» (BF I, n. I, p. 27).

Stesso contenuto della lettera di Onorio III del 3 dicembre 1224.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Fratibus Minoribus.

Min. XVIII: 13 maggio 1227, «*Cum secundum consilium*» (BF I, n. II, pp. 27-28).

Viene istituito l'anno di prova precedente all'emissione dei voti.

INSCRIPTIO: **Dilectis Filis [sic] Prioribus seu Custodibus Minorum Fratrum.**

Min. XIX: 13 maggio 1227, «*A nobis humiliter*» (BF I, n. III, p. 28).

Si concede anche ai sacerdoti dell'Ordine la facoltà di poter assolvere i Frati dalla scomunica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **ministris** Fratrum Minorum.

TESTO: ... de speciali gratia indulgemus, ut his, qui in huiusmodi

excommunicationem inciderint, ne forsan ex hoc vagari cogantur, per vos ipsos, si Sacerdotes fueritis, vel alios eiusdem Ordinis **Sacerdotes**, iuxta formam Ecclesiae absolutionis beneficium impendatis.

Min. XX: 15 maggio 1227, «*Fratrum Minorum continent*» (BF I, n. IV, p. 28).

Lettera uguale a quella di Onorio III del 18 dicembre 1223, cfr. Min. VIII

Min. XXI: 26 luglio 1227, «*Ita vobis*» (BF I, n. VIII, p. 31).

Stabilisce che i frati possano ricevere sepoltura nelle loro chiese.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Ministro et Fratribus **Ordinis Minorum**.

Min. XXII: 26 luglio 1227, «*Cum non deceat*» (BF I, n. IX, p. 31).

Si stabilisce che i frati non possano essere chiamati in causa se non con speciale mandato della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis **Magistro** et Fratribus Ordinis Minorum.

Min. XXIII: 20 ottobre 1227, «*Licet Sacrosanta*» (BF I, n. XII, p. 34).

La chiesa di San Donato è presa sotto la protezione apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Ministro et Fratribus **Ordinis Fratrum Minorum** Ecclesiae S. Donati in Capite Pontis de Bassano.

Min. XXIV: 14 novembre 1227, «*Quoties cordis*» (BF I, n. XVI, p. 36).

Si affida al Ministro Generale la cura ed il governo delle *Pauperae Moniales reclusae*.

INSCRIPTIO: Dilecto Filio Ministro Fratrum Minorum.

Min. XXV: Anno 1228, «*Deus Pater*» (BF I, n. XVII, p. 37).

Il papa conforta Chiara e le sue monache e chiede le loro preghiere.

INSCRIPTIO: Dilectae filiae **Clarae** Abbatisse et Conventui Monialium **inclusarum** Sancti Damiani Assisi.

Min. XXVI: 26 maggio 1228, «*Nos attendentes*» (BF I, n. XXIII, p. 41).

Affinché i frati possano celebrare su altare portatile le messe e gli uffici divini.

INSCRIPTIO: Dilectis **filiis Fratribus Minoribus**

TESTO: ... liceat vobis habere **Oratoria**, in quibus cum Viatico Altari possitis Missarum solemnias et alia divina Officia celebrare.

Min. XXVII: 10 giugno 1228, «*Devotionis vestrae*» (BF I, n. XXIV, p. 42).

Affinché possano celebrare i divini uffici anche in tempo di interdetto.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratribus Minoribus.

Min. XXVIII: 19 luglio 1228, «*Mira circa Nos*» (BF I, n. XXV, p. 42-44).

Bolla di canonizzazione di san Francesco.

TESTO: ... **Beatum Franciscum** ... ipsum adscribi decrevimus **Sanctorum** Catalogo venerandum.

Min. XXIX: 12 settembre 1228, «*Sicut phialae aureae*» (BF I, n. XXVI, p. 44-45)¹⁴⁸.

Stabilisce la data della festa di san Francesco.

TESTO: ... Sane cum de conversatione, vita, et meritis **Beati Francisci** **Institutoris** et **Rectoris Ordinis Fratrum Minorum** ... tam per Nos, quam per multos alios fide dignos, qui miracula, quae Deus per illius sancti viri merita operatur, plenius cognoverunt, certiores effecti ... Sanctorum catalogo duximus adscribendum.

Min. XXX: 14 settembre 1228, «*Sacrosanta Romana Ecclesia*» (BF I, n. XXVIII, p. 45).

La chiesa di Santa Croce è posta sotto la protezione della Sede Apostolica.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Fratribus Minoribus in Ecclesia Sanctae Crucis Florentinae commorantibus.

Min. XXXI: 2 ottobre 1228, «*Recolentes qualiter*» (BF I, n. XXIX, p. 46).

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Ministro **Generali** et Fratribus **Ordinis Minorum**

Regesto: La chiesa che si sta costruendo per conservare il corpo di san Francesco è presa sotto speciale protezione dalla Sede Apostolica.

¹⁴⁸ La stessa lettera è stata scritta anche nell'agosto del 1228 e il 21 febbraio 1229.

Min. XXXII: 22 aprile 1230, «*Is qui Ecclesiam*» (BF I, n. XLIX, pp. 60-62).

Viene concesso il privilegio secondo cui la chiesa, *caput et mater* dell'Ordine, di San Francesco ad Assisi è soggetta solo al Sommo Pontefice.

INSCRIPTIO: Dilectis Filiis Ministro Ordinis Fratrum Minorum eiusque Fratribus morantibus apud Ecclesiam Beati Francisci in loco, qui dicitur *Collis Paradisi*, tam praesentibus quam futuris.

TESTO: In primis siquidem statuentes, ut Ecclesia ipsa nisi Romano Pontifici sit subiecta; et vestri Ordinis, cuius Institutor, et Pater extitit Confessor praedictus, Caput habeatur, et Mater, ac in ea per Fratres eiusdem Ordinis perpetuo serviatur.

Min. XXXIII: 16 maggio 1230, «*Mirificans misericordia*» (BF I, n. LII, pp. 64-65).

Il papa scrive ai frati riuniti in capitolo e stabilisce l'indulgenza per chi sarà presente alla traslazione del corpo di Francesco.

INSCRIPTIO: Ministro et Fratribus **Ordinis Minorum in Generali Capitulo constitutis**.

TESTO: Quare inter pressuras innumeras, et angustias infinitas, quas plus ferre possumus, quam referre, consolationis, et gaudii materiam resumentes gratias, et laudes, quas possumus, referimus Redemptori, qui Beatum Franciscum **Patrem nostrum**, et vestrum, **forte autem magis nostrum, quam omnium vestrum**, adhuc in carne viventem insignibus praeveniens muneribus gratiarum tanta nunc eum cum Ipso regnantem clarificat gloria, quod praeter alias virtutes magnificas nuper in Theutonia ipsius Sancti celebri nomine invocato mortuum mirifice suscitavit, sicut nobis est solemniter intimatum, ut nos in eiusdem Sancti magis ac magis pio amore succensi totis affectibus in ipsius laudibus delectemur; sperantes, ut quos in seculo extra seculum vivens tota mente dilexit, et Nos nunc clarius amplexatur, quo illum, qui est vera charitas, vicinius intuetur, pro Nobis intercedere non desistat; et vos, quos idem in Christo regenerans in abundantia divitiarum altissimae paupertatis reliquit haeredes, gerentes in intimis visceribus charitatis ad profectum Ordinis vestri adspiremus

ardenter, proposita Nobis spe, quod vestrarum orationum suffragiis, nostrarum tolerantiae passionum nobis provenient in salutem.

Min. xxxiv: 28 settembre 1230, «*Quo elongati*» (BF I, n. LVI, p. 68)¹⁴⁹.

Alcune considerazioni e precisazioni sulla regola e sul Testamento di frate Francesco.

INSCRIPTIO: Dilectis filiis Generali et **Provincialibus** Ministris, ac Custodibus, ceterisque Fratibus **Ordinis Minorum**.

¹⁴⁹ *Ibidem*, n. LVI, p. 68.

Appendice:

**Tabella diacronica di confronto tra i vari Ordini mendicanti
sulla base di alcuni termini chiave**

AGOSTINIANI	CARMELITANI	FRATI PREDICATORI	FRATI MINORI
Benché non si configurino subito come Ordine precipuo, nei documenti pontifici compare la dicitura ORDO Sancti Augustini .	Fin dai primi documenti la dicitura FRATER si alterna o è affiancata da HEREMITAE . 30 gennaio 1220; 5 gennaio 1227.	Nell'unico documento di Innocenzo III si coglie il riferimento non ad un nuovo gruppo ben definito, bensì alla DOMUS SANCTAE MARIAE DE PRULIANO . 8 ottobre 1215.	Si coglie fin dall'inizio la diversità dei termini FRATER e SOCIUS 11 giugno 1219.
È solo con Innocenzo III che nella dicitura compare il termine FRATRES HEREMITAE . 11 ottobre 1205.		La peculiarità del nuovo gruppo si esplicita solo con Onorio III: 21 gennaio 1217 indirizzato FRATRIBUS PRAEDICATORIBUS .	Nella stessa lettera il nuovo gruppo è espressamente definito RELIGIO .
Il 24 marzo 1240 compare per la prima volta il termine RELIGIO .	Il termine ORDO compare nel 1240, in concomitanza col passaggio in Occidente.	Il termine ORDO compare solo l'11 febbraio 1218. Tuttavia si noti che nella stessa lettera si parla anche di RELIGIO .	La dicitura ORDO compare già, 29 maggio 1220. È la seconda lettera.
Alternanza tra i termini EREMUS ed ECCLESIA EREMI .	Da notare che nel 1256 alla dicitura dell'Ordine si affiancano i termini FRATRES e HEREMITAE .	Nei primi documenti il termine FRATRES non affianca il nome dell'Ordine.	Nella denominazione dell'Ordine si trova da subito il termine FRATRES: ORDO FRATRUM MINORUM .
Il 18 agosto 1240 compare per la prima volta il termine GENERALIS MINISTER . Segno dello svilupparsi di una gerarchia all'interno dell'Ordine.	Per cui la dicitura diventa ORDO FRATRUM HEREMITARUM . 15 gennaio 1256.	Ma dal 1221 la dicitura FRATRES DE ORDINE PRAEDICATORUM si alternerà a lungo con FRATRES DE ORDINE FRATRUM PRAEDICATORUM	Il problema della gerarchia all'interno dell'Ordine: CUSTODIBUS, PRIORIBUS, MINISTRI : 22 settembre 1220; 18 settembre 1225.
Il nuovo nome dell'Ordine: ORDO FRATRUM HEREMITARUM compare solo il 7 settembre 1250.		Lettera 5 novembre 1229 si nota la difficoltà a distinguere CONVENTUS e MONASTERIUM .	Questione dell'esistenza di ECCLESIAE o di ORATORI . 29 marzo 1223; 3 dicembre 1224.

Quadro conclusivo e ragioni della necessità di riandare agli originali

L'analisi finora condotta ha cercato di mettere in luce gli aspetti comuni ai vari Ordini Mendicanti aspetti che, tramite l'attenta supervisione del Papato, apparentarono tra loro, per diverse ragioni, ora l'uno ora l'altro dei Mendicanti. Non sfugge certamente che le peculiarità di ogni Ordine restarono comunque evidenti nel lessico della cancelleria, tanto che essa spesso si dimostrò impreparata a gestire delle realtà che richiesero un approccio linguistico nuovo.

Si è voluto mettere l'accento su particolari momenti della storia di ogni Ordine, facendo sì che la selezione storica operata aiutasse a meglio focalizzare l'attenzione sulla terminologia papale riservata ai Mendicanti.

Intendo ora tracciare un breve quadro riepilogativo in cui poter considerare quali furono le principali analogie tra gli Ordini; quali di esse derivino dalla vocazione precipua di ognuno di essi e quali invece risultino essere frutto di una assimilazione voluta dal Papato. Parimenti desidero evidenziare quali siano gli aspetti distintivi di ogni Ordine cui si lasciò sempre libera possibilità di espressione e di sviluppo. Benché fu il Papato a creare uniformità di fondo dando vita ad una compatta struttura di Ordini nuovi, struttura che andrà a qualificarsi come quarto pilastro della Chiesa, va comunque specificato che la tempistica con cui vennero concessi dei privilegi ai Mendicanti fu variabile; tempistica che evidentemente fa il paio con la differenza di tempo che fu necessario alla cancelleria pontificia per elaborare un lessico appropriato. Per questo non sempre la successione delle concessioni fatte ai Mendicanti seguì una linea evolutiva comune per ogni Ordine, anzi al contrario si è visto, ad esempio, che nel caso dei Carmelitani i privilegi notoriamente accordati ai Mendicanti vennero dilazionati nel tempo dai vari pontefici.

Come si è potuto verificare dalla selezione dei documenti nel repertorio, e come è ben noto, le principali concessioni di cui beneficiarono i Mendicanti riguardarono la predicazione, la possibilità di celebrare con altare mobile e in tempo di interdetto, la facoltà di avvalersi delle stesse prerogative di chi esercitava la *cura animarum* (ascolto delle confessioni, sepoltura ai fedeli), il privilegio di assolvere coloro che venivano colpiti da scomunica e di scomunicare i frati apostati.

Prescindendo da questi caratteri che uguagliarono in generale tutti i quattro Ordini mendicanti qui analizzati si possono poi creare dei collegamenti prima di tutto tra gli Eremiti di Sant'Agostino (pur intesi come gruppo artificioso di creazione papale) ed i Carmelitani per la loro vocazione alla vita eremitica e per l'impostazione di carattere mendicante adottata in principio sotto Gregorio IX, e perfezionata sotto Innocenzo IV e Alessandro IV. Al contrario l'accento sulla vita mendicante è invece sicuramente la peculiarità predominante fin dall'inizio nell'Ordine dei Frati Minori che in ciò si distinsero anche dai movimenti premendicanti che li avevano preceduti, i quali in principio vedevano persino nel ricorso alla mendicizia un tradimento degli ideali di ricerca religiosa condotta nella solitudine. Il connubio tra Frati Minori e povertà, connubio espresso col ricorso alla *mendicitas*, diventa un riflesso concreto della loro volontà di vivere secondo la forma del santo Vangelo, ed è importantissimo sottolineare che «i primi privilegi apostolici concessi all'Ordine, vivente ancora Francesco, non lo porteranno di fatto ... fuori di quell'ambito della predicazione itinerante che era stato ad esso riconosciuto fin dai suoi inizi»¹⁵⁰. In questo contesto va situata, soprattutto per quanto concerne i Frati Minori la discussione relativa ai rapporti tra l'universalismo dei Mendicanti e il particolarismo delle città, poiché «l'organizzazione centralizzata, il reclutamento internazionale e la mobilità dei frati sono caratteristiche dell'Ordine dei Frati Minori e, più in generale, degli Ordini mendicanti, che intrecciandosi con gli elementi innovativi della loro spiritualità e della loro cultura, segnate da scelte di povertà evangelica e dall'universalità della proposta cristiana di Francesco d'Assisi, ne determinano la novità e ne favoriscono il rapido successo»¹⁵¹. L'evoluzione dei vari Ordini mendicanti fece sì che essi lentamente arrivarono a scegliere la città come luogo di insediamento all'interno della quale poter effettuare la propria azione pastorale; solo nella città è concepibile lavorare alla «realizzazione di un progetto di riforma del clero e del popolo, di lotta all'usura e all'eresia, di difesa della *libertas Ecclesie* collegato col programma politico-religioso di Gregorio IX»¹⁵². Questa continua ricerca della *mendicitas* rappresenta senza meno una delle caratteristiche precipue dei Frati Minori.

¹⁵⁰ DAL PINO, *L'evoluzione dell'idea di mendicizia nel Duecento*, p. 24.

¹⁵¹ RIGON, *Frati Minori e società locali*, p. 259.

¹⁵² IDEM, *Dal libro alla folla*, p. 138. Si vedano anche le pp. 137-166 come utile punto di riferimento del rapporto Minori-povertà inquadrato nella società padovana del Duecento.

Diversa infatti l'idea di povertà che si sviluppa nell'Ordine dei Predicatori: benché Domenico verosimilmente subì l'influenza delle esperienze dei Poveri Lombardi e degli Umiliati di Lombardia, che avevano dichiarato di voler vivere del lavoro delle proprie mani, pure la posizione dei Predicatori nei confronti della *mendicitas* fu più complessa: la povertà diverrà caratteristica essenziale dell'Ordine solo dopo il primo capitolo bolognese del 1220, e da quel momento in poi, negli stessi anni in cui Francesco attenuava le sue posizioni oltranziste nei confronti della povertà, Domenico al contrario poneva forti restrizioni al possesso dei beni e dei possedimenti. L'evoluzione del concetto di *mendicitas* per i Predicatori risulta multiforme forse anche in ragione del fatto che tra di essi erano presenti dotti chierici, ma soprattutto perché nella primitiva fondazione domenicana, Santa Maria di Prouille, confluirono numerosi beni, parte dei quali provenienti dai possedimenti di eretici. Per questo si è voluto porre l'accento, nei documenti per i Predicatori, sul fatto che per essi, come pure per gli Eremiti di Sant'Agostino, la protezione della Sede Apostolica viene concessa usando la caratteristica formula *Religiosam vitam eligentibus*, formula con la quale si riconosceva una casa religiosa a prescindere della sua specificità, cioè sia che si professasse in essa la vita eremitica, come nel caso dei Giambonini, sia che in essa si professasse la vita regolare come nel caso delle fondazioni domenicane nella Francia meridionale. In entrambi i casi quindi la *Religiosam vitam* riconosceva dei possedimenti e questi evidentemente ponevano in discussione l'aspirazione alla povertà. Per gli Eremiti di Sant'Agostino poi la scelta di seguire la via della *mendicitas* fu quanto mai sofferta, prima di tutto perché presso i vari gruppi eremitici la povertà era considerata con accezioni diverse e tanto più se si considera che nel momento della *magna unio* i vari gruppi confluiti nella famiglia degli Eremiti di Sant'Agostino ottennero la *perpetua possessionum abdicatio*, ma che già il 13 giugno dell'anno successivo si stabilì che solo chi voleva poteva attenersi al voto di spontanea povertà. I Carmelitani dal canto loro dapprima si rifecero, per quanto riguarda la povertà, alla regola agostiniana e il 6 aprile 1229 Gregorio IX (*Carm. III*) li escluse dal possedere redditi fissi.

Altra caratteristica per la quale i vari Ordini sfuggono ad una catalogazione univoca riguarda le modalità con cui la Sede Apostolica concesse l'*approbatio* e/o la *confirmatio*, due tappe diverse che si realizzarono nei casi dei Frati Minori e dei

Predicatori in due tempi diversi. Per i Predicatori l'*approbatio* era stata ottenuta già a livello locale per interessamento del vescovo, e la *confirmatio* papale riguardò in un primo momento dei beni e dei possedimenti, piuttosto che un Ordine specifico. Per i Frati Minori invece la questione rimanda ad una problematica più ampia che riguarda *vexata quaestio* relativa all'esistenza o meno di una *proto regula* che li avrebbe posti al riparo dai provvedimenti restrittivi posti dal Lateranense IV: ai Predicatori il papa aveva lasciato in sospeso la conferma, obbligandoli solo all'assunzione di una regola *de approbatis*, ai Minori papa Innocenzo III aveva lasciato addirittura in sospeso la scelta della regola (cosa questa che potrebbe essere spiegata "facilmente" in questo modo: avendo il papa nel primo viaggio romano di Francesco approvato a voce una primitiva regola non poteva in seguito al Lateranense IV chiedere ai Minori di scegliere un'altra regola). Ad ogni modo l'evidente libertà che papa Conti sembrò accordare in ciò a Francesco e ai suoi, non è stata sufficientemente messa a confronto con l'analogo caso dei Carmelitani.

Della primitiva formulazione della regola dei Carmelitani infatti non possediamo un documento originale e le indicazioni bibliografiche che Monsignano dà al riguardo della lettera pontificia sono quanto mai povere: si dice che essa è desunta dal seicentesco *Speculum Carmelitanum*¹⁵³ e dal Bullario Pontificio del Cherubini. Il discorso sulla problematicità del reperimento di documenti papali originali relativi all'Ordine dei Carmelitani è stato sollevato di passaggio dal *Laurent*¹⁵⁴, in un contributo in cui l'autore oltre a fornire la preziosa edizione critica della lettera pontificia *Quae honorem Conditoris*, nella quale è rintracciabile il testo della regola carmelitana modificata sotto Innocenzo IV, accenna brevemente allo *status quaestionis* della ricerca documentaria delle fonti carmelitane.

Le procedure di emissione dei documenti papali sono perciò un argomento su cui appuntare la riflessione storiografica, procedure di produzione e di emissione che si rivelano quanto mai complesse per l'Ordine dei Frati Minori. Se nel primo capitolo si può notare che anche questi ultimi, pur sfuggendo per la loro originalità, ad ogni schematizzazione, si uniformarono alle direttive papali e entrarono all'interno del

¹⁵³ Daniel a Vergine Maria, *Speculum Carmelitanum*.

¹⁵⁴ LAURENT, *La lettre "Quae honorem Conditoris"*.

progetto papale inteso a tracciare linee di sviluppo uniformi dei vari Ordini, nel secondo capitolo apparirà evidente che i Frati Minori mostrano, nelle lettere papali, tutta la propria originalità e la propria propensione ad uscire dagli schemi: nella mole documentaria vasta e variegata che il Papato dedica a questo Ordine non è infrequente verificare vistose eccezioni che pongono in dubbio il funzionamento di quell'organizzato organismo che fu la cancelleria pontificia. Ci troviamo, infatti, nel caso dei Minori di fronte a problematiche spinose quando si nota che esistono lettere plurime con date differenti; lettere generali conservate in conventi particolari, cosa quest'ultima che pone molti interrogativi circa la prassi di conservazione dei documenti da parte dell'Ordine Minoritico¹⁵⁵.

Anche in ragione di problematiche come queste la ricerca storica deve andare di pari passo con l'analisi diretta delle fonti e, nello specifico, l'avanzamento degli studi diplomatici potrebbe portare a fare luce sui meccanismi di funzionamento della cancelleria pontificia nella quale, per il caso dei Minori, si poté dare spazio a quelle anomalie di forma cui si fa cenno sopra. Il ricorso alla diplomatica è tanto più imprescindibile laddove essa metta in luce quale era il ruolo del pontefice nella produzione della documentazione papale. Si rimanda alla questione della scelta dei termini *predicantes* o *predicatores* nella *Gratiarum omnium* (*Pred. IV*) per Domenico. La differenza sostanziale tra i due termini riconosciuta dalla cancelleria papale e, in questo caso specifico dal pontefice, si può apprezzare solo riandando agli originali. Inoltre l'expertise diplomatica di Zutshi dimostra che la terminologia usata dalla cancelleria papale non seguiva mai degli sterili formulari.

Anche al livello di lessico di cancelleria si crea lentamente assimilazione tra i vari gruppi Mendicanti, primi fra tutti Frati Minori e Predicatori, poiché man mano che il Papato andava inquadrando il loro ruolo ad essi vennero concesse tipologie di lettere molto simili: si guardi ad esempio il caso delle lettere con *incipit Quoniam habundavit* sulle quali sono state fatte interessanti considerazioni da Felice Accrocca, nell'ultimo convegno assisano della Società internazionale degli Studi Francescani.

Convinti della necessità che riandare agli originali papali rappresenti la strada da battere per avere un quadro completo ed articolato della storia degli Ordini mendicanti,

¹⁵⁵ BARTOLI LANGELI – BUSTREO, *I documenti di contenuto economico*.

nel capitolo successivo si editeranno una serie di lettere pontificie nelle quali, oltre ad evidenziare l'importanza degli aspetti diplomatici, si vuole sottolineare anche la presenza di un *frater Gabriel* personaggio che, sulla base della lettura degli originali, risulta essere procuratore generale in Curia sia per i Frati Minori che per i Predicatori.

Altra questione in cui la lettura degli originali offre spunti curiosi è il caso della lettera *Nos attendetes*, citata poco sopra nel repertorio di documenti per i Frati Minori (*Min. XXVI*). Se nell'edizione del *Bullarium Franciscanum* l'*inscriptio* recita *Dilectis filiis Fratibus Minoribus*, sarà interessante notare che nel documento originale della medesima lettera, in seguito edita (01.1) si legge *Dilectis Fratibus Minoribus*; un'*inscriptio* del genere risulta essere un unicum: mai nelle lettere la cancelleria pontificia, in lettere analoghe, aveva sottinteso il termine *filius*! Che la menzione *frater* abbia preso il sopravvento, o meglio sia stata più sentita, rispetto a *filius*? Potrebbe anche essere un lapsus ma risulta ugualmente molto curioso il fatto che gli *scriptores* del papa, professionisti scelti, commettessero ingenuità di questo tipo. Ad ogni modo per fare luce su casi analoghi evidentemente i settecenteschi *Bullaria* non possono portare a significative scoperte.

Che il difetto maggiore di questi ultimi sia quello di fornire edizioni fortemente datate è indubbio, ma nel nostro caso si vuole sottolineare anche l'importanza di analizzare elementi estrinseci degli originali, quali le note di cancelleria. Il Koudelka¹⁵⁶

¹⁵⁶ È pur vero che l'opera del Koudelka non rappresenta un vero e proprio *Bullarium*, quanto più un *corpus* di fonti. Tuttavia esso risulta utilissimo tanto che sarebbe auspicabile una prosecuzione della sua opera anche per gli anni successivi alla morte di Domenico. Il rigore metodologico con cui Koudelka portò avanti il proprio lavoro è poi del tutto lodevole. Non spiace dunque riportare qui le parole da lui usate nel presentare la propria opera: KOUDELKA, pp.IX-XI: «Dans cette troisième édition du cartulaire de S. Dominique, on a voulu rassembler, autant que faire se peut, tout les sources diplomatiques de l'histoire du saint patriarche et des ses fondations antérieures à sa mort. Nous présentons au public, en une série chronologique et unique, à la fois les chartes dont le texte est venu jusqu'a nous et celles qui sont perdues, mais dont un témoignage explicite atteste l'existence et fait connaître au moins une partie du contenu. Nous obtenons ainsi une série de 177 documents, dans laquelle on trouvera toutes les pièces vraiment diplomatiques accueillies par nos prédécesseurs, même quand leur présence dans ce recueil ne paraît pas entièrement justifiée. Mieux valait pécher par excès que par défaut. En fait les numéros de PP. Balme et Laurent auxquels rien ne correspond dans notre édition représentent des pièces diplomatiquement inexistantes ou bien sortant du cadre chronologique adopté par eux et par nous. Les autres textes qui paraissent manquer se trouvent en Appendice, pour les motifs que nous exposerons plus loin. Plutôt que d'omettre nous avons voulu ajouter, et l'on trouve dans notre édition une trentaine de pièces qui ne figurent dans aucune des précédentes. Notre édition diffère des précédentes sur plusieurs points. Après le sommaire latin qui précède chaque document nous avons indiqué nos sources d'une façon complète et systématique...Le texte est revu sur les sources. Une comparaison avec les éditions précédentes montrera que l'opération était nécessaire. Quand l'original subsiste nous le suivons, sans nous occuper des autres

nel rieditare i documenti del periodo di San Domenico aveva posto attenzione anche ad alcune note sui generis, non rintracciabili nella prassi cancelleresca, che si trovavano a tergo degli originali papali. Questa sicuramente una delle ragioni che aveva spinto il padre Koudelka a sostituire il *Bullarium Predicatorum* per il periodo relativo all'Ordine dei Predicatori fino alla morte di Domenico. Ripoll, curatore di tale *Bullarium*, eletto maestro generale dei Predicatori nel 1725, dedicò molte energie nella stesura del *Bullarium* e fu capace di attivare la rete internazionale dei suoi frati per avere copie delle lettere papali. Ma non siamo sicuri che egli abbia ottenuto tutto e, soprattutto, che le copie non contengano sbagli. L'unico modo per essere meglio informati sulla reale consistenza dei fondi di lettere papali è seguire bolla per bolla nei suoi archivi o biblioteche. Da specificare comunque che nei citati *Bullaria* la bibliografia relativa ai conventi e ai luoghi in cui poter rintracciare i documenti originali non sempre è attendibile. Se alla bibliografia poco attendibile si aggiunge il fatto che, oltre a trascrizioni imprecise o incomplete, spesso in essi si trovano datazioni errate (si veda il caso del *Bullarium Carmelitanum*, come sottolineato nelle note ai precedenti documenti¹⁵⁷) la riedizione di lettere originali viene quanto mai ad essere opportuna, tanto più che gran parte della storiografia recente è, per forza di cose, costretta a rifarsi ad essi non possedendo altri repertori.

Per concludere vorrei richiamare, a titolo esemplificativo di quanto lo studio e l'analisi degli elementi estrinseci negli originali sia essenziale, un recente articolo di Attilio Bartoli Langeli e di Stefano Brufani relativo alla lettera *Solet annuere* con la quale papa Innocenzo IV approvava la regola dell'*Ordo Sancti Damiani*¹⁵⁸. L'analisi del documento originale in cui questa lettera è tradita risulta importante anche perché tale documento rappresentò per molti anni il punto di riferimento concreto cui riandare per conoscere la proposta cristiana della fondatrice dell'Ordine femminile francescano.

textes. En l'absence d'un original nous avons accordé la même autorité aux registres des papes. Dans toutes les autres cas on a procédé comme il est d'usage de faire pour l'édition d'un texte médiéval. Nous avons renoncé à dresser la bibliographie concernant S. Dominique et les nombreux personnages mentionnés dans nos documents. Un cartulaire, estimons-nous, n'est pas une histoire, mais un instrument de travail qui, pour être nécessaire à l'élaboration d'une œuvre historique, ne dispense pas moins de recherches ultérieures. Alors que le données bibliographique demeurent toujours provisoires et risquent d'être vite dépassées une édition de documents conserve sa valeur dans la mesure où les textes ont été correctement établis».

¹⁵⁷ *Infra Carm. XII* e ss.

¹⁵⁸ BRUFANI – BARTOLI LANGELI, *La Solet annuere di Innocenzo IV*.

Nell'articolo in questione Brufani analizzando la storia, l'agiografia e l'iconografia clariana, in relazione alle circostanze in cui la lettera *Solet annuere* venne ricevuta da Chiara e poi tradita all'interno del monastero di San Damiano, notava che significativamente tale lettera era indirizzata all'abbadessa di San Damiano e alle sue sorelle omettendo persino la dicitura *tam presentibus quam futuris*. Tale osservazione risulta essere un'importantissima conferma del fatto che in una situazione delicata come quella che riguardava la sorte di Chiara e del suo Ordine, la cancelleria pontificia fu bene attenta ad utilizzare termini più che appropriati. Nella ricostruzione molto acuta con cui si ricompongono le vicende relative alla sorte della lettera si specifica che in particolare le note archivistiche dell'originale della lettera «chiariscono subito che la Regola non fu sepolta con Chiara, né in occasione della prima tumulazione, né quando le reliquie del corpo vennero traslate sotto l'altare maggiore nel 1260»¹⁵⁹; mentre l'analisi delle note di cancelleria pone questioni interessanti in particolare per quanto concerne una nota nel recto che da semplice atto di cancelleria è stata interpretata anche come nota della mano di Innocenzo IV o comunque come personale esplicitazione della volontà papale che giustificasse un affrettato *iter* cancelleresco. Intendo dunque riallacciarmi idealmente all'analisi diplomatica ed alle ricerche operate nel suddetto articolo per passare ora a quello che è il cuore documentario di questo lavoro.

¹⁵⁹ *Idem*, p. 98.

CAPITOLO II

Le lettere papali dell'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori di Roma

1. Formazione del corpus e provenienza originale: l'archivio di Aracoeli

Il secondo capitolo di questa tesi ha per oggetto l'edizione di sessanta lettere pontificie oggi conservate presso l'Archivio Storico della Curia Generale OFM. Tali lettere riguardano i pontificati di Gregorio IX, Innocenzo IV, Alessandro IV e coprono un arco di tempo che va dal 1228 al 1261.

L'Archivio Storico della Curia Generale OFM ha attualmente sede a Roma in via di Santa Maria Mediatrice; nei locali dell'Archivio, voluto dal padre Basilio Pandžić, ex archivista generale, e organizzato nella sua presente configurazione dall'attuale archivista padre Pedro Gil Muñoz, è stata sistemata una vasta e variegata documentazione di pertinenza dell'Ordine. Tale documentazione ha subito importanti modifiche nella sua consistenza nel corso dei secoli, in seguito a vicende contrastate e complesse che interessarono l'Archivio stesso a partire dalla sua nascita.

Le origini dell'Archivio Storico OFM risalgono alla prima metà del '600, in contemporanea alla realizzazione degli *Annales Ordinis Minorum* del frate minore Luke Wadding, cui lo stesso Archivio è oggi intitolato. Nel 1619 il Ministro Generale Benigno da Genova ordinò alle Province di inviare al padre Wadding la documentazione in loro possesso, allo scopo di mettere a disposizione di costui tutto il materiale necessario a ricostruire una storia dell'Ordine. Tra le cronache di età moderna sull'origine dell'Ordine dei Frati Minori, infatti, si annoveravano fino ad allora solo due opere a stampa: le *Croniche de gli Ordini istituiti dal padre san Francesco* del portoghese Marcos da Lisbona e il *De origine seraphicae religionis Franciscanae* del vescovo Francesco Gonzaga¹⁶⁰. Un cenno merita inoltre l'opera di Pietro Ridolfi da Tossignano: *Historiarum seraphicae Religionis*, data alle stampe a Venezia nel 1586. Per redigere una nuova cronaca l'irlandese Luke Wadding venne chiamato dalla Spagna

¹⁶⁰ Sull'argomento si consulti B. Pandžić, *Gli «Annales Minorum»*, p. 656.

a Roma, dove soggiornò nel Collegio di Sant'Isidoro. Il progetto affidatogli rientrava in una stagione fiorente per la storia degli Ordini religiosi; lo stesso Wadding nella stesura della sua opera si ispirò al metodo adoperato dal Baronio nella scrittura degli *Annales Ecclesiastici*. La composizione degli *Annales Ordinis Minorum* iniziò nel 1625 e Wadding fu impegnato in questa opera fino al 1654.

Nei primi volumi, scritti tra il 1625 e il 1654, vengono trattati gli anni di storia francescana che vanno dal 1208 al 1540. Nella sua opera il Wadding edita per la prima volta numerosi documenti di archivio, seguendo una rigida logica cronologica. Egli, inoltre, inaugura l'opera con una introduzione di circa seicento pagine dedicata alla vita di Francesco di Assisi, del quale aveva anche curato la prima edizione degli scritti nel 1623.

Pochi anni prima della sua morte, avvenuta nel 1657, il Wadding stabilì un suo successore che doveva dedicarsi alla scrittura della storia dell'Ordine per gli anni successivi al 1540: la scelta cadde su padre Francesco Harold, stretto collaboratore del Wadding. L'Harold, tuttavia non riuscì a dare alle stampe nessun volume poiché morì nel 1685, lasciando nel convento di Sant'Isidoro il materiale da lui raccolto¹⁶¹. Il convento romano di Sant'Isidoro si trovò così a custodire parte della documentazione servita al Wadding ed al suo primo collaboratore per elaborare i primi volumi degli *Annales*. Va subito precisato che la permanenza delle suddetta documentazione nel convento non fu lunga: in primo luogo poiché alcune province chiesero la restituzione del materiale inviato per il lavoro del padre Wadding, in secondo luogo, e soprattutto, perché contestualmente alla nascita degli *Annales* cominciò ad essere fortemente sentita la necessità di realizzare un archivio generale, nel quale venisse raccolta tutta la documentazione storica, sia diplomatica che libraria, riguardante l'Ordine dei Frati Minori. Tra il 1606 e il 1611 Paolo V dava disposizione di creare un Archivio Generale della Chiesa; sulla scorta di questo provvedimento papale anche i Frati Minori, nel Capitolo generale di Roma del 1651, stabilirono la realizzazione di due archivi generali:

¹⁶¹ Molto articolate sono le vicende della prosecuzione degli *Annales Ordinis Minorum*, i quali risultano essere ancora oggi in corso d'opera. La loro continuazione si intreccia con le circostanze relative alle riedizioni dell'opera, riedizioni cui attesero i padri francescani nominati "annalisti" dell'Ordine. Si veda in proposito quanto riportato in Pandžić, *Gli «Annales Minorum»*, pp. 659-666. In ordine cronologico gli autori degli *Annales Ordinis Minorum*: L. Wadding, J. De Luca Veneto, I. M. De Ancona, C. M. De Asculano, S. Melchiorri de Cerreto, A. Chiappini, B. Pandžić).

uno per la famiglia francescana Ultramontana fu stabilito a San Francisco el Grande a Madrid, dove risiedeva il Vicario generale, l'altro per la famiglia Cismontana fu stabilito nel convento romano di Aracoeli, convento che era anche la sede dell'allora Curia Generale¹⁶². In ciascuno di essi lavorava un archivista generale coadiuvato da un aiutante; il loro obiettivo fondamentale era di raccogliere da ogni provincia dell'Ordine le copie autentiche dei documenti presenti nei vari conventi, al fine di conservare il tutto in maniera unitaria nell'archivio generale¹⁶³.

Il Wadding si trovò dunque a lavorare, negli ultimi anni della sua vita, parallelamente alla creazione dell'archivio generale della famiglia Cismontana all'Aracoeli, ed è quindi ovvio che egli dovette intrattenere con detto archivio un fitto rapporto dovuto ad un inevitabile scambio di documentazione; scambio che possiamo immaginare comportasse delicati risvolti pratici per quanto riguarda la conservazione e la sistemazione dei materiali consultati nel corso della stesura degli *Annales*. Dunque molto del materiale usato dal Wadding nella sua opera, materiale che, si ricordi, doveva essergli stato inviato da tutte le province dell'Ordine, qualora non fosse stato reclamato dai conventi che ne erano gli iniziali proprietari, venne a confluire nel nascente archivio generale della famiglia Cismontana, appunto l'archivio di Aracoeli. Non ci si può esimere ora dal contestualizzare la storia dell'Archivio aracoeliano all'interno della storia di quel complesso chiave nella città di Roma che fu il convento di Santa Maria in Aracoeli: la denominazione della chiesa risulta essere Santa Maria in Campidoglio o di Aracoeli; questo secondo nome, che faceva riferimento ad antiche leggende secondo cui lo stesso imperatore Augusto avrebbe avuto una visione della Vergine proprio nel luogo in cui sorgeva la chiesa, venne preferito a partire dal 1280/90 al primitivo Santa Maria in Campidoglio¹⁶⁴. Il colle capitolino nel medioevo fu eletto a sede di raduno civile: risale all'anno 1195 la costruzione del primo Palazzo Senatorio; mentre già a partire dall'VIII secolo si hanno le prime fonti che testimoniano l'esistenza di un'abbazia benedettina sul Campidoglio. Di essa si trova menzione, nei secoli X e XI, in documenti

¹⁶² Pandžić, *Archivio generale*, p. 429.

¹⁶³ *Ibidem*. Il Pandžić ricorda qui che l'archivio generale di Madrid risulta del tutto scomparso già nella prima metà del secolo XIX.

¹⁶⁴ Si ricordi che la chiesa di Santa Maria in Campidoglio era stata concessa ai Frati Minori dopo che essi erano stati spostati dalla chiesa di Santa Maria del Popolo che il papa aveva donato agli eremiti Toscani di Sant'Agostino.

riguardanti trattative su proprietà fondiaria; databili all'XI secolo sono alcuni atti storici che testimoniano l'importanza della chiesa benedettina «Sancta Maria de Capitolio» nella vita cittadina della Roma medievale¹⁶⁵. Nell'anno 1248 Innocenzo IV concesse la proprietà del sito, cioè la chiesa e il monastero benedettini, ai Frati Minori, i quali ristrutturarono la chiesa e consolidarono il suo ruolo di centro della vita politica e civile romana; è qui infatti che si riunivano le assemblee consiliari del comune. Da allora l'Aracoeli è stata la chiesa del popolo di Roma¹⁶⁶. Il convento francescano di Aracoeli può quindi ben essere considerato come uno «strumento di affermazione pontificia a scala non solamente urbana e come elemento chiave di mediazione nei rapporti tra Pontefice e Comune di Roma»¹⁶⁷. Il complesso ubicato sul colle capitolino era composto, oltre che dalla chiesa, dal convento e dalle sue pertinenze che ricoprivano una vasta zona dal Campidoglio fino a Piazza Venezia e al foro di Traiano. La sommità del colle si trovava a circa 29 metri di altezza dal basolato di Piazza Venezia. Sul lato rivolto a nord-ovest Paolo III Farnese volle che fosse costruito un palazzo papale collegato da un cavalcavia su piloni progettato per unire la residenza papale con il palazzetto di Venezia e di conseguenza con l'adiacente quartiere di San Marco. Dalle ricostruzioni operate pochi anni fa da Marianna Brancia di Apricena si può tracciare una ricostruzione generale di come doveva apparire il complesso dell'Aracoeli prima degli interventi per la costruzione del Vittoriano¹⁶⁸. La chiesa e il convento di Aracoeli dominavano da un'altura posta verso settentrione tutta la attuale zona di Piazza Venezia; l'intero convento, con le sue pertinenze si era adattato all'andamento del colle, dalla cui sommità scendeva verso il basso una serie di scoscesi terrazzamenti sui quali si trovavano gli edifici di proprietà del convento; questo complesso risultava presentarsi come la «traduzione cristiana di un'antica acropoli»¹⁶⁹.

¹⁶⁵ M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, p. 30.

¹⁶⁶ Ricchissimo il patrimonio di lapidi funerarie ancora oggi visibile nella chiesa di Aracoeli. Nella chiesa sono dunque visibili le memorie di famiglie romane quali, oltre ai Colonna e gli Orsini, i Frangipane, i Pierleoni ed i Savelli, si veda a tal proposito: G. Sirtoli, *Aracoeli. Memorie storiche nei monumenti funebri e lapidi sepolcrali di casa Savelli*, in *Fratese Francesco* 69/2 (2003), pp. 427-457.

¹⁶⁷ Bruschi, *Premessa*, in Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, p. XI.

¹⁶⁸ M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, pp.15-19. Non esiste a tutt'oggi uno studio monografico sul convento dell'Aracoeli in epoca medievale. A fronte di numerosi pubblicazioni che prendono in considerazione qualche elemento storico-artistico, risultano invece scarsi i lavori sulla storia di questa istituzione. L'unico punto di riferimento è il testo della Brancia di Apricena.

¹⁶⁹ M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, p. 8.

In occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario della fondazione dell'Ordine dei Frati Minori e nell'approssimarsi dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'unità d'Italia, il convento romano di Aracoeli è stato al centro di numerose iniziative culturali. Con esse si è voluto ricordare che «in Roma e nel variegato territorio dell'attuale Lazio, i Francescani annoverano una presenza di persone e di azione ministeriale qualificata già prima della morte di Francesco, fino ai nostri giorni. E se gli studi francescani, negli ultimi decenni, costituiscono uno dei settori più fecondi della ricerca storica italiana ed internazionale, siamo ancora ben lungi dall'aver ricondotto a segno scritto la condizione complessa e polivalente della presenza capillare dei Frati Minori in questa parte d'Italia. Al momento una qualsiasi ricognizione di tale presenza più che impossibile risulta grottesca e ridicola nei confronti sia della lacunosità dei dati a nostra disposizione, sia per i vari, troppi, campi disciplinari chiamati in causa dal soggetto indagato...Vale però il tentativo di sondare con rigore una ricca documentazione che ... si radica nel tessuto di un territorio ben preciso costituendone parte integrante ed ineliminabile»¹⁷⁰.

In questo contesto la documentazione presentata in questo secondo capitolo offre uno scorcio interessante di uno fondo che supponiamo essere stato tra i più importanti all'interno dell'archivio di Aracoeli. Man mano infatti che il complesso di Aracoeli si ingrandiva l'archivio dell'Ordine si andava strutturando come archivio contenente la documentazione relativa al Ministro Generale cismontano, quella relativa ai Procuratori e ai Commissari, quella relativa all'Agente della nazione germano-belga, e dal 1700 vi si aggiunse la documentazione relativa al Commissario di Terra Santa. Le vicende storiche sul finire del secolo XVIII segnarono pesantemente la storia dell'archivio aracelitano: per due volte Roma venne occupata dai Francesi: dal 10 febbraio 1798 al 29 settembre 1799 fu stabilita la Repubblica Romana e una seconda volta il Patrimonio di San Pietro fu nelle mani di Napoleone dal 10 giugno 1809 al 10 marzo 1814. Le truppe napoleoniche che occuparono Roma, iniziarono una serie di saccheggi fra cui anche quello del convento di Aracoeli, che per la sua vantaggiosa posizione fu occupata da circa 800 soldati francesi. Ovviamente i religiosi fuggiti dal convento non poterono

¹⁷⁰ A. Cacciotti, *Francesco d'Assisi e la sua eredità. L'azione ministeriale dei Francescani in Roma e nel Lazio*, in *San Francesco. Cultura e spiritualità del santo patrono d'Italia*, Milano 2010, pp. 14-16.

portare con sé altro che il necessario. Mentre alcuni di essi furono costretti a riparare nelle case di amici e parenti, altri si rifugiarono nei conventi francescani di Roma. La curia generale fu trasferita a San Bonaventura e all'Aracoeli rimasero solo gli infermi.

Le soppressioni del 10 maggio 1798 segnarono pesantemente le sorti dell'Aracoeli e i frati si dispersero in varie parti d'Italia. Essi iniziarono a rientrare nelle parti abitabili del convento solo dopo l'ingresso a Roma dell'esercito napoletano, trovando che la chiesa e le sue pertinenze erano completamente spoglie. Cronisti dell'epoca lamentavano tra le disgrazie per il patrimonio documentario dell'Aracoeli oltre alla vendita degli esemplari dell'opera di Wadding anche la perdita della biblioteca del convento¹⁷¹ che era stata in passato arricchita dal ministro generale Giuseppe Maria Fonseca da Evora (1732-1736), il quale oltre ad essere stato mecenate della continuazione dell'opera di Wadding aveva portato la biblioteca a possedere circa ventimila volumi e aveva fondato in Aracoeli una scuola di teologia e filosofia. Le invasioni e soppressioni portarono il posseduto della biblioteca a confluire all'interno della Biblioteca nazionale centrale di Roma, nella quale risultano essere presenti oggi circa 19.906 volumi provenienti dalla Biblioteca eborese di Aracoeli¹⁷². Per quanto riguarda la sorte dell'archivio dopo l'invasione delle truppe napoleoniche i cronisti non diedero informazioni dettagliate ma si limitarono a riferire che molti manoscritti e carte sciolte in esso presenti vennero rivendute a poco prezzo ai fruttivendoli e pizzicagnoli. Nei decenni successivi si vennero a formare varie ipotesi sulla sopravvivenza della documentazione dell'archivio di Aracoeli: gli stessi cronisti che narrano le vicende del convento durante l'occupazione francese affermano da una parte che alcuni documenti siano stati portati a Parigi dalle stesse truppe napoleoniche, dall'altra affermano esser stata ritrovata in Vaticano una parte della documentazione di Aracoeli; parimenti, a seguito delle soppressioni postunitarie (che a Roma si ebbero nel 1873), si riteneva possibile l'ipotesi di poter ritrovare testimonianze anche presso l'Archivio di Stato di

¹⁷¹ L. Lemmens, *De sorte archivi generalis*, pp. 35-39.

¹⁷² Si consulti a tal proposito il resoconto stilato da M. Venier, *The computerised archive of owners in the older publications database of SBN: the experience of the National Central Library of Rome*, *CERL Papers V*, 2005, pp. 43-53, il cui resoconto è disponibile sulla pagina internet: <http://www.cerl.org/web/en/resources/provenance/geographical#italy>. (sito consultato per ultima volta il 7 dicembre 2010).

Roma¹⁷³. Il Lemmens ricordava che non esistono prove sufficientemente valide della presenza di documenti dell'archivio aracoelitano all'interno dell'Archivio di Stato a Roma, ed infatti all'atto delle soppressioni postunitarie l'archivio del convento non pervenne al Regno d'Italia, ma si disperse in molti rivoli ed infatti nel fondo *Corporazioni religiose* dell'Archivio di Stato di Roma non risulta alcunché. Tuttavia invece nel fondo *Raccolte e miscellanee*, e in specie la serie *Pergamene di incerta provenienza*¹⁷⁴, analizzando il periodo riguardante l'arco temporale della nostra ricerca, è stato possibile rintracciare due alcuni documenti papali di pertinenza dell'Ordine dei Frati Minori. (Si veda più avanti l'elenco dei documenti dell'archivio di stato. In appendice a tale elenco si è poi deciso di editare le uniche due lettere riguardanti l'arco temporale della nostra ricerca, una delle quali, del pontificato di Innocenzo IV risulta inedita).

Per quanto concerne invece l'eventuale documentazione presente in Francia presso l'archivio di Parigi, il Lemmens nel 1924 affermava di essere venuto a conoscenza della presenza agli *Archives Nationales* di un catalogo di dell'archivio di Aracoeli. Egli affermava «Exstat nonnisi in archivo nationali parisiensi catalogus archivorum romanorum 1811 ope gubernii gallici factus, in quo notantur: *pergamene dei Minori Osservanti 256*», ed in nota l'autore dichiarava «quod nobiscum benigne communicavit P. Odoricus Jouve O.F.M., qui de hac materia dissertationem praeparavit»¹⁷⁵. Affermazione importante che tuttavia ad oggi non può essere concretamente confermata dal momento che, dopo aver personalmente operato un confronto diretto tra le indicazioni archivistiche e gli attergati delle lettere parigine ed i registi delle lettere presenti nell'Archivio Generale OFM non sembra possibile ipotizzare, almeno per quanto concerne le lettere papali del periodo in oggetto di discussione, una loro antica compresenza nell'archivio aracoelitano¹⁷⁶. Riguardo la presenza di un ipotetico

¹⁷³ L. Lemmens, *De sorte archivi generalis*, pp. 41-42; 45.

¹⁷⁴ *Guida generale degli Archivi di Stato*, III, Roma 1986, pp. 1256-1264.

¹⁷⁵ L. Lemmens, *De sorte archivi generalis*, p. 43.

¹⁷⁶ Mi preme specificare l'articolata ricerca da me svolta all'interno degli *Archives Nationales* di Parigi, dove, pur non avendo avuto possibilità di accedere alla visione diretta degli originali papali conservati in archivio (a nulla sono servite le pressanti richieste per ottenere la documentazione, richieste frequentemente e ripetutamente inoltrate ai responsabili della sezione d'archivio durante i mesi precedenti la mia visita *in loco*) è stato comunque possibile effettuare una laboriosa analisi degli attergati di natura archivistica. Per quanto riguarda l'affermazione del Lemmens circa un inventario opera del governo

inventario: in un primo momento si è pensato di poterlo ricostruire basandosi sulla numerazione riportata sul verso delle lettere papali, tuttavia percorrere questa via seguendo questa unica traccia non porterebbe alla sperata ricostruzione di un inventario fatto dai francesi, ma porta invece a parlare di una numerazione contemporanea o addirittura precedente a Wadding, il quale la usò nei suoi annali.

Per quanto riguarda la notizia della presenza di pergamene di Aracoeli nell'Archivio Vaticano: è attestata la presenza di un fondo "Francescani" in detto archivio e tuttavia Lemmens stesso notava che in tale fondo non risultavano documenti di provenienza dell'Aracoeli, ma documenti provenienti dal convento romano di Sant'Isidoro, dal convento dei Santi Quaranta Martiri e da San Francesco a Ripa e San Pietro in Montorio. È comunque verosimile che dopo le invasioni napoleoniche alcuni documenti siano stati portati anche nei conventi romani di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, di Santi Quaranta, di San Francesco a Ripa, San Pasquale Babilon (sarebbe auspicabile una ricognizione sulla presenza di lettere papali in questi conventi).

Le vicende degli anni successivi all'occupazione francese riguardano invece gli avvenimenti che vedono la creazione di un monumento a Vittorio Emanuele II proprio nella zona in cui era situato il complesso aracoelitano. Per accondiscendere alle esigenze di questa costruzione già dal 1873 le aree di pertinenza del convento vennero espropriate ai Frati Minori. Dopo l'unità d'Italia il convento era stato requisito e usato come caserma municipale, «ma la sua ubicazione nel cuore di Roma, accanto alle rovine dei Fori e alla michelangiolesca piazza, ne decise in breve la sorte»¹⁷⁷, cosicché tra il 1884 e il 1886 la progettazione e l'inizio della realizzazione del Vittoriano modificarono profondamente l'assetto dell'Aracoeli. A nulla erano valse le accorate suppliche del ministro generale Bernardino da Portogruaro il quale scrisse alla Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico, sorta in seguito alle leggi di soppressione degli Ordini religiosi,

francese, della cui esistenza si fa garante il padre Jouve (inventario di cui parimenti si è chiesto più volte notizia al suddetto archivio parigino) non si è avuto riscontro alcuno col personale di archivio né in negativo né in positivo. Ringrazio qui il prof. Jacques Dalarun che ha prestato sensibile attenzione all'importanza della ricerca svolta presso gli *Archives Nationales*. A tutt'oggi non è giunta alcuna risposta per nessuna delle numerose lettere nelle quali ho chiesto informazioni sulla presenza di un inventario del 1811 e nelle quali ho fatto richiesta di sapere qualcosa di più specifico sulla dissertazione del padre Jouve.

¹⁷⁷ M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, p. 267.

ricordando che la Curia dell'Ordine aveva da sempre abitato nella Torre di Aracoeli¹⁷⁸. Non dissuasero il governo dalla costruzione né gli appelli dei religiosi, né i pareri negativi della commissione archeologica, la quale notava che nell'area in cui sarebbe sorto il monumento a Vittorio Emanuele oltre ad essere presenti preesistenze romane erano presenti i chiostri medievali del convento (luogo da sempre di vita amministrativa del Comune di Roma) e l'importante torre di Paolo III. Fecero sentire la propria voce contro la distruzione del complesso di Aracoeli anche l'allora sindaco Giuseppe Torlonia, la Giunta Municipale e l'archeologo Rodolfo Lanciani. Ma a nulla valsero tali opposizioni e così tra il 1884 e il 1888 ebbe luogo la parte più significativa della demolizione dell'Aracoeli. Riguardo poi la Torre di Paolo III lo stesso Agostino Depretis, allora primo ministro, ebbe a dire che «essa non era poi che un accessorio del Palazzo Venezia»¹⁷⁹. Del vasto complesso di Aracoeli si salvarono solo la chiesa e il portico d'ingresso voluto dallo stesso Paolo III, «tutto il resto, le primitive costruzioni romane, l'antico chiostro benedettino, quello quattrocentesco con gli appartamenti di Paolo II, il palazzo papale di Paolo III con le sue pertinenze, gli ampliamenti seicenteschi, le costruzioni settecentesche finanziate dall'Evora, il lanificio, le scuole, il seminario, gli appartamenti del vescovo e la giustamente celebre biblioteca, furono irrimediabilmente demoliti. Rimaneva un'unica vestigia, il cavalcavia che univa il palazzo di Paolo III al palazzetto di Venezia; ma il piano urbanistico del 1893 che aveva previsto lo spostamento di quest'ultimo ad ovest del palazzo di San Marco, ne decretò la distruzione»¹⁸⁰. Interessantissima la lettura dei documenti che la Brancia di Apricena inserisce a corredo della sua trattazione sul complesso dell'Aracoeli, in particolare i documenti 44 e 45 nei quali, rispettivamente, il 20 ottobre 1873 la Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico prende possesso del complesso di Aracoeli stilando un inventario dei beni del Convento e il 10 luglio 1876 si stila il verbale di cessione di porzione del Convento di Santa Maria in Aracoeli. Nell'inventario redatto (in un italiano dai toni di uno sgrammaticato burocrate) dal consigliere comunale Biagio

¹⁷⁸ Sulla ricostruzione di queste vicende G. Buffon, *Rappresentazioni dello spazio artistico e architettonico francescano a Roma tra il XIV e il XX secolo*, in *San Francesco. Cultura e spiritualità del santo patrono d'Italia*, Milano 2010, pp. 51-69.

¹⁷⁹ *Camera dei Deputati. Atti parlamentari. Legislatura xv, prima sessione, discussioni, tornata del 10 maggio 1883*, p. 3002, pubblicato in M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, p. 276.

¹⁸⁰ M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, p. 267.

Placidi si possono evincere solo brevi notizie relative all'archivio della Curia. Secondo il Lemmens l'archivio era conservato nella torre detta di Paolo III¹⁸¹, distrutta per accondiscendere alle esigenze di costruzione del Vittoriano. Tale ubicazione dell'archivio risulta confermata dall'inventario del succitato consigliere comunale laddove si legge che salendo «alla scala che mette alla Torre, siamo entrati nell'abitazione del Generale ... Quest'abitazione è composta di una camera per ufficio, una sala pel definitorio, camera da studio pel Generale, una da letto ed altra da refezione, una da cappella, una camera per l'Archivio, alla quale si accede da un passetto»¹⁸². Già ai primi di gennaio del 1886 l'impresa Venturini Angelini, cui era stata affidata la demolizione di un lotto di terra che comprendeva la casa esistente sul colle capitolino, il cosiddetto “ospizio degli Americani”, la Torre di Paolo III e i locali ad essa adiacenti, aveva iniziato la rimozione dei tetti e dei tramezzi dei locali che erano stati occupati dalla Curia generalizia, le demolizioni vere e proprie di questi locali iniziarono nel marzo dello stesso anno¹⁸³.

Attualmente in Aracoeli ha sede l'omonimo centro culturale che da circa un decennio si sta occupando della custodia e del recupero del vasto materiale documentario ancora oggi posseduta dal convento e si è avviato il progetto di una biblioteca provinciale nella quale sia custodita la documentazione disseminata nei vari conventi della provincia laziale. Per quanto concerne l'archivio provinciale è in atto un programma di riordino¹⁸⁴ (Per quel che riguarda il fondo “pergamene” non risulta attualmente presente nessuna lettera papale riguardante il periodo di cui ci stiamo occupando¹⁸⁵).

¹⁸¹ L. Lemmens, *De sorte archivi generalis*, p. 40.

¹⁸² M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, doc. n. 44, p. 390.

¹⁸³ Imprescindibile il riferimento alle dettagliatissime descrizioni di M. Brancia di Apricena, *Il complesso dell'Aracoeli*, pp. 267-301, arricchite da preziosi documenti fotografici e da una esauriente bibliografia.

¹⁸⁴ Sul riordino di tale archivio si vedano i numerosi articoli comparsi sulla rivista *Frate Francesco*. In particolare segnale: A. Laganà, *Il fondo pergamene nell'archivio della Postulazione della Provincia Romana dei Frati Minori. Una nota introduttiva*, in *Frate Francesco* 68/1 (2002), pp. 217-219; A. Cacciotti, *Descrizione di tre codici della Provincia Romana dei Frati Minori dei SS. Apostoli Pietro e Paolo*, in *Frate Francesco* 67 (2001), pp. 195-198; G. Ligato, *Cartigli di reliquie di Terra Santa e di altra provenienza nel convento francescano s. Maria in Aracoeli a Roma: risultati delle prime ricognizioni*, in *Frate Francesco* 70/2 (2004), pp. 365-410; M. Pizzo, *L'archivio della Provincia Romana dei frati Minori: metodo di inventario e materiali documentari*, in *Frate Francesco* 73/2 (2007), pp. 641-649.

¹⁸⁵ Il mio ringraziamento va a padre Alvaro Cacciotti, direttore del Centro Culturale Aracoeli, il quale mi ha personalmente fornito i dati relativi al citato fondo pergamene dell'archivio storico di Aracoeli della Provincia Romana.

Ad ogni modo quando la sede della Curia Generalizia si spostò dall'Aracoeli al convento di Sant'Antonio sulla via Merulana l'archivio la seguì. Già negli ultimi mesi del 1885 il ministro generale Bernardino Dal Vago da Portogruaro aveva lasciato l'Aracoeli e si era temporaneamente stabilito nel convento dei Santi Quaranta in Trastevere, mentre si stava edificando la nuova sede della Curia in Sant'Antonio. Qui, su richiesta del ministro generale, si iniziò a ricomporre un archivio generale, cercando di recuperare i fondi dispersi nella capitale. Nel ricostituendo archivio confluì non solo la documentazione proveniente dall'Aracoeli, ma certamente anche quella dell'archivio della provincia romana, come testimoniato dalle note dell'Annibaldi al *Supplementum ad bullarium franciscanum*, nelle quali afferma l'esistenza di alcune lettere pontificie conservate «in archivo romanae provinciae»¹⁸⁶. Parallelamente si andava formando anche una ricca biblioteca¹⁸⁷. Essa in principio era collocata nelle stanze in cui si trova attualmente l'Aula Magna della Pontificia Università Antonianum. Successivamente il padre David Fleming, Vicario Generale dell'Ordine (1901-1903), decise di spostarla collocandola nella sua attuale sede, nell'ala sud del collegio. Non si conoscono esattamente i nomi dei bibliotecari per il periodo anteriore al 1902, anno nel quale fu scelto per questo compito padre Antonio Correia; ad esso succedettero Eusebio Clop (1909-1915), Antonio Iglesias, che nel 1915 ricevette da padre Serafino Cimino l'incarico di compilare entro un anno il catalogo completo del posseduto della biblioteca, compito nel quale egli fu coadiuvato da padre Giulio Dos Santos. Negli anni della prima guerra mondiale la biblioteca restò chiusa dall'estate del 1915 fino all'autunno del 1917, evento questo che permise di effettuare la prima completa catalogazione di tutto il patrimonio librario posseduto¹⁸⁸. A partire dal 1916 si può parlare, quindi, di una vera Biblioteca. Nell'agosto del 1923 al padre Iglesias successe

¹⁸⁶ *Supplementum ad bullarium franciscanum*, p. 112.

¹⁸⁷ L. Oliger, *La Biblioteca del Pontificio Ateneo Antoniano*, in *Il libro e le biblioteche. Atti del primo congresso bibliologico francescano internazionale, 20-27 febbraio 1949*, parte II, Roma 1950, pp. 281-293.

¹⁸⁸ Lo scorso anno accademico un gruppo di laureati dell'Università di Roma "La Sapienza" ha condotto, sotto la mia tutela, uno lavoro di stage di catalogazione nella biblioteca della Pontificia Università Antonianum. Oggetto dello stage è stato il materiale novecentesco, in particolare i diari dei frati, ancora presente nei locali della biblioteca. Risultati interessanti riguardano soprattutto l'analisi di alcuni diari risalenti agli anni 1919-1925, dalla cui lettura si potrebbe risalire alle vicende che videro susseguirsi i vari bibliotecari nella biblioteca dell'Antonianum. Ringrazio in particolare la dott.ssa Francesca Segneri che ha voluto condividere con me questi dati significativi emersi dalla sua ricerca.

come bibliotecario Leonardo Lemmens il quale fece buone acquisizioni per il catalogo, soprattutto nell'estate del 1927, quando da Livorno portò a Roma grandi quantità di libri (opere sulle Missioni francescane in Messico, in Canada, nelle Filippine e vari opuscoli miscelanei). Nel 1921 fu insignito, dal ministro generale Bernardino Klumper, della prestigiosa carica di Archivist generale dell'Ordine dei Frati Minori, carica cui gli successe dopo la sua morte avvenuta improvvisamente il 10 febbraio 1929 l'annalista dell'Ordine padre Aniceto Chiappini, della Provincia degli Abruzzi. Nel 1948 la Curia venne trasferita dal collegio di Sant'Antonio nella sua attuale sede di Santa Maria Mediatrice sul colle del gelsomino. Ovviamente con lo spostamento l'archivio seguì la Curia.

Le peregrinazioni dell'archivio nelle diverse sedi romane rendono più che mai complessa la ricostruzione delle fasi di formazione dei vari fondi. La documentazione dell'archivio che copre gli anni dal 1897 ad oggi è suddivisa in tre fondi principali: quello della Procura, quello della Segreteria e quello delle Missioni. Per quanto riguarda la documentazione del periodo precedente al 1897, invece, si hanno, così come riportato dall'archivista Pandžić¹⁸⁹, i seguenti fondi:

- a) Archivio dei Ministri Generali dell'Ordine e dei Commissari Generali della Famiglia Cismontana (Segreteria generale)
- b) Archivio dei Procuratori Generali della Famiglia Cismontana
- c) Archivio dei Procuratori dei Riformati
- d) Archivio dei Procuratori Ultramontani
- e) Archivio dei Procuratori dei Discalceati e Recolletti
- f) Archivio di Terra Santa
- g) Archivio degli Agenti della nazione gallica e di quella germano-belga
- h) Cronache e carte varie
- i) Pergamene

Per ognuno di questi fondi è ancora valida la spiegazione che ne diede l'archivista Pandžić nel 1950 allorquando dovette stimare il contenuto dell'archivio generale così come esso si presentava dopo l'ultimo trasferimento dal convento di Sant'Antonio. Negli ultimi anni inoltre sta pervenendo presso l'Archivio generale anche la

¹⁸⁹ B. Pandžić, *Archivio generale*, p. 430.

documentazione presente nel Collegio romano di San Isidoro (Per quanto riguarda la sezione delle pergamene nel fondo di Sant'Isidoro si veda il successivo capitolo).

Riguardo la documentazione successiva al 1897, anno in cui Leone XIII con la bolla *Felicitate quadam* del 4 ottobre, riunì gli Scalzi, i Riformati, i Recolletti e gli Osservanti nella famiglia dei Frati Minori, la documentazione è stata distinta in tre fondi principali: quello della Procura (con documenti fino al 1980), quello della Segreteria Generale (con documenti fino al 1955) e quello delle Missioni (con documenti fino al 1920). Per quanto riguarda i fondi contenenti documentazione precedente al 1897 vale ancora l'elenco fatto poco su.

Il fondo Pergamene risulta essere tra i più cospicui: esso è composto di circa quattrocento documenti tra pubblici e privati. La parte relativa alle lettere papali è stata organizzata dall'attuale archivista p. Pedro Gil Muñoz all'interno di una cassettera di metallo: ad ogni documento corrisponde una segnatura indicante il numero del cassetto e il numero d'ordine. I documenti sono divisi in tante cartelle quanti sono i pontefici di cui si possiedono documenti. Pur avendo il padre archivista proceduto ad una sistemazione cronologica delle lettere è stata tuttavia necessaria una revisione prima di intraprendere il lavoro di edizione delle lettere, dal momento che spesso la sequenza cronologica seguita durante il riordino risultava falsata dal fatto che si era tenuto conto di datazioni a matita, a volte erronee, che precedenti archivisti avevano scritto sui documenti.

A seguito di uno stage di archivistica e biblioteconomia (nato da una collaborazione tra la Scuola di Studi Medievali e Francescani e dal corso di laurea triennale in Storia Medievale, Moderna e Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia de "La Sapienza"), da me stessa curato, due studentesse della Scuola Superiore di Archivisti e Bibliotecari dell'Università "La Sapienza" hanno iniziato a lavorare per la propria tesi di laurea su alcuni documenti del fondo Pergamene e, in uno dei due casi, si è lavorato in particolare su lettere papali. In seguito alle prime indagini è stato ipotizzato che gli attergati leggibili in gran parte delle pergamene risalgano al '700, nel periodo in cui l'Aracoeli era nel pieno della sua attività. Tuttavia tale risultato non ha avuto la possibilità di essere confermato mediante la comparazione con altro materiale d'archivio. Ed anzi sembra più probabile pensare che, almeno stando alle note

archivistiche nel verso delle lettere oggetto di edizione del presente capitolo, gli attergati debbano essere retrodatati, dal momento che la numerazione riportata nel verso delle lettere è quanto meno contemporanea all'epoca del Wadding, il quale fa ad essa riferimento per indicare le lettere di Aracoeli edutate negli *Annales Ordinis Minorum*, all'interno della sezione relativa ai Registri Pontifici.

In questo lavoro si è tentato di ricostruire un parziale inventario di queste lettere basandosi sulla numerazione archivistica riportata negli attergati ma mettendo in confronto quest'ultima con la successione cronologica delle lettere papali qui edite si vede immediatamente che la sequenza numerica non rispecchia l'ordine cronologico delle lettere. Difficile comunque dire con certezza a chi sia attribuibile tale numerazione dal momento che essa non segue apparentemente alcuna ragionevole pratica di separazione archivistica, né alcuna logica di separazione tematica; ribadiamo comunque che essa dovette essere già conosciuta dal Wadding.

Veniamo ora alle lettere papali oggetto di edizione. Prima di editare il testo si intende dare nelle pagine che seguono una panoramica dei repertori in cui esse sono state edite. La nostra attenzione, sia subito detto, si concentrerà sull'edizione del Wadding, il quale, si è appena detto, aveva avuto modo di lavorare su questo stesso fondo.

2. I repertori di Wadding e di Sbaraglia: le ragioni di una nuova edizione

Consistenza del fondo oggetto di edizione

I documenti pontifici presenti nell'Archivio della Curia Generale OFM sono in totale 137. Il più antico risale al pontificato di Gregorio IX, l'ultimo è di papa Urbano VIII (1623-1644). Il periodo duecentesco è in proporzione quello meglio rappresentato: sul totale, i documenti duecenteschi sono infatti ben 78. In questo lavoro si è scelto di privilegiare i documenti relativi ai primi tre pontificati poiché sono numericamente quelli più ricchi. Come notava il Thomson «the quantity of papal privileges or instructions bearing on the Franciscans, the Clares and the tertiaries increased almost geometrically through Alexander IV, and tended thereafter to level off, reflecting the stabilized relationship between Rome and Assisi after 1261»¹⁹⁰, affermazione che è ampiamente dimostrata anche nel fondo di lettere papali dell'Archivio della Curia Generale OFM: delle 78 lettere relative al XIII secolo, 21 sono del pontificato di Gregorio IX, 19 del pontificato di Innocenzo IV e 20 del pontificato di Alessandro IV¹⁹¹. Queste dunque le 60 lettere papali che si è deciso di editare in questo secondo capitolo. Riguardo la tipologia delle lettere va precisato che si tratta sia di *litterae gratiae* sia di *litterae iustitiae*¹⁹².

Si nota subito la varietà di temi in esse presenti, tanto che non sembra esserci stato, nel corso dei secoli, un filo conduttore nella stratificazione creata dagli archivisti, stratificazione che ha dato vita al raggruppamento di tali documenti così come si presentano oggi. Infatti, verosimilmente, non ci fu una ragione precisa dietro la formazione del fondo o quanto meno non si può intravedere una tematica di fondo; ciò a conferma del fatto di cui si è discusso poco sopra e cioè che la numerazione presente nel verso delle lettere papali non può rimandare ad un inventario steso sulla base di un riordinamento cronologico del materiale. Il dato più rilevante offerto dal fondo è la compresenza di lettere papali dirette all'intero Ordine (al ministro generale, ai ministri

¹⁹⁰ THOMSON, *Checklist*, p. 367.

¹⁹¹ Le restanti lettere duecentesche sono così ripartite: un documento di Urbano IV, sette di Clemente IV, uno di Nicola III, uno di Onorio IV, sei di Nicola IV e due di Bonifacio VIII.

¹⁹² Per la definizione dei documenti papali si fa riferimento a BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, pp. 71-82 ed a FRENZ, *I documenti pontifici*, pp. 23-26.

provinciali e a tutti i frati) e di lettere papali dirette specificamente al convento dell'Aracoeli. Inoltre non si può tacere un'osservazione importante relativa soprattutto agli ultimi documenti del pontificato di Innocenzo IV e alla gran parte dei documenti di Alessandro IV: per molti di essi si tratta di documenti che hanno attinenza agli incarichi inquisitoriali. Non mancano poi documenti non pertinenti all'Ordine; mi riferisco soprattutto ad alcuni documenti indirizzati ai Cistercensi e ai Predicatori. Sono inoltre presenti documenti indirizzati a vari prelati e varie autorità secolari. Evidentemente in questi casi la conservazione di tale documentazione è stata motivata dal fatto che i Frati Minori, pur non essendo il destinatario diplomatico di queste lettere, ne rappresentavano comunque il destinatario reale¹⁹³.

Qui di seguito l'elenco dei destinatari principali delle lettere:

- Ministro Generale e tutto l'Ordine: a questi sono indirizzate 18 sulle 21 lettere di Gregorio IX (due delle quali sono specifiche per i frati che partono missionari nelle terre degli infedeli); 5 sulle 19 di Innocenzo IV; 3 sulle 20 di Alessandro IV.
- Vari prelati non appartenenti all'Ordine dei Frati Minori e varie autorità secolari: 2 (sulle 21) di Gregorio IX; 5 (sulle 19) di Innocenzo IV; 4 (sulle 20) di Alessandro IV.
- Altri Ordini: 1 di Gregorio IX ai Cistercensi; 2 di Innocenzo IV ai Predicatori.
- Inquisitori e inquisizione: 6 di Innocenzo IV; 13 di Alessandro IV.

Tra tutti questi documenti 3 lettere di Innocenzo IV e 3 di Alessandro IV riguardano direttamente il convento di Aracoeli.

Di molti documenti si possiede più di un esemplare, tanto che si può parlare della presenza in questo fondo di numerosi "doppioni", ovvero di originali plurimi emessi con medesima data e di nuove spedizioni. Forse la ragione di ciò va ricercata nel fatto che effettivamente furono vari i conventi che inviarono a Wadding la propria documentazione, facendo sì che prima negli studi di Wadding a Sant'Isidoro e poi nel

¹⁹³ Riguardo l'azione del destinatario nelle fasi di produzione della documentazione si veda in generale BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* sotto la voce dell'indice "destinatario", in particolare interessanti le pp. 731-732.

nascente archivio di Aracoeli confluissero diversi esemplari di un medesimo documento. Se così fosse, si potrebbe ipotizzare che la numerazione presente nel verso delle attuali lettere sia effettivamente di mano del Wadding il quale, una volta ricevuta l'immensa mole di materiale che gli spedirono le Province, prima di mettere mano alla sua opera, si mise a numerare il materiale pervenutogli in modo da poter avere un quadro quanto meno generale di tutto ciò che era a sua disposizione. Con molta probabilità si deve dare ragione al padre Isidoro Liberale Gatti, dei Frati Minori Conventuali, il quale afferma che parte dei documenti utilizzati dal Wadding nel suo lavoro gli erano stati affidati in prestito dal suo confratello conventuale Altobelli, storiografo dei Conventuali, e dunque si trattò di documenti di pertinenza dell'archivio dei Conventuali, che non vennero restituiti¹⁹⁴.

Ad ogni modo, tuttavia, come notato in precedenza, la numerazione del materiale diplomatico relativa alle lettere pontificie (non solo a quelle oggetto di edizione in questa sede), non sottostà ad alcuna *ratio* ordinativa: ciò risulta ben comprensibile se si pensa alla quantità di documenti che il Wadding dovette vedersi recapitata per attendere al proprio compito. Portando avanti questa ipotesi risulta altresì comprovato che parte del materiale usato da Wadding venne dalle Province, e se questo assunto vale anche per le lettere papali che ci si appresta ad editare, resta comunque da capire come mai in alcune Province fossero conservate lettere relative all'Ordine in generale: la moltiplicazione di lettere destinate alle strutture provinciali è segno sicuramente della profonda evoluzione in atto all'interno dell'Ordine nel corso dei decenni¹⁹⁵. Si è a conoscenza di numerosissimi casi di questa anomalia di conservazione documentaria. Un tale problema è stato di recente sollevato anche nell'annuale convegno della Società Internazionale di Studi Francescani ad Assisi svoltosi nell'ottobre 2010, allorché,

¹⁹⁴ GATTI, *Archivio generale*, p. 62. Leggendo l'elenco delle lettere che l'archivista, p. 44 dell'articolo, afferma essere state presenti nell'archivio Conventuale prima del prestito a Wadding risultano, in effetti, alcune lettere il cui *incipit* e la cui *datatio* sono uguali a quelli di alcune delle lettere papali attualmente presenti nell'archivio dei Minori Osservanti. Data la complessità delle vicende storiche relative alle separazioni nei due rami della famiglia francescana è difficile tuttavia fare effettiva chiarezza su chi fosse il reale proprietario di tali documenti.

¹⁹⁵ A questo riguardo andrebbero seguite da vicino le attente ricerche svolte da Andrea Maiarelli confluite soprattutto nella collana *Archiva* della rivista *Convivium Assisiense*; sulla questione degli archivi provinciali considerati come archivi di concentrazione poiché rappresentano uno dei tre livelli di produzione e di conservazione documentaria si veda MAIARELLI, *L'archivio storico della provincia serafica*, pp. XIX- XXIX. Per le questioni storiche riguardanti le evoluzioni all'interno dell'Ordine il riferimento è a MERLO, *Nel nome di san Francesco*.

durante la relazione del professor Werner Maleczek¹⁹⁶, si è aperta una vivace discussione relativa al perché persino alcune lettere di importanza capitale per la storia dell'Ordine Minoritico, quali ad esempio la *Quo elongati* di Gregorio IX, non siano rintracciabili nelle principali sedi di conservazione della documentazione francescana: Assisi in primis, ma anche Roma. Al contempo è stato da più parti appurato che è possibile ritrovare nelle Province diverso materiale di pertinenza del Ministro Generale o comunque relativo a questioni che riguardano l'Ordine nel suo complesso. Su tale questione si tornerà nel prosieguo di questa trattazione. La problematica era stata sollevata dal Thomson laddove affermava che «in the case of multiple expeditions of a particular letter on the same or succeeding days, it has proven a very formidable undertaking to identify all the known copies»¹⁹⁷. Benché, dunque, nel suo elenco Thomson non ritenesse percorribile la strada di ricerca di tutte le varie copie di una medesima lettera papale, tuttavia considerò fondamentale elencare separatamente i casi frequentissimi di lettere con medesimo *tenor*, medesima *datatio* ma con destinatari diversi.

Varie lettere del fondo che stiamo per editare presentano questa particolarità. Tra le lettere dell'archivio della Curia Generale dell'Ordine dei Frati Minori di Roma che possiamo definire, secondo la definizione del Thomson, “multiple”, si ritrovano casi di lettere ai Frati Minori che hanno medesimo *tenor* e medesimi destinatari ma date diverse. Tali casi sono molto interessanti per la diplomazia pontificia, poiché, a considerarli in teoria, cozzano contro alcune idee comunemente accettate nella disciplina diplomatistica, poiché di un documento, e in specie di una lettera pontificia, dovrebbe far parte organica la *datatio* segnata nell'escatocollo. L'indicazione temporale riportata nella *datatio* non rappresenta il giorno in cui la lettera fu emessa, ma dovrebbe, sempre in teoria, coincidere con la *iussio* che rappresentava l'ordine del papa di far redigere il documento, ordine che dava avvio alla procedura documentaria¹⁹⁸. La *datatio*

¹⁹⁶ Ringrazio sentitamente il professor Werner Maleczek che ha voluto condividere con me, sia in occasione del convegno assisiato, sia in seguito, alcune sue riflessioni e considerazioni relative alla problematica della ricerca delle lettere papali. Sono profondamente debitore ai consigli che il professor Maleczek mi ha dato sulla base della sua decennale esperienza sul campo.

¹⁹⁷ THOMSON, *Checklist*, p. 367.

¹⁹⁸ A questo proposito risulta imprescindibile il riferimento a BRESSLAU, *Manuale di diplomazia*, pp. 1062-1089.

perciò dovrebbe prescindere dal giorno effettivo in cui il documento fu bollato e consegnato. Evidentemente non è sempre così, dal momento che sono frequenti nel nostro repertorio, ma non rappresentano certamente una circostanza isolata, i casi di lettere con medesimo provvedimento, ma reiterate con date diverse.

Dunque nell'apparato delle lettere qui edite si metteranno in evidenza i casi in cui per una lettera ci si trovi di fronte ad una *datatio* diversa rispetto a quella riportata nelle edizioni più conosciute dello stesso *tenor*.

Parimenti saranno sottolineati in apparato i casi in cui si riscontri una differenza di *inscriptio* nel testo edito rispetto a quella presente negli originali.

Di casi in cui il testo delle lettere sia conosciuto, ma con data o *inscriptio* diverse, sono presenti in queste edizioni vari esempi. Sulla base di questi campioni sarebbe importante partire per approfondire la trattazione diplomatica cercando di lavorare per come spiegare queste curiose mutazioni.

La riedizione del corpus documentario

Il corpus documentario presentato nelle pagine che seguono è rimasto pressoché sconosciuto alla comunità scientifica poiché finora non si disponeva nemmeno di un esauriente inventario del fondo. Gli unici riferimenti a questo corpus erano presenti negli articoli di Pandžić e Lemmens che abbiamo citato poco sopra. Eppure esso è uno dei fondi più cospicui in cui poter rinvenire le lettere pontificie ai Frati Minori presenti in Italia: è paragonabile solo a quello di Assisi del Sacro Convento, di cui si hanno però sufficienti informazioni grazie alla paziente opera di registazione portata avanti nel corso di vari anni del secolo scorso dal Pennacchi e dall'Alessandri sulle pagine dell'*Archivum Franciscanum Historicum*¹⁹⁹. Per quel che riguarda Roma, l'altro corpus che può competere con quello che verrà qui editato è quello presente nel convento dei XII Apostoli, Casa Generalizia dei Frati Minori conventuali. Quest'ultimo però, contrariamente al corpus che si sta per editare, risulta essere noto alla comunità scientifica ed è stato sufficientemente esaminato nel 1984 da Giovanni Paoloni e Stefania Ricci²⁰⁰, i quali, oltre a dare un elenco ed un regesto delle lettere papali presenti

¹⁹⁹ ALESSANDRI-PENNACCHI, *Bullarium Pontificium*.

²⁰⁰ PAOLONI-RICCI.

nell'archivio conventuale per il periodo che va da Gregorio IX a Gregorio XII, dedicano delle appendici relative al personale di cancelleria rintracciabile nelle note cancelleresche delle lettere. Il tutto corredato da un'utile sezione fotografica nella quale si mettono in evidenza le indicazioni di registrazione e le varie sigle riscontrabili nei documenti, alla maniera dello Schedario del Baumgarten.

Non esistendo invece nemmeno un inventario delle lettere che verranno qui edite, non è stato possibile finora rendersi conto della cospicuità di questo fondo, tanto che nel già ricordato convegno di Assisi dedicato a Gregorio IX non si è preso in considerazione il fatto che esistesse nell'Archivio della Curia Generale dell'Ordine dei Frati Minori un fondo contenente ben 21 lettere del risalenti al pontificato di Gregorio IX.

Come operazione preliminare all'edizione si è scelto perciò di dare un elenco delle 60 lettere pontificie. Si è poi provveduto a compilare una scheda per ciascuna di esse; scheda nella quale, oltre ad approntare l'edizione del testo, il regesto della lettera, le edizioni in cui una lettera dello stesso *tenor* è edita, quelle in cui è regestata e la presenza o meno nell'elenco dato dal Thomson, si è prestato particolare attenzione alle varie note presenti, prime fra tutte le note di cancelleria, fondamentali per far luce su quello che è senza dubbio l'ufficio più antico della Sede Apostolica (di cui a lungo è stato anche l'unico), poiché solo basandosi sulle produzioni e sulle menzioni del personale che operava all'interno di essa si può capire il suo funzionamento. Una attenzione particolare meritano dunque le note degli *scriptores* (di cui si darà un elenco²⁰¹) e secondariamente le note dei procuratori, che danno indicazioni preziose circa i rapporti che intercorsero tra Curia romana e Ordine dei Frati Minori.

Uno sguardo poi alla presenza o meno delle lettere all'interno dei Registri Vaticani ha permesso di confermare, semmai ce ne fosse bisogno, la casualità del riversamento in registro delle lettere emesse dalla cancelleria papale. In questo senso è interessante notare la presenza o meno nel verso delle lettere papali della lettera *R*, la lettera di registrazione, sull'analisi del cui significato e del suo uso si spendono ancora oggi fiumi di inchiostro. «Com'è noto, questo problema si è imposto negli ultimi anni come uno dei più vivi e più importanti della diplomazia pontificia. Esso si presenta in questi

²⁰¹ Ci si ispira per questo alle principali opere in cui vengono schedati i nomi degli *scriptores* di cancelleria: Herde, Schedario Baumgarten, Barbiche, Schmidt.

termini: gli originali recano spesso sul retro della pergamena la nota di registrazione, una grande lettera *R*, accompagnata spesso - ma non sempre - dall'indicazione del *capitulum*²⁰².

Varie le interpretazioni date a questo segno: si ricordi quella del Bock che, mettendo in dubbio la classica interpretazione della *R*, affermava che gli originali nel cui verso si leggeva tale lettera potessero essere delle lettere pontificie emanate in seguito ad una petizione. Altra problematica poi quella sollevata dall'Herde il quale, pur convinto che la lettera *R* indicasse l'avvenuta registrazione, metteva l'accento sul fatto che spesso l'originale da registrare doveva partire dalla Curia prima della registrazione. Il Baumgarten, dopo aver schedato 189 lettere inerenti il periodo che va dal pontificato di Innocenzo IV a quello di Niccolò IV, testimoniava che tutte le lettere del gruppo selezionato in cui compariva la lettera *R* erano state regolarmente registrate²⁰³. Proprio a motivo dell'importanza di tali questioni diplomatiche è auspicabile la continuazione di quell'iniziativa intrapresa da Bartoloni nel 1953 col suo censimento²⁰⁴. Scopo del censimento era non solo di «rendere noti agli storici documenti ancora ignorati, ma anche quello di istituire un confronto largo e sicuro con i Registri Pontifici, per giungere a una soluzione dei vari problemi che tuttora si agitano intorno a queste preziosissime fonti»²⁰⁵.

Per quanto concerne le lettere del corpus in questione, tutte quelle in cui è presente la *R* risultano essere state regestate in volumi della celebre serie di *Regesta Vaticana*. Tuttavia se, stando alle analisi compiute finora negli studi diplomatici sembra certo che laddove nel verso delle lettere sia riportata la lettera *R* esse siano presenti nei registri, è altrettanto certo che se una lettera è riportata nei registri ciò non implica necessariamente che nel verso si ritrovi la lettera *R* (si vedano infatti, relativamente alle lettere del nostro lavoro le lettere 02-2; 02-3; 02-4; 02-16 e 02-17).

Lo spoglio delle lettere utilizzate in questo lavoro consente infatti di confermare l'affermazione che solo su alcuni esemplari veniva riportato il segno di registrazione; gli altri, pur essendo dei doppioni (poiché lettere gemelle con medesima *inscriptio*, testo e

²⁰² PÁSZTOR, *Onus Apostolicae Sedis*, p. 88.

²⁰³ *Ibidem*, pp. 89; 111-123.

²⁰⁴ BARTOLONI, *Per un censimento dei documenti pontifici*.

²⁰⁵ *Ibidem*, pp. 11-12.

datatio) non vengono marcati col segno di registrazione. Trovare o meno la lettera *R* nel verso di una lettera registrata nei registri papali potrebbe così risultare frutto di una pura casualità: casualità nel senso che non è ben chiaro sulla base di quale elemento si scegliesse un esemplare piuttosto che il suo gemello per apporvi il segno di registrazione.

Per mostrare quanto sia intricata la questione e quanto, per venirne a capo, sia necessaria la schedatura del maggior numero di documenti originali, si elencano qui di seguito alcuni casi interessanti riscontrati nelle lettere di questo lavoro relativamente alle lettere registrate nei registri:

- 01-9 e 01-10 sono lettere gemelle. Nei registri vaticani se ne trova registrazione: solo in una delle due (01-10) è riportato il segno della lettera *R*, tuttavia nel verso dell'altra è scritto *duplicata*;
- 01-11, 01-12 e 01-13 sono lettere gemelle. Nei registri vaticani se ne trova registrazione: solo in una delle tre (01-11) c'è la *R* e nella medesima lettera si aggiunge la dicitura *duplicata*, nel verso delle altre due invece non compare alcuna menzione che possa far capire dalla sola osservazione del verso che la lettera è rinvenibile nei registri papali;
- 01-14 e 01-15 sono lettere gemelle. Nei registri vaticani se ne trova registrazione, in una delle due (01-14) c'è la nota *R*, nel verso dell'altra si legge *duplicata*;
- 01-19 e 01-20 sono lettere gemelle. Nei registri vaticani se ne trova registrazione, non si trova la lettera *R* nel verso di nessuna delle due;
- 02-6 e 02-7 sono lettere gemelle. Nei registri vaticani se ne trova registrazione, non si trova la lettera *R* nel verso di nessuna delle due; tuttavia nel verso della 02-6 si ritrova la nota *duplicata*.

Che la nota *duplicata* sia ascrivibile al gruppo di note che riguardano la registrazione del documento è fuor di dubbio; resta da chiarire la regola con cui tale indicazione veniva usata. In casi come questo i risultati auspicati dal censimento Bartoloni potrebbero portare a chiarimenti definitivi sulla questione.

Le note di cancelleria, cui si è dato particolare attenzione nelle edizioni, vogliono essere anch'esse un piccolo contributo sulla via che era stata intrapresa da Bartoloni e che ancora oggi presenta molti tratti da percorrere.

Oltre le note di cancelleria i documenti qui editi si presentano anche varie note archivistiche; di esse tuttavia si è scelto di non dare notizia nelle edizioni poiché non risultano funzionali agli scopi del presente lavoro: esse sono state comunque esaminate e prese in considerazione poiché ritenute utili per ricostruire i passaggi del fondo documentario nei vari luoghi dell'Ordine. Le indicazioni fornite dalle note archivistiche sono: registi di varie epoche per individuare il contenuto della lettera, indicazioni sul nome del papa, una indicazione di massima dei personaggi presenti nel testo. Non se ne è data notizia poiché, considerate in maniera avulsa da altro materiale di archivio, non possono essere ritenute interessanti per la ricostruzione sistematica del fondo, dal momento che dovrebbero essere collocate in un più ampio progetto di storia dell'archivio. Da esse si desume chiaramente tuttavia che il fondo in questione dovette essere conservato, come ricordato poco sopra, nell'Archivio dell'Aracoeli e che tali lettere dovettero essere utilizzate dal Wadding per la compilazione e la stesura degli *Annales Minorum*. Solo una delle note archivistiche può essere al momento utilizzata per comprovare tale affermazione: la numerazione presente nel verso delle lettere: essa appartiene per quasi tutte le lettere (solo tre di esse fanno eccezione) ad un'unica mano, la quale, come accennato poco sopra, numerò le lettere con cifra araba. Per confermare che le lettere furono usate dal Wadding si è voluto perciò dedicare all'interno dell'apparato inserito prima dell'edizione del testo, subito dopo le note di cancelleria, un riferimento speciale alla numerazione archivistica presente nel verso di quasi tutte le lettere edite: tale informazione, confrontata con i riferimenti bibliografici e le fonti citate dal Wadding e dallo Sbaraglia permette di apprezzare la corrispondenza tra i documenti visionati e utilizzati dal Wadding e quelli di cui si fa qui l'edizione. L'autorevolezza di queste lettere in quanto fonti dirette del Wadding permette di apprezzare dunque l'utilità di una nuova edizione, e permette altresì di operare un confronto con l'ormai datato *Bullarium Franciscanum* dello Sbaraglia. In esso infatti non risultano menzionate alcune lettere del corpus in questione: di esse Sbaraglia conosce il testo ma non le varie datazioni con cui una lettera pontificia è conosciuta.

Utilizzando le indicazioni di provenienza fornite dallo Sbaraglia e dai suoi continuatori, è stata analizzata la tradizione di queste lettere: come esse erano prodotte e moltiplicate, a chi venivano consegnate o spedite, in quali conventi si sedimentarono. I difetti di metodo storico dello Sbaraglia permettono così di cogliere i contributi originali dati dal testo delle lettere dell'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori di Roma, rispetto al testo delle lettere del *Bullarium*. Al fine di poter visualizzare immediatamente la differenza delle lettere qui edite rispetto al testo riportato in Sbaraglia si è deciso di inserire tra le note bibliografiche gli errori o le differenze rintracciabili nell'edizione di Sbaraglia e, laddove presenti, anche quelle nell'edizione del Wadding.

Se si guarda alle edizioni delle lettere presentate negli *Annales Ordinis Minorum* si scopre, con molta sorpresa, che il testo in esse riportato risulta essere molto più attendibile rispetto al testo presentato dallo Sbaraglia. Varie le ragioni di questa maggiore attendibilità: prima fra tutte il fatto che il *Bullarium* dello Sbaraglia nasceva da esigenze di ordine giuridico: la possibilità di possedere un repertorio completo di documentazione a favore dell'Ordine poteva essere un sicuro riferimento di fronte a problemi di ordinaria amministrazione a tutti i livelli dell'Ordine; al contrario il lavoro del Wadding, come ricordato in precedenza, nasceva da una fondamentale esigenza storiografica: la necessità di dare alle stampe un'opera storica sulla nascita e gli sviluppi dei Frati Minori. Il lavoro dell'irlandese rappresenta il culmine di «una stagione interpretativa attenta a dimostrare che mai si è interrotto il filo di un'osservanza pura, che si collega agli inizi dell'esperienza di Francesco, nonostante deviazioni e privilegi. È un passaggio che si costituisce nella forma delle *compilationes* e della cronachistica proveniente soprattutto dalla componente “osservante” dell'Ordine»²⁰⁶.

Se a Wadding venne dunque inviata la documentazione dai conventi delle varie Province, ciò non accadde per Sbaraglia, il quale, molto probabilmente, desunse le proprie informazioni sulle lettere papali lavorando per corrispondenza con gli archivi di vari conventi, avvalendosi soprattutto delle informazioni fornitegli da confratelli. Sbaraglia non vide mai di persona le lettere che stiamo per editare: troppe le differenze tra la sua edizione e il testo delle lettere del nostro fondo perché possano essere passate inosservate agli occhi dello studioso: dalla vistosa varietà di *inscriptiones* ai problemi di

²⁰⁶ BERTAZZO, 1209-2009: *I percorsi della memoria*, p. 384

datatio presenti nei testi. Balza immediatamente agli occhi che, quando Sbaraglia si trova di fronte a lettere con lo stesso *incipit* ma scritte da diversi pontefici, egli si limita, qualora i testi delle lettere in questione risultino già edite nel *Bullarium*, a rimandare al testo della lettera precedente, premettendo solo qualche stringato riferimento bibliografico.

Non si può comunque dimenticare che è proprio facendo ricorso a tali riferimenti che è possibile tentare una ricostruzione di fondi dispersi. Il tentativo è risultato utile per quello che riguarda alcuni archivi: si veda a tal proposito quanto riportato da Paola Monacchia relativamente al fatto che le notizie fornite dallo Sbaraglia, unite e confrontate con quelle date da vari eruditi locali, hanno permesso alla studiosa di ricostruire e riordinare alcuni fondi perugini²⁰⁷.

Inutile però dire che i riferimenti dati da Sbaraglia non sempre sono validi oggi: prima di tutto poiché il lavoro per corrispondenza ipotizzato poco fa esponeva al rischio di avvalersi di collaboratori non sempre affidabili, ma soprattutto perché lo stato di conservazione dei documenti all'epoca dello Sbaraglia non può certamente ritenersi valido oggi. Le soppressioni napoleoniche e postunitarie, unite alla naturale tendenza di mobilità della documentazione presente negli archivi francescani, rendono impensabile l'idea che tutti i riferimenti bibliografici del *Bullarium* settecentesco possano condurre con sicurezza al luogo di conservazione delle lettere pontificie, se esso ancora esiste. In un primo momento di elaborazione del presente lavoro si è persino pensato di fare luce sulle fonti dello Sbaraglia, partendo dalle indicazioni bibliografiche che egli inserisce prima dell'edizione di ogni lettera: purtroppo non è stato accettabile percorrere questa strada dal momento che non risultava possibile trarne una linea coerente di lavoro. L'impressione generale è che la fonte privilegiata dallo Sbaraglia siano, anche laddove non citati, i Registri Pontifici.

Si apre qui il problema della conservazione della memoria francescana: l'importanza di ricostruire la conservazione della memoria francescana è stata sottolineata finora solo in un saggio di Attilio Bartoli Langeli e Nicolangelo D'Acunto: dalle analisi ivi condotte risulta evidente che i nuovi Ordini risultano continuamente travagliati in un confronto tra il «consapevole programma di gestione e di valorizzazione del patrimonio

²⁰⁷ MONACCHIA, *Regesti delle pergamene di San Francesco al Prato di Perugia*, p. 11.

documentario»²⁰⁸ e la contemporanea mancanza, soprattutto nei Minori, di una «sistemica coscienza archivistica»²⁰⁹.

Il tema della documentazione diretta ai vertici dell'Ordine dei Frati Minori non è mai stato affrontato. Il Ministro Generale non aveva sede propria: l'itineranza intrinseca dell'Ordine si rifletteva anche sull'organizzazione istituzionale. Ma è ovvio che egli avesse dei punti d'appoggio più stabili di altri: senza dubbio Assisi, e altrettanto certamente Roma. Qui si formarono, e sono tuttora visibili, nuclei documentari di riferimento "generale"; assente un archivio dell'Ordine come struttura definita, si dovette tuttavia procedere empiricamente a una sorta di "archivio virtuale", sempre disponibile all'uso. Inoltre, la conoscenza dei provvedimenti pontifici doveva diffondersi nei diversi conventi: di qui la moltiplicazione delle lettere attraverso copie autentiche²¹⁰.

La riedizione delle lettere, dunque, oltre a presentare un confronto con il *Bullarium Franciscanum*, cui tuttavia è accordata la preferenza degli storici, rispetto all'opera del Wadding, sarà utile non solo perché i rimandi in nota permettono di visualizzare gli errori più importanti e più frequenti nell'edizione di Sbaraglia²¹¹, ma anche per constatare da vicino quale rispondenza il nostro fondo abbia all'interno delle notizie bibliografiche fornite da Sbaraglia.

Solo per fare il punto della situazione, si presentano qui alcuni tra i dati più significativi ricavati dopo il nostro lavoro:

- Casi in cui l'*inscriptio* data nelle edizioni critiche è diversa rispetto agli originali. Si vedano ad esempio le lettere 02-2 e 01-9 (Nel *Bullarium Franciscanum* e negli *Annales* del Wadding l'*inscriptio* recita: *Dilectis filiis Generali Ministro et universis fratribus Ordinis Fratrum Minorum!* Nell'originale troviamo invece scritto: *ministris provincialibus ordinis fratrum minorum*. Questo tipo di

²⁰⁸ Cfr. A. Bartoli Langeli e N. D'Acunto, *I documenti degli Ordini mendicanti*, cit., p. 387.

²⁰⁹ *Ibidem* p. 394.

²¹⁰ Il recente *Regesto delle pergamene di S. Francesco di Gubbio* (a cura di P. Monacchia, Gubbio 2006) rivela in proposito fenomeni interessanti.

²¹¹ Ho notato infatti che, quando si tratta di termini usati in maniera ambigua, lo stesso Sbaraglia spesso parla di un lapsus. Questo atteggiamento lascerebbe pensare che, fedele a questa idea, il curatore del BF si sia lasciato andare nell'edizione a qualche piccola ed opportuna modifica su quelle varianti lessicali che egli riteneva, in tutta onestà, dei lapsus.

inscriptio avrebbe più senso visto che la lettera riguarda la facoltà dei ministri provinciali di scegliere dei predicatori)

- Molto più importanti le lettere in cui si riscontrano notevoli differenze lessicali tra testo riportato nelle edizioni e testo degli originali. Si vedano a questo riguardo la lettera 01-18, in cui le edizioni di Wadding e Sbaraglia scrivono *conscientia*, mentre nell'originale è scritto *consilio*; la lettera 01-11 in cui è scritto *benedictionem* al posto di *beneficium*; la lettera 02-5 *censetur* al posto di *confertur* e, nella stessa, *prenotatis* al posto di *prenominatis*; la lettera 02-11 *temporalem* al posto di *corporalem*; *religiosius* al posto di *communius*, ed addirittura *fratribus* mentre nel testo è scritto *fructibus*! E si potrebbe andare avanti a lungo. Basti dunque rimandare al confronto operato in nota in questa edizione delle lettere papali.
- Ci si trova spesso, poi, di fronte a edizioni con errori di tempi, modi, diatesi verbali, errori nell'uso dei singolari e dei plurali: in 01-11 *possimus* al posto di *possumus*; in 02-5 *sepelire* al posto di *sepeliri*; in 02-4, si usa il presente laddove l'originale richiede il perfetto (*decernimus* per *decrevimus*); in 02-5 *penitentiam* al posto di *penitentias*; in 02-11 *clare* al posto di *clara*. Si riscontrano poi differenze nell'uso dei pronomi: in 02-5 *eorum* al posto di *illorum*.
- Altro caso di variazioni significative si ha se si considera che spesso i testi presenti in Wadding, ma soprattutto in Sbaraglia, rimandano al testo di lettere precedenti, con medesimo *incipit* e medesimo *tenor*. In questi documenti le differenze sono davvero vistose: Ad esempio si veda la lettera 02-4: nel *Bullarium Franciscanum* si troverà *pretactum* quando l'originale recita *predictum*; la lettera 02-8 nella quale si riscontrano errori di sintassi: *abiectioem* al posto di *abiectioem*; *sui fructum* al posto di *cursum*; *pecuniarum* al posto di *pecuniam*; la lettera 03-5 in cui si legge *consolatores* al posto di *consolatos*; *consultationis* al posto di *consultationis*; *affectu* al posto di *effecti*.

Certamente i dati forniti da questo lavoro non rappresentano che l'inizio di un sondaggio che potrebbe essere il primo spunto per un progetto di più ampio respiro, all'interno del quale dovrebbero confluire i dati risultanti dall'analisi dei più disparati fondi archivistici.

Come ultime precisazioni sull'apparato del testo edito, mi preme specificare, benché possa apparire scontato, che non si è dimenticato di dare notizia delle notevoli migliorie apportate nel *Bullarii Franciscani Epitome* dell' Eubel né si è dimenticato di fare riferimento alle registazioni del Potthast; consapevoli del fatto che non essendo questi del tutto sufficienti per la ricerca storiografica a causa della loro stessa natura di registi sono tuttavia indispensabili per avere un quadro completo sulla documentazione papale relativa all'Ordine francescano.

In conclusione, mi sia consentito dire che riguardo al problema della storiografia erudita francescana non è mia intenzione tracciare qui un quadro storiografico della situazione²¹²; sia tuttavia solo accennato il fatto che né su Wadding né su Sbaraglia esistono studi monografici recenti, studi che sicuramente porterebbero ad un forte avanzamento dei progressi nella storia francescana.

²¹² Si rimanda al testo DA CAMPAGNOLA, *Le origini francescane*.

3. Edizione delle lettere

Criteri di edizione

I criteri seguiti nell'edizione dei documenti sono quelli dettati da Alessandro Pratesi ed Attilio Bartoli Langeli²¹³. Cui va aggiunta una precisazione dettata dalla peculiarità di questo lavoro: le differenze riscontrate nelle edizioni di Wadding e di Sbaraglia vengono inserite, come già detto, tra le note esegetiche e quindi a piè di pagina.

Tra le nostre edizioni sono presenti lettere papali con correzioni in interlineo. In ragione dell'importanza di queste correzioni si è scelto di riportare sia la versione cassata (delimitata dal segno di *va ... cat*) sia la versione finale, scegliendo di seguire tale criterio:

tra < > la tradizione originale (poi cassata) + grassetto (versione corretta).

In questi casi dentro le parentesi uncinata verrà inserito in corsivo il segno di *vacat*:

Esempio: < *va ... cat* >

Quando, nelle note di cancelleria, si trovano parti di parole non più visibili vengono usati i trattini, cercando, per quanto possibile, di far coincidere un trattino ad ogni lettera illegibile.

Per l'individuazione delle note di cancelleria ci si è attenuti allo schema proposto da Frenz²¹⁴.

La forma tipografica (gli *a capo*, la grandezza dei caratteri ecc.), seguita nell'edizione delle lettere, si attiene ai criteri impostati nella scheda specifica utilizzata nel censimento Bartoloni²¹⁵ e poi proseguiti in pochi ma importanti lavori.

²¹³ PRATESI, *Una questione*; BARTOLI LANGELI, *L'edizione dei testi documentari*.

²¹⁴ FRENZ, *I documenti pontifici*, p. 91.

²¹⁵ BARTOLONI, *Per un censimento*.

Elenco delle lettere edite

PONTIFICATO DI GREGORIO IX (1227-1241)

- 01-1. *Nos attendentes*, 05/06/1228, Assisi
- 01-2. *Sicut phialae aureae*, 21/02/1229, Perugia
- 01-3. *Quia proni sunt*, 14/02/1233, Anagni
- 01-4. *Animarum salutem*, 06/05/1233, Laterano
- 01-5. *Cum messis multa sit*, 17/05/1233, Laterano
- 01-6. *Quo Vos in Christo*, 19/05/1235, Perugia
- 01-7. *Non solum in favorem*, 13/07/1236, Rieti
- 01-8. *Cum secundum consilium*, 17/11/1240, Laterano
- 01-9. *Prohibente Regula vestra*, 12/12/1240, Laterano
- 01-10. *Prohibente Regula vestra*, 12/12/1240, Laterano
- 01-11. *In iure Canonico*, 12/12/1240, Laterano
- 01-12. *In iure Canonico*, 12/12/1240, Laterano
- 01-13. *In iure Canonico*, 12/12/1240, Laterano
- 01-14. *Quia confusio habitus*, 13/12/1240, Laterano
- 01-15. *Quia confusio habitus*, 13/12/1240, Laterano
- 01-16. *Prohibente Regula vestra*, 22/12/1240, Laterano
- 01-17. *Inducimur pie conversationis*, 21/02/1241, Laterano
- 01-18. *Licet ad hoc Fratrum*, 06/06/1241, Laterano
- 01-19. *Vobis extremam patientibus*, 20/06/1241, Laterano
- 01-20. *Vobis extremam patientibus*, 20/06/1241, Laterano
- 01-21. *Licet ad hoc Fratrum*, ? 1241, Laterano

PONTIFICATO DI INNOCENZO IV (1243-1254)

- 02-1. *Licet ad hoc Fratrum*, 30/10/1243, Laterano
- 02-2. *Non solum in favorem*, 17/06/1244, Civita Castellana
- 02-3. *Non solum in favorem*, 22/06/1244, Civita Castellana.
- 02-4. *Meminimus vobis*, 24/06/1244, Civita Castellana
- 02-5. *Nimis iniqua*, 21/07/1245, Lione
- 02-6. *Paci et tranquillitati*, 16/08/1245, Lione
- 02-7. *Paci et tranquillitati*, 16/08/1245, Lione
- 02-8. *Quoniam habundavit*, 19/09/1245, Lione
- 02-9. *Cum, sicut te accepimus*, 16/08/1246, Lione
- 02-10. *Dilecti Filii fratres*, 12/07/1249, Lione
- 02-11. *Lampas insignis*, 26/06/1250, Lione
- 02-12. *Quoniam ut ait*, 20/03/1252, Perugia
- 02-13. *Hiis quae auctoritate*, 05/07/1252, Perugia
- 02-14. *Quia tunc potissime*, 28/03/1254, Laterano
- 02-15. *Cum negotium Fidei*, 08/04/1254, Laterano
- 02-16. *Malitia hujus temporis*, 30/05/1254, Assisi
- 02-17. *Licet ex omnibus*, 30/05/1254, Assisi
- 02-18. *Ut commissum Vobis*, 21/06/1254, Anagni
- 02-19. *Cum adversus haereticam*, 07/07/1254, Anagni

PONTIFICATO DI ALESSANDRO IV (1254-1261)

- 03-1. *Convenit ut sacer*, 16.10.1255, Anagni
- 03-2. *Cum a Nobis*, 15.05.1256, Laterano
- 03-3. *Cum ad promerenda*, 11.07.1256, Anagni
- 03-4. *Licet is*, 20.02.1258, Viterbo
- 03-5. *Ex parte vestra*, 24.09.1258, Viterbo
- 03-6. *Ex parte vestra*, 24.09.1258, Viterbo
- 03-7. *Cum adversus haereticam*, 27.09.1258, Viterbo
- 03-8. *Licet ex omnibus*, 14.11.1258, Anagni
- 03-9. *Exortis in agro*, 22.11.1258, Anagni
- 03-10. *Exortis in agro*, 22.11.1258, Anagni
- 03-11. *Exortis in agro*, 13.12.1258, Anagni
- 03-12. *Ex parte tua*, 13.12.1258, Anagni
- 03-13. *Firmissime teneat*, 13.12.1258, Anagni
- 03-14. *Quod super nonnullis*, 13.12.1258, Anagni
- 03-15. *Provisionis nostrae*, 17.09.1259, Anagni
- 03-16. *Hiis quae auctoritate*, 26.09.1259, Anagni
- 03-17. *Quod super nonnullis*, 18.02.1260, Anagni
- 03-18. *Ne commissae vobis*, 08.02.1261, Laterano
- 03-19. *Ad extirpandam*, 28.02.1261, Laterano
- 03-20. *Ut negotium fidei*, 05.03.1261, Laterano

LETTERE DI GREGORIO IX

01-1

1228 giugno 5, Assisi

Lettera di concessione: Gregorio IX papa concede ai Frati Minori la licenza di celebrare i divini uffici con l'altare viatico e di avere *oratoria*.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-01 [A]. Foglio di mm 187×210 (plica 22); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *ph* (Philippus de Assisio, cfr. HERDE, pp. 36-37, 48; BARBICHE, n. 325; SB, IV, p. 626; uno *scriptor ph*. è presente anche in SCHMIDT, pp. 660-661, identificato tuttavia come *Philippus de Florentia*, attivo in quegli stessi anni); (b) nel verso in alto al centro grande segno simile a grande N rovesciata e barrata: croci dell'*audientia publica*, causa assenza procuratore (?); (c) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: ·92· probabilmente soprascritta su un altro numero.

Registi: non presente.

Ed. WADDING II, nr. III pp. 676-677, che cita come fonte: originale dell'archivio dell'Aracoeli, n. 92.

In BF I non esiste la lettera con tale datazione. In BF I, n. XXIII, p. 41 è pubblicata la lettera omologa con data 26.05.1228, nella quale, però, l'*inscriptio* recita *dilectis filiis fratribus Minoribus*; anche per questa lettera si cita come fonte: originale dell'archivio di Aracoeli, n. 92.

Reg. POTTH. 8204.

Cfr. THOMSON, n. 69.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis Fratribus Minoribus²¹⁶, salutem et apostolicam benedictionem.

Nos attendentes vestrarum orationum suffragia plurimum^a oportuna, quoniam eo efficacior esse debet vestra intercessio apud Deum, quo perfecte viventes^b, eius^c digni estis gratia potiori. Considerantes quoque vobis negandum non esse, unde nemini derogatur, dum vestra exposcit religio, ut que sunt etiam de gratia speciali vobis concedere debeamus. Devotioni vestre auctoritate presentium, vestris inclinati precibus, indulgemus ut in locis vestris liceat vobis habere^d oratoria, in quibus cum viatico altari

²¹⁶ Questa è una *inscriptio* eccezionale! Per ora risulta essere un unicum. Nell'edizione del WADDING, che pure prende come riferimento l'originale dell'Aracoeli, l'*inscriptio* è *dilectis filiis fratribus*.

possitis missarum sollempnia et alia divina officia celebrare, omni parrochiali iure parrochialibus ecclesiis reservato. Et^e ne de hoc iure possit questio suboriri illud circa oblationes, decimas et primitias intelligimus que a laicis solent clericis exhiberi quibus defraudari nolumus parrochiales ecclesias occasione indulgentie supradicte. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) Asisii nonis iunii, pontificatus nostri anno secundo.

(BP D)

^a la -i è riscritta ^b riscritto su vivere ^c probabilmente corretto ^d -re finale riscritto ^e probabilmente riscritto

01-2

1229 febbraio 21, Perugia

Gregorio IX papa scrive a tutti gli ecclesiastici per raccomandare il culto di san Francesco, di cui ha conosciuto personalmente i meriti. Avendolo ascritto nel catalogo dei santi il papa chiede, ammonisce ed esorta a celebrare la festa del santo il 4 ottobre di ogni anno.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-02. [A]. Foglio di mm 281×318 (plica 25); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso in alto centrato, al posto della nota procuratoriale: *paupertas*; (b) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: ·l·s·. (cfr. BARBICHE, n. 287; SB IV, p. 597; SCHMIDT, p. 646); (c) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: numero capovolto: ·75·, probabilmente soprascritto su una precedente numerazione.

Registri: Auvray riporta la lettera con data 9/07/1228, da Perugia, inviata “*archiepiscopis et episcopis, abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis et aliis ecclesiarum prelati per regnum Francie constituti*”.

Ed. WADDING II, ne dà notizia a p. 227, citando come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 75.
L'edizione della lettera viene data a pp. 240-241.

BF I, n. XXXIV, p. 49; che cita come fonte: autografo del Sacro Convento; Tabulario dell'Aracoeli n. 76.

Reg. POTTH. 8345.

Cfr. THOMSON, n. 90

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus archiepiscopis et^a episcopis et dilectis filiis abbatibus, prioribus, archipresbiteris, archidiaconis, decanis et aliis ecclesiarum prelati ad quos littere iste pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem.

Sicut phiale auree quas vidit Iohannes plenas odoramentorum, que sunt orationes sanctorum in conspectu Altissimi ad abolendam²¹⁷ nostrorum criminum corruptelam, odorem suavitatis emittunt, ita saluti nostre credimus plurimum expedire si eorum in terris celebrem habeamus memoriam ipsorum merita solempnibus recolendo preconiiis, quorum in celis speramus intercessionibus assiduis adiuvari. Sane cum de conversat[i]o[n]e^b, vita et meritis beati Francisci, institutoris et rectoris ordinis fratrum minorum, qui iuxta consilium Salvatoris, contemptis transitoriis, secundum promissionem eiusdem ad celestia premia feliciter et eterna pervenit, cuius vita et fama preclara peccatorum depulsa caligine, ambulantes in regione umbre mortis de vitiorum tenebris ad penitentiam vitam vocans^c, quorum tam virorum quam mulierum ad fidem Ecclesie roborandam et confutandam hereticam pravitatem vivit adhuc et viget non modica multitudo, tam per nos quam per multos alios fide dignos qui miracula que Deus per illius sancti viri merita operatur plenius cognoverunt, certiores effectis auditis etiam eius virtutibus et miraculorum insigniis, et quod inter carnales spiritualiter et inter homines etiam angelicam conversationem habuisset ipsum²¹⁸, qui corporaliter dissolutus cum Christo esse meruit in celestibus, ne ipsius honori debito et glorie detrudere quodammodo videremur si glorificatum a Domino permitteremus ulterius humana devotione privari, de fratrum nostrorum consilio et prelatorum omnium, qui tunc temporis apud Sedem Apostolicam consistebant, sanctorum cathalogo duximus ascribendum. Cum igitur eius²¹⁹ lucerna sic arserit hactenus in hoc mundo quod per Dei gratiam iam non sub modio sed super candelabrum meruerit²²⁰ collocari, universitatem vestram rogamus, monemus attentius et hortamur²²¹ per^d apostolica vobis²²² scripta mandantes quatinus devotionem fidelium ad venerationem ipsius salubriter excitantes

²¹⁷ In BF I e in WADDING *abolendum*.

²¹⁸ In BF I e in WADDING manca *ipsum*.

²¹⁹ In BF I e in WADDING *sicut*.

²²⁰ In BF I *meruit*.

²²¹ In BF I e in WADDING *et attentius hortamur*.

²²² In BF I e in WADDING manca *vobis*.

festivitatem eius IIII nonas octobris annis singulis solempniter celebretis et pronuntietis constituto die similiter celebrandam ut eius precibus Dominus exoratus suam nobis tribuat gratiam in presenti et gloriam in futuro^e.

Dat(um) Perusii VIII kalendas martii, pontificatus nostri anno secundo.

(BP D)

^a segni di espunzione al di sopra e al di sotto di et ^b integrazione dovuta a caduta di parte del testo per erosione della pergamena ^c così nel testo ^d probabilmente su rasura ^e -t- soprascritto

01-3

1233 febbraio 14, Anagni

Lettera di concessione di Gregorio IX nella quale si dà facoltà agli arcivescovi e ai vescovi di assolvere direttamente i frati che incorrono in sentenza di scomunica e in nota di irregolarità, eccezion fatta per i casi che richiedono il ricorso alla Sede Apostolica.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-03 [A]. Foglio di mm 192/216×245 (plica 20); mancano la bolla e il filo di seta. Lungo margine sinistro della pergamena macchia di umidità.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *R* (cfr. HERDE, p. 49; BARBICHE, n. 401; SB IV, p. 635; SCHMIDT, p. 661); (b) a sinistra sopra la plica - *-um s*, al di sotto di questo, anch'esso ruotato a destra: *s*; (c) nel verso in basso a destra, ruotato verso sinistra: *duplicata*; (d) nel verso in alto a sinistra piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*; (e) nel verso in alto al centro grande segno simile a grande N rovesciata e barrata: croci dell'*audientia publica*, causa assenza procuratore (?); (f) nel verso a sinistra nel margine inferiore, capovolta, frase poco leggibile poiché soprascritta da regesto seicentesco: - - - - -*la de sancto Francesco*

Numerazione archivistica nel verso: ·95·.

Ed. WADDING II, nr. XI, pp. 680-681, cita come fonte: originale dell'Aracoeli n. 95

BF I, n. LXXXVI, p. 93 che cita come fonte: originale dell'Aracoeli n. 95.

Cfr. THOMSON, n. 175.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis ad quos littere iste pervenerint^a, salutem et apostolicam benedictionem.

Quia proni sunt ab adolescentia hominis sensus ad malum et caro semper^b vergit^c in^d culpam, quantumcumque fratres ordinis minorum pro sue sancte religionis observantia^e in ecclesia Dei splendere noscantur, ex humana tamen fragilitate contingit quod interdum quidam eorum^f excedunt in casibus in quibus excommunicationis sententiam et notam irregularitatis incurrunt. Quare [nobis fuit]^f humiliter supplicatum ut, cum omnino non expediat talibus pro absolutionis beneficio et dispen[sati]onis^f gratia obtinendis discurrere, ne vel eis detur vagandi materia vel aliis contra ipsos occasio [murmura]ndi^f, providere super hoc misericorditer dignaremur. Nos igitur de dicretione vestra plenam in Domino fiduciam obtinentes, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus quatinus singuli vestrum in propriis diocesibus^g, fratribus ordinis supradicti constitutis ibidem absolutione ac dispensatione^h indigentibus, sive ante quam ad religionem huiusmodi convolarint, sive postea excesserint in casibus supradictis, cum ab eis fueritis requisiti, auctoritate nostra impendatis absolutionis beneficium et prout secundumⁱ Deum expedire [vide]ritis^j dispensetis, nisi^k adeo esset difficilis et enormis excessus quod merito pro hiis deberent ad Sede[m Apostolic]amⁱ destinari.
Dat(um) Anagnie XVI kalendas martii, pontificatus nostri anno sexto.

(BP D)

^a -nt probabilmente aggiunto in seguito per correzione. In interlineo si intravedono altre parole ^b sem-corretto su sent- ^c corretto su una precedente espunzione ^d su rasura ^e finale di parola corretto su -ntur ^f parola quasi illeggibile per una macchia di umidità che interessa l'inizio delle righe 1-8 ^g su rasura ^h -e su rasura ⁱ -c- soprascritto probabilmente su-t- ^j integrazione per una macchia che interessa l'inizio delle righe 13-14 ^k -ni su rasura probabilmente di -u

01-4

1233 maggio 6, Laterano

Lettera di concessione di papa Gregorio IX. Ai frati presbiteri dell'Ordine dei Frati Minori che si recano nelle terre dei Saraceni e dei pagani la facoltà di confessare e assolvere da sentenza di scomunica.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-04 [A]. Foglio di mm 191×208 (plica 25); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso sul lato sinistro, segno tipo *đ*; (b) nel verso in alto al centro grande segno simile a grande N rovesciata e barrata: croci dell'*audientia publica*, causa assenza procuratore (?); (c) sul lato destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: ·41·.

Ed. WADDING II, nr. XVI p. 683, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 114.

BF I, n. C, p. 102 parzialmente edito; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 114.

Reg. POTTH. 9184.

Cfr. THOMSON, n. 195.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis** filiis fratribus ordinis Fratrum Minorum presbyteris in terra Sarracenorum et paganorum proficiscentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Animarum salutem desiderio ferventi querentes, auctoritate vobis presentium indulgemus ut, cum in Sarracenorum et paganorum terra fueritis, liceat vobis christianis ibidem morantibus, confessione peccatorum suorum audita, penitentiam salutarem iniungere, ac ipsis si aliquibus excommunicationis sententiis sint astricti, iuxta formam Ecclesie, absolutionis beneficium exhibere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani II nonas maii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

01-5

1233 maggio 17, Laterano

Gregorio IX concede ai frati che si recano nelle terre dei *Georgiani*, dei Saraceni e degli altri infedeli la possibilità di assolvere dalla scomunica coloro che sono *Latini* ed obbedienti alla Sede Apostolica.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-05 [A]. Foglio di mm 250×292 (plica 23); mancano la bolla e il filo di seta. La pergamena presenta vari fori che interessano soprattutto la zona superiore del foglio.

Note di cancelleria: (a) nel verso sul lato sinistro, segno tipo *ā*; (b) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *p.c.* (cfr. HERDE, p. 48; BARBICHE, nn. 152, 345, 358, 366, 379, 383, 516, 530, 559, 590, 629, 630, 732, 776; SB, IV, p. 621; SCHMIDT, p. 654); (c) sul lato destro del verso, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*; (d) nel verso in alto al centro grande segno simile a grande *N*

rovesciata e barrata: croci dell'*audientia publica*, causa assenza procuratore (?); (e) nel recto in alto a destra segno tipo X.

Numerazione archivistica nel verso: ·114·.

Registri: Auvray riporta la lettera con data 8/04/1233, dal Laterano, indirizzata "*fratribus ordinis fratrum Minorum in terra Jorgianorum, Sarracenorum et aliorum infidelium proficiscentibus*" con i seguenti dati (Reg.17, f. 6v, ann. VII, c. 25; Potth. 9139).

Ed. WADDING II, nr. XVII p. 684, che cita come fonte: Archivio aracoelitano, n. 114

BF I, n. CII, p. 103; parzialmente edito; che cita come fonte: Archivio aracoelitano, n. 114.

Reg. POTTH. 9196.

Cfr. THOMSON, n. 197.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis fratrum minorum²²³ in terras Iurgianorum, Sarracenorum et paganorum²²⁴ proficiscentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum messis multa sit operarii vero pauci, evangelicus ille pater[familias]^a adhuc mittit operar[ios²²⁵ in]^a messe[m suam et in hac qu]asi^a undecima hora²²⁶ vinee sue novos deputat vittores, quorum laborem²²⁷ pari cum prim[i]s^b denario recompenset. Cum igitur^c in [te]rris^a Iurgianorum, Sarracenorum, aliorumque infidelium nobis sit²²⁸ animarum sollicitudo comi[ssa ut, i]llius^a [operante clem]entia^a qui de lapidibus potest Abrae [sic] filios²²⁹ suscitare, verbo et exemplo proficiatis²³⁰ ibidem et existent[es in invio reducat]is ad viam]^a, nos, considerantes quod ministerum vestrum diligenter implentes vos operarios inconfusibile[s exhibetis]²³¹ vitiorum se]ntes^a extirpare de agro Domini²³² satagendo, propter quod [indubi]tatam^{a233} de vobis fiduciam obtinemus, ut qui spiritu vivitis, spiritu²³⁴ ambuletis et de doctrina et conversatione vestra²³⁵ flores et fructus proveniant gratiores, devotioni vestre presentium auctoritate concedimus ut in terris illis vobis sit licitum excommunicatis communicare in hiis que ad salutem

²²³ In BF I l' *inscriptio* recita: *Dilectis filiis fratribus Ordinis Minorum*.

²²⁴ In BF I e in WADDING *Georgianorum, Saracenorum, et aliorum infidelium*.

²²⁵ In WADDING *operatios*.

²²⁶ In BF I *hora undecima*.

²²⁷ In WADDING *labores*.

²²⁸ In BF I *vobis!*

²²⁹ In BF I *filios Abrahae*.

²³⁰ In BF I c'è *et proficiatis*.

²³¹ In WADDING *exhibens*.

²³² In BF I *dominico*.

²³³ In BF I *indubitanter*.

²³⁴ In BF I *spiritus et*.

²³⁵ In BF I *de doctrina vestra et conversatione*.

pertinent animarum, quibus, etiam dummodo Latini sint²³⁶ et Apostolice Sedi obediant, fratres vestri presbyteri valeant, congrua satisfactione premissa, secundum formam Ecclesie absolutionis beneficium impertiri²³⁷, eorumque confessione audita penitentiam saluterem iniungere et cum ordinis vestri fratribus super levi irregularitatis nota provide dispensare.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum se noverit incursurum.

Dat(um) Laterani XVI kalendas iunii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

^a perdita del testo a causa di fori della pergamena nelle righe 3-7 ^b -i- poco leggibile ^c l'intero rigo è poco leggibile a causa di una macchia

01-6

1235 maggio 19, Perugia

Gregorio papa IX proibisce agli abati ed ai conventi dell'Ordine Cistercense di ricevere nel loro Ordine i frati dell'Ordine dei Frati Minori, a meno che non vi sia uno speciale permesso della Sede Apostolica o del Ministro Generale. Parimenti comanda di rimandare coloro che in precedenza sono stati ammessi.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-06 [A]. Foglio di mm 210/219×233 (plica 19); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto in alto a sinistra piccolissima *R* con gamba tagliata: nota *Recipe*; (b) nel *recto*, nel margine di destra nota: *probatori* (?); (c) nel *recto*, sul margine superiore al centro, frase poco leggibile a causa di una rasura: - - - - - *pro cist[er]ciensibus ad eosd[em]*; (d) nel verso in alto: *Magistro et fratribus de ordini predicto*; (e) nel verso in alto a destra, lineato: *fiant VII*; (f) nel verso in alto al centro *·FR·* - - - - ; (g) nel verso al centro, leggermente spostata verso l'alto nota di registrazione: grande *R* con gamba tagliata, all'interno di questa: *scriptum*; (h) nel verso sul lato destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*; (i) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *S R* (cfr. BARBICHE, nn. 346, 373, 374, 375, 394, 404, 407; SB IV, p. 646; SCHMIDT, p. 664).

²³⁶ In BF I *et dummodo Latini*.

²³⁷ In BF I *impartiri*.

Numerazione archivistica nel verso: sul lato destro, ruotato verso sinistra: ·67·; al di sotto numerazione poco leggibile: ·46·.

Registri: Auvray, n. 2566.

Ed. WADDING II, nr. XXXVI, che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 67; Registri Vaticani, n. 66.

BF I, n. CLXVIII, p. 159; che cita come fonte: Registri Vaticani, lettera n. 66; Archivio dell'Aracoeli n. 67.

Reg. POTTH. 9915.

Cfr. THOMSON, n. 285.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis universis abbatibus et conventibus²³⁸ ordinis Cisterciensis ad quos littere iste pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem.

Quo vos in Christo sinceriori caritate diligimus, eo plenius ut in cunctis providi sitis et vigiles, affectamus turbationis non modice spiritum^a ass[u]mentes^b, si de vobis quandoque contrarium ad nos relatu perveniat aliquorum. Sane mirantes accepimus quod, cum a bone memorie ·H.²³⁹ papa predecessore nostro fuerit demandatum ut nullus de ordine fratrum minorum^c in vestrum, aut ex vobis aliquis in eorum collegium, sine speciali mandato Summi Pontificis, admittatur; vos, qui quanto cariores estis Ecclesie, tanto quod ipsa pie providisse dinoscitur, tenemini propensius observare, contra mandatum huiusmodi venientes, non absque offensa rectitudinis, que in vestris debet actibus haberi continue specialis, quosdam ex ipsis fratribus ad vestrum ordinem admisistis. Verum cum ex hoc turbationis et scandali possit exoriri materia, que solacium pacis eterne querentibus debet omnimodis constitui peregrina; universitati vestre per apostolica scripta, in virtute obedientie precipiendo, mandamus quatinus fratres eosdem ad sui resumptionem habitus, sublato cuislibet difficultatis obstaculo, remittentes, decetero nullum ex ipsis, pretextu indulgentie alicuius, nisi prius Sedis Apostolice, vel ministri ordinis memorati petita fuerit et obtenta licentia, recipere presumatis; alioquin quantumcumque in hiis deferre vobis que sunt ad Redemptoris gloriam cupiamus, cogemur super hoc illud studium provisionis apponere per quod contemptum obedientie pateat nobis vel Deo potius multipliciter displicere.

Dat(um) Perusii XIII kalendas iunii, pontificatus nostri anno nono.

(BP D)

²³⁸ In BF I e in WADDING manca *conventibus*.

²³⁹ Honorius. Come notato in BF I (nota a) e come notato in THOMSON, la lettera in questione non ci è pervenuta.

^a riscritto ^b integrazione a causa di una piccola macchia ^c -m- riscritta su precedente lettera

01-7

1236 luglio 13, Rieti

Gregorio papa IX istituisce l'anno di noviziato e stabilisce che nell'anno di prova nessuno sia indotto alla professione, affinché durante questo periodo il novizio possa scegliere di passare ad un'altra *religio* o di tornare nel secolo. Parimenti si stabilisce che le vesti dei novizi siano diverse da quelle dei professi e che queste ultime vengano benedette solo nel momento della professione.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-07 [A]. Foglio di mm 285/293×332 (plica 30); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a sinistra sulla plica, nota dello *scriptor*: *P. R* (cfr. BARBICHE, nn. 357, 425, 439, 499, 500, 533, 537, 546; SB IV, p. 631; SCHMIDT, p. 658); (b) alla destra di questa: *R(ecipe) ? pe. b.* (forse lo stesso *scriptor* citato da Barbiche, nn. 205, 231, 360); (c) nel verso a destra, nel margine inferiore nota poco leggibile: *con- -*; (d) nel verso nel margine destro, verso l'alto e ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*

Numerazione archivistica nel verso: in basso numerazione capovolta: -40-.

Registri: Auvray riporta due lettere con data 4/06/1236, da Terni, una "*ministro et fratribus ordinis Minorum*", l'altra "*magistro et fratribus ordinis fratrum Predicatorum*". Nei riferimenti alla prima dà: Reg. 18, f. 160v, ann. X, c. 100).

Ed. WADDING II, nr. XLVIII, p. 716, cita come fonte: Registri Vaticani n. 109; Archivio dell'Aracoeli n. 87 e 38.

BF I, n. CCIII, p. 198; cita come fonte: Registro Vaticano n. 109; Archivio dell'Aracoeli n. 38 e 87.

Reg. POTTH. 10204.

Cfr. THOMSON, n. 336.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis · · ministro²⁴⁰ et fratribus ordinis minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

²⁴⁰ In BF I *ministro generali*.

Non solum in favorem conversi set etiam monasterii probationis tempus a sanctis patribus est indultum²⁴¹, ut ille asperitates istius et istud mores illius valeat experiri. In regula quoque beati Benedicti precipitur ut ad conversionem noviter venienti non facilis tribuatur ingressus, sed, sicut docet Apostolus, an sit ex Deo spiritus comprobetur^a, et dura et aspera per que itur ad Dominum exponantur. Preterea in eadem regula subiungitur ut dicatur: ecce lex sub qua militare desideras, si eam observare potes, ingredere; alioquin, liber venisti, liber discede. Insuper nos ipsi statuimus ut positi in probatione novitii, ante susceptum religionis habitum, qui dari profitentibus consuevit, seu ante professionem emissam, ad statum pristinum redire possint libere infra annum et, ad omnem ambiguitatem penitus amovendam, cum in quibusdam locis religiosi novitiorum habitus non distinguatur ab habitu professorum, professionis tempore benedicantur vestes que profitentibus conceduntur, ut novitiorum ac professorum habitus discernatur. Licet igitur zelum animarum habentes eas lucrari Domino sollicite cupiatis, quia tamen decet et expedit ut conscientie puritati non desit iudicium rationi[s]^b, ne unde spiritalis profectus queritur, inde salutis dispendium subsequatur, presentium vobis auctoritate districtius inhibemus ne ad susceptionem vestri ordinis ante professionem aliquem obligare, vel infra probationis spatium, quod est maxime in subsidium fragilitatis humane regulariter institutum, quemquam facto vel verbo ad profitendum seu ad renuntiandum de necessitate seculo inducere presumatis, nec constitutum in probatione novitium aliquatenus impedire quominus infra tempus probationis ad aliam religionem quam maluerit transeat sicut de sua processerit libera voluntate, non obstantibus statuto contrario siquod a vobis est editum, quod tanquam in elusionem constitutionis nostre presumpsum irritum decernimus et inane vel aliquibus litteris a Sede Apostolica impetratis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumerit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat(um) Reate III idus iulii, pontificatus nostri anno decimo.

(BP D)

^a *nel testo: comprobetur* ^b *-s poco leggibile a causa di una piegatura*

01-8

1240 novembre 17, Laterano

²⁴¹ In BF I *institutum*.

Gregorio papa IX ribadisce il divieto di ammettere alcuno alla professione, senza che costui abbia prima compiuto l'anno di noviziato; dopo aver fatto la professione nessun frate osi abbandonare l'Ordine. Sarà perciò lecito ai Ministri usare la *censura ecclesiastica* nei confronti di coloro che abbandoneranno l'Ordine e parimenti nei confronti di coloro che vagheranno indossando l'abito dell'Ordine senza esserne professi.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-08 [A]. Foglio di mm 267/274×315 (plica 28); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a sinistra sulla plica, nota dello *SCRIPTOR*: *P. R* (cfr. Barbiche, nn. 357, 425, 439, 499, 500, 533, 537, 546; SB IV, p. 631; SCHMIDT, p. 658); (b) nel verso in alto al centro grande segno simile a grande N rovesciata e barrata: croci dell'*audientia publica*, causa assenza procuratore (?); (c) nel verso a destra, nel margine inferiore nota poco leggibile: *In* (?); (d) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in basso a sinistra: ·87.

Registri: Auvray riporta la lettera con data 16/01/1238, dal Laterano indirizzata "*Fratri Helie generali et alii ministris provincialibus et custodis ordinis fratrum Minorum*".

Ed. WADDING III, menziona la lettera a p. 57 ma non ne dà l'edizione e non cita alcuna fonte di riferimento.

BF I, n. CCCXXII, p. 285, parzialmente edito. Non è specificato il giorno. Si cita come fonte: Autografo dell'archivio Veneto del Convento di Santa Maria della Gloria dei Minori Conventuali.

Reg. non presente in POTTH.

Cfr. THOMSON, n. 527.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** fratri · · generali²⁴² et aliis ministris provincialibus et custodibus ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum secundum consilium sapientis nichil sit sine consilio faciendum, ne post factum penitudo sequatur, expedit cuilibet excelsioris vie propositum aggressuro ut procedant palpebre gressus suos, vires videlicet proprias, discretionis moderamine metiendo, ne si^a quod absit altiora se querens in commotionem dederit pedem suum, retro respiciat in

²⁴² In BF I *Dilectis filiis generali et aliis ministris*.

salis infatuati statuum convertendus, pro eo quod si^b sacrificium quod Domino fuerat oblaturus sale sapientie non condivit, sicut enim sapiens desipit si non fervet, sic fervens confund[itur]^c si non sapit; quare pene in omni religionis est ordine provide institutum, ut regulares observantias suscepturi, certo tempore ipsas probent et probentur in eis ne sit locus de cetero penitudini quam non potest^c levitatis occasio excusare. Auctoritate itaque vobis presentium inhihemus ne aliquem ad professionem vestri ordinis, nisi per annum in probatione fuerit, admittatis; post factam vero professionem nullus fratrum ordinem vestrum relinquere audeat nec relinquentem alicui sit licitum retinere. Quod siquis forte retinere presumpserit, licitum sit vobis in ipsos fratres regularem sententiam promulgare. Inhihemus etiam ne sub habitu vite vestre liceat alicui extra obedientiam evagari et paupertatis ves[tre corru]mpere^c puritatem, quod siqui forte presumpserint, liceat vobis in fratres ipsos donec resipuerint censuram ecclesiasticam exercere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit^d indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Lateranii xv kalendas decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a nel testo sit. Tuttavia sembra di intravedere un punto di espunzione sotto la -t ^b nel testo sui ^c parola poco leggibile a causa della piega della pergamena ^d finale di parola riscritto

01-9

1240 dicembre 12, Laterano

Gregorio papa IX concede licenza ai ministri provinciali, riuniti nei capitoli provinciali, di istituire dei predicatori, tenendo presente che tali predicatori devono essere comunque esaminati ed approvati dal Ministro Generale.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-09 [A]. Foglio di mm 215×248 (plica 18); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso in alto a sinistra (capovolto): *duplicata*; (b) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*

Numerazione archivistica nel verso: in alto a sinistra, capovolta, numerazione: ·94·.

Registri: Auvray, n. 5334. Auvray afferma che nei Registri si trova: “*Ministris provincialibus ordinis fratrum Minorum*” (stessa *inscriptio* riportata nelle mie lettere), egli inoltre aggiunge una nota all’*inscriptio*: “Telle est l’adresse dans le *Registre*, tant à la rubrique que dans la table des *capitula* de la XIV^e année” e allo stesso tempo si nota che tanto in BF I quanto in WADDING è riportata una diversa *inscriptio*.

Ed. WADDING III, nr. XXVII, pp. 466-467, cita come fonte: Archivio dell’Aracoeli, n. 63.

BF I, n. CCCXXV, p. 287 cita come fonte: Registro Vaticano, lettera 193; Archivio dell’Aracoeli, n. 63; Archivio dei Frati Minori Conventuali di Venezia.

Reg. POTTH. 10971.

Cfr. THOMSON, n. 532.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis ministris provincialibus ordinis fratrum minorum**²⁴³ presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Prohibente regula vestra nulli fratrum vestrorum est licitum predicare populo, nisi a generali ministro vestri ordinis examinatus et approbatus fuerit et sibi predicationis officium ab ipso concessum, verum cum pium sit ut pro dictorum fratrum laboribus ac periculosis discursibus evitandis, necnon quod animarum salus possit provenire facilius, Apostolice Sedis circumspectio super prohibitione huiusmodi oportune remedium provisionis apponat, nos^a, devotionis vestre precibus inclinati, ut singuli vestrum^b, in suis provinciis cum diffinitoribus in provincialibus capitulis congregatis, fratres in sacra pagina eruditos examinare ac approbare et eis officium predicationis, Deum habendo pre oculis, committere valeant, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Dat(um) Laterani II idus decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a n- su rasura di N- maiuscola ^b -m finale riscritta

01-10

1240 dicembre 12, Laterano

Regesto: come sopra.

²⁴³ In BF I e in WADDING l’*inscriptio* è: *Dilectis filiis Generali Ministro et universis fratribus Ordinis Fratrum Minorum!*

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-10 [A]. Foglio di mm 172/225×260 (plica 12); mancano la bolla e il filo di seta. Gran parte della plica è stata tagliata via.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*, visibile solo parzialmente a causa della lacerazione della pergamena: - - *m*; (b) nel *verso* al centro, leggermente spostata verso l'alto nota di registrazione: grande *R* con gamba tagliata, all'interno di questa: *scriptum*; (c) nel *verso* nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel *verso*: in alto, capovolto: ·14·.

Registri: Come sopra.

Ed. Come sopra.

Reg. Come sopra.

Cfr. Come sopra.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis** filiis ministris provincialibus ordinis fratrum minorum²⁴⁴ presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Prohibente regula vestra nulli fratrum vestrorum est licitum predicare populo, nisi a generali ministro vestri ordinis examinatus et approbatus fuerit et sibi predicationis officium ab ipso concessum, verum cum pium sit ut pro dictorum fratrum laboribus ac periculosis discursibus evitandis, necnon quod animarum salus possit provenire facilius, Apostolice Sedis circumspectio super prohibitionem huiusmodi oportune remedium provisionis apponat, nos^a, devotionis vestre precibus inclinati, ut singuli vestrum in suis provinciis cum diffinitoribus in provincialibus capitulis congregatis, fratres in sacra pagina eruditos examinare ac approbare et eis officium predicationis, Deum habendo pre oculis, committere valeant, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Dat(um) Laterani II idus decembris, [pontificatus]^b nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a n- *su rasura di N- maiuscola* (curiosamente è lo stesso errore della precedente lettera) ^b *la pergamena è mutila nel margine inferiore*

01-11

²⁴⁴ In BF I e in WADDING l'*inscriptio* è: *Dilectis filiis Generali Ministro et universis fratribus Ordinis Fratrum Minorum!*

1240 dicembre 12, Laterano

Gregorio papa IX concede facoltà al Ministro Generale e ai provinciali di assolvere i frati da scomunica, eccezion fatta per i casi più gravi per i quali è necessario l'intervento della Sede Apostolica.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-11 [A]. Foglio di mm 240×270 (plica 23); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *Sym* (cfr. BARBICHE, nn. 278, 297, 301; SB IV, p. 648); (b) nel verso al centro, leggermente spostata verso l'alto nota di registrazione: grande *R* con gamba tagliata, all'interno di questa: *scriptum*; (c) in basso centrato: *duplicata*; (d) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel *verso*: in alto al centro, capovolto: ·113·.

Sigle: Nel verso in basso a destra: A.

Registri Auvray, n. 5335.

Ed. WADDING II, nr. XXVI, pp. 465-466, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, nn. 63, 84, 113.

BF I, n. CCCXXVI, pp. 287-288; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 63, Registri Vaticani, n. 144; autografo nell'archivio del convento di San Francesco a Salamanca; autografo nell'archivio del convento di Douai.

Reg. POTTH. 10970.

Cfr. THOMSON, n. 533.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · generali et ceteris ministris provincialibus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

In iure canonico reperitur expressum ut, si quisquam eorum qui simul vivunt pro manus iniectioe in socium a communione meruerit fieri alienus, prelati eiusdem reconciliandi et penitentiam imponendi plenariam habeat potestatem; nisi forte atrocitas facti graviores penam expectet. Habetur etiam in eodem quod de seculo fugientes qui religionis habitum in monasterio receperunt et inter cetera postmodum confitentur se tale commisisse delictum per quod ipso actu excommunicationis sententiam incurrerunt, in religionis favorem^a et, ut subtrahatur vagandi materia, per suos prelatos absolutionis beneficium²⁴⁵ consequantur. Verum cum proveniat ex vestre ac fratrum vestrorum

²⁴⁵ In BF I e in WADDING *benedictionem*.

conversationis pie meritis, per quam ubique terrarum nomen attollitur omnium Conditoris, ut quam cum ipso possumus²⁴⁶ vobis pro animarum salute gratiam faciamus, devotioni vestre presentium auctoritate concedimus ut²⁴⁷ eos ex fratribus vestris, qui pro iniiectione manuum in se ipsos incurrerunt excommunicationis vinculum, vel incurrent²⁴⁸, aut in illud ante susceptum habitum inciderunt, necnon ut eos qui, relicta vanitate seculi cupientes vestre humilitatis collegio aggregari se asserunt excommunicatione ligatos, ne ipsorum ad Deum possit impediri conversio, absolvere valeatis, dum modo iniuriam et dampna passis satisfaciant competenter, illis tamen exceptis quorum adeo gravis fuerit et enormis excessus quod merito sint ad Sedem Apostolicam destinandi. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani II idus decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a *su rasura*

01-12

1240 dicembre 12, Laterano

Regesto: come sopra

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-12. [A]. Foglio di mm 266/280×285 (plica 22); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: al centro: ·84·.

Sigle: Nel verso in basso a destra: A.

Registri: come sopra.

Ed. come sopra.

Reg. come sopra.

Cfr. come sopra.

²⁴⁶ In BFI e in WADDING *possimus*.

²⁴⁷ In BFI manca *ut*.

²⁴⁸ In BFI *incurrerent*.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** . . generali et ceteris ministris provincialibus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

In iure canonico repperitur expressum ut, si quisquam eorum qui simul [v]ivunt^a pro manus iniectioe in socium a comunione meruerit fieri alienus . . prelati eiusdem reconciliandi et penitentiam imponendi plenariam habeat^b potestatem; nisi forte atrocitas facti graviolem penam expectet. Habetur etiam in eodem quod de seculo fugientes qui religionis habitum in monasterio receperunt et inter cetera postmodum confitentur se tale^c commisisse delictum per quod ipso actu excommunicationis^d sententiam incurrerunt, in religionis favorem et, ut subtrahatur vagandi materia, per suos prelatos absolutionis beneficium²⁴⁹ consequantur. Verum cum proveniat ex vestre ac fratrum vestrorum conversationis pie meritis, per quam ubique terrarum nomen attollitur omnium Conditoris, ut quam cum ipso possumus²⁵⁰ vobis pro animarum salute gratiam faciamus, devotioni vestre presentium auctoritate concedimus ut²⁵¹ eos ex fratribus vestris, qui pro iniectioe manuum in seipsos incurrerunt excommunicationis vinculum, vel incurrunt²⁵², aut in illud ante susceptum habitum inciderunt, necnon ut eos qui, [relicta]^e vanitate seculi cupientes vestre humilitatis collegio aggregari se asserunt excommunicatione ligatos, ne ipsorum ad Deum possit [impediri]^f conversio, absolvere valeatis, dummodo iniuriam et dampna passis satisfaciant competenter, illis tamen exceptis quorum adeo gravis fuerit et enormis excessus quod merito sint ad Sedem Apostolicam destinandi. **Nulli** ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat(um) Laterani II idus decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a lettera iniziale poco leggibile ^b -e- riscritta ^c dopo la -e rasura ^d la prima -n riscritta su -i ^e parola poco leggibile a causa di una macchia ^f parola poco leggibile a causa della piegatura della pergamena

01-13

1240 dicembre 12, Laterano

Regesto: come sopra

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-13 [A]. Foglio di mm 260/267×284/291 (plica 23); mancano la bolla e il filo di seta.

²⁴⁹ Cfr. 01-11.

²⁵⁰ Cfr. 01-11.

²⁵¹ Cfr. 01-11.

²⁵² Cfr. 01-11.

Note di cancelleria: (a) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*; (b) in basso a sinistra: *Romanie*.

Numerazione archivistica nel verso: in basso a destra: ·63·.

Sigle: Nel verso in basso: *A*.

Registri: come sopra.

Ed. come sopra. Tuttavia si noti l'interessante *inscriptio* dell'originale qui edito.

Reg. come sopra.

Cfr. come sopra.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis** filiis · · generali et ceteris magistris²⁵³ [sic] provincialibus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

In iure canonico repperitur expressum ut, si quisqua[m]^a eorum qui simul vivunt pro manus iniectio in socium a comunione meruerit fieri alienus · · prelati eiusdem reconciliandi et penitenti[am]^a imponendi plenariam habeat potestatem; nisi forte atrocitas facti graviores penam expectet. Habetur etiam in eodem quod de seculo fugientes [qui]^a religionis habitum in monasterio receperunt et inter cetera postmodum confitentur se tale commisisse delictum per quod ipso actu [ex]communicationis^a sententiam incurrerunt, in religionis favorem et, ut subtrahatur vagandi materia, per suos prelatos absolutionis beneficium²⁵⁴ conse[quan]tur^a. Verum cum proveniat ex vestre ac fratrum vestrorum conversationis pie meritis, per quam ubique terrarum nomen attollitur omnium Conditoris, ut quam cum ipso [po]ssumus^{b255} vobis p[r]o^b animarum salute gratiam faciamus, devotioni vestre presentium auctoritate concedimus ut²⁵⁶ eos ex fratribus vestris, qui pro iniectio manuum in seipsos incurrerunt excommunicationis vinculum, vel incurrunt²⁵⁷, aut in illud ante susceptum habitum inciderunt, necnon ut eos qui, relicta vanitate seculi cupientes vestre humilitatis collegio aggregari se asserunt excommunicatione ligatos, ne ipsorum ad Deum possit impediri conversio, absolvere valeatis, dummodo iniuriam et dampna passis satisfaciant competenter, illis tamen exceptis quorum adeo gravis fuerit et enormis excessus quod merito sint ad Sedem Apostolicam destinandi. **Nulli** ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat(um) Laterani II idus decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

²⁵³ È l'unica delle tre lettere qui edite a presentare questo termine, termine abbastanza inusuale anche in generale.

²⁵⁴ Cfr. 01-11.

²⁵⁵ Cfr. 01-11.

²⁵⁶ Cfr. 01-11.

²⁵⁷ Cfr. 01-11.

(BP D)

^a integrazione dovuta alla piegatura del foglio ^b parola poco leggibile a causa di una macchia

01-14

1240 dicembre 13, Laterano

Gregorio papa IX proibisce si portare l'abito simile a quello dei Frati Minori, a meno di non essere un frate di tale Ordine. Coloro che non rispetteranno questa proibizione saranno sottoposti alla *censura ecclesiastica* da parte del vescovo diocesano.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-14 [A]. Foglio di mm 224×230/240 (plica 21); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso della plica a destra nota del correttore: *et constitutionis*; (b) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *.b. m* (Bartholomeus de Montefortino, cfr. HERDE, p. 27; BARBICHE, nn. 362, 397, 402, 405, 441, 444, 529, 535, 563; SB IV, p. 522; SCHMIDT, p. 619); (c) nel verso al centro, leggermente spostata verso l'alto nota di registrazione: grande *R* con gamba tagliata, all'interno di questa: *scriptum*; (d) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in basso, centrato: -26-.

Registri Auvray, n. 5336.

Ed. WADDING III, nr. XXVIII, p. 467, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, nn. 57 e 26.

BF I, n. CCCXXVIII, p. 289; cita come fonte: Registri Vaticani, lettera 195; Archivio veneto della grande casa dei Frati Minori Conventuali; Archivio dell'Aracoeli, nn. 26 e 57.

Reg. POTTH. 10972.

Cfr. THOMSON, n. 535.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · generali ministro et fratribus ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Quia confusio habitus sepe confusionem inducit ordinum et etiam animorum^a, auctoritate presentium districtius inhibemus²⁵⁸ ut nulli, sive sit in religionis ordine vel extra ordinem constitutus, habitum vetrum, aut ita consimilem quod propter eum frater

²⁵⁸ In BF I ed in WADDING *prohibemus*.

minor credi possit, de[fe]rre^b liceat absque mandato Sedis Apostolice speciali. Ceterum ut dicta inhibitiō maiorem consequatur effectum statuimus ut hii, qui habitum²⁵⁹ vestrum vel sibi^c predicto modo consimilem deferre presumpserint, ad deponendum ipsum per diocesanos locorum, cum a vobis requisiti fuerint, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellantur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et constitutionis infringere vel^d ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) Laterani idibus decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a -o- riscritto su -a- ^b parola ricostruita a causa di una piccola lacuna ^c sibi riscritto ^d et constitutionis riscritto su rasura

01-15

1240 dicembre 13, Laterano

Regesto: come sopra

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-15 [A]. Foglio di mm 227×246 (plica 31); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: piccola .R.; (b) nel verso in basso al centro: *duplicata*; (c) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola R con gamba tagliata: *R(us)*?

Note archivistiche nel verso: in alto, capovolto: ·57·.

Registri: come sopra.

Ed. come sopra.

Reg. come sopra.

Cfr. come sopra.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · generali ministro et fratribus ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

²⁵⁹ In WADDING *ut qui habitum*.

Quia confusio habitus sepe confusionem inducit ordinum et etiam animorum, auctoritate presentium districtius inhibemus²⁶⁰ ut nulli, sive sit in religionis^a ordine vel extra ordinem constitutus, habitum vetrum, aut ita consimilem quod propter eum frater minor credi possit, deferre liceat absque mandato Sedis Apostolice speciali. Ceterum ut dicta inhibitio maiorem consequatur effectum statuimus ut hii, qui habitum²⁶¹ vestrum vel sibi predicto modo consimilem deferre presumpserint, ad deponendum ipsum per diocesanos locorum, cum a vobis requisiti fuerint, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellantur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et constitutionis^b [infringere]^c vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) Laterani idibus decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a re- riscritto ^b corretto su rasura ^c si legge male a causa della rasura

01-16

1240 dicembre 22, Laterano

Regesto: cfr. 01-9 e 01-10.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-16 [A]. Foglio di mm 209×251 (plica 20); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra, nota dello *scriptor*: *In Christo??*; (b) in basso a destra, capovolto: *Rome*; (c) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in alto, capovolta: 4^a.

Registri: non presente una lettera con tale data.

Ed. WADDING, III, non esiste una lettera con tale data.

BF I, non esiste una lettera con tale data.

Reg. POTTH. non conosce una lettera con tale data.

Cfr. THOMSON, non conosce una lettera con tale data.

²⁶⁰ Cfr. 01-14.

²⁶¹ Cfr. 01-14.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis ministris provincialibus ordinis fratrum minorum²⁶² presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Prohibente regula vestra nulli fratrum vestrorum est licitum predicare populo, nisi a generali ministro vestri ordinis examinatus et approbatus fuerit et sibi predicationis officium ab ipso concessum, verum cum pium sit ut pro dictorum fratrum laboribus ac periculosis discursibus evitandis, nec non quod animarum salus possit provenire facilius, Apostolice Sedis circumspectio super prohibitione huiusmodi oportune remedium provisionis apponat, nos, devotionis vestre precibus inclinati, ut singuli vestrum, in suis provinciis cum diffinitoribus et provincialibus²⁶³ capitulis congregatis, fratres in sacra pagina eruditos examinare ac approbare et eis officium predicationis, Deum habendo pre oculis, committere valeant, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani XI kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

01-17

1241 febbraio 21, Laterano

Gregorio papa IX, reputando che sia indegno ed incongruo che i Frati Minori siano richiesti dai prelati di obbedienza manuale, proibisce che ciò si verifichi.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-17 [A]. Foglio di mm 252×273 (plica 25); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: .b.m. (Bartholomeus de Montefortino, cfr. HERDE, p. 27; BARBICHE, nn. 362, 397, 402, 405, 441, 444, 529, 535, 563; SB IV, p. 522; SCHMIDT, p. 619); (b) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel *verso*: in basso al centro: ·109·.

²⁶² Cfr. 01-9 e 01-10.

²⁶³ Nelle lettere 01-9 e 01-10 che riportano lo stesso testo e la stessa concessione c'è *in provincialibus*.

Registri: Auvray riporta la lettera con data 13/3/1241, dal Laterano, indirizzata “*generali ministro et fratribus ordinis fratrum Minorum*” con i seguenti dati (Reg. 20, f. 41v, ann. XIV, c. 247; Poth. 10990).

Ed. WADDING II, nr. XXX, pp. 468-469, che cita come fonte: Wadding riferisce solo che si tratta di una lettera “ex nostro archivo”.

BF I, n. CCCXXXII, p. 290; che cita come fonte: Registro Vaticano, lettera 247; autografo del convento di San Francesco *Salmaticen.*; *domus* dei Frati Minori Conventuali in Veneto; *Brugen.* in Belgio.

Reg. POTTH. 10990.

Cfr. THOMSON, n. 542.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · **generali ministro et universis fratribus ordinis fratrum minorum**, salutem et apostolicam benedictionem.

Inducimur pie conversationis vestre meritis, ut in hiis que secundum Deum possumus, vos favore benevolo prosequamur. **Hinc** est quod cum quidam ex prelatiis ecclesiarum, qui sicut accepimus, vos sibi devotos inveniunt et in exhibitione condigne reverentie studiosos, in eo se humilitati vestre molestos exhibeant, quod novam consuetudinem inducere molientes, a vobis obedientiam exigunt manualementem. Nos id arbitantes incongruum et reputantes^a indignum, ut nullus ex prelatiis eisdem absque mandato Sedis Apostolice speciali, a vobis dictam obedientiam manualementem presumat exigere, auctoritate presentium ditricius inhibemus. **Nulli** ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat(um) Laterani VIII kalendas martii, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a -p- *su rasura*

01-18

1241 giugno 06, Laterano

Gregorio papa IX concede facoltà al Ministro Generale ed ai provinciali di assolvere, secondo la forma stabilita dalla Sede Apostolica da *censura* coloro che nell'Ordine sono sudditi ad essi, eccezion fatta per i casi più gravi.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-18 [A]. Foglio di mm 291×302 (plica 33); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *m* (cfr. HERDE, p. 48; BARBICHE, nn. 128, 139, 140, 149, 154, 159, 187, 207, 216, 229, 236, 237, 240, 244, 264, 265, 294, 320, 406; SB IV, p. 598; SCHMIDT, p. 646); (b) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *Ga*; (c) nel verso al centro, leggermente spostata verso l'alto nota di registrazione: grande *R* con gamba tagliata, all'interno di questa: *scriptum*; (d) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in basso a sinistra: -36.

Sigle: Nel verso in basso a sinistra: *A*, forse una sigla utilizzata dallo *scriptor* giacché essa è presente nelle altre che, nel corpus che si sta editando, dovrebbero esser state scritte da *m* (01-12 e 01-13).

Registri: Auvray n. 6048.

Ed. WADDING III, nr. XXXVII p. 473, cita come fonte: Registri Vaticani, lettera 71.

BF I, n. CCCXLI, p. 295; cita come fonte: Registri Vaticani, lettera 71; un esemplare a Zara nell'archivio degli Osservanti.

Reg. POTTH. 11027.

Cfr. THOMSON, n. 553.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **D**ilectis filiis . . . generali et **u**niversis ministris provincialibus ordinis fratrum minorum²⁶⁴ presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet ad hoc fratrum vestri ordinis pia desudet intentio, ut ab eis, in hiis que faciunt, prudenter et provide procedatur per hoc et sue religioni proficere et Dei cupientes Ecclesiam honorare, tamen aliquando, ex conditionis humane fragilitate, contingit quod quidam ex ipsis excedunt in casibus in quibus excommunicationis sententiam et notam irregularitatis incurrunt. Quare a nobis supplicatione humili postulastis ut, cum viri contemplationi dediti sint, in religionis favorem a discursibus cohibendi ac propter viarum pericula, eisdem fratribus ad nostram et diocesanorum presentiam impediatur accessus, super hoc providere de²⁶⁵ benignitate solita curaremus. Nos itaque pie volentes quod vestra devotio in hiis que digne possumus Sedem Apostolicam repperisse gaudeat gratiosam, ut singuli vestrum in provinciis sibi commissis, predictis fratribus constitutis ibidem absolutione ac dispensatione indigentibus, sive priusquam^a ordinem intraverint sive postea in casibus excesserint memoratis, de consilio²⁶⁶ discretorum fratrum vestrorum, qui litterati sint et Deum timentes, impertiri valeant absolutionis beneficium et dispensare cum eis, iuxta formam archiepiscopis et episcopis super hoc ab

²⁶⁴ In WADDING *generali et universis Ministris ordinis Fratrum Minorum provincialibus*.

²⁶⁵ In BF I e in WADDING manca *de*.

²⁶⁶ In BF I e in WADDING *conscientia*.

Apostolica Sede traditam, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem, nisi adeo gravis fuerit et enormis²⁶⁷ excessus quod merito sint ad Sedem Apostolicam destinandi. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani VIII idus iunii, pontificatus nostri anno quintodecimo.

(BP D)

^a -ri- *su rasura*

01-19

1241 giugno 20, Laterano

Gregorio papa IX concede facoltà ai Frati Minori di poter transitare e di dimorare nelle terre *excommunicatorum* e di poter ricevere dagli scomunicati il necessario per la propria sopravvivenza.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-19. [A]. Foglio di mm 227×225 (plica 23); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *B.C.* (Bartholomeus de Corneto, *HERDE*, pp. 26-27, 46; *BARBICHE*, n. 634; *SB IV*, p. 517; *SCHMIDT*, p. 618); (b) nel verso in basso: *duplicata*; (c) nel verso nel margine sinistro, ruotata verso sinistra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro, capovolto: ·48·.

Registri: Auvray n. 6067.

Ed. *WADDING III*, nr. XXXIX, p. 474, che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, nn. 77, 80, 48.

BF I, n. CCCXLV, p. 298; che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, nn. 48, 77, 80;

Registri Vaticano, lettera n. 85.

Reg. *POTTH*. 11041.

Cfr. *THOMSON*, n. 557.

²⁶⁷ In *BF I* e in *WADDING* manca *et enormis*.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** . . **generali ministro** et universis fratribus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Vobis extremam patientibus pro Christi nomine paupertatem digne conceditur ab Sedis²⁶⁸ Apostolice^a gratia per quod et necessitati vestre consulitur et benefactoribus vestris salutis meritum procuratur. **Hinc** est quod nos, quorum deposcit officium iustis annuere desideriis devotorum, vestre precibus humilitatis inducti ut vos, qui exhortationis pie studio bonos ad potiora dirigitis et errant[es]^c in rectitudinis semitam laudabiliter [revocatis, in excommunicatorum]^b terris libere commorari et ab eis tunc ac etiam quando vos per ipsas transire contingit necessaria vite deposcere ac recipere valeatis, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem. **Nulli** ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani XII kalendas iulii, pontificatus nostri anno quintodecimo.

(BP D)

^a Sedis Apostolice *su rasura, al di sopra di Sedis e al di sopra di Apostolice due trattini che stanno ad indicare l'inversione d'ordine dei due termini* ^b *poco leggibile* ^c *testo poco leggibile a causa della piegatura del foglio*

01-20

1241 giugno 20, Laterano

Regesto: come sopra.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-20 [A]. Foglio di mm 200/206×219/232 (plica 30); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: piccola .R.; (b) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *frater Gabriel*; (c) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola R con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro, capovolto: ·80·.

Registri: come sopra.

Ed. come sopra.

Reg. come sopra.

²⁶⁸ In BF I e WADDING *Apostolice Sedis*.

Cfr. come sopra.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · generali ministro et universis fratribus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Vobis extremam patientibus pro Christi nomine paupertatem digne conceditur ab Apostolicae Sedis gratia per quod et necessitati vestre consulitur et benefactoribus vestris salutis meritum procuratur. **Hinc** est quod nos, quorum deposcit officium iustis annuere desideriis devotorum, vestre precibus humilitatis inducti ut vos, qui exhortationis pie studio bonos ad potiora dirigitis et errantes in rectitudinis semitam laudabiliter revocatis, in excommunicatorum terris libere commorari et ab eis tunc ac etiam quando vos^a per ipsas transire contingit necessaria vite deprecere ac recipere valeatis, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem. **Nulli** ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani XII kalendas iulii, pontificatus nostri anno quintodecimo.

(BP D)

^a *su rasura di per*

01-21

1241 ?, Laterano²⁶⁹

Regesto: cfr. 01-18.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 01-21 [A]. Foglio di mm 226×252 (plica 21); la pergamena presenta due grandi lacune nella parte inferiore; mancano la bolla e il filo di seta. Presenti diversi fori, soprattutto nella parte inferiore della pergamena

Note di cancelleria: (a) nel verso della plica, in basso a sinistra, capovolta: *R*; (b) nel verso in basso a sinistra: *Rome*; (c) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *Gabriel*; (d) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*

Note archivistiche nel verso: in alto, spostato verso sinistra: ·102·.

Registri: non è presente una lettera con tale data.

²⁶⁹ Nella lettera è chiaramente leggibile *x kal. ... anno xv*. Il xv anno di pontificato di Gregorio IX parte dal 22/03/1241. Gregorio muore il 22/08/1241. Per cui le possibili datazioni sono le seguenti: *x kal. aprilis* (23/03/1241); *x kal. maii* (22/04/1241); *x kal. iunii* (23/05/1241); *x kal. iulii* (22/06/1241); *x kal. augusti* (23/07/1241).

Ed. WADDING, non è presente una lettera con tale data.

BF I, non è presente una lettera con tale data.

Reg. POTTH. non è presente una lettera con tale data.

Cfr. THOMSON, non conosce una lettera con tale data.

GREGORIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** . . . generali et universis ministris provincialibus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet ad hoc^a fratrum vestri ordinis pia desudet intentio, ut ab eis, in hiis que faciunt, prudenter et provide procedatur per hoc et sue religioni proficere et Dei cu[pientes]^b ecclesiam honorare, tamen aliquando, ex conditionis humane fragilitate, contingit quod quidam ex ipsis excedunt in casibus in quibus excommunicationis sententiam et notam irregularitatis incurrunt. Quare a nobis supplicatione humili postulastis ut, cum viri contemplationi dediti sint, in religionis favorem a discursibus cohibendi ac propter viarum pericula, eisdem fratribus ad nostram et diocesanorum presentiam impediatur accessus, super hoc providere de benignitate solita curaremus. Nos itaque pie volentes quod vestra devotio in hiis que digne possumus Sedem Apostolicam repperisse gaudeat gratiosam, ut singuli vestrum in provinciis sibi [c]ommissis^b predictis fratribus constitutis ibidem absolutione ac dispensatione indigentibus, sive priusquam ordinem intraverint sive postea in casibus excesserint memoratis, de consilio discretorum fratrum vestrorum, qui litterati sint et Deum timentes, impertiri valeant absolutionis beneficium et dispensare cum eis, iuxta formam [archiepiscopis et episcopis super hoc ab Apostolica Sede tradit]am^b, vobis auctoritate presentium [concedimus facultatem, nisi adeo gravis fuerit et enormis excessus qu]od^b [merito sint ad]^b Sedem Apostolicam destinandi. [Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum]^b.

Dat(um) Laterani x kalendas [...], pontificatus nostri anno quartodecimo.

(BP D)

^a h- forse inserita in seguito ^b integrazione dovuta al pessimo stato di conservazione della pergamena

LETTERE DI INNOCENZO IV

02-1

1243 ottobre 30, Laterano

Regesto: cfr. 01-18

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-01 [A]. Foglio di mm 304×335 (plica 33);
bolla plumbea e filo di seta giallo e rosso.

Note di cancelleria: (a) in alto al centro nota del procuratore: *minorum*.

Numerazione archivistica nel verso: in basso a destra, capovolta, numerazione: ·12·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, menziona la lettera a p. 111, ma non ne dà l'edizione e non cita alcuna fonte di riferimento.

BF I, n. XIV, p. 312; che cita come fonte solo WADDING.

Reg. POTTH. 11169.

Cfr. THOMSON, n. 586; tuttavia l'*incipit* è: "*Licet ad hoc fratribus*".

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis** filiis · · generali et universis ministris provincialibus ordinis fratrum minorum presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet ad hoc fratrum vestri ordinis pia desudet intentio, ut ab eis, in hiis que faciunt, prudenter et provide procedatur per hoc et sue religioni proficere et Dei cupientes ecclesiam honorare, tamen aliquando, ex conditionis humane fragilitate, contingit quod quidam ex ipsis excedunt in casibus in quibus excommunicationis sententiam et notam irregularitatis incurrunt. Quare a nobis supplicatione humili postulastis ut, cum viri contemplationi dediti sint, in religionis favorem a discursibus cohibendi ac propter viarum pericula, eisdem fratribus ad nostram et diocesanorum presentiam impediatur accessus, super hoc providere de benignitate solita curaremus. Nos itaque pie volentes^a quod vestra devotio in^b hiis que digne possumus Sedem Apostolicam repperisse gaudeat gratiosam, ut singuli vestrum in provinciis sibi commissis, predictis fratribus constitutis ibidem absolute ac dispensatione indigentibus, sive priusquam ordinem intraverint sive postea in casibus excesserint memoratis, de consilio discretorum fratrum vestrorum, qui litterati sint et Deum timentes, impertiri valeant absolute beneficium et dispensare cum eis, iuxta formam archiepiscopis et episcopis super hoc ab Apostolica Sede traditam, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem, nisi adeo gravis fuerit et enormis excessus quod merito sint ad Sedem Apostolicam destinandi. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu

temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Dat(um) Laterani III kalendas novembris, pontificatus nostri anno primo.

(BP)

^a -e su rasura ^b su rasura

02-2

1244 giugno 17, Civitacastellana.

Innocenzo papa IV scrive al maestro ed ai frati dell'Ordine dei Predicatori, reiterando la costituzione del suo predecessore Gregorio riguardante l'istituzione dell'anno di noviziato; aggiungendo che chi contravverrà a tale costituzione dovrà ritenersi sospeso e verrà punito con la pena che si infliggere per le colpe più gravi.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-02 [A]. Foglio di mm 280×330 (plica 20); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra nome dello *scriptor*: .h.v (Heinricus de Venetiis cfr. HERDE, p. 30; BARBICHE, nn. 497, 498, 517; SB IV, p. 563); (b) nel verso nel margine di destra: piccola *R* con gamba tagliata ruotata verso destra: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: al centro: ·8I·.

Registri: Berger I n. 743 (Reg. an. I, n. 742, fol. 116v; Potth. 11416).

Ed. WADDING III, menziona la lettera a p. 127 ma non ne dà l'edizione e non cita alcuna fonte di riferimento.

BF I, n. XLVIII, p. 342, tuttavia l'*inscriptio* non è la stessa. Vengono citate come fonti: registro Vaticano, lettera 748; Archivio dell'Aracoeli; Archivio dei Santi Apostoli; Archivio del convento san Francesco di Constantia svevica; originali di Parigi, *Rothomag.*, *Carnut.* et *Brugen.*

BP I, n. LXXIV, p. 144 cita come fonte l'Archivio dell'Ordine, libro A, *folio 565*". Nella nota poi specifica: "*Authographa tenent Conventus Mediolanensis, et Claromontanus*".

Reg. POTTH. 11416.

Cfr. THOMSON, n. 637, tuttavia si riferisce alla lettera indirizzata ai Minori, notando che in Largiader ci sono due originali.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · magistro et fratribus ordinis predicatorum²⁷⁰, salutem et apostolicam benedictionem.

Non solum in favorem conversi set etiam monasterii probationis tempus a sanctis patribus est indultum, ut ille asperitates istius et istud mores illius valeat experiri. In regula quoque beati Benedicti precipitur ut ad conversionem noviter venienti non facilis tribuatur ingressus, set, sicut docet Apostolus, an sit ex Deo spiritus comprobetur, et dura^a et aspera per que itur ad Dominum exponantur²⁷¹. Preterea in eadem regula subiungitur ut dicatur: ecce lex sub qua militare desideras, si eam observare potes, ingredere; alioquin, liber venisti, liber discede. Insuper felicis recordationis Gregorius papa predecessor noster statuit ut positi in probatione novitii, ante susceptum religionis habitum, qui dari profitentibus consuevit, seu ante professionem emissam, ad statum pristinum redire possint libere infra annum et, ad omnem ambiguitatem penitus amovendam, cum in quibusdam locis religiosi novitiorum habitus non distinguatur ab habitu professorum, professionis tempore benedicantur vestes que profitentibus conceduntur, ut novitioru[m ac pro]fessorum^b habitus discernatur. Licet igitur zelum animarum habentes eas lucrari Domino sollicite cupiatis, quia tamen decet et expedit ut conscientie puritati non desit iu[diciu]m^b rationis, ne unde spiritalis profectus queritur, inde salutis dispendium subsequatur, vobis de fratrum nostrorum consilio in virtute obedientie sub pena excommunicationis auctoritate presentium districtius inhibemus ne ante annum probationis elapsum qui est maxime in subsidium fragilitatis humane regulariter institutum quemquam ad professionem vestri ordinis seu renuntiationem seculi faciendam recipere presumatis, nec constitutum in probatione novitium aliquatenus impedire quominus infra eundem annum probationis ad aliam religionem quam maluerit transeat sicut de sua processerit libera voluntate, non obstantibus statuto contrario siquod a vobis est editum, quod irritum decernimus et inane vel aliquibus litteris a Sede Apostolica impetratis seu etiam impetrandis que de premissis expressam non fecerint mentionem. Quod si forte contra huiusmodi nostram inhibitionem quemquam recipere presumpseritis, decernimus eum qui taliter receptus fuerit nullatenus vestro esse ordini alligatum, vosque a receptione quorumlibet ad professionem eiusdem ordinis fore ipso facto suspensos et insuper pene subiciendos que fratribus ipsius ordinis pro culpis infligi gravioribus consuevit.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et constitutionis^c infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) apud Civitatemcastellanam XV kalendas iulii, pontificatus nostri anno primo.

(BP D)

^a -a riscritta ^b integrazione dovuta ad una lacuna nella pergamena ^c et constitutionis su rasura

²⁷⁰ In BF I *dilectis filiis Generali Ministro et Fratribus Ordinis Fratrum Minorum.*

²⁷¹ In BF I *exponatur.*

02-3

1244 giugno 22, Civitacastellana

Regesto: come sopra. Ma in questo caso la lettera è indirizzata al Ministro ed ai frati dell'Ordine dei Frati Minori.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-03 [A]. Foglio di mm 326×339 (plica 41); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: spostato a sinistra e capovolto: ·24·.

Registri: Berger I, n. 744.

Ed. WADDING, non esiste una lettera con tale data

BF I, non esiste una lettera con tale data.

Reg. POTTH. 11417.

Cfr. THOMSON, non esiste una lettera con tale data.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis · · generali ministro et fratribus ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Non solum in favorem conversi set etiam monasterii probationis tempus^a a sanctis patribus est indultum, ut ille asperitates istius et istud mores illius valeat experiri. In regula quoque beati Benedicti precipitur ut ad conversionem noviter venienti non facilis tribuatur ingressus, set sicut docet Apostolus, an sit ex Deo spiritus comprobetur, et dura et aspera per que itur ad Dominum exponantur²⁷². Preterea in eadem regula subiungitur ut dicatur: ecce lex sub qua militare desideras, si eam observare potes, ingredi; alioquin, liber venisti, liber discede. Insuper felicis recordationis Gregorius papa predecessor noster statuit ut positi in probatione novitii, ante susceptum religionis habitum, qui dari profitentibus consuevit, seu ante professionem emissam, ad statum pristinum redire possint libere infra annum et, ad omnem ambiguitatem penitus amovendam, cum in quibusdam locis religiosi novitiorum habitus non distinguatur ab habitu professorum, professionis tempore benedicantur vestes que profitentibus [conce]duntur^b, ut novitiorum ac professorum habitus discernatur. Licet igitur zelum animarum habentes eas lucrari Domino sollicite cupiatis, quia tamen decet et expedit ut

²⁷² Cfr. 02-2.

conscientie puritati non desit iudicium rationis, ne unde spiritalis profectus queritur, inde salutis dispendium subsequatur, vobis de fratrum nostrorum consilio in virtute obedientie sub pena excommunicationis auctoritate presentium [dis]trictius inhihemus ne ante annum probationis elapsam qui est maxime in subsidium fragilitatis humane regulariter insitutum quemquam ad professionem vestri ordinis seu renuntiationem seculi faciendam recipere presumatis, nec constitutum in probatione novitium aliquatenus impedire quominus infra eundem annum probationis ad aliam religionem quam maluerit transeat sicut de sua processerit libera voluntate, non obstantibus statuto contrario siquod a vobis est editum, quod irritum decernimus et inane vel aliquibus litteris a Sede Apostolica impetratis seu etiam impetrandis que de premissis expressam non fecerint mentionem. Quod si forte contra huiusmodi nostram inhibitionem quemquam recipere presumpseritis, decernimus eum qui taliter receptus fuerit nullatenus vestro esse ordini alligatum, vosque a receptione quorumlibet ad professionem eiusdem ordinis fore ipso facto suspensos et insuper pene subiciendos que fratribus ipsius ordinis pro culpis infligi gravioribus consue[vit]^c.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) apud Civitatemcastellanam X kalendas iulii, pontificatus nostri anno primo.

(BP D)

^a set etiam monasterii probationis tempus *su rasura* ^b parola poco leggibile ^c finale di parola poco leggibile

02-4

1244 giugno 24, Civitacastellana

Innocenzo papa IV proibisce ai frati dell'Ordine dei Predicatori, pena la scomunica, di ricevere nel proprio Ordine coloro che sono Frati Minori, a meno che non vi sia un permesso della Sede Apostolica e che non sia stata chiesta ed ottenuta licenza dal Ministro. Parimenti ribadisce la necessità dell'anno di noviziato e stabilisce che qualsiasi *statutum* in cui si dice il contrario sia da ritenersi nullo. A chi contravverrà a tali proibizioni verranno applicate le pene che si infliggono nei casi più gravi.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-04 [A]. Foglio di mm 290×334 (plica 26); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: .h.v (Heinricus de Venetiis cfr. HERDE, p. 30; BARBICHE, nn. 497, 498, 517; SB IV, p. 563); (b) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*.

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro, numerazione capovolta: ·59·.

Registri: Berger I, n. 745.

Ed. WADDING III, nr. XVI, pp. 490-491, che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 59.

BF I, n. LIV, p. 346, parzialmente edito. Cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 59, *Bullarium Praedicatorum*.

BP I, n. LXXV, pp. 144-145, cita come fonte “*Ex Bullar. Ususmaris* p. 19”. Nella nota poi specifica: “Asservatur autographum in Coenobiis *Tolosano, Barchinonensi, Mediolanensi, Bergomensis, et Claromontano*. Plumbum sericis filis appenditur”. In un'altra nota poi si dice: “Consulendi etiam *Rodericus in nova Collectione Privileg. Regularium pag. 12, et Waddingus Annal. Minor. Tomo I pag. 63, excriserunt enim Diplomata eiusdem tenoris, quae in gratiam Fratrum Minorum concessere Pontifices*”.

Reg. POTTH. 11423.

Cfr. THOMSON, n. 644.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis** filiis · · magistro et fratribus ordinis predicatorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Meminimus vobis olim in virtute obedientie per nostras litteras precepisse ut fratres minores et eorum ordini voto vel iuramento etiam obligatos, nullatenus decetero pretestu indulgentie alicuius, seu aliquarum litterarum obtentarum a Sede Apostolica, vel etiam obtinendarum in posterum, que de hoc expressam non facerent mentionem, presumeretis recipere, nisi prius ministri sui petita foret licentia et obtenta. Decrevimus²⁷³ etiam irritum et inane quicquid per vos in hac parte contra preceptum nostrum contingeret attemptari. Statuentes ut huiusmodi presumptores incurrerent excommunicationis sententiam ipso facto²⁷⁴, a qua nequaquam absolvi possent, nisi se apud Sedem Apostolicam ab ea, sicut iustum foret, absolventi personaliter presentarent. Verum quia postmodum per qua[s]dam^a alias litteras vobis et eisdem fratribus districtius duximus inhibendum ne²⁷⁵ ante annum probationis elapsam, qui est maxime in subsidiu[m]^b fragilitatis humane regulariter institutus, quemquam ad professionem vestrorum ordinum presumeretis recipere, seu ad renuntiationem seculi faciendam, nec constitutum in probatione novitium aliquatenus impedire, quo minus infra eundem

²⁷³ In WADDING *decernimus*.

²⁷⁴ In WADDING manca *ipso facto*.

²⁷⁵ In WADDING *ut*.

annum probationis ad aliam religionem quam mallet transiret, sicut de sua procederet libera voluntate, non obstantibus statuto contrario, si quod^c a vobis esset editum, quod irritum decrevimus^{d276} et inane, vel aliquibus litteris a Sede Apostolica impetratis, seu etiam impetrandis, que de premissis expressam non facerent mentionem. Et si forte contra huiusmodi nostram inhibitionem quemquam²⁷⁷ vos, vel dicti fratres reciperetis, qui taliter receptus existeret nullatenus vestro esset nec eorumdem fratrum ordini alligatus; vosque ac ipsi a receptione quorumlibet ad professionem dictorum ordinum essetis ipso facto suspensi^e, et insuper pene deberetis subici que fratribus ipsorum ordinum pro culpis infligi gravioribus consuevit. Nos quod de obligatis^f ordini predictorum fratrum in premissis nostris diximus²⁷⁸ litteris ne ipsos recipere presumatis, statuendo ut huiusmodi presumptores ipso facto sententiam excommunicationis incurrant, de illis tantum intelligi volumus quos post predictum annum probationis elapsum eorum esse constiterit ordini alligat[o]s^g.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre declarationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Dat(um) apud Civitatemcastellanam VIII kalendas iulii, pontificatus nostri anno primo.

(BP D)

^a lettera poco leggibile a causa della piegatura del foglio ^b lettera poco leggibile ^c qu- su rasura di -cqu- ^d su rasura di decernimus ^e -si su rasura ^f -tis su rasura ^g lettera poco leggibile

02-5

1245 luglio 21, Lione

Innocenzo papa IV comanda a tutti gli ecclesiastici di non impedire ai Frati Minori l'esercizio della *cura animarum* nelle loro chiese, parimenti proibisce ai medesimi di tassare i suddetti frati, di esigere le oblazioni loro donate e di chiedere loro decime. Nel contempo il papa ricorda che sono stati i suoi predecessori Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX ad approvare l'Ordine dei Frati, la cui regola è stata *confirmata*.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-05 [A]. Foglio di mm 317×314 (plica 30); mancano la bolla e il filo di canapa.

²⁷⁶ In WADDING *decernimus*.

²⁷⁷ In WADDING *nequaquam*.

²⁷⁸ In WADDING *diximus*.

Note di cancelleria: (a) a sinistra sopra la plica: *Id (?)*; (b) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *Ga*; (c) nel verso al centro, capovolto: *Bona*; (d) nel verso in basso a sinistra frase poco leggibile: *Nimis iniqua g- - - - - prelati per Ytaliam - - constituti*; (e) nel verso nel margine di destra: piccola *R* con gamba tagliata ruotata verso destra: *R(us)?*

Numerazione archivistica nel verso: al centro capovolto: ·12·.

Sigle: Nel verso al centro: +.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, nr. XXI, pp. 496-497, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 12.

BF I, n. LXXXV, pp. 368-369; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 12.

Reg. POTTH. 11746.

Cfr. THOMSON, n. 701.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus · · archiepiscopis et episcopis et dilectis filiis abbatibus, prioribus, archipresbiteris, archidiaconis, decanis et aliis ecclesiarum prelati per Italiam constituti, salutem et apostolicam benedictionem. *Nimis*^a iniqua vicissitudine largitori bonorum omnium respondetur, dum hii qui de Christi patrimonio impinguati luxuriant dampnabiliter in eodem, Christum in famulis suis patenter^b persequi non verentur, ac si factus sit impotens Dominus ultionum. Cum enim dilecti filii fratres minores abnegantes salubriter semetipsos elegerunt²⁷⁹ in altissima paupertate Christo pauperi ad placitum famulari, tanquam nichil habentes et omnia possidentes; non desunt plerique tam ecclesiarum prelati quam alii qui, ceca cupiditate traducti proprie aviditati subtrahi reputantes quicquid predictis fratribus fidelium pietas elargitur^c, quietem ipsorum multipliciter inquietant. Vos quoque qui eos deberetis favorabiliter confovere, molestiarum occasiones vanas exquiritis contra ispos, vultis namque et si non omnes ipsis invitis eorum confessiones audire ac eis iniungere penitentias²⁸⁰ et eucharistiam exhibere^d, nec vultis ut Corpus Christi in eorum oratoriis reservetur, et fratres ipsorum defunctos apud ecclesias vestras cogitis sepeliri²⁸¹ et illorum²⁸² exequias celebrari. Siquis decedentium fratrum alibi quam in ecclesiis vestris eligat sepulturam funus primo²⁸³ ad ecclesias vestras deferri comp[er]llitis^e, ut oblatio usibus vestris ce[dat]^f, nec sustinentes eos habere campanam vel cimiterium benedictum, certis tantum temporibus permittitis ipsos celebrare divina. Vultis etiam in domibus eorundem certum numerum fratrum sacerdotum, clericorum et laicorum nec non cereorum, lampadarum et ornamentorum pro vestra voluntate taxare, ac residuum cereorum quando noviter apponuntur exigitis ab eisdem; nec permittitis^g ut novi^h sacerdotes eorum alibi quam in ecclesiis vestris celebrent primas missas, eos

²⁷⁹ In BF I ed in WADDING *elegerint*.

²⁸⁰ In BF I ed in WADDING *penitentiam*.

²⁸¹ In BF I ed in WADDING *sepelire*.

²⁸² In BF I ed in WADDING *eorum*.

²⁸³ In BF I *primus*.

nichilominus²⁸⁴ compellentes, ut in cotidianis missis, quas in suis locisⁱ et altaribus celebrant, oblationes ad opus vestrum recipiant et reservent; quicquid etiam eis dum celebrant missarum solempnia intra domorum suarum ambitum, pia fidelium devotione donatur, ab ipsis extorquere oblationis nomine contententes, quod eisdem tam in ornamentis altaris, quam in libris ecclesiasticis absolute confertur²⁸⁵, iuri vestro perperam vendicatis, cogendo eos ad sinodos vestras accedere, ac vestris constitutionibus subiacere; nec hiis contenti capitula et scrutinia in locis fratrum pro hiis corrigendis comminamini vos facturos, fidelitatem iuramento firmatam ab eorum ministris et custodibus exigentes; eis quoque ut in hieme tam extra civitates quam intra vobiscum processionaliter veniant ex levi causa mandantes, in benefactores ipsorum excommunicationis sententiam fulminatis, et id²⁸⁶ ipsum fratribus comminantes, eos²⁸⁷ de locis, in quibus Domino famulantur amovere satagitis, nisi vobis obediant in omnibus supradictis. Ad hec ne fratres ad honorabiles civitates et villas ubi religiose ac honeste valeant commorari a populis devote vocati accedere audeant inhiibentes, tam in accedentes fratres quam in receptores eorum excommunicationis sententiam promulgatis. Ab eis etiam de ortorum fructibus decimas, nec non de habitaculis fratrum, sicut de Iudeorum domibus redditus contenditis extorquere, asserendo quod nisi fratres morarentur ibidem, vobis ab aliis habitatoribus proventus aliqui solverentur. Et ut ipsos vestre subdatis totaliter ditioni, eisdem ministros et custodes vultis perficere pro vestre arbitrio voluntatis. Cum igitur ordo predictorum fratrum per felicitis recordationis Innocentium, Honorium et Gregorium predecessores nostros et nos ipsos sit sollempniter approbatus, et eorum regula confirmata, ne Apostolice Sedis statuta, que humiliter suscipere ac servare tenemini reverenter, contempnere videamini. Universitatem vestram monemus attente, per apostolica vobis²⁸⁸ scripta firmiter precipiendo mandantes, quatinus conscientie ac fame vestre salubriter consulentes, universi et singuli a prenotatis²⁸⁹ et aliis predictorum fratrum gravaminibus penitus desistatis, subditos vestros ab hiis artius [sic] compescendo. Alioquin venerabilibus fratribus nostris · · archiepiscopo Pisano et · · Tudertino et · · Anconitano episcopis damus nostris litteris firmiter in mandatis ut vos ad omnia predicta servanda per censuram ecclesiasticam, sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis impedimento, compellant. Non obstante constitutione de duabus dietis edita in concilio generali. Si vero nec sic mandatis nostris curaveritis obedire noveritis nos super hoc memoratis fratribus aliter²⁹⁰ auctore Domino provisuros.

Dat(um) Lugduni XII kalendas augusti, pontificatus nostri anno tertio.

(BP D)

^a -m- su rasura ^b nel testo patententer ^c nel testo elergitur ^d nel testo ehibere ^e lettera poco leggibile a causa di un piccolo foro ^f parola poco leggibile ^g exigitis ab eisdem nec permittitis su rasura ^h Novi su rasura ⁱ locis su rasura

²⁸⁴ In WADDING *nichilo*.

²⁸⁵ In BF I *censetur*.

²⁸⁶ In BF I ed in WADDING *idem*.

²⁸⁷ In BF I ed in WADDING *eosdem*.

²⁸⁸ In BF I ed in WADDING *manca vobis*.

²⁸⁹ In BF I ed in WADDING *prenominatis*.

²⁹⁰ In BF I ed in WADDING *manca aliter*.

02-6

1245 agosto 16, Lione

Innocenzo papa IV permette agli apostati dell'Ordine dei Frati Minori, che hanno avuto lettere di permesso dai propri superiori, di passare ad altri Ordini approvati.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-06 [A]. Foglio di mm 222×265 (plica 29); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a sinistra, nota dello *scriptor*: *J.V* (cfr. BARBICHE, nn. 429, 477, 540, 656, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 737, 738, 739, 743, 744, 780, 781, 1015. Forse coincide con lo *scriptor* menzionato da HERDE, p. 47: *I. V.?*); (b) nel verso al centro ruotata verso sinistra: *duplicata*; (c) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *Ga.*; (d) nel verso in basso: *In- - - de licentia- - - egressi et eiectis ad alios ordines qui - - - beati Augustini, Templariorum, Hospitalariorum et aliorum religiosorum arma portantium* (e) nel verso sul lato destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*

Numerazione archivistica nel verso: in alto a sinistra: ·101·.

Registri: Berger n. 1484.

Ed. WADDING III, nr. XXIII, p. 500, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 16.

BF I, n. LXXXVII, pp. 371-372; cita come fonte: Registri Vaticani, n. 124; Archivio dell'Aracoeli, n. 16; autografo a «Leodii» in Belgio presso i conventuali; Constantia in Svevia; autografi di Parigi, Metz, Bruges.

Reg. POTTH. 11807.

Cfr. THOMSON, n. 705.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · generali et provincialibus ministris ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Paci et tranquillitati vestre paterna volentes in posterum²⁹¹ sollicitudine providere ut eiectis de vestro ordine vel egressis, qui receptione in eodem ordine suis exigentibus culpis reddiderint se indignos transeundi ad alios ordines approbatos, preter quam ad beati Augustini, Templariorum, Hospitalariorum et aliorum religiosorum arma

²⁹¹ In BF I manca *in posterum*.

portantium, ad vitandam occasionem evagandi, cum vestris testimonialibus litteris auctoritate nostra licentiam dare possitis, plenam vobis de fratrum nostrorum consilio concedimus auctoritate presentium facultatem, districtius inhibentes ne tales aliter ad alium ordinem transire, vel aliqui ipsos recipere seu retinere presumant absque licentia Sedis Apostolice speciali faciente plenam de presentibus mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et inhibitionis infringere vel ei ausus temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Dat(um) Lugduni XVII kalendas septembris, pontificatus nostri anno tertio.

(BP D)

02-7

1245 agosto 16, Lione

Regesto: come sopra.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-07 [A]. Foglio di mm 276×291 (plica 27); mancano la bolla e il filo di seta, il foglio presenta una grave lacuna in corrispondenza del centro della pergamena.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a sinistra, nota dello *scriptor*: *J.V.* (cfr. BARBICHE, nn. 429, 477, 540, 656, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 737, 738, 739, 743, 744, 780, 781, 1015. Forse coincide con lo *scriptor* menzionato da HERDE, p. 47: *I. V.?*); (b) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *G.a.*; (c) nel verso in basso a sinistra, frase in parte coperta da un regesto di mano successiva: *Indulgent[ia] - - - licentiandis egressis et eiectis ad alios ordines - - - - - beati Augustini, Templariorum, Hospitalariormu et aliorum religiosorum arma ferentium*; (d) nel verso sul lato destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*

Numerazione archivistica nel verso: in basso a sinistra: ·16·.

Registri: come sopra.

Ed. come sopra.

Reg. come sopra.

Cfr. come sopra.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei **Dilectis filiis** · · generali et provincialibus ministris ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

P[aci]^a et tranquillitati vestre paterna volentes in posterum²⁹² sollicitudine providere ut eiectionis de vest[ro]^a ordine vel egressis, qui receptione in eodem ordine suis exigentibus culpis reddiderint se indignos transeundi^b ad alios ord[in]es^a approbatos, preter quam ad beati Augustini, Templariorum, Hospitalariorum et aliorum relig[iosorum arma portantium]^a, ad vitandam occasionem evagandi, cum vestris testimonialibus litteris auctoritate nostra licentiam dare possitis]^a, plenam vobis de fratrum [no]strorum^c consilio concedimus [auctoritate presentium facultatem]^a, districtius inhibentes ne tales aliter ad alium ordinem [transire, vel aliqui ipsos]^a recipere seu retinere presumant absque licentia Sedis Apostolice speciali faciente plenam de presen[tibus]^a mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et inhibi[tionis in]fringere^a vel ei ausus temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Lugduni XVII kalendas septembris, pontificatus nostri anno tertio.

(BP D)

^a testo corrotto a causa di uno strappo a forma di croce che occupa tutta la parte centrale del foglio ^b poco leggibile ^c inizio di parola quasi invisibile

02-8

1245 settembre 19, Lione

Innocenzo IV papa raccomanda a tutti i prelati i Frati Minori, affinché a questi ultimi sia concesso di poter predicare per ottenere la salvezza delle anime; si chiede ai medesimi prelati di fare attenzione a che non ci siano dei *falsarii* che predicano per ottenere questua e denaro.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-08 [A]. Foglio di mm 257×309 (plica 25); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel *verso* della plica, in basso a sinistra: *J.V* (cfr. BARBICHE, nn. 429, 477, 540, 656, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 737, 738, 739, 743, 744, 780, 781, 1015. Forse coincide con lo *scriptor* menzionato da HERDE, p. 47: *I. V.?*); (b) nel *verso* in alto al centro, nota del procuratore: *G.a.*.

Numerazione archivistica nel *verso*: nel margine sinistro: 28.

Segle: nel *verso*, nel margine di sinistra: G; nel *verso* al centro segno tipo Λ, nel *verso* in basso a sinistra due grandi segni di croce affiancati l'uno all'altro.

²⁹² Cfr. 02-6.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, nr. XXVII, p. 507, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 28.

BF I, n. XCVI, p. 381; parzialmente edito, cita come fonte,: Archivio dell'Aracoeli, n. 28;
AUTOGRAFO NEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI CONSTANTIA IN SVEVIA;
AUTOGRAFI TRECIS; METIS; BRUGIS IN BELGIO.

Reg. POTTH. 11881

Cfr. THOMSON, n. 737.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis et dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, plebanis, archipresbiteris et aliis ecclesiarum prelatis ad quos littere iste pervenerint²⁹³, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoniam habundavit iniquitas et refriguit caritas plurimorum ecce ordinem dilectorum filiorum fratrum minorum Dominus suscitavit, qui^a non que sua²⁹⁴ sed que sunt Christi querentes, tam contra profligandas hereses quam contra pestes alias mortiferas extirpandas, se dedicarunt evangelizationi verbi Dei in abiectioe voluntarie paupertatis. Nos igitur sanctum eorum propositum et necessarium ministerium favore^b benevolo prosequentes, universitati vestre ipsos affectuose duximus commendandos, caritatem vestram rogantes et exhortantes in Domino, ac per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus dilectos filios fratres ordinis memorati, pro reverentia divina et nostra, ad officium predicandi, ad quod sunt ex professione sui ordinis deputati, benigne recipere procuretis, ac populos vobis commissos, ut ex ore ipsorum verbi Dei semen²⁹⁵ devote suscipiant ammonentes in suis²⁹⁶ eis necessitatibus liberaliter assistastis, nec impediatis quo minus illi qui ad eorum predicationem accesserint, tunc eorum sacerdotibus valeant confiteri, quatinus ad predicta suscipienda vestris exhortationibus populi preparati, tamquam bona ac fructifera terra pro vitiorum tribulis incipiant segetem germinare virtutum, et dicti fratres per cooperationem vestram suscepti ministerii cursum felicius^c consumando optatum reportent sui laboris fructum et finem, salutem videlicet animarum. Quia vero sepe vitia sub specie virtutum occulte subinfrant et angelus sathane in angelum lucis se plerumque simulate^d transformat, presentium vobis auctoritate mandamus quatinus, si qui de predictorum fratrum ordine se dicentes in vestris partibus predicaverint ad questum se pecuniarium convertendo per quod religionem eorum qui paupertatem professi sunt contingeret infamari, vos tamquam falsarios capiat et condempnetis eosdem.

Dat(um) Lugduni XIII kalendas octobris, pontificatus nostri anno tertio.

(BP D)

²⁹³ In WADDING *pervenient*.

²⁹⁴ In WADDING *qui non que sua sunt*.

²⁹⁵ In WADDING *famem*.

²⁹⁶ In WADDING *ammonentes ut in suis*.

^a -i su rasura ^b -e su rasura ^c -cius su rasura ^d -t- su rasura di -r-

02-9

1246 agosto 16, Lione

Innocenzo papa IV concede al Ministro Generale di correggere i frati che indugiano nell'ossequio ad altri, credendosi esentati dalla giurisdizione del Generale, eccezion fatta per coloro che sono al servizio della Sede Apostolica.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-09 [A]. Foglio di mm 188×185 (plica 20); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra, nota dello *scriptor*: *math* (Matheus de Babuco; cfr. HERDE, pp. 33-34, 48; BARBICHE, nn. 539, 578, 588, 651, 660, 669, 926, 993, 1044; SB IV, p. 602; SCHMIDT, p. 648); (b) nel verso nel margine di destra: piccola *R* con gamba tagliata ruotata verso destra: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro: ·56·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, nr. XXXIX, pp. 522-523, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 17.

BF I, n. CXLV, p. 422; cita come fonte: Registri Vaticani, n. 39; Archivio dell'Aracoeli, n. 17.

Reg. POTTH. 12253.

Cfr. THOMSON, n. 873.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio · · ministro generali ordinis minorum²⁹⁷, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum sicut te accepimus intimante nonnulli ex fratribus tui ordinis, qui²⁹⁸ de superioris licentia in aliorum obsequiis commorantur exemptos se a tua iurisdictione credentes, talia plerumque perpetrant per que detrahitur ordini et scandalum exinde generatur, nos, tuis supplicationibus inclinati, presentium^a tibi auctoritate concedimus, ut universos fratres, qui morantur in obsequiis aliorum, illis dumtaxat exceptis qui sunt vel fuerint²⁹⁹ ad legatorum Apostolice Sedis servitia deputati, libere valeas visitare, corrigere^b, amovere ac alios eis substituere, prout secundum Deum videris expedire, non

²⁹⁷ In BF I l' *inscriptio* recita *ordinis fratrum minorum*.

²⁹⁸ In WADDING *quod*.

²⁹⁹ In WADDING *fuerunt*.

obstantibus quibuscumque litteris seu indulgentiis Sedis Apostolice per quas id^c valeat impediri³⁰⁰. Contradictores³⁰¹ per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Dat(um) Lugduni XVII kalendas septembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a lettere sbiadite ^b l'intero rigo è poco leggibile poiché le lettere risultano sbiadite ^c per quas id su rasura

02-10

1249 luglio 12, Lione

Innocenzo papa IV scrive al cardinale di Ostia e Velletri (Rainaldo di Inne), a Stefano cardinale presbitero di Santa Maria in Trastevere e a Riccardo cardinale diacono di Sant'Angelo chiedendo di interessarsi della richiesta dei Frati Minori di Roma, i quali, a causa dell'inabitabilità del luogo in cui dimorano, chiedono che venga loro concesso di trasferirsi nel monastero di Santa Maria in Campidoglio. Il papa chiede altresì ai due cardinali di stabilire un luogo migliore per i monaci che attualmente abitano il suddetto monastero.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-10 [A]. Foglio di mm 339×370 (plica 35); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a sinistra, nota dello *scriptor*: J.V. (cfr. BARBICHE, nn. 429, 477, 540, 656, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 737, 738, 739, 743, 744, 780, 781, 1015. Forse coincide con lo *scriptor* menzionato da HERDE, p. 47: I. V.?); (b) (c) nel verso in basso al centro, capovolta: piccola R.

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro, ruotato verso sinistra: ·132·.

Sigle: nel verso al centro segno +; nel lato destro segno *.

Registri: Berger non presente.

Ed. WADDING III, pp. 285-286, che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 132.

BF I, n. CCCIV, pp. 530-531; che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 132.

Reg. POTTH. 13747.

³⁰⁰ In BF I *expediri*.

³⁰¹ In BF I *contradictores vero*.

Cfr. THOMSON, n. 1203.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri · · episcopo Ostiensi et Velletrensi et dilectis filiis ·S.³⁰² tituli Sancte Marie Transtiberim presbitero vicario nostro [in Urbe et]^a ·R.³⁰³ Sancti Angeli diacono cardinalibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii fratres minores Urbis nobis humiliter supplicarunt ut, cum [ipsi in locis]^a in quibus habitant propter aeris corruptionem et alias plures causas nequeant commode commorari, monasterium Sancte Marie de Capito[lio]^a Urbis eis pro habitatione ipsorum concedere de benignitate Sedis Apostolice curaremus, ut ibidem divino vacantes cultui possint liberius sub observa[tione]^a mandatorum Domini delectari, proponente sindico eiusdem³⁰⁴ monasterii ex adverso, quod hoc fieri non debebat, quia ex hoc grave multum poterat sca[ndalum] generari. Quia vero vobis plene [cons]tare^b poterit de premissis, de circumspectione vestra plenam in Domino fiduciam obtinentes, discre[tioni vestre]^a per apostolica scripta mandamus, quatinus si vobis expedire videbitur, dictis fratribus, quos sue religionis meritis benigno favore iugiter in[tendimus]^a prosequi, et gratia speciali, predictum monasterium cum appenditiis^c suis et ortis circa monasterium, habitationi fratrum ipsorum necessariis, ac li[bris et]^a omnibus ornamentis ecclesie ordini eorum congruentibus, assignetis, ac auctoritate nostra in corporalem possessionem prefati monasterii fratres indu[catis]^a eosdem, et defendatis inductos, monachos ipsius monasterii per alia monasteria ipsorum ordinis debite collocantes, dispositione possessionum memo[rati]^c monasterii nobis totaliter reservata. Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo; non obstantibus quibuscumque indulgentiis, [si que sunt]^a aliquibus ab Apostolica Sede concessis, quod interdicti, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras Sedis eiusdem, que de huiusmodi indulgen[tia plenam]^a non fecerint mentionem, seu aliquibus aliis per quas effectus presentium valeat impediri. Quod si non omnes hiis exequendis potue[ritis]^a vel volueritis interesse duo vestrum ea nichilominus exequantur.

Dat(um) Lugduni III idus iulii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

^a integrazione a causa di una macchia che interessa il margine sinistro del foglio ^b integrazione dovuta ad un piccolo foro ^c parola poco leggibile

02-11

1250 giugno 26, Lione

³⁰² *Stephano*. In BF I si dice sia Stefano Perugino, in realtà si tratta di *Stephanus de Normandis*, vd. *Hierarchia Catholica*, p. 44. In WADDING viene erroneamente trascritta una B al posto di S.

³⁰³ *Riccardo*. Si tratta di *Riccardus de Annibaldeschis*. vd. *Hierarchia Catholica*, p. 49. Si ricordi che Riccardo Annibaldi era protettore degli Eremiti di Sant'Agostino: per concedere a questi ultimi la chiesa di Santa Maria del Popolo si chiese il trasferimento dei Frati Minori che ivi dimoravano.

³⁰⁴ In BF I *dicti*.

Innocenzo papa IV scrive al cardinale di Ostia e Velletri (Rainaldo di Ienne), a Stefano cardinale presbitero di Santa Maria in Trastevere e a Riccardo cardinale diacono di Sant'Angelo chiedendo loro di far in modo che la chiesa di Santa Maria in Campidoglio, con tutte le sue pertinenze, venga concessa ai Frati Minori di Roma e che i Benedettini, che attualmente dimorano in quel luogo, vengano debitamente trasferiti in un altro monastero.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-11 [A]. Foglio di mm 335×348 (plica 40); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a sinistra, nota dello *scriptor*: J.V. (cfr. BARBICHE, nn. 429, 477, 540, 656, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 737, 738, 739, 743, 744, 780, 781, 1015. Forse coincide con lo *scriptor* menzionato da HERDE, p. 47: I. V.?); (b) nel verso al centro in alto, nota del procuratore: *minorum*.

Note archivistiche nel verso: al centro numerazione capovolta: ·68·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, pp. 285-286, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 68.

BF I, n. CCCXXX, pp. 544-545; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 68.

Reg. POTTH. 14002.

Cfr. THOMSON, n. 1280.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri ·³⁰⁵ episcopo Ostiensi et dilecto filio ·S·³⁰⁶ tituli Sancte Marie Transtiberim presbitero cardinali vicario nostro in Urbe³⁰⁷, salutem et apostolicam benedictionem.

Lampas insignis celestium exemplarium adornata fulgori bus, rutilans in domo Dei corrusco sidere nove lucis quam ad illuminationem fidei, divini cultus augmentum et sponse Christi multiforem [p]ulchritudinem^a ampliandam, in dilectis filiis fratribus ordinis minorum religiose institutionis redivivus fervor accendit, illic presertim in serie luminarium ecclesiastici firmamenti habere non debet incongruam situs incommodi stationem, ubi providentia disponente divina, primitiva surgentis ecclesie fundamenta quiescunt et per individuos paris triumphis [comites]^b sublimitas eminet apostolici principatus. Cum itaque ad eiusdem ordinis fratribus in Urbe degentibus diversa ibidem

³⁰⁵ In BF I ed in WADDING si mette una R puntata che nell'originale non c'è.

³⁰⁶ *Stephano*, cfr. 02-10.

³⁰⁷ In BF I manca *in Urbe*.

loca et ipsorum habitationi minus accomoda incolantur, nos eisdem, quorum approbata suis fructibus³⁰⁸ et clara³⁰⁹ religio intimis ecclesiastice maternitatis amplexibus est fovenda, de fratrum nostrorum consilio, locum idoneum decrevimus providendum, ubi pariter in continue^c caritatis solatio conviventes, pacificis studiis commodius atque communius³¹⁰ intendere valeant pacis humiles professores. Quocirca discretioni vestre, per apostolica scripta mandamus, quatinus monasterium Sancte Marie de Campitolio in Urbe ordinis sancti Benedicti cum ortis et aliis suis appenditiis iuxta illud, necnon libris et ornamentis ipsius, auctoritate nostra eisdem fratribus ibidem sub ordinis sui observantia Domino servituris in usus perpetuos assignantes eos in predict[orum]^d possessionem corporalem³¹¹ inducere ac inductos defendere procuretis. Amotis exinde monachis qui sunt ibi, et per alia ordinis sui monasteria congrue collocatis. Contradictores per censuram ecclesisticam, appellatione postposita, compescendo; non obstante Apostolice Sedis indulgentia quibuscumque concessa, quod excommunicari aut interdici vel suspendi absque speciali mandato nostro non possint aut quavis alia^e, per quam mandati huiusmodi effectus impediri super hiis valeat vel differri et de qua plenam vel de verbo ad verbum oporteat in litteris nostris fieri mentionem. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis [interesse]^f, alter vestrum ea nichilominus exequatur. Dat(um) Lugduni VI kalendas iulii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

^a integrazione dovuta ad un piccolo foro ^b parola poco leggibile a causa dell'inchiostro sbiadito ^c nel testo in continue ^d integrazione dovuta ad una macchia ^e su rasura ^f integrazione a causa di macchie nel foglio

02-12

1252 marzo 20, Perugia

Innocenzo papa IV scrive a tutti i fedeli chiedendo di sovvenire alle necessità del convento di Santa Maria in Campidoglio. A coloro che si prodigheranno in quest'opera verranno concessi quaranta giorni di indulgenza.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-12 [A]. Foglio di mm 340×350 (plica 38); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto in alto al centro: *Superiore de - -*; (b) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *minorum*; (c) a fianco ad essa reiterazione della nota del procuratore:

³⁰⁸ In BF I ed in WADDING *fratribus*.

³⁰⁹ In BF I *clare*.

³¹⁰ In BF I ed in WADDING *religiosius*.

³¹¹ In BF I *temporalem*.

minorum, (d) nel verso in basso a destra, capovolta. *Litteras*; (e) nel verso nel margine di destra: piccola *R* con gamba tagliata ruotata verso destra: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: al centro, capovolta, numerazione: ·128·.

Registri: Berger non presente.

Ed. WADDING III, nr. XCIII, p. 572, parzialmente edito, cita come fonte: Registri Vaticani, lettera 128.

BF I, n. CCCXCVII, p. 599, parzialmente edito, cita come fonte: Registri Vaticani, lettera 128; autografo dell'Aracoeli.

Reg. POTTH. 14536.

Cfr. THOMSON, n. 1448.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. **Universis** Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoniam, ut ait apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuit sive malum oportet nos diem messonis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu seminare in terris quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis firmam spem fiduciamque tenentes quoniam qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam eternam. **Sane** dilecti filii · · minister et fratres ordinis fratrum³¹² minorum de Capitolio Urbis ibidem sicut accepimus ecclesiam cum aliis edificiis suis usibus opportunis ceperunt construere³¹³ in qua divinis possint laudibus deservire. **Cum** itaque pro huiusmodi edificiis consumandis ac etiam pro sustentatione arte vite ipsorum indigeant fidelium iuvari subsidiis qui propter Christum extreme ferunt sarcinam paupertatis universitatem vestram rogamus et hortamur in Domino in remissionem vobis peccaminum iniungentes quatinus eis pias elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis ut per subventionem vestram opus huiusmodi consumari valeat et alias eorum indigentie provideri ac vos per hec et alia bona que Domino inspirante feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. **Nos** enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui eisdem pro dicti consumatione operis vel pro ipsorum necessitatibus relevandis manum porrexerint adiutricem quadraginta dies de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Dat(um) Perusii XIII kalendas aprilis, pontificatus nostri anno nono.

(BP D)

02-13

³¹² In BF I e in WADDING manca *fratrum*.

³¹³ In BF I *edificare*.

1252 luglio 5, Perugia

Innocenzo papa IV conferma la concessione ai Frati Minori del monastero di Santa Maria in Campidoglio; viene inserita nel testo la lettera *Lampas insignis* del medesimo pontefice e parimenti viene inserita una lettera di Anacleto papa II nella quale vengono dichiarati i confini e le pertinenze del monastero di Santa Maria in Campidoglio.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-13 [A]. Foglio di mm 568×642 (plica 47); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto, lungo il margine superiore alcune frasi non leggibili perché erase; (b) nel recto, in alto a sinistra *R* con gamba tagliata: nota *recipe*; (c) sulla plica, in basso a sinistra, nota dello *scriptor*: *J.V* (cfr. BARBICHE, nn. 429, 477, 540, 656, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 731, 734, 737, 738, 739, 743, 744, 780, 781, 1015. Forse coincide con lo *scriptor* menzionato da HERDE, p. 47: *I.V.?*); (d) nel verso della plica al centro: *Dentur con(scriptum) (?)*, *R(ecipe) ·L·A· et da in partem cui volunt*; (e) nel verso in alto al centro: *Dominus Ostiensis et Velletrensis episcopus*.

Numerazione archivistica nel verso: nel lato sinistro: *·105·*.

Sigle: Nel recto in basso, spostato verso sinistra: *, nel margine destro del recto diversi segni +.

Registri: Berger n. 5897.

Ed. WADDING III, nr. XCVII, pp. 576-578, che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 105; Registri Vaticani, n. 39.

BF I, n. CDXVIII, pp. 616-618; che cita come fonte: Registri Vaticani, lettera 39; Archivio dell'Aracoeli, n. 105.

Reg. POTTH. 14651.

Cfr. THOMSON, n. 1502.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. **Dilectis** filiis ministro et fratribus minoribus ecclesie Sancte Marie de Capitolio in Urbe, salutem et apostolicam benedictionem.

Hiis que auctoritate nostra provide facta sunt, libenter adicimus apostolici muniminis^a firmitatem, ut intemerata consistant que^b nostro sunt presidio communita. **Cum** enim sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis olim venerabili fratri ·R·³¹⁴ Ostiensi et

³¹⁴ Rainaldo.

Velletrensi episcopo et dilecto filio nostris³¹⁵ ·S.³¹⁶ tituli Sancte Marie Transtiberim presbitero cardinali, tunc vicario nostro in Urbe, nostris dederimus litteris in mandatis ut ecclesiam et monasterium Sancte Marie de Campitolio in Urbe, tunc ordinis sancti Benedicti, de quibus duxeramus vobis de fratrum nostrorum consilio providendum cum ortis et aliis appendiciis suis situs³¹⁷ iuxta monasterium ipsum, auctoritate nostra vobis assignarent ac vos in corporalem possessionem inducerent et tuerentur inductos, contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Idem episcopus et cardinalis vobis dictum monasterium, cum eisdem ortis et appendiciis mand[ata]³¹⁸ auctoritate huiusmodi assignantes, vobisque inductis in corporalem possessionem ipsorum, ne super predictis appendiciis posset in posterum ab aliquo dubitari. Inspecto privilegio felicis recordationis Analeti pape predecessoris nostri in qu[ibus]^c ipsius monasterii termini et appendicia plenius limitantur provida et [diligenti]^d deliberatione super hiis habita prefatum monasterium cum suis appendiciis et limiti[bus]^d describendo [ea]^d iuxta eiusdem privilegii³¹⁹ tenorem certis finibus designa[n]tur^d prout in³²⁰ ipsorum episcopi ac cardinalis litteris confectis exinde quas de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus plenius continetur. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati, quod ab eisdem episcopo et cardinali factum est, in hac parte ratum et gratum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Eadem auctoritate tradentes et concedentes in perpetuum cardinali, qui pro tempore fuerit gubernator vestri ordinis directum dominium, plenum ius et possessionem eorundem appendiciorum omnibus quecumque temporaliter obveniant de eisdem parrochia et parrochianis Sancte Marie de Capitolio Sedi Apostolice ac nostro beneplacito reservatis, necnon et statuentes quod liceat vobis in ipsis appendiciis et per ipsa³²¹ domos officinas, ortos, vias, plateas et alias commoditates facere vobis utiles et honestas ubicumque, quandocumque et qualitercumque videritis expedire, nec aliquis, cui census huiusmodi in posterum conferri contigerit, occasione non soluti vel solvendi census, quos quantum ad eam partem ipsorum appendiciorum quam in huiusmodi usus vestros convertendam duxeritis, penitus annullamus, vos super hoc possit aliquatenus impedire. Tenor autem ipsarum litterarum talis est:

“Miseratione divina ·R.³²² Ostiensis et Velletrensis episcopus et ·S.³²³ tituli Sancte Marie Transtiberim presbiter cardinalis viris religiosis dilectis in Christo · · ministro · · custodi · · guardiano et aliis fratribus minoribus in Urbe morantibus, salutem et sinceram in Domino caritatem. Mandatum apostolicum recepimus in hunc modum:

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri · · episcopo Ostiensi et dilecto filio ·S.³²⁴ tituli Sancte Marie Transtiberim presbitero cardinali vicario nostro in Urbe, salutem et apostolicam benedictionem.

³¹⁵ In BF I ed in WADDING *nostris*.

³¹⁶ *Stephano*.

³¹⁷ In BF I *sitis* manca.

³¹⁸ In BF I ed in WADDING *mandata* manca.

³¹⁹ In BF I *privilegia*.

³²⁰ In BF I manca *in*.

³²¹ In BF I *ipsas*.

³²² *Rainaldus*.

³²³ *Stephanus*.

³²⁴ *Stephanus*.

Lampas insignis celestium exemplarium adornata fulgoribus rutilans in domo Dei corrusco sidere nove lucis quam ad illuminationem fidei, divini cultus augmentum et sponse Christi multiformem pulchritudinem ampliandam, in dilectis filiis fratribus ordinis minorum religiose institutionis redivivus fervor accendit, illic presertim in serie luminarium ecclesiastici firmamenti habere non debet incongruam situs incommodi stationem ubi providentia disponente divina primitiva surgentis ecclesie fundamenta quiescunt, et per individuos paris triumpho comites sublimitas eminent apostolici principatus. Cum itaque ad eiusdem ordinis fratribus in Urbe degentibus, diversa ibidem loca et ipsorum habitationi minus accomoda incolantur, nos eisdem, quorum approbata suis fructibus et clara religio intimis ecclesiastice maternitatis amplexibus est fovenda, de fratrum nostrorum consilio, locum idoneum decrevimus^e providendum ubi pariter in continue caritatis solatio conviventes pacificis studiis commodius atque communius intendere valea[nt]^d pacis humiles professores. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus monasterium Sancte Marie de Capitolio in Urbe, ordinis sancti Benedicti, cum ortis et aliis suis appendiciis^f iuxta illud, necnon libris et ornamentis ipsius, auctoritate nostra eisdem fratribus, ibidem sub ordinis sui observantia Domino servituris, in usus perpetuos assignantes eos in predictorum possessionem corporalem inducere ac inductos defendere procuretis, amotis inde monachis^g qui sunt ibi et per alia ordinis sui monasteria congrue collocatis. Contradictores per censuram ecclesasticam, appellatione postposita compescendo; non obstante Apostolice Sedis indulgentia quibuscumque concessa, quod excommunicari aut interdici vel suspendi absque speciali mandato nostro non possint aut quavis alia per quam mandati huiusmodi effectus impediri super hiis valeat vel differri et de qua plenam vel de verbo ad verbum oporteat in litteris nostris fieri mentionem. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse alter vestrum ea nichilominus exequatur.

Dat(um) Lugduni VI kalendas iulii, pontificatus nostri anno septimo”.

Cum igitur vobis et in vobis ordini fratrum minorum, secundum tenorem mandati apostolici ecclesiam, monasterium et locum Sancte Marie de Capitolio, cum domibus et appendiciis suis per venerabilem fratrem . . . episcopum Esculanensem et viros³²⁵ providos et discretos Iohannem de Civitella domini pape capellanum, .B. sanctorum Ciri et Iohannis archipresbiterum, Iohannem Rogerii basilice principis apostolorum et Andream Buccabellam Sancte Marie Maioris de Urbe canonicos, iusserimus assignari ac ipsi, secundum tenorem mandati apostolici et nostri, ea vobis assignaverint sine mora, ne de ipsis appendiciis, sicut frequenter in similibus agitur, ab aliquibus, videlicet que sint illa, in posterum dubitetur diligenti collatione ac deliberatione inter nos habita, viso quoque ac diligenter inspecto a nobis³²⁶, considerato perspicaciter et plenius intellecto privilegio felicitis recordationis domini Anacleti pape secundi, in quo iura monasterii continentur quod continet in hunc modum:

“Anacletus episcopus servus servorum Dei. Dilecto in Christo filio Iohanni abbati Sancte Dei genitricis et Virginis Marie Sanctique Iohannis baptiste in Campitolio, suisque successoribus regulariter promovendis in perpetuum.

Quod in Apostolice Sedis amministrazione licet indigni constituti iudicemu[r]^d religiosorum virorum piis petitionibus iusto benignitatis intuitu assensum prebere nos

³²⁵ In BF I *per viros*.

³²⁶ In BF I ed in WADDING *et a nobis*.

convenit quatinus que religionis prospectu postulata cernuntur nostre concessionis vigore clarescant³²⁷ ac firma in posterum perpetuitate serventur. Tuis^h igitur dilecte in Christo fili Iohannes abba³²⁸ et fratrum tuorumⁱ precibus annuentes commisso tibi eiusdem^j Dei genitricis monasterio concedimus et confirmamus totum montem Campitolii in integrum cum casis, criptis, cellis, curtibus, ortis, arboribus fructiferis et infructiferis cum porticu Camellarie³²⁹ cum terra ante monasterium qui locus Rundinarum³³⁰ vocatur cum parietibus, petris et columpnis et omnibus ad eum generaliter pertinentibus qui istis finibus terminatur: a primo latere via publica que ducit per clivum Argentarei qui nunc descensus Leonis Prothi appellatur; ab alio latere via publica que ducit sub Capitolium et exinde descendit per limitem et appendicem super ortos quos olim Ildebrandus^k et Iohannes diaconus et heredes Iohannis de Guinizo³³¹ tenuerunt usque in Templum Maius quod respicit super^l Alefantum; a tertio latere ripe que s[un]t^m super fontem de Macello et exinde revolventes se per apendices [sic] suas super Cinaparra usque in Carnarium sancti Theodori; a quarto vero latere ab eodem Carn[ario]^m ascendit per caveam in qua est petra versificata exinde descendit per ortum sancti Sergii usque in ortum qui est sub Camellaria³³² [v]eniens^d per gradus centum usque ad primum affinem. Circa eundem vero³³³ montem concedimus et confirmamus tibi tuisque successoribus domos, casalinas, criptas argasteria³³⁴ in mercato totum montem predictum Campitolii in integrum et cetera omnia que in monte vel circa montem sunt iuxta tenorem prefati privilegii supradictum appendicia pretaxata fore intelligimus, dicimus et tenore presentium declaramus concedentes, ut sicut ea prefatum monasterium retroactis temporibus possedit et habuit, de consuetudine et de iure vel de aliquo privilegio speciali, possit eadem ecclesia Sancte Marie de Campitolio vobis in ea existentibus cum omni iure predicta omnia licite perpetuo possidereⁿ. Non intendentes per hanc interpretationem seu declarationem predictae ecclesie novum ius dare, set vetus tantummodo conservare sine omni preiudicio iuris illorum qui infra predictos confines tenuerunt actenus vel nunc tenent in cuius rei testimonium et memoriam habendam in posterum, presenti scripto nostro fecimus apponi sigilla. Dat(um) XIV³³⁵ kalendas decembris pontificatus domini Innocentii pape IV anno octavo.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis, concessionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire³³⁶. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Perusii III nonas iulii, pontificatus nostri anno decimo.

(BP D)

³²⁷ In BF I *clarescat*.

³²⁸ In BF I *abbas*.

³²⁹ In BF I *Cancellarie*.

³³⁰ In BF I *Nundinarum*.

³³¹ In BF I *Guinico*.

³³² In BF I *Cancellaria*

³³³ In BF I *vero eundem*.

³³⁴ In BF I *ergasteria*.

³³⁵ In BF I la data è IV.

³³⁶ In BF I ed in WADDING manca *concessionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire*.

^a -is su rasura ^b su rasura ^c integrazione a causa di una macchia ^d integrazione poiché la parola è poco leggibile a causa di una piegatura del foglio ^e su rasura di decernimus ^f finale di parola su rasura ^g nel testo monachie ^h uno scriptor successivo ha disegnato una manicola che si riferisce a questa parte della lettera ⁱ tu- su rasura ^j -iu- su rasura ^k Il- su rasura ^l -p- su rasura ^m integrazione a causa di una macchia ⁿ lettere sbiadite

02-14

1254 marzo 28, Laterano

Innocenzo papa IV scrive ai Frati Minori della città di Roma per affidare loro il compito dell'inquisizione, contestualmente viene specificato che tipo di indulgenza si possa lucrare aiutando coloro cui l'inquisizione è affidata.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-14 [A]. Foglio di mm 352×400 (plica 35); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra nome dello *SCRIPTOR*: .a.f. (cfr. BARBICHE, nn. 442, 663, 693, 694, 696; SB IV, p. 502); (b) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *Ga*.

Numerazione archivistica nel verso: in alto a destra, capovolto: ·126·

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, pp. 372-374, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, nn. 125 e 31.

BF I, n. DXXXVII, pp. 717-718; che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 125.

Reg. POTTH. 15304.

Cfr. THOMSON, n. 1701 (ma con data 18 marzo 1252).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis · · ministro, custodibus vel eorum vicariis ordinis fratrum minorum administrationis Urbis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quia tunc potissime acceptabile Iesu Christo exhibetur obsequium, cum ei pro catholice fidei conservatione, cuius est ipse stabile et perpetuum fundamentum, pura intentione servitur, providimus specialiter in hoc ipsi studiosum et placidum, eo cooperante, impendere famulatum, et precipue in Urbe, in patrimonio beati Petri et aliis terris Ecclesie, Regno Apulie³³⁷, Lombardia, Romaniola, Marchia Tervisina³³⁸ et Sclavonia³³⁹ ac in Tuscia, circa quas debemus sollicitius vigilare instantius et validius satagere contra

³³⁷ In BF I *Apulia*.

³³⁸ In BF I ed in WADDING *Tarvisina*.

³³⁹ In BF I ed in WADDING *et Sclavonia* manca.

eiusdem fidei diros hostes, ut cultura salubris per nos agris dominicis impensa, vicinis utilis sit longinquis³⁴⁰, et verbi divini semen fustum in proximis, fructificet etiam in remotis; licet Sedes Apostolica tales hostes undique indefessa sollicitudine persequatur³⁴¹, nec unquam ab huiusmodi exercitio cessaverit cura eius. Convenit namque ut quia inquisitores contra pestem hereticam roborare ac renovare per diversas seculi volumus regiones, id agere in Urbe ac terris aliis supradictis, maiori oportunitate nunc habita, nullatenus omittamus, cum quanto propius³⁴² nostris adsunt aspectibus, tanto iustius, nisi attente saluti prospiceremus ipsorum, possemus argui de neglectu³⁴³. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta districte precipiendo mandamus, in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatinus tam per vos quam per alios idoneos fratres, vestre cure commissos, quibus negotium huiusmodi, quod principaliter residet cordi nostro³⁴⁴, auctoritate nostra duxeritis committendum, totis assumentes affectibus et ferventibus animis prosequentes ad extirpandam de provincia tue, fili minister, cure commissa pravitatem hereticam sollicite ac efficaciter laborantes, siquos ibi de pravitate ipsa culpabiles inveneritis, vel infectos seu etiam infamatos, nisi examinati velint absolute mandatis ecclesie obedire, contra ipsos et receptatores, defensores ac fautores eorum, humano amore postposito, iuxta sanctiones canonicas, auctoritate apostolica procedatis, invocato contra eos ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis. Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Si vero aliqui, heretica labe penitus abiurata, redire voluerint ad ecclesiasticam unitatem, eis, iuxta formam Ecclesie, absolutionis beneficium impendentes, iniungatis³⁴⁵ eisdem, quod iniungi talibus consuevit³⁴⁶; proviso sollerter, ne simulata conversione redeant fraudolenter et vos immo potius se fallentes sub agni specie gerant lupum. Quod si forte, quod non credimus, aliqui, cuiuscumque conditionis, huic negotio se opponere, seu illud presumpserint aliquatenus impedire, ut non possit per vos procedi libere in eodem, immo nisi foverint illud, et iuverint studiose, contra eos secundum sanctiones canonicas, eadem auctoritate libere procedatis; ut autem predicta possitis utilius et liberius exercere, vobis largiendi viginti vel quadraginta dierum indulgentiam, quotiens opportunum videritis, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad vestram predicationem propter hoc faciendam accesserint, plenam tenore presentium concedimus potestatem. Illis vero, qui ad impugnandum hereticos fautores et receptatores ac defensores eorum vobis, ex animo auxilium, consilium prestiterint vel favorem, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi tres annos de iniuncta sibi penitentia relaxamus. Et siqui ex hiis ad prosecutionem huiusmodi negotii contra predictos hereticos, fautores, receptatores vel etiam defensores personaliter iverint eis peccatorum omnium, de quibus corde contriti ac ore confessi fuerint, plenam veniam indulgemus, compescendi quoque monitione premissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, predicatorum questuarios, quorum interest tantum caritativa

³⁴⁰ In BF I ed in WADDING *longinquius*

³⁴¹ In WADDING *prosequatur*.

³⁴² In WADDING *proprius*.

³⁴³ In BF I ed in WADDING *negligentia*.

³⁴⁴ In BF I ed in WADDING *nostro residet corde*.

³⁴⁵ In BF I ed in WADDING *iniungetis*.

³⁴⁶ In BF I ed in WADDING *talibus iniungi convenit*.

subsidia simpliciter petere, ac indulgentiam, siquam forte habent, exponere, a predicationis officio, quod ad ipsos nullatenus pertinet, liberam vobis tribuimus facultatem. Quod si simul hiis non interfueritis unus vestrum ea nichilominus exequatur. Dat(um) Laterani V kalendas aprilis, pontificatus nostri anno undecimo.

(BP D)

02-15

1254 aprile 8, Laterano

Innocenzo papa IV scrive ai Frati Minori inquisitori stabilendo le linee guida da seguire nella loro azione di inquisizione: si dà potere agli inquisitori di privare delle dignità e di qualsiasi onore coloro che sono eretici o loro fautori.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-15 [A]. Foglio di mm 230/238×265 (plica 30); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra nome dello *SCRIPTOR*: *alex* (cfr. HERDE, p. 46; BARBICHE, nn. 59, 105, 143, 144, 164, 191, 224, 227, 293, 310, 416, 633, 682; SB IV, p. 505; SCHMIDT, p. 616); (b) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *Ga*; (c) nel verso in alto al centro, capovolto: *dubia*.

Note archivistiche nel verso: al centro capovolto: *-31-*.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, non esiste una lettera con tale data, alle pp. 373-373 si dà l'edizione della lettera omologa datata 12 aprile, citando come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 31.

BF I, non esiste una lettera con tale data. Sbaraglia presenta la n. DXLIII, p. 721 con data 12 aprile. per la quale cita come fonte, tra le altre: autografo dell'Archivio dell'Aracoeli n. 31. Reg. POTTH. 15330, benché l'autore sia perplesso riguardo la data da attribuire alla lettera. Cfr. THOMSON, n. 1718.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis fratrum minorum³⁴⁷ inquisitoribus heretice pravitatis a suo ordine deputatis in Urbe, Patrimonio beati Petri et aliis terris Ecclesie, Regno, Apulie, Tuscia, Marchia Tervisina et Sclavonia, salutem et apostolicam benedictionem.

³⁴⁷ In BF I ed in WADDING *ordinis minorum*.

Cum negotium fidei catholice adversus heretice pravitatis errores vobis in³⁴⁸ vestra prudentia deprehendat³⁴⁹ vulpeculas demolientes vineam Domini sub certa forma per nostras litteras duxerimus committendum, ut commissum vobis ab Apostolica Sede tam salubre ac utile ministerium exequi liberius, ac exercere possitis efficacius, in hac parte interpretandi statuta ecclesiastica et secularia contra hereticos edita et hereticorum filios et nepotes, credentium quoque, fautorum, defensorum et receptorum³⁵⁰ ipsorum, dignitatibus, personatibus et honoribus quibuscumque ac beneficiis ecclesiasticis et publicis officiis; illos etiam qui hereticorum vel aliorum predictorum interventu, in[tuti]tu^a vel gratia talia sunt adepti vel in posterum assequantur privandi huiusmodi dignitatibus persona[ti]bus^a, honoribus, beneficiis et officiis, liberam vobis auctoritate presentium concedimus potestatem. [Sane volumus]^a ut nomina tam accusantium pravitatem hereticam, quam testificantium super ea, nullatenus publicent[ur]^a, propter scandalum vel periculum, quod ex publicatione huiusmodi sequi posset³⁵¹, et ad[hibeatur]^a dict[is]^a huiusmodi testium nichilominus plena fides. Quod si simul hiis non [interfueritis exequendis unus vestrum ea nichilominus]^b exequatur. Dat(um) Laterani VI³⁵² idus aprilis, pontificatus nostri anno undecimo.

(BP D)

^a parola poco leggibile a causa di una macchia ^b frase poco leggibile a causa di una macchia che attraversa il terzo rigo

02-16

1254 maggio 30, Assisi

Innocenzo papa IV raccomanda a tutti i prelati di assistere i Frati Minori e Predicatori nell'ufficio dell'inquisizione, stabilendo che per chi sarà loro di aiuto verrà concessa l'indulgenza che si è soliti accordare per il pellegrinaggio in Terra Santa.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-16 [A]. Foglio di mm 295×292 (plica 29); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra nome dello *scriptor*: *xpi (Christianus)*, cfr. HERDE, pp. 29, 49; BARBICHE, nn. 251, 432, 472, 478, 519, 569, 668, 688, 689, 757, 775, 814, 815; SB IV, p. 533; SCHMIDT, p. 623); (b) sulla plica in basso a sinistra: *fiat similis sub eadem dat(a). Redditur*

³⁴⁸ In BF I ed in WADDING *ut*.

³⁴⁹ In BF I ed in WADDING *deprehendatis*.

³⁵⁰ In BF I ed in WADDING *receptatorum*.

³⁵¹ In BF I *possit*.

³⁵² In BF I ed in WADDING XI idus.

magistro Iohanni de Sublaco (cfr. HERDE, p. 47?); (c) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *Ga fratrum minorum*; (d) nel verso lungo il margine inferiore: *provincia Marchie et Tuscie*.

Numerazione archivistica nel verso: al centro: ·123·.

Registri: Berger n. 7793.

Ed. WADDING III, pp. 374-375, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 32.

BF I, n. DLV, p. 739; che cita come fonte: Registri Vaticani, n. 40; Archivio dell'Aracoeli n. 32.

Reg. POTTH. 15411.

Cfr. THOMSON, n. 1746.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus, universis patriarchis, archiepiscopis et episcopis et dilectis filiis aliis ecclesiarum prelati et clericis per Italiam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Malitia huius temporis in diversis mundi partibus et maxime in provincia Lombardie perversorum morum peperit corruptelam, ex quibus letifera pestis heretice pravitate habundantius solito noscitur pullulasse. Ad expurgationem igitur eiusdem pestis, iuxta officii nostri debitum, ex animo intendentes volumus adversus huiusmodi iniquitatis operarios, qui massam catholice puritatis, fermento proprie contagionis, inficiunt fideles, ut consurgant³⁵³ stentque nobiscum pro evangelicis, quas professi sunt, legibus defendendis, salubribus adhortationibus incitari. Quocirca³⁵⁴ universitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos fratres patriarche, archiepiscopi et episcopi in civitatibus et diocesibus vestris contra hereticos eorumque fautores, proponere curetis populis publice verbum crucis et eos, qui tacti zelo fidei^a ad extirpandam pravitatem eandem, votum assumpserint, crucis caractere consignare; ut autem vobis de predicatione huiusmodi et fidelibus, qui eiusdem crucis ad hoc votum assumpserint, copiose mercedis premium afferatur³⁵⁵, vobis et eisdem fidelibus illam indulgentiam illudque privilegium elargimur que transeuntibus in Terre Sancte subsidium in generali concilio conceduntur. Cum autem huiusmodi crucis verbum proponi contigerit, relaxandi omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad audiendum verbum ipsum devote affuerint, quadraginta vel dies viginti³⁵⁶ de iniunctis penitentibus³⁵⁷, libera sit vobis fratres patriarche, archiepiscopi, et episcopi et singulis vestrum de nostra concessione facultas. Cum autem inquisitionis contra eosdem hereticos et predicationis crucis contra eos eorumque fautores officia per dilectos filios predicatorum et minorum ordinum fratres sub certo modo et ordine, distinctis locis et personis, secundum loca congrue ordinatis, per nostras litteras mandaverimus exequenda, ut tante pietatis propositum in eorumdem fratrum manibus omnium vestrum auxiliis adiuvetur^c. Universitati vestre per apostolica scripta mandamus quatinus fratribus ipsis in

³⁵³ In BF I *confugiat*.

³⁵⁴ In WADDING *quocirca*

³⁵⁵ In Sb. *offeratur*.

³⁵⁶ In BF I ed in WADDING *viginti dies*.

³⁵⁷ In BF I ed in WADDING *sibi penitentibus*.

prosecutione laboris iniuncti, omnes et singuli prompte ac favorabiliter assistatis, oportunitis eos presidiis efficaciter fulciantes, ita quod zelum fidei catholice, sicut³⁵⁸ decet ecclesie principes et pastores ac ministros, habere probemini, et pravitatem adversitatis heretice detestari nosque sinceritatis vestre fervorem dignis super hoc inveniamus laudibus extollendum, quibus er[i]t^c cura propensior scire qualiter quisque vestrum opus Domini perfecerit in hac parte, utrum videlicet negligenter ad penam quod absit, an ad premium quod affectuose c[u]pimus^c diligenter.
Dat(um) Asisii III kalendas iunii, pontificatus nostri anno undecimo.

(BP D)

^a correzione ^b al di sopra di viginti dies due trattini che danno indicazione di invertire i due termini ^c nel testo an... corretto in adiuvetur ^d parola poco leggibile a causa di una piega

02-17

1254 maggio 30, Assisi

Innocenzo papa IV scrive ai ministri di Roma, della Tuscia e di San Francesco chiedendo loro di stabilire frati adetti al compito dell'inquisizione.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-17 [A]. Foglio di mm 230/249×285/280 (plica 28); mancano la bolla e il filo di canapa. Nella parte superiore della pergamena varie macchie di umidità rendono poco leggibile sezioni del testo.

Note di cancelleria: (a) nel recto al centro in alto nota di correzione: *C*; (b) sulla plica, in basso a destra nome dello *scriptor*: *n. c.* (cfr. BARBICHE, n. 347; SB IV, p. 609; SCHMIDT, p. 649); (c) al di sotto di questo: *Rci (recepti?) Ani · Sp · R*; (c) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *Ga*; (d) nel verso in alto a sinistra frase poco leggibile: *Renovanda - - - p(re)scr(ipto) magistro compe(tenter) - - - an expre- - - pro - - - esse - - - G - - provincia (?)*; (e) nel verso a sinistra: *ministro sancti Francisci*, a fianco un'altra mano aggiunge: *Romano et Tuscie*.

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro: *·43·*.

Registri: Berger n. 7797; ma l'*inscriptio* è "*fratribus ordinis Minorum inquisitoribus heretice pravitatis in Urbe, Tuscia, Patrimonio Beati Petri, ducatu Spoletano, Campania, Maritima et Romania*".

Ed. WADDING III, pp. 376-377, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 43.

BF I, n. DLVIII, p. 742; che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 43.

Reg. POTTH. 15409.

³⁵⁸ In BF I ed in WADDING *prout*.

Cfr. THOMSON, n. 1748.

I[n]nocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis fil[iis ministris ord]inis^a fratrum minorum de amministrationibus Rome, Tuscie et Sancti Francisci³⁵⁹, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet ex omnibus mundi par[tibus que nomine] christiano censentur teneamur ex officii nostri debito expurgare letiferam pestem heretice pravitatis, in Italia tamen [imminet nobis]^a hec sollicitudo propensius, ubi eandem pestem propter malitiam t[e]mporis que in detrimentum fidei catholice perversos mores peperit ex vicinitate persensimus³⁶⁰ habundantius succevisse. Volentes igitur in Urbe, Tuscia, Patrimonio, Ducatu³⁶¹, Campania, Maritima et Romannia per aliquos de fratribus vestris super hoc partes, nostre sollicitudinis adimpleri, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, discretorum fratrum communicato consilio, tu fili minister Urbis duos de tue, tu fili minister Tuscie duos de tue, tu vero fili minister Sancti Francisci unum de tue amministrationum fratribus, opere ac sermone potentes et habentes zelum fidei assumatis, quibus inquisitionis officium contra hereticos in terris earumdem^b amministrationum, iuxta formam quam eis³⁶² per alias litteras³⁶³ nostras expressimus, exequendum iniungere procuretis, quos eam quam in eisdem litteris comprehendimus, habere volumus potestatem. Si vero quemquam eorumdem inquisitorum ex causa videritis aliquando ammovendum [sic] alium illo amoto substituatis pari potestate functurum quotiens³⁶⁴ id faciendum deliberatione cum discretis fratribus prehabita vobis vel vicariis vestris, vobis abse[ntibus]^c, visum fuerit expedire.

Dat(um) Asisii III kalendas iunii, pontificatus nostri anno undecimo.

(BP D)

^a ricostruzione a causa di una macchia ^b su correzione di eorumdem ^c parola poco leggibile

02-18

1254 giugno 21, Anagni

Innocenzo papa IV concede agli inquisitori di utilizzare le leggi contro gli eretici e di giudicarle a seconda dei casi nelle loro azioni inquisitorie.

³⁵⁹ In BF I ed in WADDING *ministris fratrum minorum*.

³⁶⁰ In BF I *persentimus*.

³⁶¹ In BF I *ducatu Spoletano*

³⁶² In BF I ed in WADDING *in eis*.

³⁶³ In BF I ed in WADDING *hactenus*.

³⁶⁴ In BF I *quoties*.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-18 [A]. Foglio di mm 205/212×273 (plica 21); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica, in basso a destra poco leggibile: *de - -* (nome dello *scriptor*? Cfr. SB IV, p. 537); (b) nel *recto* si vede una specie di numero all'interno di un cerchio; (c) in alto al centro nota del procuratore: *Ga minorum*.

Numerazione archivistica nel verso: in basso: ·112·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III p. 389, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 112.

BF I, n. DLXIV, p. 745; che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 112.

Reg. POTTH. 15443.

Cfr. THOMSON, n. 1757.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice pravitatis presentibus et futuris in Urbe, Tuscia, Patrimonio beati Petri, Ducatu Spoletano, Campania, Maritima et Romania, salutem et apostolicam benedictionem.

Ut commissum vobis inquisitionis officium contra pravitatem hereticam in Urbe, Tuscia, Patrimonio beati Petri, Ducatu Spoletano, Campania, Maritima et Romania, efficacius et liberius impleatis interpretandi^a vel declarandi una cum diocesanis locorum in quibus idem vobis officium est commissum vel ipsorum vicariis, cum diocesanos abesse contigerit^b, statuta contra hereticos credentes, receptatores, fautores et defensores ipsorum edit, et^c in capitularibus seu statutorum libris civitatum aliorumque locorum, in quibus dictum officium vobis exequendum incumbit³⁶⁵ posita vel ponenda quotiens in eis apparuerit aliquid ambiguum vel obscurum necnon et eosdem hereticos credentes, receptatores, fautores et defensores eorumque filios et nepotes dignitatibus, personatibus et honoribus quibuscumque ac beneficiis ecclesiasticis et publicis offitiis, illos etiam qui hereticorum vel aliorum predictorum interventu vel gratia talia sunt adepti vel in posterum assequuntur, eisdem privandi de diocesanorum vel eis absentibus vicariorum suorum consilio, liberam vobis et singulis vestrum tenore presentium concedimus potestatem. Sane si accusatoribus aut testibus quos a vobis vel aliis vice vestra super crimine hereseos recipi contigerit ex publicatione nominum eorumdem videritis periculum imminere, eorumdem nomina non publice sed secreto coram aliquibus personis providis et honestis, religiosis et aliis ad hoc vocatis, de quorum^d consilio ad sententiam vel condemnationem^e procedi volumus exprimentur et sic ad cognitionem iudicis instruendam eorumdem testium depositionibus plena fides et auctoritas habeatur. Dat(um) Anagnie XI kalendas iulii, pontificatus nostri anno undecimo.

(BP D)

³⁶⁵ In BF I e in WADDING *dictum officium est commissum vobis et exequendum incumbit*.

^a nel testo interpetrandi, inter- aggiunto in un secondo momento, su rasura, dal medesimo copista creando un pasticcio ^b -nti- su rasura ^c nota tironiana per et aggiunta in un secondo momento ^d nel testo quarum ^e nel testo condempnamen

02-19

1254 luglio 7, Anagni

Innocenzo papa IV scrive agli inquisitori ricordando loro di far rispettare le leggi contro l'eresia promulgate dall'imperatore Federico; qualora tali leggi non siano rispettate sarà lecito agli inquisitori usare la scomunica.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 02-19 [A]. Foglio di mm 230×264 (plica 22); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) sulla plica in basso a sinistra: *fiat similiter sub eadem dat(a) reddatur magistro Iohanni de Sublaco* (cfr. HERDE, p. 47? Di costui fanno menzione anche SB IV, p. 588; SCHMIDT, p. 644); (b) sulla plica, in basso a destra nome dello *scriptor: lin* (cfr. HERDE, p. 48; BARBICHE, nn. 543, 635; SB IV, p. 595; SCHMIDT, p. 646); (c) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *Minor Ga.*; (d) sulla plica, lungo il margine sinistro lettere poco leggibili; (e) nel verso nel margine superiore frase non più leggibile, probabilmente a causa di una rasura.

Numerazione archivistica nel verso: in basso: ·33·.

Sigle: nel verso in alto al centro: *E*.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, pp. 389-390, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 32.

BF I, n. DLXVIII, p. 747, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 32.

Reg. POTTH. 15448.

Cfr. THOMSON, n. 1768.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice pravitatis in partibus Ytalie, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum adversus hereticam pravitatem quondam Fr(idericus) tunc Romanorum imperator promulgaverit quasdam leges, per quas ne pervagetur compesci poterit pestis illa, nos eas volentes ad robur fidei ac salutem fidelium observari dilectis filiis potestatibus^a, consiliis et comunitatibus civitatum, aliorumque locorum Ytalie, nostris dedimus litteris

in mandatis, ut ipsas quarum^b tenores sibi prefatis insertos litteris misimus singuli faciant in suis capitularibus annotari contra hereticos secte^c cuiuslibet, secundum eas exacta diligentia processuri. Quocirca discretioni^d vestre^e per apostolica scripta mandamus quatinus, si prefati potestates et alii civitatum³⁶⁶ et locorum in quibus vobis inquisitionis^f officium contra hereticos est commissum mandatum, super hoc apostolicum neglexerint adimplere, vos vel quivis^g vestrum eos ad id per excommunicationem in personas et interdictum^h in terram remoto appellationis obstaculo compellatis; non obstante si aliquibus a Sede Apostolica sit indultum vel indulgeri contigerit quod excommunicari, suspendi vel interdici non possint vel eorum terre subici³⁶⁷ ecclesiastico interdicto.

Dat(um) Anagnie nonis iulii, pontificatus nostri anno duodecimo.

(BP D)

^a -o- *corretta da* -i- ^b -atis ut ipsas quarum *su rasura* ^c *nel testo* scete ^d -oni *su rasura* ^e *su rasura* ^f -q- *corretto su* -t- ^g *correzione su rasura* ^h *nel testo* in terdictum

³⁶⁶ In BF I *rectores civitatum*.

³⁶⁷ In BF I *vel eorum certe subici*, in WADDING *vel certe subici*.

LETTERE DI ALESSANDRO IV

03-1

1255 ottobre 16, Anagni

Alessandro papa IV concede ai Frati Minori di non essere obbligati da alcuno ad eseguire sentenze.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-01 [A]. Foglio di mm 265×320 (plica 33); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *hugo. v.* (Hugo Venafranus, cfr. HERDE, p. 30; BARBICHE, nn. 813, 866, 906, 907, 909, 915; SB IV, p. 563; SCHMIDT, p. 633); (b) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (c) nel verso nel margine destro, ruotata verso destra, piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)*?

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro, capovolto: ·42·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING III, nr. XXXV, p. 614, che cita come fonte: *Speculum Minorum*; *Roderici Bullarii*.

BF II, n. CXV, p. 79, che cita come fonte: autografo del convento *Salmaticense* di san Francesco.

Reg. POTTH. 16063.

Cfr. THOMSON, n. 2005.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · generali et universis provincialibus ministris ordinis Fratrum Minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Convenit ut sacer et lucidus vester³⁶⁸ ordo sicut religionis altitudine pollet, sic per Sedis Apostolice gratiam privilegio fulgeat speciali. Vestris itaque supplicationibus inclinati ut nullus archiepiscopus vel episcopus aut quivis alius prelatus ecclesiasticus, seu eorum vicarii vel officiales vos aut aliquem de vestris fratribus ad portandum seu deferendum litteras vel exequendum aut denuntiandum sententias contra principes seculares, communitates, populos seu quoscumque benefactores vestros cogere valeant, sine predictae Sedis mandato vel licentia speciali, expressam faciente de hac indulgentia mentionem: neque vos vel quisquam fratrum vestri ordinis parere vel intendere teneamini super hiis monitionibus mandatis aut iussionibus eorumdem auctoritate

³⁶⁸ In WADDING *vester* manca.

vobis³⁶⁹ presentium indulgemus, decernentes irritum et inane quicquid circa hec³⁷⁰ contra huiusmodi indulti tenorem a quocumque fuerit attemptatum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) Anagnie XVII kalendas novembris, pontificatus nostri anno primo.

(BP D)

03-2

1256 maggio 15, Laterano

Alessandro papa IV stabilisce che si possa avere libere sepoltura nelle chiese dei Frati Minori.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-02 [A]. Foglio di mm 240×255 (plica 28); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto nel margine superiore sinistro: *duplicata*; (b) nel recto al centro, varie note di ordine all'ufficio di registrazione per la trasmissione del documento alla *Dataria*: 1) depennato: *sub eadem data*; 2) depennato: *fiant VI (?)*; 3) su rasura (?): *fiant quinque (?) sub eadem data*; (c) nel recto sul margine superiore destro frase lineata: *R* con gamba tagliata: *Recipe (?)*, cui segue: *Bar (?)*³⁷¹ .i. *frater quinque (?) sub nova data faciatis cum rescript (?) a. B.* (in SB IV, p. 500 si trova notizia di uno *scriptor a. B.* tuttavia egli risulta attivo dal 1212-1253); (d) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *hugo. v.* (Hugo Venafranus, cfr. HERDE p. 30; BARBICHE, nn. 813, 866, 906, 907, 909, 915; SB IV, p. 563; SCHMIDT, p. 633); (e) al di sotto del nome dello *scriptor* nota di riscrittura: *Re[ddatur] (?) - - - et fiant littere (?) similes sub nova data*; (f) a sinistra sopra la plica, *nota taxae (?)*: *ac fl[oreni] III*; (g) a fianco a nota: *fiant due*; (h) al di sotto di questa, barrata: *fiant tres*; (i) nel verso al centro: *Cum a nobis*; (j) nel verso in basso, capovolta, al posto della sottoscrizione del correttore: piccola *R* con gamba tagliata: *R(us)?*; (k) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (l) nel margine superiore al centro, capovolta piccola *m.*

Numerazione archivistica nel verso: in alto al centro, capovolto: ·23·.

Registri: non presente.

³⁶⁹ In BF e WADDING *vobis* manca.

³⁷⁰ In BF e WADDING *hoc*.

³⁷¹ In BARBICHE ed in HERDE non ne troviamo notizia come *scriptor*. In SB IV, p. 516 si parla di un *Bar* notaio del papa attivo dal 1235 al 1294, egli sarebbe Bartholomeus de Capua).

Ed. WADDING IV, nr. III, p. 489, che cita come fonte: *Speculum Minorum*.

BF II, n. CLXXXIX, pp. 131-132, parzialmente edito e con *inscriptio* diversa. Sbaraglia cita come fonte: *Jaderae* in Archivio Coenobii S. Francisci; archivio del convento dei Frati Minori Conventuali a Venezia. → rispetto a Wadding Sbaraglia dà fonti in più, tuttavia non dà tutto il testo della lettera a si limita a rimandare ad una lettera precedente con medesimo incipit, per cui la trascrizione di Sbaraglia non è interessante!

Reg. POTTH. 16388.

Cfr. THOMSON, n. 2146.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis . . . generali et provincialibus ministris et aliis fratribus ordinis Fratrum Minorum³⁷², salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, sepulturam ecclesiarum vestrarum [liberam esse]^a decernimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic³⁷³ sepeliri deliberaverint, nisi excommuni[cati]^b vel interdicti sint³⁷⁴ aut etiam publice³⁷⁵ usurarii, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserint indignationem onipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Laterani idibus maii, pontificatus nostri anno secundo.

(BP D)

^a testo poco leggibile a causa di una macchia ^b testo poco leggibile a causa della lacerazione della pergamena

03-3

1256 luglio 11, Anagni

Papa Alessandro IV concede un'indulgenza di cento giorni a coloro che visiteranno la chiesa dei Frati Minori di Roma nelle feste di san Francesco, sant'Antonio e santa Chiara.

³⁷² In BF II l'*inscriptio* non è specificata. L'autore si limita a rimandare ai medesimi destinatari della lettera precedente.

³⁷³ In Wadding *illis*.

³⁷⁴ In BF II e Wadding *fuertint*.

³⁷⁵ In BF II e WADDING *publici*.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-03 [A]. Foglio di mm 280×325 (plica 40); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto lungo il margine superiore varie parole, ripetute anche più volte: *a; sumus; dum; l; lium; dum; fratrum*. Sembra che lo *scriptor* abbia scritto più volte, su diverse righe, le stesse parole o parti di parole presenti nel testo. Se così fosse esse possono essere interpretate come una sorta di *probatio calami*; in alternativa, qualora non esse non siano opera dello *scriptor* della lettera, potrebbero rappresentare la prova più concreta di un tentativo di imitazione di scrittura da parte di un altro *scriptor* della cancelleria pontificia; (b) nel recto nel margine superiore a destra: *a; aB*; (c) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *angl. R.* (Anglerius; cfr. HERDE, p. 26; BARBICHE, n. 532, 536, 550, 551, 552, 643, 691, 707, 850, 851, 855, 857, 961, 962; SB IV, p. 508; SCHMIDT, p. 616); (d) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (e) nel verso nel margine superiore al centro: *F*.

Numerazione archivistica nel verso: ·127·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, nr. VIII, p. 492, parzialmente edito, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 127.

BF II, n. CCXIII, p. 143 cita come fonte: Archivio dei Minori Conventuali di Venezia.

Reg. POTTH. 16471.

Cfr. THOMSON, n. 2195.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. **Dilectis^a** filiis · · ministro et fratribus ordinis Fratrum Minorum de Urbe, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum ad promerenda sempiterna gaudia sanctorum suffragia sint nobis plurimum oportuna, loca sanctorum omnium pia sunt devotione^b fidelium^c veneranda, ut, dum Dei honoramus amicos, ipsi nos amabiles Deo reddant et illorum nobis quodammodo vendicantes patrocinium apud Ipsum quod merita nostra non obtinent eorum mereamur intercessionibus obtinere. Cupientes igitur ut ecclesia vestra in festivitatibus beatorum Francisci et Antonii confessorum ac beate Clare virginis, que in ipsa ecclesia sunt precipue ac sollempnes, congruis honoribus frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis qui ecclesiam ipsam annis singulis in eisdem festivitatibus et usque ad octo dies sequentes devote ac venerabiliter visitaverint, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi centum dies de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Dat(um) Anagnie v idus iulii, pontificatus nostri anno secundo.

(BP D)

^a strane aste verticali tra la -l- e la -t- ^b ricciolino sopra la parola ^c ricciolino tra le due parole

03-4

1258 febbraio 20, Viterbo

Regesto.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-04 [A]. Foglio di mm 224×283 (plica 29); mancano la bolla e il filo di seta. Pergamena molto lacera, presenti vari fori.

Note di cancelleria: (a) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *R. S.* (forse *Rob. Se.*: cfr. BARBICHE, nn. 999, 1075; SB IV, p. 640); (b) sulla plica nel margine destro: *pro do(mino) c(ardinali) (?) Iacobo.*

Numerazione archivistica nel verso: ·91·.

Registri: non presente

Ed. WADDING IV, manca una lettera con questa data.

BF II, manca una lettera con tale data.

Reg. POTTH. manca una lettera con tale data.

Cfr. THOMSON, non conosce la lettera con questa data, bensì con data 25 febbraio 1258 (n. 2562).

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis · · guardiano et Fratribus Minoribus Beate Marie de Capitolio, salutem et apotolicam benedictionem.

Licet ei de cuius munere venit ut [sibi] a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur de habundantia pietatis sue merita supplicum excedit et vota b[ene servien]tibus multo maiora retribuatur^a quam valeant promereri^b nichilominus tamen cupientes reddere Deo populum acceptabilem Christi fideles ad complacendum [et qua]si quibusdam illectuus premiis indulgentiis scilicet et remissionibus i[n]vitamus] ut exinde reddantur divine gratie aptiores. Cupientes igitur ut ecclesia vestra in honore beate Virginis dedicata congruis honoribus frequentetur omnibus vere penitentibus et confessis qui ecclesiam ipsam in festivitatibus eiusdem Virginis et sancte Helene cuius festum propter sacras eius reliquas inibi existentes ibidem sollempniter celebratur annuarim venerabiliter visitaverint de misericordia omnipotentis Dei^c et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi centum dies de munera sibi penitentia misericorditer relaxamus. Dat(um) Viterbii x kalendas martii, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a -t *su rasura* ^b -er- *su rasura* ^c de misericordia omnipotentis Dei *su rasura*

03-5

1258 settembre 24, Viterbo

Alessandro papa IV risponde ad alcuni dubbi posti dagli inquisitori riguardo il comportamento da tenere nei confronti dei familiari degli eretici defunti.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-05 [A]. Foglio di mm 278×332 (plica 26); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: *Ego Io. Cia. card(inalis) renovetur pro provincia Tuscie*; (b) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *Iac. Anc. (?)* (Iacobus Anconitanus cfr. HERDE, p. 31; BARBICHE, nn. 685, 735, 848; SB IV, p. 564; SCHMIDT, p. 634); (c) nel verso lungo il margine superiore: *De pena illorum qui incipiunt consolationem in mortis articulo (?) - - - - - suarum*; (d) nel verso nel margine superiore al centro, dopo un segno di paragrafo: *Frater .L. pro provincia Tuscie* (nota del procuratore?); (e) nel verso nel margine superiore spostato verso destra: *duplicav(it) (?)*.

Numerazione archivistica nel verso: ·9·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, p. 97, ma con *inscriptio* e data diversa cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli. n 1191 e 73.

BF II, n. CDXLII, p. 307, con *inscriptio*, data diversa e parzialmente edito; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli. n 1191.

Reg. POTTH. 17377.

Cfr. THOMSON, n. 2633.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis Fratrum Minorum inquisitionibus heretice pravitate in amministrazione^a marchie Anconitanensis presentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex parte vestra fuit propositum coram nobis quod nonnulli, de partibus ubi vobis contra hereticos inquisitionis officium est commissum in mortis articulo, constituti salutis remedium aborrentes consolatos hereticos ad se introduci faciunt et ab eis per impositionem manus desolationis sue consolationem accipiunt secundum^b pessimam^c consuetudinem eorumdem. Sed filii et heredes sic decedentium propter hoc exheredari timentes, ac volentes ob id eorum malitiam excusari, proponunt se velle probare per testes quod iidem, quando recipiebant consolationem, huiusmodi loquelam ammisserant

et erant alienati a mente, cum moris sit apud eos ut dicitur quod nullum taliter consolentur qui non sit sane mentis et memoriam habeat ordinatam. Quare nos consulere voluistis utrum debeant tales probationes admitti. Nos igitur consultationi vestre taliter respondemus: ut si legitime constiterit quod predicti dum sane mentis essent petierint hereticos consolatos sicque viam fuerint universe carnis ingressi licet consolationem huiusmodi immo verius desolationem non sane mentis effecti, vel post perditam iam loquelam suscepisse dicantur nulla super hoc probatio admittatur, cum in nullo sic decedentes debeant propterea relevari. In dubio vero admitti poterit non tamen uxores, filii seu familiares^d aut de suis aliqui ad hoc probandum recipiantur in testimonium sed alii testes idonei et specialiter fidei zelatores; cum contra tales sit non modicum presumendum sitque in talibus propter fidei privilegium cum multa cautela summaque diligentia preceteris negotiis procedendum.
Dat(um) Viterbii VIII kalendas octobris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a nel testo amministrazione ^b corretto ^c p- corretto su c- ^d -i- corretta

03-6

1258 settembre 24, Viterbo

Regesto: come sopra.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-06 [A]. Foglio di mm 265×335 (plica 19); mancano la bolla e il filo di canapa. Il testo della lettera è stato lineato per tre volte in verticale.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro, lineato: *Ego Io. Ga. cardinalis quia innovetur de verbo ad verbum*; (b) nel recto sul margine superiore al centro *nota correctoris (?)*: *l*; (c) al di sotto di questa: *Recip(e) Iac(obe) ut innovetur sub nova dat(a)*; (d) nel verso sopra la plica al centro: *Rec(ip)e Iacobe -nd- - - - - de Curia Apostolica*; (e) nel verso in basso a destra: *pro inquisitoribus hereticorum*; (f) nel verso sul margine superiore a sinistra: *In hac littera continatur qualiter habeant pro - - - - - eorum qui in mortis articulo fuerunt ab hereticis cons[olati] - - - -*; (g) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (h) nel verso al centro: *fiant due: In amministrazione Marchie Anconitanensis et cetera; In amministrazione Marchie Tervisine extra Lombardiam.*

Numerazione archivistica nel verso: ·119·.

Registri. non presente.

Ed. WADDING IV, come sopra.

BFsuppl. n. XXXIV, p. 116.

Reg. POTTH. come sopra.

Cfr. THOMSON, come sopra.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis fratrum minorum inquisitionibus heretice pravitate in Urbe et amministrazione ipsius presentibus et futuris^a, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex parte vestra fuit propositum coram nobis quod nonnulli de partibus ubi vobis contra hereticos inquisitionis officium est commissum in mortis articulo constituti salutis remedium aborrentes consolatos hereticos^b ad se introduci faciunt et ab eis per impositionem manus desolationis sue consolationem accipiunt, secundum pessimam consuetudinem eorumdem, sed filii et heredes sic decedentium propter hoc exheredari timentes ac volentes ob id eorum malitiam excusari proponunt se velle probare per testes, quod iidem, quando recipiebant consolationem huiusmodi, loquelam amiserant et erant alienati a mente, cum moris sit apud eos ut dicitur quod nullum taliter consolentur qui non sit sane mentis et memoriam habeat ordinatam. Quare nos consulere voluistis utrum debeat tales probationes admitti. Nos igitur consultationi vestre taliter respondemus: ut si legitime constitent³⁷⁶ quod predicti, dum sane mentis essent, petierint hereticos consolatos sic que viam fuerint universe carnis ingressi, licet consolationem huiusmodi immo verius desolationem non sane mentis effecti vel post perditam^c iam loquelam suscepisse dicantur, nulla super hoc probatio admittatur cum in nullo sic decedentes debeant propterea relevari. In dubio vero admitti poterit non tamen uxores, filii seu familiares aut de suis, aliqui ad hoc probandum recipiantur in testimonium sed alii testes idonei et specialiter fidei zelatores; cum contra tales sit non modicum presumendum sitque in talibus propter fidei privilegium cum multa cautela summaque^d diligentia preceteris negotiis procedendum.

Dat(um) Viterbii VIII kalendas octobris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a presentibus et futuris *lineato* ^b -os *corretto* ^c *su rasura* ^d -que *aggiunto in un secondo momento*

03-7

1258 settembre 27, Viterbo

Reiterazione della lettera di Innocenzo IV del 7 luglio 1254 (cfr. 02-19)

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-07 [A]. Foglio di mm 254 × 277 (plica 32); mancano la bolla e il filo di canapa.

³⁷⁶ Si noti la differenza rispetto al testo della 03-5.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: *Ego Io. Ca. card(inalis) renovetur pro provincia Tuscie*; (b) nel verso sopra la plica spostato a sinistra: *de verbo ad verbum sub data nova*; (c) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *Rob. Se.* (cfr. Barbiche nn. 999, 1075; SB IV, p. 640); (d) nel verso nel margine superiore: *In hac - - - - potestatibus, communibus, consiliis - - - capitaneibus faciant adnotari leges Frederici contra hereticos qui sub (?) - - - - - fuerunt per excomunioni et interdicto in terra faciant adimpleri*; (e) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (f) nel verso in basso a sinistra: *frater .L. du (?) pro provincia Tuscie*; (g) a fianco a questo: *Guillelmus de Parma* (auditor litterarum contradictarum, cfr. Herde, pp. 3-4, 17-21, 32, 40, 72, 78).

Numerazione archivistica nel verso: ·34·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, pp. 99, ma con *inscriptio* diversa: *in Patrimonio, S. Petri, Ducatu Spoletano, Tuscia, Marittima etc*; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 34.

BF II, n. CDXLVI, p. 309, ma con *inscriptio* diversa. Per questa lettera si cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 34.

Reg. POTTH. 17383.

Cfr. THOMSON, n. 2640 (con la stessa *inscriptio* di BF II).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice prav[it]atis^a in partibus Ytalie, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum adversus hereticam pravitatem quondam ·Fr(idericus)· tunc Romanorum Imperator promulgaverit quasdam leges, per quas ne pervagetur compesci poterit pestis illa, nos, eas³⁷⁷ volentes ad robur fidei ac salutem fidelium observari, dilectis filiis potestatibus, consiliis et communitatibus civitatum aliorumque locorum Italiae³⁷⁸ nostris dedimus³⁷⁹ litteris in mandatis, ut ipsas³⁸⁰ quarum tenores sibi prefatis insertos litteris misimus singuli faciant in suis³⁸¹ capitolaribus annotari contra he[reticos]^b secte cuiuslibet secundum eas exacta diligentia processuri. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, si prefati potestates et alii civitatum et locorum, in quibus vobis inquisitionis officium contra hereticos est commissum mandatum, super hoc apostolicum neglexerint³⁸² adimplere, vos vel quivis vestrum³⁸³, eos ad id per excommunicationem in personas et interdictum in terram remoto appellationis obstaculo

³⁷⁷ In BF I ed in WADDING *illas*.

³⁷⁸ In BF I ed in WADDING *Patrimonium Sancti Petri, Tuscie, Ducatus Spoletani, Campanie, Maritimae et Romanie*.

³⁷⁹ In BF I ed in WADDING *damus*.

³⁸⁰ In BF I ed in WADDING *eas*.

³⁸¹ In BF I ed in WADDING *ipsis mittimus insertos nostris litteris, faciant singuli in eorum*.

³⁸² In BF I ed in WADDING *si dicti potestates, consilia et communitates mandatum nostrum super hoc neglexerint*.

³⁸³ In BF I ed in WADDING *vel quivis vestrum* manca.

compellatis³⁸⁴. Non obstante si aliquibus a Sede Apostolica sit indultum vel indulgeri contigerit, quod excommunicari suspendi vel interdicti non possint vel eorum terre subici ecclesiastico interdicto³⁸⁵.

Dat(um) Viterbii v kalendas octobris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a -it- non più leggibile nel testo a causa di una piccola macchia ^b parola poco leggibile a causa di una macchia

03-8

1258 novembre 14, Anagni

Reiterazione della lettera di Innocenzo IV del 30 maggio 1254.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-08 [A]. Foglio di mm 360×495 (plica 30); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro, lineato: *Ego Io. Cia. card(inalis)*, nota di paragrafo, *renovetur pro provincia Marchie Tervisine extra Lombardiam verbis com[petenter mutatis] h sub nova d(ata)*; (b) nel recto sul margine superiore al centro: *Ego Io. Ga. card(inalis)*, nota di paragrafo, *renovetur pro Urbe et Romana provincia verbis competenter mutatis sub nova data*; (c) nel recto spostato verso destra: *R(ecipe) Iac(obe) .i. fiat sub nova data, de curia*; (d) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *m. per. (o par)* (cfr. BARBICHE, n. 942; SB IV, p. 606; SCHMIDT, p. 647); (e) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *minorum*.

Numerazione archivistica nel verso: al centro, ruotato verso destra: -30-.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, dichiara di conoscere la lettera ma non ne dà l'edizione. Si cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 30.

BF II, n. CDLII, p. 312 Testo parzialmente edito e con *inscriptio* diversa! Si cita come fonte,

Reg. POTTH. 17403 (con *inscriptio* diversa).

Cfr. THOMSON, n. 2656.

³⁸⁴ In BF I ed in WADDING *appellatione remota cogatis*.

³⁸⁵ In BF I ed in WADDING *quod si duo ex vobis his non interfuerint, unus ea nihilominus exequatur*.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis Minorum inq[uisitoribus heretice] pravitatis <va- in administratione Marchie Anconitane -cat> **in Urbe et in provincia** tam presentibus quam futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet e[x omni]bus mundi partibus que nomine christiano censentur teneamur ex officii nostri debito expurgare letiferam pestem heretice pravitatis in Italia [tamen et in maxima parte <M]archia Anconitana^a> imminet nobis hec sollicitudo propensius ubi eandem pestem propter temporis maliciam que in detrimentum fidei catholice perversos mores peperit ex vicinitate presensimus habundantius succrevisse, cum igitur ad inquisitionis officium [contra hereticos in <e]adem> provintia exequendum sitis auctoritate nostra per consilium deliberationis provide constitutis discret[ionem] vestram monemus rogamus et hortamur attente vobis per apostolica scripta in remissionem peccaminum iniungentes quatinus in caritate Dei hominum ti[more postposito] virtutem spiritus induentes ex alto predictum officium ubique infra designatos vobis limites simul vel separatim [aut singuli] prout negotii utilitas suadebit sub spe mercedis eterne sic efficaciter prosequi studeatis ut per sollicitudinis vestre prudentiam de pr[edicta] provincia radix iniquitatis heretice succidatur et vinea Domini exterminatis vulpeculis que perversis morsibus demoliu[nt eandem], fructus afferat catholice puritatis. Siquos aut de pravitate predicta culpabiles inveneritis vel infectos seu etiam infamatos contra i[psos ni]si examinati absolute velint mandatis ecclesie obedire nec non et receptatores defensores et fautores eorum iuxta sanction[es canon]icas auctoritate apostolica hominis metu divino timore postposito procedere procuretis. Invocato ad hoc contra eos si opus fuerit auxilio^b brachii secularis, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Si vero aliqui ex eis heretica^c labe penitus abiurata redire voluerint ad ecclesiasticam unitatem eis iuxta formam ecclesie absolutionis beneficium impendentes iniungatis eisdem quod iniungi talibus consuevit. Proviso sollerter ne simulata conversione redeant fraudolenter et vos immo potius se ipsos fallentes sub agni specie gerant lupum, ut aut commissi vobis officii debitum liberius exequimini committendi citationes testium examinationes cum de predicto crimine ac ipsius circumstantiis duxeritis inquirendum et sententiarum denuntiationes quas in quoslibet hac de causa tuleritis plenam vobis concedimus facultatem. Non obstante si religiosis quibuslibet quod causarum vel negotiorum commissiones m[inime te]neantur suscipere quodque excommunicari vel interdici aut suspendi nequeant a Sede Apostolica sit indultum sed quia in tam gravi crimine cum multa oportet cautela procedi ut in reos sine ullo proferatur errore dure ac digne severitas ultionis volumus et mandam[us ut vos ad hoc] duxeritis deputandos in examinatione testium quos recipi super crimine predicto ipsumque contingentibus oportuerit adhibeatis vobis duas religiosas et discretas personas sub quarum presentia per viros idoneos fideliter eorundem testium deposi[ta]os a vobis vel alio vice vestra super heresi recipi contingerit ex publicatione nominum eorundem videritis periculum imminere eorundem nomina non publice sed secreta coram aliquibus personis providis et honestis religiosis et aliq[ui]no ad sententiam condemnationem procedi volumus exprimentur et sic ad cognitionem iudicis construendam eorundem testium depositionibus plena fides et auctoritas habeatur. Ceterum cum aliqui fuerint iudicandi heretici vel [incarcerationis pena perpet]ue aliqui pro huiusmodi crimine infligenda ad id de diocesanorum vel vicariorum suorum si^d ipsi diocesanis^e absentibus presentes fuerint consilio procedatis ut in

tante animadversionis iudicio non postponenda pontificum auctoritas intercedat. Quod si forte, quod non credimus, aliqui cuiuscumque conditionis huic negotio contra hereticos per vos et alios prout per nostras litteras nuper disposuimus exequendo se opponere se illud presumpserint aliquatenus impedire ut non possit procedi libere in eisdem immo nisi requisiti utrumque foverint^f et iuxta officium et posse suum singuli iuverint studiose contra eos tanquam contra hereticorum fautores et defensores secundum sanctiones canonicas eadem freti auctoritate intrepide procedatis, non enim nichilominus ad comprimendam tam superbam et perniciosam audaciam et omnimode confundendam in illos gladium ecclesiastice potestatis acriter extendemus et reges et principes aliosque christiani fideles sive pro Terre Sancte succursu sive alias pro Christi servicio crucis caractere [insignitos nec non] et ceteros catholicos invocabimus contra eos [ut] celum et terra adversus detestabiles temeritatem ipsorum pariter moveantur cum non minus expediat immo magis fidem in locis prope positis quam procul distantibus defensare, verum ut predicta possitis utilius et liberius exercere vobis largiendi viginti vel quadraginta dierum indulgentiam quotiens oportunitum videritis omnibus vere penitentibus et confessis qui ad vestram convocationem propter hoc faciendam accesserint plenam tenore presentium concedimus facultatem. Illis vero qui ad impugnandum hereticos fautores et receptatores ac defensores eorum vobis ex animo auxilium consilium prestiterint vel favorem de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi tres annos de iniuncta sibi penitentia relaxamus et si qui ex hiis in prosecutione huiusmodi negotii forte decesserint eis peccatorum omnium de quibus corde contriti ac ore confessi fuerint plenam veniam indulgemus compescendi quoque [monitione] premissa per censuram ecclesiasticam appellatione postposita predicatorum questuarios a predicationis officio quod ad ipsos nullatenus pertinet quorum interest tantum caritativa subsidia simpliciter petere ac indulgentiam siquam forte haberent . . .] vobis tribuimus facultatem. Dat(um) Anagnie XVIII kalendas decembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a Marchia Anconitana *su rasura* ^b -o- *su rasura* ^c -ca *su rasura* ^d *segno di rasura dopo si* ^e -s *aggiunta in un secondo momento* ^f -in- *su rasura*

03-9

1258 novembre 22, Anagni

Regesto.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-09 [A]. Foglio di mm 335×352 (plica 41); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: *hec circa con ge da*; (b) nel verso nel margine superiore sinistro: *hec est littera que iniunget - - - -dizione R(oman)a in alia*; (c) nel verso in basso a destra: *pertinet ad inquisitores Marchie*; (d) subito al di sotto di questa: *precipit ut*

inquisitores - - - - ; (e) nel verso in basso a destra, ruotato a destra: *ann 4*; (f) a sinistra sopra la plica: - - *duplicavit pro provincia Tuscie archiepiscopo pisano (?) et universis episcopis et cetera*; (g) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *Io. Vell.* (cfr. BARBICHE, n. 944).

Numerazione archivistica nel *verso*: in basso a destra: ·6·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, non conosce una lettera con questa data, tuttavia alle pp. 97-98 dà l'edizione della lettera con medesimo *incipit* citando come fonte diverse lettere dell'Archivio di Aracoeli: nn. 6, 111, 147 e 148.

BFsuppl., n XXXVII, p. 119, cita come fonte: Archivio di Aracoeli.

Reg. POTTH. non presente una lettera con tale data; BFE n. 611, p. 114.

Cfr. THOMSON, n. 2661, con *inscriptio* diversa (desunta da BFE).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus universis episcopis per marchiam Anconitanam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exortis in agro fidei christiane per partis Italie habundantius solito heretice pestis zizaniis, seminare illa per temporis impacati malitiam homine inimico, felicitis recordationis Innocentius papa predecessor nostri constitutiones quasdam ad pestis extirpationem predicte noscitur edidisse quas in suis litteris annotatas mandavit a [!] dilectis filiis potestatibus seu rectoribus, consiliis et communitatibus civitatum aliorumque locorum per Lomabardiam, Romaniolam et marchiam Tervisinam constitutis tanquam fidelibus eiusdem fidei defensoribus exacta diligentia observari. Porro cum inter constitutiones huiusmodi habeatur ut potestas seu rector civitatis vel loci infra decem dies sui regiminis syndicare precedentem proximo potestatem vel rectorem et eius etiam assessores per tres viros catholicos et fideles electos ad hoc per diocesanum si fuerit presens et per Fratres Minores et Predicatores de omnibus hiis que in statutis seu constitutionibus ipsis et legibus contra hereticos et eorum complices editis continentur et punire ipsos in omnibus que omiserint^a teneatur exeo plerumque contigit³⁸⁶ ipsorum constitutionum bonum ut accepimus impediri quod dictorum virorum electioni aliqui ex predictis ad quos pertinet ut forsan malivolentiam potestatis seu rectoris et aliorum evitent vel favorem sibi lucrifaciant apud eos negligunt interesse. Cupi[entes]^b igitur prout officii nostri cura exigit extirpationi zizaniorum letalium ne pullulare neglecta valeant in fidelium perniciem populorum per vos et industrios ac [fideles fidei operarios]^c studiosius insudare. universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta districte^d precipiendo mandantes quatinus singuli vestrum in sua civitate ac diocesi per se vel alium cum presentes fuerint cum autem absentes per vicarium suum qui etiam per se aut alium peragat fideliter quod mandamus predictorum virorum electioni cum ad id requisiti fuerint qualibet occasione cessante studeant interesse illosque de predictis fratribus qui interesse debent ut intersint et eligant monitione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione postposita

³⁸⁶ Nell'altra pergamena con lo stesso testo è scritto chiaramente *contingit*.

coartare. Non obstante quolibet privilegio seu indulgentia sedis apostolice cuiuscumque tenoris existat per quam valeant quomodolibet se tueri. Preces et preceptum³⁸⁷ nostrum taliter impleturi quod merito probemini orthodoxie fidei zelatores.

Dat(um) Anagnie X kalendas decembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a -ri- corretto su rasura ^b finale di parola poco leggibile a causa della piegatura della pergamena ^c testo poco leggibile a causa di macchie e pieghe della pergamena ^d -e corretto su -a

03-10

1258 novembre 22, Anagni

Regesto: cfr. 03-09.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-10 [A]. Foglio di mm 208 × 297 (plica 25); mancano la bolla e il filo di canapa. La pergamena si presenta con i quattro angoli strappati. Al centro una macchia rende difficilmente leggibile il testo. All'interno del testo, in interlineo sono presenti moltissime correzioni.

Note di cancelleria: (a) nel recto lungo il margine superiore note di correzione: [... .. Roma]na provincia et dicatur quod per ·Io· cardinalem qui inquisitionis negotium contra hereticos prefuit (?) quosdam fratres ordines minorum viros zelum habentes et cetera manda[mus ...]; (b) al di sotto di questa nota correctoris: cor ali- - (?); (c) ai margini destro e sinistro della pergamena segni + che indicano la riga in cui andavano inserite le correzioni; (d) nel recto in altro spostata verso destra: R(ecipe) Iac(obe) .i. de curia et sub nova data; (e) sulla plica a destra nota di riscrittura: - - - - fra(ter) (?) littera fiat pro fratribus Tuscie; (f) nel verso a sinistra, capovolto: pertinet ad inquisitores; (g) nel verso a destra, capovolto: pro hereticis ad quos prelatos - - - - -.

Numerazione archivistica nel verso: ·147·

Sigle: nel verso a destra: +

Registri

Ed. WADDING IV, come sopra.

BFsuppl., n. XXXVI, pp. 118-9 cita come fonte l'Archivio dell'Aracoeli.

Reg. POTTH. non presente una lettera con tale data.

Cfr. THOMSON, come sopra.

³⁸⁷ Nell'altra pergamena c'è scritto chiaramente *mandatum*... potrebbe essere l'unica differenza.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus . . . episcopis et dilectis filiis electis abbatibus, prioribus, ministris, custodibus, guardianis et aliis ecclesiarum prelatiis et rectoribus necnon et universis clero tam religiosis cuiuscumque professionis ordinis quam secularibus in <amministrazione Sancti Francisci> **Urbe ac eius provincia** constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exortis in agro fidei christiane per partes Italie abundantius solito heretice pravitate zizaniis seminanti illa per temporis impacati malitiam homine inimico sedes apostolica eisdem capud fidei et magnam volens circa zizaniorum extirpationem huiusmodi per aliquos de fratribus ordinis Fratrum Minorum partes sue sollicitudinis adimpleri dilecto filio <va- ministro provinciali eiusdem ordinis^a in amministrazione Sancti Francisci - cat> **n. I. Sancti Nicole in carcere Tulliano diacono cardinale quem - - - - - inquisitionis contra hereticos** mandavit ut ipse <duos ex fratribus suis viros zelum^b habentes christiane fidei et opere et sermoni potentes> **quosdam fratres ordinis Minorum** assumeret eisque in partibus vestris inquisitionis officium contra hereticos eorumque fautores et complices iniungere procuraret. Nos itaque Christi nomen in populo exaltari gaudentes ac fidei eius massam ab omni per quod infici valeat emundari valeat totis affectibus cupientes universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes quatinus attendentes prudenter quod inquisitores huiusmodi a predicto deputati <ministro> **cardinale** pro defensione ipsius fidei et cum salute fidelium laborantes et periculis personas proprias salubriter exponentes nequirent ad omnia que tanto expediunt negotio sufficere per ispos eisdem et aliis siquos ad hoc ex ipsis fratribus contingerit deputari in predicto exequendo negotio efficaciter assistatis oportunum sibi consilium favorem et auxilium impendendo. Ita quod exinde vestre fidei sinceritas merito valeat commendari nec contingat Dei opus periculose per vestram negligentiam vel incuriam intermixti quas procul dubio preter id quod horrendis notaret maculis infamiam negligentis ultrix omnis [obe]dientie ad negligentie apostolica severitas acri percelleret disciplina.
Dat(um) Anagnie X kalendas decembris, pontificatus nostri anno q[uarto].

(BP D)

^a eiusdem ordinis *corretto su rasura* ^b *dopo la parola vari segni di rasura che lacerano visibilmente la pergamena*

03-11

1258 dicembre 13, Anagni

Regesto: cfr. 03-09.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-11 [A]. Foglio di mm 293×411 (plica 36); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto, in alto al centro *nota correctoris* (?): *R*; (b) sopra la plica a sinistra, nota dello *scriptor*: *B. fu.* (Berardus de Furconio? cfr. HERDE p. 27; BARBICHE, nn. 854, 946; oppure, più probabilmente, B. de Fusco cfr. SB IV, p. 521; SCHMIDT, p. 618); (c) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (d) sotto la nota del procuratore: *pertinet ad inquisitores*; (e) nel verso al centro: *supra negotio heretice pravitatis*; (f) nel verso a sinistra capovolto: *qualiter* - - - - -
- - - - -.

Numerazione archivistica nel verso: ·111·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, come sopra.

BFsuppl., n. XXXI, pp. 111- 112, ma sotto l'anno 1257, cita come fonte,

Reg. POTTH. come sopra.

Cfr. THOMSON, n. 2675 (notando che nel BFsuppl. si sbaglia l'anno: 1257 al posto di 1258).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus · · archiepiscopo Ravennatensi et universis episcopis in Romaniola constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exortis in agro fidei christiane per partes Italie habundantius solito heretice pestis zizaniis seminante illa per temporis impacati malitiam homine inimico felicitis recordationis Innocentius papa predecessor nostri constitutiones quasdam ad pestis extirpationem predictae noscitur edidisse quas in suis litteris annotatas mandavit a dilectis filiis potestatibus seu rectoribus, consiliis et communitatibus civitatum aliorumque locorum per Lombardiam, Romaniolam et marchiam Tervisinam constitutis tanquam fidelibus eiusdem fidei defensoribus exacta diligentia observari. Porro cum inter constitutiones huiusmodi habeatur ut potestas seu rector civitatis vel loci infra decem dies sui regiminis syndicare precedentem proximo potestatem vel rectorem et eius etiam assessores per tres viros catholicos et fideles electos ad hoc per diocesanum si fuerit presens et per Fratres Minores et Predicatores de omnibus hiis que in statutis seu constitutionibus ipsis et legibus contra hereticos et eorum complices editis continentur et punire ipsos in omnibus que omiserint teneatur ex eo plerumque contingit ipsorum constitutionum bonum ut acceperimus impediri quod dictorum virorum electioni aliqui ex predictis ad quos pertinet ut forsitan malivolentiam potestatis seu rectoris et aliorum evitent vel favorem sibi lucrifaciant apud eos negligunt interesse. Cupientes igitur prout officii nostri cura exigit extirpationi zizaniorum letalium ne pullulare neglecta valeant in fidelium pervitiam populorum per vos et industrios ac fideles fidei operarios studiosius insudare. universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta districte precipiendo mandantes quatinus singuli vestrum in sua civitate ac diocesi per se vel alium cum presentes fuerint cum autem absentes per vicarium suum qui etiam per se aut alium peragat fideliter quod mandamus predictorum virorum electioni cum ad id requisiti fuerint qualibet occasione cessante studeant interesse illosque de predictis fratribus qui interesse debent ut intersint et

eligant monitione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione postposita coartare
Non obstante quolibet privilegio seu indulgentia sedis apostolice cuiuscumque tenoris
existat per quam valeant quomodolibet se tueri. Preces et mandatum nostrum taliter
impleturi quod merito probemini orthodoxe fidei zelatores
Dat(um) Anagnie idibus decembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

03-12

1258 dicembre 13, Anagni

Regesto: cfr. 03-5.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-12 [A]. Foglio di mm 255×304 (plica 24);
mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: *Ego Io. Ca. card(inalis)*
renovetur pro provincia Sancti Francisci; (b) nel recto sul margine al centro parole non più leggibili a
causa di rasura; (c) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (d) nel verso al centro,
capovolto: *qui incidunt (?) in morte* ; (e) nel verso, al centro ruotato verso destra: *contra hereticos de illis*
qui - - - - - suos - - - frust- - in sa- - - - - fuerunt probacionis consolati (?); (f) al di
sotto di questa: *pertinet ad inquisitores*; (g) nel verso in basso a sinistra, : *alamannus de Sen.*: nota dello
scriptor (?); (h) nel verso in basso spostato verso sinistra: *frater .L. d(etur)/ (?) pro provincia Tuscie et*
Sancti Francisci; (i) a sinistra, sopra la plica: *dilectis filiis fratribus ordinis Fratrum Minorum*
inquisitoribus heretice pravitatis in provincia Sancti Francisci; (l) nel verso a destra sulla plica, nota di
riscrittura: *sub data nova*; (m) a destra sulla plica: *n. s. p. do. de curia* (forse N. S. Potent/N. S. Pud? cfr.
SB IV, p. 614; SCHMIDT, p. 651).

Numerazione archivistica nel verso: ·73·.

Registri: non presente

Ed. WADDING IV, p. 97, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli nn. 1191 e 73.

BF II, n. CDLXI, p. 316. Parzialmente edito, cita come fonte Archivio dell'Aracoeli n. 73.

Reg. POTTH. 17434.

Cfr. THOMSON, n. 2673.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio fratri . . ordinis Fratrum Minorum inquisitori heretice pravitatis in Romaniola, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex parte tua fuit propositum coram nobis quod nonnulli^a de partibus ubi tibi contra hereticos inquisitionis officium est commissum in mortis articulo constituti salutis remedium aborrentes consolatos hereticos ad se introduci faciunt et ab eis per impositionem manus desolationis sue consolationem accipiunt secundum pessimam consuetudinem eorundem set filii et heredes sic decidentium propter hoc exheredari^b timentes ac volentes ob id eorum malitiam excusari proponunt se velle probare per testes quod iidem quando recipiebant consolationem huiusmodi loquelam ammisserant et erant alienati a mente cum moris sit apud eos ut dicitur quod nullum taliter consolentur qui non sit sane mentis et memoriam habeat ordinatam. Quare nos consulere voluisti utrum debeant tales probationes admitti nos igitur consolationi tue taliter respondemus ut si legitime constiterit quod predicti dum sane mentis efficit vel post perditam iam loquelam suscepisse dicantur nulla super hoc probatio admittatur cum in nullo sic decedentes debeant propterea relevari^c in dubio vero admitti poterit non tamen uxores filii seu familiares aut de suis aliqui de hoc probandum recipiantur in testimonium sed alii testes idonei et specialiter zelatores cum contra tales sit non modicum presumendum sitque in talibus propter fidei privilegium cum multa cautela summaque diligentia preceteris negotiis procedendum.

Dat(um) Anagnie idibus decembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a corretto su nulli ^b visibile rasura prima dell'inizio di parola ^c -ev- su rasura

03-13

1258 dicembre 13, Anagni

Alessandro papa IV concede indulgenze a coloro che si impegneranno nell'ufficio dell'inquisizione.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-13 [A]. Foglio di mm 227×270 (plica 27); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: *Ego Io. Ca. card. rennovetur ad inquisitores Tuscie*; (b) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (c) nel verso sul margine superiore a sinistra: *hec (con)ceditur inquisit(oribus) remissi - - - potestas (?) et - - - - - - - - - - et si mors eos - - - - in hac indulgentia*; (d) nel verso sul margine destro, ruotato verso destra: *pro inquisitoribus heresis in Romaniola de indulgentia inquisi(tis)*; (e) nel verso in basso a sinistra, nota dello

scriptor (?), stranamente non nella plica: *Iacobi de Bevania*; (f) nel verso a sinistra, sopra la plica: *dilectis filiis fratribus ordinis Minorum inquisitoribus heretice pravitatis in Tuscie*; (g) a destra sulla plica: *n. s. pud(entiana) de curia* (verosimilmente N. S. Potent/N. S. Pud. Cfr. SB IV, p. 614; SCHMIDT, p. 651).

Numerazione archivistica nel verso: ·61·.

Sigle: nel verso a destra segno tipo ricciolo

Registri: non presente

Ed. WADDING IV, pp. 98-99; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 61.

BF II, n. CDLX, p. 315. che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli, n. 61.

Reg. POTTH. 17435.

Cfr. THOMSON, n. 2672.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio fratri · · ordinis minorum inquisitori heretice pravitatis in Romaniola, salutem et apostolicam benedictionem. Firmissime teneat tua prudentia, et nullatenus dubitet, quod Deus indulgentiarum et pater misericordie considerans merita³⁸⁸ singulorum contentus nostris indulgentiis³⁸⁹ non existit quin benefacientibus gratiam potiore indulgeat et gloriam superaddat ad quas per fructum boni operis promerendas fideles Christi frequenter et libenter nostris remissionibus invitamus. Cum itaque te propter Deum in negotio³⁹⁰ fidei laborantem huiusmodi salutaribus premiis deceat recreari nos tibi vere penitenti et confesso, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, plenam concedimus veniam peccatorum. Socio autem tui ordinis fratri et notariis tuis qui una tecum in prosecutione huiusmodi negotii laborabunt et aliis qui ad impugnandum hereticos credentes, receptatores, fautores et defensores eorum tibi ex animo auxilium prestiterint vel favorem, tres annos de iniuncta sibi penitentia relaxamus et siqui ex hiis in prosecutione huiusmodi negotii forte decesserint, eis peccatorum omnium de quibus corde contriti ac ore confessi fuerint plenam veniam indulgemus. Dat(um) Anagnie idibus decembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

03-14

1258 dicembre 13, Anagni

Alessandro papa IV risponde a dodici questioni poste dagli inquisitori.

³⁸⁸ In WADDING *materia*.

³⁸⁹ In BF II ed in WADDING *diligentiis*.

³⁹⁰ In BF II ed in WADDING *negotiis*.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-14 [A]. Foglio di mm 525 × 680 (plica 34); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: *Ego Io. Ca. card(inalis) innovetur sub nova data*; (b) nel recto spostato verso destra: *Recepe Iac(obe) et de curia fiat sub nova data, de curia*; (c) nel verso al centro, capovolto: *cum - - -*; (d) a fianco di questo, anch'esso capovolto poco leggibile poiché soprascritto su altra nota: *provincialium aliorum de - - lti- - - que incipiunt que super nonnullis*; (e) soprascritto sulla precedente nota: *pertinet ad inquisitores*; (f) nel verso sopra la plica a sinistra: *Ret. Ber.* (forse il Berardus di cui si parla in SB IV, p. 519, attivo dal 1245-1278, arcidiacono di Nicosia); (g) a fianco a questa: *G. ar.* (cfr. BARBICHE, nn. 427, 471, 485, 662, 724, 768, 858, 860, 861, 940, 953, 954, 980, 982, 1024, 1062; SB IV, p. 549, SCHMIDT, p. 628).

Numerazione archivistica nel verso: ·45·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, pp. 99-102; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 45.

BF II, CDLXII, p. 316; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 45 e archivio di Assisi.

Reg. POTTH. 17436.

Cfr. THOMSON, n. 2673.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis · · fratribus ordinis Fratrum Minorum³⁹¹ inquisitoribus heretice pravitatis in partibus Ytalie presentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Quod super nonnullis questionum articulis in quibus causa fidei tangitur nos consulere voluistis, sollicitudinis vestre prudentiam in Domino commendamus. Primus igitur vestre consultationis articulus continebat utrum dici debeat relapsus in heresim qui lapsus est in eam post abiurationem ipsius, in qua non invenitur antea commisisse^a, cum secundum proprietatem verborum, non videatur relapsus, qui non fuerat ante lapsus? Ad quod taliter respondemus: quod talis si tamquam accusatus vel suspectus de heresi eam in iudicio abiuravit et postea consistat in ipsa, censeri debet quadam iuris fictione relapsus, licet ante abiurationem suam plene roboratum non fuerit crimen heresis contra ipsum, dummodo huiusmodi prius orta suspicio violenta fuerit et certis ac veris indiciis comprobata. Si vero levis et modica, quamquam ex hoc sit gravior puniendus, relapsorum tamen in heresim non debet pena puniri, ex quo presumi non potest verisimiliter ante lapsus in eam. Quesivistis etiam circa idem: si is^b qui heresim abiuravit et per solam inexcusabilem receptationem vel receptionem³⁹² aut deductionem seu associationem vel visitationem hereticorum sive dationem vel missionem munerum, aut etiam alias in favorem eorum, qui excusari non possit, sine adoratione^c tamen ut verbis vestris utamur lapsus est postmodum, propter hoc debeat iudicari relapsus? Et quidem si legitime constitit, vel etiam nunc constaret, quod tales ante huiusmodi

³⁹¹ In WADDING *ordinis Minorum*.

³⁹² In WADDING *inexcusabilem receptationem vero receptionem*.

abiurationem in heresi commisissent^d, non est dubium, eos³⁹³ per hoc fuisse relapsos: quia tunc dubitari non debet, illos ex approbati a se prius erroris consequentia, id fecisse. Preterea nonnulli talium, ut proponitis, iurant coram inquisitoribus, tam de se quam de aliis super facto heresis, veritatem dicere, sed periurant, non odio tamen vel precio sed timore sui potius et suorum, corrigunt autem se postmodum^e super hiis, contra se ac alios suos complices deponendo. Cum itaque periurus secundum iura, etiam post penitentiam in criminalibus a testimonio repellatur; hinc queritur utrum contra illos suos complices sit per testimonia^f talium procedendum? Super quo taliter respondemus: quod cum crimen huiusmodi sit exceptum, si ex manifestis indiciis apparuerit, tales non animi levitate aut odii fomite ductos, seu corruptos pecunia, sed zelo fidei tanquam penitentes proprie culpe, asserere, quod talia prius tacuerant, et velint^g in hoc errorem suum corrigere, ac alios nominare, stari debet in favorem fidei, nisi aliud obsisteret atestationibus eorundem. Ad illud autem quod queritur: utrum ad inquisitores heresis pertineat de divinationibus et sortilegiis, que contra aliquos sibi denunciantur cognoscere ac punire talia exercentes? Brevibus respondetur, quod cum negotium fidei, quod summe privilegiatum existit, per occupationes alias non debeat impediri, inquisitores ipsi, de hiis nisi manifeste saperent heresim, ratione huiusmodi officii sibi commissi, se nullatenus intromittant, sed eos relinquunt^h suis iudicibus pena debita castigandos. Quidam insuper ut adicitisⁱ pro hiis, que commiserunt in heresi, astringunt se inquisitoribus, sub obligatione bonorum suorum, ad recipiendum^j ab eis penitentiam et complendam: sed ea licet iniuncta, non tamen peracta, quin potius in toto vel in parte neglecta, decedunt. Queritur ergo utrum inquisitores ipsi vel qui in eorum locum succedunt possint ad satisfaciendum pro ipsis defunctis heredes vel detentores bonorum sic decedentium coartare?³⁹⁴ Ad quod dicimus, quod si per huiusmodi penitentiam aliquod onus ad salutem proficiens, fuerit, in bonis temporalibus exequendum, ad complementum ipsius per inquisitores cogi debent heredes vel alii, ad quos bona talium cum suo onere devenerunt. Iniungitur etiam aliquibus ad penam, in penitentia pro heresi, ab ipsius pestis inquisitoribus, ut usuras restituant, ad quod obligaverant in iudicio Ecclesie se et sua. In quo queritur, utrum inquisitores ipsi, vel qui succedunt in locum eorum, ad respondendum coram se conquerentibus de usuris huiusmodi et ad restitutionem earum, si de ipsis constiterit, possint compellere taliter penitentes, prout ab eis in aliis iniunctis sibi penitentiis fieri consuevit? Ad quod respondemus: questionem super usuris motam, contra tales iudicialiter non debere audiri ab inquisitoribus heresis, nec decidi^k. Nolentes quod per causas huiusmodi, offendiculum negotio fidei prepararetur; eos tamen ad restitutionem usurarum, de quibus constiterit, compellere poterunt; quibus in satisfactionem pro predicto crimine huiusmodi restitutionem in penitentia³⁹⁵ iniunxerunt. Sunt et alii qui confessi sunt in iudicio de heresi coram inquisitoribus huiusmodi prativatis, sed ante quam eis iniungeretur penitentia decesserunt. Super quo queritur, si heredes talium compelli possint ab inquisitoribus, ut ad ipsorum arbitrium satisfaciant pro defunctis? Precipue cum iidem dum viverent, ad faciendam^l penitentiam, quam inquisitores eis vellent iniungere, bona sua inquisitoribus obligarint. Cui questioni sic duximus respondendum: quod postquam tales non decesserunt heretici^m, sed reincorporati potius Ecclesie unitati, non videmus

³⁹³ In WADDING *non est dubium per hoc.*

³⁹⁴ In WADDING manca da *queritur* fino a *coartare.*

³⁹⁵ In WADDING *penitentiam.*

quod eis post mortem, vel eorum heredibus, qui ad successionem talium admittuntur, sit satisfatio pro extincto iam crimine iniungenda. In eo vero casu, in quo heredes huiusmodi ad successionem non deberent, ob culpam sui actoris, admitti; non obstante quod actoribus ipsis viventibus, hoc non fuerit intercedente ipsorum morte per sententiam declaratum, ad confiscationem bonorum post mortem nichilominus procedatur. < *va-* Adiecistisⁿ preterea negocium seu offitium inquisitionis contra hereticos dilecto filio · · priori Fratrum Predicatorum Parisinesi a Sede Apostolica fuisse sub ea forma commissum, ut idem super hoc posset inquirere, tam per se, quam per alios, quos ad hoc ydoneos reputaret, in quo queritur, utrum tales delegati vel sudelegati^o existant, et quid possint etiam sic electi? Super quo taliter duximus ordinandum: quod idem prior possit tres vel quatuor ydoneos ad hoc opus assumere, qui parem cum ipso habeant potestatem, et amovere illos ac ipsorum loco alios substituere, quocienscumque viderit expedire. Ipsi tamen priori et aliis sic assumptis committendi dumtaxat citaciones et examinationes testium, cum de huiusmodi crimine, ac circumstantiis eius inquiritur, ac denuntiationes sententiarum, quas super hiis contra quoslibet contigerit ferri, et hiis similia faciendi conceditur ab eadem Sede facultas - *cat*>. Questioni vero qua queritur, utrum constitutus in sacris deprehensus in heresi, et propter hoc immurandus perpetuo, prius sit ab ordinibus a suo episcopo degradandus, ante quam tradatur huiusmodi penitentiae? Respondemus quod talis qui est perpetuo immurandus^p, prius debet a suis ordinibus degradari. Nonnulli quoque clerici, et quod est deterius sacerdotes, pretextu pecuniae, vel alicuius servicii temporalis, inveniuntur aliquando inquisitionis impedire negocium, istruendo citatos hereticorum³⁹⁶ credentes de celanda veritate, falsitate dicenda, vel eos indebite liberando, de quibus queritur, utrum inquisitores possint tales capere, ac etiam retinere? Aut quod sic accepta restituant, coartare? Dubium itaque non videtur, quod hii quos constat exercere premissa, ea faciunt in favorem heretice pravitate: quare possunt a talibus per inquisitores compesci, et pena debita castigari, tam per captionem personarum, quam etiam alias, prout culpa exigerit delinquentes. Quod autem postmodum querebatur, quomodo essent puniendi religiosi qui inveniuntur in heresim deliquisse cum seculares peccantes in simili casu, immurationi, vel alia pena plectantur? Eius solutio satis patet: cum certum sit tales in hoc et in consimilibus delinquentes, gravius etiam secularibus^q puniendos. Frequenter etiam vobis ab^f Apostolica Sede committitur, ut tam hereticos, credentes, receptores, fautores et defensores eorum, quam ipsorum filios et nepotes ac illos³⁹⁷ etiam, qui predictorum interventu vel gratia talia essent adepti, vel assequerentur imposterum, privandi personatibus, dignitatibus et honoribus quibuscumque ac beneficiis ecclesiasticis et officiis publicis de diocesanorum, vel eis absentibus, vicariorum suorum consilio, habeatis liberam facultatem: quod qualiter intelligi debeat, petivistis eiusdem Sedis oraculo declarari. Hoc sane de filiis et nepotibus illorum hereticorum, credentium et aliorum huiusmodi, qui modo tales esse probantur, intelligendum esse videtur, non autem illorum, quos emendatos constiterit, et pro culpa huiusmodi ad mandatum Ecclesie penitentiam recepisse, quam ipsi vel iam profecerunt³⁹⁸ vel humiliter prosecutioni eius insistunt, vel parati fuerunt, dum viverent ad recipiendam eandem. Diocesani quoque in privandis talibus sunt generaliter

³⁹⁶ In WADDING *hereticis*.

³⁹⁷ In WADDING *alios*.

³⁹⁸ In WADDING *perfecerunt*.

requirendi, nisi forsitan constaret legitime, quod iidem scienter eis beneficia contulissent: tunc enim eos in hiis requirendos esse non credimus, sed potius a suo iudice puniendos. Vos igitur hec et alia contingentia in hac parte, commissum vobis officium, sic prudenter et fideliter exequi procuretis, sic ad ea pure propter Deum, cuius causam geritis, vestra feratur intentio, quod labor vester vobis ad vite premium et aliis³⁹⁹ ad salutem, que solum in talibus queritur, proficiat animarum.

Dat(um) Anagnie idibus decembris, pontificatus nostri anno quarto.

(BP D)

^a finale di parola su rasura ^b i- su rasura di h- ^c ad- su rasura ^d la seconda -i- su rasura ^e post- su rasura ^f sotto la -m- visibile un segno di correzione ^g segno di rasura dell'abbreviazione della nasale nell'interlineo ^h rasura di -q- nel cambio di rigo ⁱ -s su rasura ^j -a- corretto su -u- ^k corretto su detur ^l -a- corretto su -u- ^m nel testo hereti ⁿ nel testo adietistis ^o nel testo subdegati ^p -u- su rasura ^q -l- corretta su -i- ^r puniendos frequenter etiam vobis ab su rasura

03-15

1259 settembre 17, Anagni

Alessandro papa IV concede di poter scomunicare gli apostati dell'Ordine.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-15 [A]. Foglio di mm 226 × 301 (plica 33); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore a sinistra, lineato: *dup(licetur)* (b) a fianco a questa: *fiant ii*; (c) nel recto nel margine inferiore a destra nota *taxatoris: A. G.* (cfr. HERDE, pp. 198-201; BARBICHE, p. 433); (d) nel verso nell'angolo superiore di sinistra, nota *correctoris: l*; (e) nel verso nel margine superiore a sinistra: *duplicetur et remandetur in una (?) pro exemplari*; (f) nel verso in alto al centro, parzialmente coperta da nota archivistica, nota del procuratore: *minorum*; (g) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor: G. ar.* (cfr. BARBICHE, nn. 427, 471, 485, 662, 724, 768, 858, 860, 861, 940, 953, 954, 980, 982, 1024, 1062; SB IV, p. 549, SCHMIDT, p. 628).

Numerazione archivistica nel verso: ·93·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, nr LXIV, pp. 552-553; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 93.

BF II, n. II, n. DVIII, p. 362; cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 93.

Reg. POTTH. 17666.

³⁹⁹ In WADDING *alii*.

Cfr. THOMSON, n. 2795.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis . . . generali et provincialibus ministris et aliis fratribus ordinis fratrum minorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Provisionis nostre provenire debet subsidiis ut religio vestra semper in melius Deo propitiante proficiat et siquid obstare dinoscitur sollicitè corrigatur^a. Vobis itaque quos in divini nominis amore vigiles delectat extirpare vitia et plantare virtutes ut apostetas [sic] vel insolentes vestri ordinis in quocumque habitu fuerint nisi vestris salutaribus monitis acquiescant excommunicare, capere et ligare et carceri tradere^b et invocare ad hoc, si opus fuerit, auxilium brachii secularis, si videbitur expedire possitis, auctoritate presentium concedimus facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit in indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Dat(um) Anagnie XV kalendas octobris, pontificatus nostri anno quinto.

(BP D)

^a -tur su rasura ^b corretto

03-16

1259 settembre 26, Anagni

Alessandro papa IV reitera la lettera del 5 luglio 1252 del suo predecessore Innocenzo IV.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-16 [A]. Foglio di mm 498 × 613 (plica 45); mancano la bolla e il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nel recto nel margine inferiore a sinistra: *e. f.* (bullator? cfr. SB IV, p. 539, forse Egidius frater de Ordine Captivorum attivo dal 1244 al 1258); (b) all'interno della plica a sinistra: *dat(ur) et in* - - - - - - - - - - (c) nel verso al centro, leggermente spostata verso l'alto nota di registrazione: grande *R* con gamba tagliata, all'interno di questa: *scriptum*; (d) al di sotto di questo: *clxxxi* - - - *capitulo anno quarto*; (e) nel verso in basso a destra e visibile una nota che sembra essere cancelleresca ma che non è possibile leggere; (f) nel verso a sinistra: - - - - - - - - - - *duplicatu*- - - .

Numerazione archivistica nel *verso*: a destra, ruotata verso sinistra: *·117·*.

Registri: de la Roncière n. 2953.

Ed. WADDING IV, nr LXVI, p. 556; cita come fonte: Archivio di Aracoeli n. 117.

BF II, n. DXIII, p. 365, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 117.

Reg. POTTH. 17671.

Cfr. THOMSON, n. 2809.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** · · ministro et fratribus minoribus ecclesie Sancte Marie de Capitolio in Urbe, salutem et apostolicam benedictionem.

Hiis que auctoritate apostolica provide facta sunt libenter adicimus apostolici muniminis firmitatem ut intemerata consistant que nostro sunt presidio communita. **Cum** enim sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis felicitis recordationis INNOCENTIUS papa, predecessor noster, nobis tunc in minori officio constitutis, et bone memorie ·S.⁴⁰⁰ tituli Sancte Marie Transtiberim presbitero cardinalis tunc eiusdem predecessoris nostri vicario in Urbe per suas dedisset litteras in mandatis ut ecclesiam et monasterium sancte Marie de Capitolio in Urbe tunc ordinis sancti Benedicti de quibus idem predecessor noster de fratrum suorum consilio vobis decreverat providendum cum ortis et appendiciis suis sitis iuxta monasterium ipsum vobis assignare ac vos in horum corporalem possessionem inducere et inductos defendere curaremus. Contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam compescendo. Nos et cardinalis predictus dictum monasterium cum eisdem ortis et appendiciis vobis mandati auctoritate huiusmodi curavimus assignare vobisque inductis in corporalem possessionem ipsorum ne super predictis appendiciis posset in posterum ab aliquo dubitari. Inspecto privilegio felicitis recordationis ANACLETI pape predecessoris nostri in quo ipsius monasterii termini et appendicia limitantur provida et diligenti deliberatione super hiis habita prefatum monasterium cum suis appendiciis et limitibus describendo ea iuxta eiusdem privilegii tenorem certis duximus finibus designando (RCNTR. BENE in quella di Innocenzo mi manca la parte finale di *designando*) prout in litteris inde confectis plenius continetur. Dictus quoque Innocentius, predecessor noster, vestris supplicationibus inclinatus quod super hoc in hac parte factum fuit ratum habeas et gratum, id auctoritate apostolica confirmavit, eadem auctoritate tradens et concedens in perpetuum cardinali qui pro tempore fuerit gubernator vestri ordinis, directum dominium, plenum ius et possessionem eorundem appendiciorum cum omnibus quecumque temporaliter obvenient de eisdem parrochia et parrochianis Sancte Marie de Capitolio Sedi Apostolice ac suo beneplacito reservatis necnon et statuentes quod liceat vobis in ipsis appendiciis et per ipsa domos et officinas, ortos, vias, plateas et alias commoditates facere vobis utiles et honestas ubicumque, quandocumque qualitercumque videritis expedire nec aliquis cui census huiusmodi in posterum conferri contigerit occasione non soluti vel solvendi census quos quantum ad eam partem ipsorum appendiciorum quam in huiusmodi usus vestros convertendam duxeritis penitus annullavit vos possit aliquatenus impedire. Prout in litteris eiusdem ·I., predecessori nostri, tenorem predictarum nostrarum et eiusdem cardinalis litterarum insertum habendibus perpeximus contineri. Nos igitur vestris supplicationibus inclinati concessione et alia predicta rata habentes et firma ipsa auctoritate apostolica confirmamus et presentis

⁴⁰⁰ S(tephano) ??? così dice Sb. controllare sull'Eubel.

scriptis patrocínio communimus eaque omnia vobis de novo concedimus et tradimus ac statuimus ex gratia speciali. Tenorem prefati privilegii dicti ·A·, predecessori nostri, de verbo ad verbum presentibus inseri facientes ac statuentes ut de huiusmodi loci vestri concessione seu predictarum nostrarum et eiusdem cardinalis vel etiam confirmationis prefati Innocentii litterarum tenoris fides alia quam presens prefate nostre inspectionis testimonium nullatenus exigatur. Tenor autem predicti privilegii talis est: “Anacletus episcopus servus servorum Dei. Dilecto in Christo filio Iohanni abbati sancte Dei genitricis et virginis Marie sanctique Iohannis baptiste in Campitolio suisque successoribus regulariter promovendis in perpetuum.

Quod in Apostolice Sedis amministrazione licet indigni constituti iudicemur religiosorum virorum piis petitionibus iusto benignitatis intuitu assensum prebere nos convenit quatinus que religionis prospectu postulata cernuntur nostre concessionis vigore clarescant ac firma in posterum perpetuitate serventur. Tuis igitur dilecte in Christo fili Iohannes abba⁴⁰¹ et fratrum tuorum precibus annuentes commisso tibi eiusdem Dei genitricis monasterio concedimus et confirmamus totum montem Campitolii in integrum cum casis, criptis, cellis, curtibus, ortis, arboribus fructiferis et infructiferis cum porticu Camellarie cum terra ante monasterium qui locus Rundinarum⁴⁰² vocatur cum parietibus, petris et columpnis et omnibus ad eum generaliter pertinentibus qui istis finibus terminatur: a primo latere via publica que ducit per clivum Argentarei qui nunc descensus Leonis Prothi appellatur; ab alio latere via publica que ducit sub Capitolium et exinde descendit per limitem et appendicem super ortos quos olim Ildebrandus et Iohannes diaconus et heredes Iohannis de Guinizo tenuerunt usque in Templum Maius quod respicit super Alefantum; a tertio latere ripe que sunt (in Sb. *fuit*) super fontem de Macello et exinde revolventes se per appendices suas super Cinaparra (Canaparra? Brancia scrive “Canaparia”) usque in Carnarium sancti Theodori; a quarto vero latere ab eodem Carnario ascendit per caveam in qua est petra versificata exinde descendit per ortum sancti Sergii usque in ortum qui est sub Camellaria veniens per gradus centum usque ad primum affinem. Circa eundem vero montem concedimus et confirmamus tibi tuisque successoribus domos, casalinas/casalinos, criptas, argasteria in mercato totum montem predictum Campitolii in integrum et cetera omnia que in monte vel circa montem sunt iuxta tenorem prefati privilegii supradictum appendicia pretaxata fore intelligimus dicimus et tenore presentium declaramus concedentes ut sicut ea prefatum monasterium retroactis temporibus possedit et habuit de consuetudine et de iure vel de aliquo privilegio speciali possit eadem ecclesia sancte Marie de Campitolio vobis in ea existentibus cum omni iure predicta omnia licite perpetuo possidere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis, concessionis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat(um) Perusii III nonas iulii, pontificatus nostri anno decimo.

(BP D)

⁴⁰¹ In Sb. *abbas*.

⁴⁰² In Sb. *Nundinarum*.

03-17

1260 febbraio 18, Anagni

Regesto: cfr. 03-14.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-17 [A]. Foglio di mm 524×662 (plica 35); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore sinistro: - - - *fiat similis*; (b) a destra sopra la plica, nota dello *scriptor*: *Iacobus de Mevania*; (c) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (d) nel verso al centro spostato verso destra: *pertinet ad inquisitores*; (e) nel verso al margine inferiore: *consulationes papales*; (f) nel verso a destra, ruotato verso destra: *ann 4*; (g) nel verso in basso al centro: *II F (floreni?)*.

Numerazione archivistica nel verso: ·29·.

Sigle: nel verso in basso piccolo fiocco.

Figure: nel verso disegno tipo fiore.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, ne fa menzione (p. 184) ma non ne dà l'edizione e non cita nessuna fonte.

BF II, DXXXV, p. 385, cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 29.

Reg. POTTH. 17791.

Cfr. THOMSON, n. 2864, ma con data 17 febbraio.

Ed. WADDING IV,

BF II, nr ..., pp. cita come fonte,

Reg. POTTH. .

Cfr. THOMSON, n..

Alexander episcopus servus servorum Dei. **D**ilectis filiis · · fratribus ordinis Fratrum Minorum inquisitoribus heretice pravitatis in partibus Ytalie presentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Quod super nonnullis questionum articoli in quibus causa fidei tingitura nos consulere evoluisti sollicitudinis vestre prudentiam in Domino commendamus, primus igitur vestre consultationis articulus continebat utrum dici debeat re lapsus in heresim qui lapsus est in eam propter abiurationem ipsius in qua non invenitur antea commisisse cum secundum proprietatem verrit crimen heresis contra ipsum dummodo huiusmodi prius orta suspicio violenta fuerit et certis ac veris indiciis comprovata, si vero levis et

modica quamquam ex hoc sit gravius puniendus relapsorum tamen in heresim non debet pena puniri ex quo presumi non potest verisimiliter ante lapsus in eam, quesivistis etiam cura idem si is qui qui heresim abiuravit et per solam inexcusabilem receptationem vel receptionem aut deductionem seu associationem vel visitationem hereticorum sive dationem vel missionem munerum aut etiam alias in favorem eorum qui excusari non possit sine adoratione tamen ut verbis vestris utamur lapsus est postmodum propter hoc debeat iudicari re lapsus, et quidem si legitime constitit vel etiam nunc constaret quod tales ante huiusmodi abiurationem in heresi commisissent non est dubium eos per hoc fuisse relapsos quia tunc dubitari non debet illos ex approbati a se prius erroris consequentia id fecisse, preterea nonnulli talium ut proponitis iurant coram inquisitoribus tam de se quam de aliis super facto heresis veritatem dicere sed periurant non odio tamen vel precio sed timore sui potius et suorum corrigunt autem se postmodum super hiis contra se ac alios suos complices deponendo, cum itaque periurus secundum iura etiam post penitentiam in criminalibus a testimonio repellatur hinc queritur utrum contra illos suos complices sit per testimonia talium procedere dum super quo taliter respondemus quod cum crimen huiusmodi sit exceptum si ex manifestis indiciis apparuerit tales non animi levitate aut odii fomite ductos seu corruptos pecunia sed zelo fidei tanquam penitentes proprie culpe asserere quod talia prius tacuerant et velint in hoc errorem suum corrigere ac alios nominare stari debet in favorem fidei nisi aliud obsisteret atestationibus eorundem, ad illud autem quod queritur utrum ad inquisitores heresis pertineat de divinationibus et sortilegiis que contra aliquos sibi denunciantur cognoscere ac punire talia exercentes brevibus respondetur quod cum negotium fidei quod summe privilegiatum existit per occupationes alias non debeat impediri, inquisitores ipsi de hiis nisi manifeste saperent heresim ratione huiusmodi officii sibi commissi se nullatenus intromittant sed eos relinquunt suis iudicibus pena debita castigandos quidam insuper ut adicitis pro hiis que commiserunt in heresi astringunt se inquisitoribus sub obligatione bonorum suorum ad recipiendum ab eis penitentiam et complendam sed ea licet iniuncta non tamen peracta quin potius in toto vel in parte neglecta decedunt, queritur ergo utrum inquisitores ipsi vel qui in eorum locum succedunt possint ad satisfaciendum pro ipsis defunctis heredes vel detentores bonorum sic decedentium coartare ad quod dicimus quod si per huiusmodi penitentiam aliquod onus ad salutarem proficiens fuerit in bonis temporalibus exequendum ad complementum ipsius per inquisitores cogi debent heredes vel alii ad quos bona talium cum suo onere devenerunt, iniungitur etiam aliquibus ad penam in penitentia pro heresi ab ipsius pestis inquisitoribus ut usuras restituant ad quod obligaverant in iudicio ecclesie se et sua, in quo queritur utrum inquisitores ipsi vel qui succedunt in locum eorum ad respondendum coram se conquerentibus de usuris huiusmodi et ad restitutionem earum si de ipsis constiterit possint compellere taliter penitentes prout ab eis in aliis iniunctis sibi penitentiis fieri consuevit, ad quod respondemus: questionem super usuris motam contra tales iudicialiter non debere audiri ab inquisitoribus heresis nec decidi, nolentes quod per causas huiusmodi offendiculum negotio fidei prepararetur eos tamen ad restitutionem usurarum de quibus constiterit compellere poterunt quibus in satisfactionem pro predicto crimine huiusmodi restitutionem in penitentia iniunxerunt, sunt et alii qui confessi sunt in iudicio de heresi coram inquisitoribus huiusmodi prativatis, sed ante quam eis iniungeretur penitentia decesserunt, super quo queritur si heredes talium compelli possint ab inquisitoribus ut ad ipsorum arbitrium satisfaciant

pro defunctis, precipue cum iidem dum viverent ad faciendam penitentiam quam inquisitores eis vellent iniungere bona sua inquisitoribus obligarint cui questioni sic duximus respondendum: quod postquam tales non decesserint hereti^a sed reincorporati potius ecclesie unitati non videmus quod eis post mortem vel eorum heredibus qui ad successionem talium admittuntur sit satisfatio pro exstincto iam crimine iniungenda, in eo vero casu in quo heredes huiusmodi ad successionem non deberent ob culpa sui actoris admitti, non obstante quod actoribus ipsis viventibus hoc non fuerit intercedente ipsorum morte per sententiam declaratum ad confiscationem bonorum post mortem nichilominus procedatur adiectis preterea negocium seu offitium inquisitioni contra hereticos dilecto filio . . . priori Fratrum Predicatorum Parisinesi a Sede Apostolica fuisse sub ea forma commissum ut idem super hoc posset inquirere tam per se quam per alios quos ad hoc idoneos reputaret, in quo queritur utrum tales delegati vel sudegati existant et quid possint etiam sic electi super quo taliter duximus ordinandum quod idem prior possit tres vel quatuor idoneos ad hoc opus assumere qui parem cum ipso habeant potestatem et amovere illos ac ipsorum loco alios substituere quocienscumque viderit expedire, ipsi tamen priori et aliis sic assumptis committendi dumtaxat citationes et examinationes testium cum de huiusmodi crimine ac circumstantiis eius inquiretur ac denuntiationes sententiarum quas super hiis contra quoslibet contigerit ferri et hiis similia faciendi conceditur ab eadem Sede facultas, questioni vero qua queritur utrum constitutis in sacris deprehensus in heresi et propter hoc immurandos perpetuo prius sit ab ordinibus a suo episcopo degradandus ante quam tradatur huiusmodi penitentie respondemus quod talis qui est perpetuo immurandus prius debet a suis ordinibus degradari, nonnulli quoque clerici et quod est deterius sacerdotes pretextu pecunie vel alicuius servicii temporalis inveniuntur aliquando inquisitionis impedire negocium istruendo citatos hereticorum credentes de celanda veritate falsitate dicenda vel eos indebite liberandode quibus queritur utrum inquisitores possint tales capere ac etiam retinere aut quod sic accepta restituant coartare, dubium itaque non videtur quod hii quos constat exercere premissa ea faciunt in favorem heretice pravitatis quare possunt a talibus per inquisitores compesci et pena debita castigari tam per captionem personarum quam etiam alias prout culpa exigerit delinquentes, quod aut postmodum querebatur quomodo essent puniendi religiosi qui inveniuntur in heresim deliquisse cum seculares peccantes in simili casu immutationis vel alia pena plectantur eius solutio satis patet cum certum sit tales in hoc et in consimilibus delinquentes gravius etiam secularibus puniendos frequenter etiam vobis ab Apostolica Sede committitur ut tam hereticos credentes receptores fautores et defensores eorum quam ipsorum filios et nepotes ac illos etiam qui predictorum interventu vel gratia talia essent adepti vel assequerentur imposterum personatibus dignitatibus et honoribus quibuscumque ac beneficiis ecclesiasticis et officiis publicis de diocesanorum vel eis absentibus vicariorum suorum consilio habeatis liberam facultatem, quod qualiter intellegi debeat petivistis eiusdem Sedis oraculo declarari, hoc sane de filiis et nepotibus illorum hereticorum credentium et aliorum huiusmodi qui modo tales esse probantur intellegendum esse videtur non autem illorum quos emendatos constiterit et pro culpa huiusmodi ad mandatum ecclesie penitentiam recepisse quam ipsi vel iam profecerunt vel humiliter prosecutioni eius insistent vel parati fuerunt dum viverent ad recipiendam eandem diocesani quoque in privandis talibus sunt generaliter requirendi nisi forsitan constaret legitime quod iidem scienter eis beneficia contulissent tunc enim eos in hiis requirendos esse non credimus

sed potius a suo iudice puniendos, vos igitur hec et alia contingentia in hac parte commissum vobis offitium sic prudenter et fideliter exequi procuretis sic ad ea pure propter Deum cuius causam geritis vestra feratur intentio quod labor vester vobis ad vite premium et aliis ad salutem que solum in talibus queritur proficiat animarum.
Dat(um) Anagnie XII kalendas marcii, pontificatus nostri anno sexto.

(BP D)

^a *errore per heretici*

03-18

1261 febbraio 8, Laterano

Alessandro papa IV scrive ai Frati Minori inquisitori della Tuscia dicendo che, qualora non abbiano a disposizione copie dei privilegi papali concessi agli inquisitori, possano essi stessi richiedere la stesura di nuove copie ai tabellioni o eventualmente farle scrivere anche ad altri chierici o laici di loro fiducia.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-18 [A]. Foglio di mm 246 × 285 (plica 26); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel verso in alto al centro nota del procuratore: *minorum*; (b) nel verso in basso spostato verso destra: *xii f (floreni?)*; (c) a sinistra sopra la plica: *I. de cur(ia) (scriptor?)*.

Numerazione archivistica nel verso: ·86·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, ne dà notizia ma non edizione a pp. 190-202; citando come fonte: Archivio dell'Aracoeli, nn. 46 ed 1.

BF II, DXCIV, p. 415.

Reg. POTTH. 18035.

Cfr. THOMSON, n. 2985.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filii · · fratribus ordinis Minorum inquisitoribus heretice pravitate in provincia Tuscie, salutem et apostolicam benedictionem.

Ne commisse vobis contra hereticos inquisitionis officium quocumque contingat obice prepediri, vobis et singulis vestrum, presentium auctoritate concedimus ut, non obstantibus aliquibus privilegiis vel indulgentiis quibuscumque personis, cuiusvis conditionis, dignitatis vel gradus, religionis aut ordinis et presertim Cisterciensis,

Predicatorum, Minorum seu Heremitarum sive communitatibus⁴⁰³ vel universitatibus civitatum et locorum, specialiter vel generaliter, sub quacumque verborum expressione, vel forma, ab Apostolica Sede concessis, vel ammodo concedendis, etiam si dicatur in illis quod eis per aliquas litteras totum de verbo ad verbum tenorem non continentibus privilegiorum vel indulgentiarum ipsarum nequeat derogari; maxime quod illi excommunicari vel ipsorum terre supponi non possint ecclesiastico interdicto, aut quod predictorum vel aliorum quorumlibet ordinum fratres ad executiones negotiorum aut ad citationes quorumlibet sive denuntiationes sententiarum excommunicationis, suspensione⁴⁰⁴ vel interdicti auctoritate litterarum apostolicarum minime cogi possint, nisi de ipsorum ordinibus et privilegiis vel indulgentiis eis super hoc a Sede Apostolica concessis habeatur in eisdem litteris mentio specialis, in eodem officio et contra impediens illud vel in eo vobis iuxta officium et posse suum a vobis requisitos assistere non curantes, libere iuxta formam vobis per litteras nostras traditam procedatis, cum ex huiusmodi vel aliis privilegiis et indulgentiis nullum vobis in tante pietatis negotio velimus obstaculum generari. Ad hec, si super hiis que circa idem officium illudque contingentia in scriptis fuerint redigenda tabellionum secularium, copia forte defuerit oportuna, personis regularibus cuiuscumque ordinis, qui tabellionatus^a officium in seculo habuisse noscuntur, exercendi illud in hiis cum a vobis necessitate huiusmodi suadente fuerint requisiti, auctoritate nostra licentiam concedatis quos ad hoc constitutione canonica vel regulari contraria nequaquam obstante ex districto volumus iussionis nostre precepto teneri. Quod si nec tales habere poteritis⁴⁰⁵, alios duos viros ydoneos, clericos^b vel laicos, quotiens talis imminet⁴⁰⁶ necessitas assumatis, qui simul fideliter ea que fuerint a vobis, vel coram vobis, ex predicto officio gerenda, conscribant; quorum scripta quantum ad hunc necessitatis articulum pertinet, ac si unius persone publice manu confecta fuissent, in concussam^c habere decernimus firmitatem. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo; non obstante constitutione de duabus dietis edita in concilio generali. Dat(um) Laterani VI idus februarii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

^a -atus *su rasura* ^b *rasura ad inizio di parola* ^c -us- *su rasura*

03-19

1261 febbraio 28, Laterano

Alessandro papa IV scrive alle autorità politiche per ribadire quali devono essere i loro compiti nell'ufficio dell'inquisizione e per stabilire quali siano le pene da attribuire in ogni caso specifico. Si afferma altresì che tutti gli statuti, le

⁴⁰³ In BF II *communibus*.

⁴⁰⁴ In BF II *suspensionis*.

⁴⁰⁵ In BF II *potueritis*.

⁴⁰⁶ In BF II *incumbit*.

leggi e le costituzioni contro gli eretici devono essere custoditi in quattro libri: uno dei quali deve essere a disposizione del Comune, l'altro a disposizione del Diocesano, il terzo a disposizione dei Frati Predicatori ed il quarto dei Minori.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-19. [A]. Foglio di mm 650×686 (plica 50); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) a destra sulla plica, nota dello *scriptor*: *math. camp* (cfr. BARBICHE II, p. 512; SB IV; SCHMIDT, p. 647); (b) nel verso in alto al centro, nota del procuratore: *minorum*.

Sigle: Nel verso segno tipo i ruotato a destra.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, non c'è! si dà notizia, (ma non edizione!) a p. 116 di una *Ad extirpanda* datata 11 ottobre 1258, ma non si cita nessuna fonte per tale lettera.

BFsuppl., pp. 141-148 nr. XLVI; che cita come fonte: Archivio del Convento dell'Aracoeli.

Reg. POTTH. non conosce una lettera con tale data.

Cfr. THOMSON, n. 2992.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis potestatibus sive rectoribus, consulibus, capitaneis, antianis consiliis et communitatibus civitatum aliorumque locorum per Italiam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad extirpanda de medio populi christiani heretice pravitate zizania, que habundantius solito succreverunt, superseminante illa licentius hiis diebus homine inimico tanto studiosius, iuxta commissam nobis sollicitudinem insudare proponimus, quanto perniciosius negligere eadem in necem catholici seminis propagari. Ut autem adversus huiusmodi nequie operarios consurgant, stentque firmiter Ecclesie filii, ac orthodoxe^a fidei zelatores, constitutiones quasdam felicis recordationis Innocentius pape predecessor noster ad extirpationem heretice pestis edidit⁴⁰⁷ et in capitularibus vestris conscribi ac a vobis exacta diligentia observari mandamus, que seriatim inferius continentur. Ideoque universitati vestre per Apostolica scripta mandamus, quatinus singuli constitutiones easdem conscribi in vestris capitularibus facientes, nullis inde temporibus abolendas, secundum eas contra omnem heresim, se adversus hanc sanctam Ecclesiam extollentem, sine omissione aliqua procedatis. Alioquin dilectis filiis inquisitoribus seu inquisitori heretice pravitate et eorum singulis, damus nostris litteris in mandatis ut singulos vestrum ad id^b per excommunicationem in personas et interdictum in terram appellatione remota⁴⁰⁸ compellant. Constitutiones autem sunt hee: Statuimus, ut potestas, capitaneus seu rector, seu consules sive quibus alii qui civitati

⁴⁰⁷ In BFsuppl. *Innocentii pape predecessoris nostri ad extirpationem heretice pestis editas*.

⁴⁰⁸ In BFsuppl. *postposita*.

presunt, vel loco alii ad presens, aut pro tempore prefuerint in futurum, in Italia iurent precise, et sine tenore aliquo, attendere inviolabiliter, et servare, et facere ab omnibus observari toto tempore sui regiminis^c, tam in civitate, vel loco sui regiminis, quam in terris sue ditioni subiectis, omnes, et singulas^d tam infrascriptas, quam alias constitutiones, et leges, tam canonicas, quam civiles, editas contra hereticam pravitatem. Et super hiis precise servandis recipiet⁴⁰⁹ a quibuslibet sibi in potestaria, vel regimine succedentibus, iuramenta. Que qui prestare noluerit, pro potestate, capitaneo, seu consule vel rectore nullatenus habeatur. Et que ut potestas, capitaneus, vel rector fecerit, nullam penitus habeant firmitatem. Nec ullus teneatur, aut debeat sequi eos, etiam si de sequela prestanda eis exhibuerit iuramentum. Quod si potestas, capitaneus vel aliquis predictorum hec omnia, et singula servare noluerit, vel neglexerit, preter notam periurii, et perpetue iacturam infamie, ducentarum marcharum penam incurrat, que irremissibiliter^e exigantur ab eo, et in utilitatem communis cui preest integre convertantur, et nichilominus ut periurus, et infamis, et tamquam hereticorum fautor, de fide suspectus, officio, et honore sui regiminis spoliatur; nec ulterius potestas, capitaneus, consul seu rector habeatur in aliquo, aut decetero ad aliquam dignitatem, vel officium publicum ullatenus assumatur. Iidem quoque potestas, capitaneus, consules seu rector vel quivis alii ad regimen cuiuslibet civitatis, vel loci, assumpti in principio sui regiminis, in publica concione more solito congregata, banno civitatis, vel loci supponant tamquam pro maleficio, omnes hereticos utriusque sexus, quocumque nomine censeantur. Et teneatur bannum huiusmodi a suis predecessoribus positum confirmare. Precipiant autem, quod nullus hereticus, vel heretica decetero habitet, vel moretur, aut subsistat in civitate, seu aliquo loco iurisdictionis, aut districtus [eius]dem^f, et quicumque ipsum, vel ipsam invenerit, libere capiat, et capere possit impune, et omnes res ipsius, vel ipsorum eis licenter auferre, que sint auferentium pleno iure, nisi auferentes huiusmodi sint in officio constituti. Iidem quoque potestas, capitaneus, consules seu rector vel quivis alii huiusmodi infra tertium diem post introitum regiminis sui, duodecim viros probos, et catholicos, et duos notarios, et duos servitores, vel quotquot fuerint necessarii, instituere teneantur, quos diocesanus, si presens extiterit, et interesse voluerit, et duo Fratres Predicatores, et duo Minores ad hoc a suis Prioribus, si Conventus ibi fuerit eorundem Ordinum, deputati, duxerint eligendos. Instituti autem huiusmodi, et electi possint, et debeant hereticos, et hereticas⁴¹⁰ capere, et eorum bona illis auferri, et facere auferre per alios, et procurare hec tam in civitate, quam in tota eius iurisdictione, atque districtu, plenarie adimpleri, et eos ducere, et duci facere in potestatem diocesanii, vel eius vicarii seu inquisitorum vel inquisitoris. Teneantur autem potestas, capitaneus, consules seu rector vel quivis alii ad huiusmodi regimen deputati quilibet in expensis communis, cui preest, facere duci eosdem hereticos ita captos, quocumque diocesanus, vel eius vicarius seu inquisitores vel inquisitor predicti in iurisdictione, vel districtu diocesanii Episcopi, seu civitatis, vel loci voluerint illos duci. Officialibus vero predictis^g plena fides de hiis omnibus adhibeatur, que ad eorum officium pertinere noscuntur, sine aliquo specialiter prestito iuramento, probatione aliqua in contrarium non admissa, ubi duo, vel tres, seu plures presentes fuerint ex eisdem. Porro cum officiales huiusmodi eliguntur, iurent hec omnia exequi fideliter, et

⁴⁰⁹ In BFsuppl. *recipiat*.

⁴¹⁰ In BFsuppl. *et hereticas manca*.

pro posse, ac super hiis semper meram dicere veritatem, quibus ab omnibus, in his, que^h ad officium eorum pertinent, plenius pareatur. Et tam dicti duodecim, quam servitores, et notarii pretaxati, simul, vel divisim, plenariam precipiendi sub penis, et bannis taxatis et expressis in constitutionibus infrascriptis, que ad officium suum pertinent, habeant potestatem. Possint autem officiales predicti communitati, castro seu ville in districtu seu iurisdictione civitatis cui presint, precipere sub pena et banno usque ad centum libras provernenses et ultra ad arbitrium potestatis quod potestati vel diocesano aut eius vicario seu inquisitoribus aut inquisitori hereticorum presentent infra prefigendum eis terminum competentem omnes hereticos et hereticas quos et quas sibi dicti officiales duxerint assignando et potestas a non servantibus preceptum penam vel bannum huiusmodi exigere teneatur. Potestas autem, vel capitaneus, consules seu rector vel alii huiusmodi quocumque vocabulo censeantur, teneanturⁱ habere firma, et rata omnia precepta, que occasione officii sui fecerint duo ex ipsis seu plures, et penas exigere non servantium. Quod si dictis officialibus aliquo tempore aliquod dampnum contigerit, in personis, vel rebus, pro suis officiis exequendis, a communi civitatis, vel loci, per restitutionem plenariam serventur indempnes. Nec ipsi officiales, vel heredes eorum possint aliquo tempore conveniri, de hiis qui fecerint, vel pertinent ad eorum officium, nisi secundum quod eisdem diocesano, et Fratibus et inquisitoribus vel inquisitori videbitur expedire. Ipsorum autem officium duret tantummodo per sex menses, quibus completis potestas vel quicumque ipsius civitatis vel loci regimini pre fuerint teneatur totidem subrogare officiales secundum formam prescriptam, qui predictum^j officium secundum formam eandem, in aliis sex mensibus sequentibus exequantur. Sane ipsis officialibus dentur de camera communis predicti, vel loci, quando exeunt civitatem, aut locum pro hoc officio exequendo, unicuique pro qualibet die decem et octo provenientes in pecunia numerata, quos potestas, capitaneus, consules vel rector aut alius huiusmodi teneatur eis dare, vel dari facere infra diem tertium, postquam ad eandem redierint civitatem, vel locum. Et insuper habeant tertiam partem bonorum hereticorum et receptatorum que occupaverunt, et mulctarum, ad quas fuerunt condemnati, secundum quod inferius continetur, et hoc salario sint contenti. Set ad nullum aliud, quod istud officium impediatur, vel impedire possit, ullo modo officium, vel etiam exercitium, compellantur. Nullum etiam statutum, conditum, vel condendum, eorum officium ullomodo valeat impedire. Et si quis horum officialium propter ineptitudinem, vel inertiam, vel occupationem aliquam, vel excessum, diocesano, et Fratibus supradictis visus fuerit amovendus, ipsum ad mandatum, vel dictum eorum teneatur amovere potestas, capitaneus vel quivis aliis huiusmodi predictorum et alium secundum formam prescriptam substituere loco eius. Quod si quis eorum contra fidem, et sinceritatem officii sui in favorem heresis deprehensus fuerit excessisse, preter notam infamie perpetue quam, tamquam fautor hereticorum incurrat, per potestatem, capitaneum, consules vel rectorem seu alium similem ad diocesani, et dictorum Fratrum vel inquisitorum seu inquisitores arbitrium puniatur. Potestas preterea militem suum, vel alium assessorem, si diocesanus, vel eius vicarius, aut inquisitores vel inquisitor a Sede Apostolica deputati, seu dicti officiales petiverint, cum ipsis officialibus mittere teneatur, et cum ipsis eorum officium exercere fideliter. Quilibet etiam si presens in terra, vel requisitis^k fuerit, teneatur tam in civitate, quam in iurisdictione, vel districtu quolibet, dare ipsis officialibus, vel eorum sociis consilium, et iuvamen, quando voluerint hereticum, vel hereticam capere, vel spoliare aut inquirere: seu domum, vel

locum, aut aditum aliquem intrare pro hereticis capiendis, sub librarum vigintiquinque provenienses pena, vel banno. Universitas autem castri vel burgi, sub pena et banno librarum quinquaginta, villa vero vigintiquinque provenienses pro qualibet vice solvenda in pecunia numerata. Quicumque autem hereticum, vel hereticam, captum, vel captam auferre de manibus capientium, vel capientis ausus fuerit, vel defendere ne capiatur: seu prohibere aliquem intrare domum aliquam, vel curtem seu locum aliquem ne capiatur, et inquiratur ibidem, iuxta legem Padue promulgatam per Fridericum tunc Imperatorem, publicatis bonis omnibus in perpetuum relegetur, et domus illa, a qua prohibiti fuerint sine spe reedificandi funditus destruatur, et si forte diocesanus vel in eius absentia ipsius vicarii una cum inquisitoribus seu inquisitore hereticorum vel soli ipsi diocesano quando inquisitorum vel inquisitoris presentia de facili haberi non potest legitime constiterit prefate domus dominum in hoc casu penitus innocentem et prorsus inculpabilem extitisse, ac etiam eum non esse credentem vel receptatorem aut defensorem seu fautorem hereticorum seu de heretica labe suspectum et bona, que ibi reperta fuerint, fiant capientium, ac si heretici fuissent ibidem inventi^l, nisi forte legitime constiterit per testes fide dignos et omni exceptione maiores ipsa bona esse aliarum personarum quam domini domus eiusdem et tunc propter hanc prohibitionem vel impeditioem specialem burgus vel castrum componat communi libras centum, et villa libras quinquaginta, et vicinia tam burgi, quam castri et civitatis libras vigintiquinque provenienses in pecunia numerata, nisi infra tertium diem ipsos defensores, vel defensorem hereticorum potestati captos duxerint personaliter presentandos. Teneatur insuper potestas, capitaneus, consules vel rector seu alii huiusmodi omnes hereticos, vel hereticas, qui capti amodo fuerint, custodiri^m facere sub expensis communis civitatis vel loci cui presunt per viros catholicos ad hoc electos a diocesano, si fuerit presens, et Fratribus supradictis, vel inquisitoribus seu inquisitore in aliquo speciali carcere tuto et securo, in quo ipsi soli teneantur, seorsum a latronibus, et bannitis, donec de ipsis fuerit diffinitum. Siquando aliqui, vel alique non heretici pro captis hereticis, ipsis non contradicentibus, fuerint assignati, vel se forsitan assignaverint, predicti suppositi perpetuo carceri mancipientur, et heretici nichilominus reddi, et assignari cogantur, et qui hunc dolum fecerint, iuxta legem predictam bonis omnibus publicatis imperpetuum relegentur. Teneantur insuper potestas, capitaneus, consules vel rector quivis alii huiusmodi cum banno⁴¹¹ et securo comitatu omnes hereticos, quocumque nomine censeantur, infra dies quindecim postquam fuerint capti, diocesano, vel eius speciali vicario, seu hereticorum inquisitoribusⁿ vel inquisitori presentare, pro examinatione de ipsis, et eorum heresi facienda. Dampnatos vero de heresi per diocesanum, vel eius vicarium, seu per inquisitores vel inquisitorem predictos, potestas, capitaneus vel alii eorum supradicti vel eius seu eorum nuncius specialis eos sibi relictos recipiat, statim, vel infra quinque dies adminus, circa eos constitutiones contra tales editas servaturusⁿ. Teneantur preterea potestas, capitaneus, consules aut rector vel alii huiusmodi omnes hereticos, quos captos habuerit, cogere citra membri diminutionem, et mortis periculum, tamquam vere latrones, et homicidas animarum, et fures sacramentorum Dei, et Fidei Christiane, errores suos expresse fateri, et accusare alios hereticos, quos^o sciunt, et bona eorum, et credentes, et receptatores, et defensores eorum, sicut coguntur fures, et latrones rerum temporalium, accusare suos complices, et

⁴¹¹ In BFsuppl. *cum bono*.

fateri maleficia, que fecerunt. Domus autem, in qua repertus fuerit aliquis hereticus, vel heretica, sine ulla spe reedificandi funditus destruat: nisi dominus domus eos ibidem procuraverit reperiri. Et si dominus illius domus habuerit cum ea domos alias appendices cum una eademque domus interdum diversis et coherentibus mansionibus distinguatur omnes ille domus appendices sive in domo illa sive in eius appendicibus hereticus vel heretica deprehensus^p fuerit similiter destruantur, et bona, que fuerint inventa in domo illa, ipsiusque appendicibus nisi forte legitime per testes fidedignos et omni exceptione maiores ipsa bona esse aliarum personarum quam domini domorum^q earumdem constiterit, publicentur, et fiant auferentium, nisi auferentes fuerint in officio constituti, et insuper dominus domus illius, preter notam infamie perpetue, quam incurrat, componat communi civitatis, vel loci quinquaginta libras provenienses in pecunia numerata, quam si non solverit, in perpetuo carcere detrudatur. Que autem de domorum et appendiciorum destructione harum publicatione ac penarum impositione facienda dominis domorum^q premissa sunt volumus observari nisi forte diocesano vel in eius absentia ipsius vicario una cum inquisitoribus seu inquisitore hereticorum vel soli ipsi diocesano quando inquisitorum vel inquisitoris presentia haberi non poterit legitime constiterit, per testes fidedignos et omni exceptione maiores prefatarum domorum dominos in hoc casu prorsus innocentes ac penitus inculpabiles extitisse ac etiam eos non esse credentes vel receptatores aut defensores sive fautores hereticorum seu de heretica labe suspectos quos nec in domibus vel appendicibus nec in bonis eisdem seu quovis modo puniri volumus si ut dictum est apparuerint innocentes. Burgus autem ille seu castrum, in quo heretici capti fuerint, vel inventi, componat communi civitatis libras centum, villa libras quinquaginta, et vicinia tam burgi, quam castri et civitatis libras viginti quinque proveniensium in pecunia numerata, nisi infra tertium diem receptatores ipsorum captos presentaverint potestati sive cuivis alii presidenti eiusdem regimini civitatis. Quicumque vero deprehensus fuerit dare alicui heretico consilium, vel auxilium, seu favorem, preter aliam penam superius, et inferius pretaxatam, ex tunc ipso iure in perpetuum sit factus infamis, nec ad publica officia, seu consilia, vel ad eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad testimonium admittatur, sit etiam intestabilis, ut nec testamenti liberam habeat factionem, nec ad hereditatis successionem accedat. Nullus preterea ei super quocumque negotio, set ipse alii respondere cogatur. Quod si forte iudex extiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, nec cause alique ad eius audientiam perferantur. Si fuerit advocatus, eius patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio instrumenta confecta per ipsum, nullius penitus sint momenti. Credentes quoque erroribus hereticorum tamquam heretici puniantur. Teneatur insuper potestas, sive capitaneus, consules seu rector vel quivis alius presidens regimini civitatis eiusdem, nomina virorum omnium, qui de heresi fuerint infamati, vel banniti, in quatuor libellis unius tenoris facere annotari: quorum unum commune civitatis, vel loci habeat, et alium diocesanus, et tertium Fratres Predicatores, et quartum Fratres Minores, et ipsorum nomina ter in anno, et in concione publica solempniter faciat recitari. Teneatur quoque potestas, seu rector, vel quicumque regimini supradicto pre fuerit filios, et nepotes hereticorum, et receptatorum, defensorum, et fautorum eorum diligenter investigare, eosque ad aliquod officium publicum^r, seu consilium nullatenusmittere in futurum. Teneantur preterea potestas, seu rector, vel quivis alius huiusmodi ad regimini presidens unum de assessoribus suis, quem elegerit diocesanus si fuerit presens, et inquisitores seu inquisitor predicti ab Apostolica Sede dati, mittere cum eis quandocumque voluerint, et

in iurisdictione civitatis, atque districtu. Qui assessor, secundum quod predictis inquisitoribus seu inquisitori visum fuerit, ibi tres, aut plures, boni testimonii viros, vel totam viciniam, si eis videbitur, iurare compellat; quod si quos ibidem hereticos sciverint, vel bona eorum, vel aliquos occulta conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita, et moribus diffidentes, vel credentes, aut defensores, seu receptatores, vel fautores hereticorum, eos dictis inquisitoribus sive inquisitore studeant indicare. Ipse autem potestas contra accusatos procedat secundum leges quondam Friderici tunc Imperatoris Padue promulgatas. Teneatur potestas, seu quivis rector, capitaneus vel loci quocumque vocabulo n[uncupent]ur^s, in destructionem domorum, et condemnationibus faciendis, et in rebus inventis, vel occupatis c[on]signandis, et dividendis^s, de quibus superius dicitur, infra decem dies, postquam accusatio seu denuntiatio facta fuerit, hec omnia exequi cum effectu; et condemnationes omnes in pecunia numerata infra tres menses exigere, et dividere illas, sicut inferius continentur, et eos qui solvere non poterint^s, banno maleficii supponere, et donec solvant, in carcere detinere; alioquin pro hiis omnibus, et singulis sindicetur, sicut inferius continentur, et insuper teneatur unum de assessoribus, quemcumque diocesanus, vel eius vicarius, et dicti inquisitores seu inquisitor hereticorum voluerint, ad hec peragenda fideliter assignare, et mutare pro tempore, si eis visum fuerit oportunum. Omnes autem condemnationes, vel pene, que occasione heresis facte fuerint, neque per concionem, neque per consilium, neque ad vocem populi ullo modo, aut ingenio, aliquo tempore valeant relaxari. Teneatur insuper potestas, capitaneus, consul seu quivis alius rector omnia bona hereticorum et receptatorum eorum, que per dictos officiales fuerint occupata, seu inventa, et condemnationes pro hiis exactas dividere tali modo: una pars deveniat in commune civitatis, vel loci; secunda in favorem, et expeditionem officii detur officialibus, qui tunc negotia ipsa peregerint; tertia ponatur in aliquo tuto loco, secundum quod dictis diocesano, et inquisitoribus vel inquisitori videbitur reservanda, et expendenda per consilium eorundem in favorem fidei, et ad hereticos extirpandos, non obstante huiusmodi divisioni statuto aliquo, condito, aut condendo. Siquis autem decetero aliquod istorum statutorum aut constitutionum attemptaverit delere, diminuire, vel mutare, sine auctoritate Sedis Apostolice speciali, potestas, capitaneus seu consul vel alius quivis rector, qui pro tempore fuerit in illa civitate, vel loco, teneatur eum tamquam defensorem hereticorum publicum, et fautorem, secundum formam prescriptam perpetuo publice infamare, atque punire in libris quinquaginta provenientes in pecunia numerata, quam si exigere non potuerit, eum maleficii banno supponat, de quo eximi non valeat, nisi solverit duplam dicte pecunie quantitatem. Teneatur sane potestas, sive capitaneus, consul seu quivis rector infra decem dies^u sui regiminis syndicare precedentem proxime potestatem, capitaneum, consulem vel rectorem, et eius etiam assessores, per tres viros catholicos, et fideles, quos eligant una cum diocesano in Fratres Predicatores, et Minores a suis priores ac guardiano pariter assignati de^v omnibus his, que in statutis istis, seu constitutionibus, et legibus contra hereticos, et eorum complices editis continentur, et punire ipsos si excesserint, in omnibus, et singulis, que omiserint, et cogere restituere de propria facultate; non obstante si per aliquam licentiam consilii, vel alterius cuiuslibet a syndicatione fuerint absoluti. Iurabunt autem predicti tres viri bona fide syndicare prefatos de omnibus supradictis. Ceterum teneatur potestas, sive capitaneus, consul aut quivis rector cuiuslibet civitatis, vel loci, delere, seu abradere penitus de statutis, vel capitularibus communis,

quodcumque statutum, conditum vel condendum, inveniatur contradicere istis constitutionibus, seu statutis, et legibus quomodolibet obviare; et in principio, et in medio sui regiminis, hec statuta, seu constitutiones, et leges in publica concione facere solemniter recitari; et etiam in aliis locis extra civitatem suam, vel locum, sicut diocesano, seu inquisitoribus, vel inquisitori et Fratribus supradictis videbitur expedire. Porro hec omnia statuta, seu constitutiones, et leges, et si que alie contra hereticos, et eorum complices, tempore aliquo auctoritate Sedis Apostolice conderentur, in quatuor voluminibus unius tenoris debeant contineri; quorum unum sit in statuto communis cuiuslibet civitatis seu loci, secundum apud diocesanum, tertium apud Fratres Predicatores^w, quartum apud Fratres Minores, cum omni sinceritate serventur, ne possint per falsarios in aliquo violari.

Dat(um) Laterani II kalendas martii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

^a -x- su rasura ^b nel testo ad ad ^c -s- su rasura ^d -a- su rasura ^e una delle due -s- è stata aggiunta in un secondo momento ^f ricostruzione a causa di una lacerazione della pergamena ^g finale di parola su rasura ^h nel testo que in hiis, poi invertito per mezzo di due lineette ⁱ t- su rasura ^j su rasura ^k nel testo requisit ^l -t- su rasura ^m parola poco chiara nel testo ⁿ nell'interlineo si intravede una lunga rasura al di sotto della quale doveva esser stata scritta una frase oggi non più leggibile ^o nel testo que ^p rasura dopo finale di parola probabilmente dovuta al passaggio di linea ^q -orum su rasura ^r -b- su rasura ^s ricostruzione dovuta a lacerazione della pergamena ^t -te- su rasura ^u finale di parola corretto ^v parola su rasura ^w inizio di parola su rasura

03-20

1261 marzo 5, Laterano

Alessandro papa IV concede agli inquisitori di assolversi reciprocamente dalla *sententia excommunicationis*.

Originale: Archivio Curia generale OFM, perg. n. 03-20 [A]. Foglio di mm 192×227 (plica 28); mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel recto sul margine superiore al centro: *fiat similis (?) istis - - -*; (b) nel verso, a sinistra sopra la plica, nota dello *scriptor* (?): *·F· R.* (cfr. BARBICHE, n. 918; verosimilmente si tratta di Franciscus Reatinus, cfr. SB IV, p. 545; SCHMIDT, p. 626); (c) al di sotto di questa: *de curia*; (d) nel verso in alto a destra, capovolto: *xvii F (floreni?)*; (e) nel verso a sinistra: *pro dispensatione*.

Numerazione archivistica nel verso: ·88·.

Registri: non presente.

Ed. WADDING IV, pp 189-190, cita come fonte Archivio dell'Aracoeli n. 88.

BF II, n. DXCVII, p. 416; che cita come fonte: Archivio dell'Aracoeli n. 88.

Reg. POTTH. 18057.

Cfr. THOMSON, n. 2995.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. **Dilectis filiis** fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice pravitatis in Urbe ac eius provincia, salutem et apostolicam benedictionem.

Ut negotium fidei valeatis liberius promovere, vobis auctoritate presentium indulgemus ut si vos excommunicationis sententiam et irregularitatem incurrere aliquibus casibus ex humana fragilitate contingat, vel recolatis etiam incurrisse, quia propter iniunctum vobis officium ad ministros vestros de levi super hoc recurrere non potestis, mutuo vos super hiis absolvere iuxta formam eccle[siasticam]^a ac vobiscum auctoritate nostra dispensare possitis, prout in hac parte dictis ministris dicitur ab Apostolica Sede concessum. **Nulli** ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. **Siquis** autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. **Dat(um)** Laterani III nonas martii, pontificatus nostri anno septimo.

(BP D)

^a *finale di parola poco leggibile a causa di un piccolo foro nella pergamena*

CAPITOLO III

La conservazione della memoria francescana

Il presente lavoro si interessa della conservazione dei documenti che riguardano l'Ordine dei Frati Minori nell'arco temporale che copre il primo secolo di storia francescana, non andando dunque oltre il secolo decimo terzo. Come già detto, punto di partenza per l'analisi della conservazione della memoria è l'articolo di Attilio Bartoli Langeli e Nicolangelo D'Acunto dal titolo *I documenti degli Ordini Mendicanti*, inserito all'interno del testo *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo*⁴¹². Nell'articolo si prendevano in considerazione soprattutto i documenti appartenuti ai frati e ai loro conventi, sia quelli da essi prodotti, sia quelli presso essi conservati e si constatava che le edizioni di *corpora* documentari conventuali possono contarsi sulle dita di una mano. La stessa considerazione si può fare per quel che riguarda le registrazioni, mentre risultano numerose le recensioni, gli inventari e le descrizioni dei fondi archivistici. Si constatava dunque che «il tema delle pratiche documentarie in ambito mendicante non ha avuto modo di emergere, stretto fra l'indifferenza onnivora degli storici di quegli ordini e la disattenzione degli storici della documentazione»⁴¹³. Con questo lavoro si vuole perciò offrire un contributo non solo alla storia dell'Ordine dei Frati Minori ma anche al tema della documentazione che riguarda tale Ordine.

Tuttavia è evidente che i documenti qui presi in considerazione sono le lettere pontificie, che rappresentano solo una parte di quello che può essere il fondo diplomatico di un archivio, e dunque volutamente esse sono state separate dalla seconda componente di un archivio e cioè gli *instrumenta*.

Quel che ci interessa analizzare perché proprio quelle lettere sono state conservate e quali elementi estrinseci di tale documentazione possono aiutarci a fare luce sull'importanza di questi documenti considerati importanti.

Si seguono due strade: la prima riguarda l'identificazione dei personaggi più importanti menzionati nelle note di cancelleria, la seconda prende in considerazione l'ipotesi che le lettere appena editate possano essere, proprio sulla base di alcune considerazioni scaturite dall'analisi delle note di cancelleria, state lettere incamerate dal procuratore dei Frati Minori presso la Curia romana.

In conclusione si elencheranno alcuni archivi che sono stati visitati, nei quali sono presenti lettere papali che potrebbero portare a maturazione i risultati di questo lavoro.

⁴¹² BARTOLI LANGELI - D'ACUNTO, *I documenti degli Ordini mendicanti*.

⁴¹³ Ivi p. 384.

1. Le note di cancelleria delle lettere papali dell'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori: una questione aperta per la storia della diplomatica pontificia e per la storia dell'Ordine dei Frati Minori

Per aprire la questione relativa all'importanza delle note cancelleresche intendo soffermarmi su una informazione desumibile dal *Bullarium pontificium* nel quale l'Alessandri ed il Pennacchi regestano tutti i documenti papali conservati nel Sacro Convento di Assisi⁴¹⁴. Nell'apparato alla lettera n. 47 si legge: «Iste littere sint pro ordine semper in Curia - Iste littere sint scripte in libro Provinciali qui est apud Cancellarium in Cancellariam, que semper renovari possunt sine Papa de mandato Cancellarii». A mia conoscenza la diplomatica non si è soffermata su questa annotazione, tuttavia potrebbe essere una bella spiegazione sul funzionamento della Cancelleria apostolica. Tra l'altro una annotazione di questo genere aiuta a far luce sul come venissero effettuate nuove spedizioni di lettere papali con medesimo *tenor* ma con *datatio* diversa. Ho voluto aprire questo paragrafo con tale annotazione poiché la ritengo indicativa della ricchezza di informazioni desumibili dalle note cancelleresche. Leggendo le note di cancelleria in apparato all'edizione di lettere pontificie presentata nel capitolo precedente si avrà un bel quadro di quanto fossero complessi ed articolati i meccanismi che regolavano il funzionamento della cancelleria pontificia.

Qui di seguito si fa un brevissimo quadro riassuntivo delle più importanti notizie ricavate sulla base delle principali note di cancelleria nei documenti di Alessandro IV.

Nella maggior parte delle lettere papali è presente una nota di cancelleria nella quale compare il nome *Io. Ga (o Ca o Gia) cardinalis* (si vedano le lettere 03-5; 03-6; 03-7; 03-8; 03-12; 03-13; 03-14). Si tratta evidentemente di Giovanni Gaetano (Giangaetano) Orsini⁴¹⁵, futuro papa col nome di Niccolò III, figura chiave della storia francescana⁴¹⁶. Cardinale di San Nicola in Carcere Tulliano egli è profondamente legato alla storia minoritica: protettore, da cardinale, dei francescani (a partire dal 1261 circa)⁴¹⁷, e redattore, da papa, di uno dei documenti che segnarono la storia dei Frati Minori del XIII secolo: la decretale *Exiit qui seminat* del 14 agosto 1279 nella quale, grazie anche alla

⁴¹⁴ ALESSANDRI.PENNACCHI, *Bullarium Pontificium*.

⁴¹⁵ *Hierarchia Catholica*, p. 7.

⁴¹⁶ Si veda la voce *Niccolò III*, a cura di Franca Allegrezza, in *Enciclopedia dei Papi*, pp. 437-455.

⁴¹⁷ PARAVCINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia*, pp. 314 e ss.

consulenza di Girolamo d'Ascoli e Bentivegna da Todì, si cercava di porre fine ai dissidi sorti all'interno dell'Ordine a causa dell'interpretazione della Regola⁴¹⁸.

Altrettanto nota è la sua opera all'interno dell'inquisizione, poiché egli risulta attestato come inquisitore dal 1262, come è noto dalla bolla *Cupientes ut negotium* di Clemente IV del 2 novembre di questo anno⁴¹⁹. L'Orsini, come risulta dalle notizie date dal Wadding, aveva personalmente diretto l'inquisizione a Viterbo; tuttavia, stando alla citata lettera del novembre 1262, nella quale i frati predicatori lombardi e genovesi sono invitati a rivolgersi direttamente a Giangaetano, si è pensato che egli «cominciava evidentemente a svolgere, forse solamente di fatto, funzioni di inquisitore generale»⁴²⁰. Certamente in quell'anno la designazione del cardinale Orsini quale referente cui gli inquisitori potevano rivolgersi in caso di *periculosa et gravia impedimenta* «determina in concreto un radicale mutamento nelle modalità di richiesta di chiarimenti procedurali da parte dei giudici della fede italiani. Fino ad allora gli inquisitori ... erano infatti soliti rivolgersi direttamente al pontefice»⁴²¹. Sembra dunque che il biennio 1261-1262 sia rappresentativo di quanto il cardinale fosse vicino all'Ordine dei Frati Minori.

In realtà i rapporti tra questi ultimi e il cardinale Orsini, e ruolo di questi all'interno dell'inquisizione, vanno fatti risalire a diversi anni prima del 1261-1262: da una nota di cancelleria nella lettera 03-10 si deduce che Giangaetano fu inquisitore già, almeno, a partire dal novembre 1258, poiché nella lettera in questione si legge: *Io· cardinalem qui inquisitionis negotium contra hereticos prefuit quosdam fratres ordinis minorum viros zelum habentes ...*

Una questione su cui bisognerebbe certamente riflettere.

Altra questione su cui riflettere è: quale fu il ruolo del cardinale all'interno della cancelleria pontificia?⁴²² Giovanni Gaetano risulta essere personaggio attivo nella cancelleria⁴²³, ma di lui finora sono state date poche informazioni in questo senso:⁴²⁴

⁴¹⁸ MERLO, *Nel nome di san Francesco*, pp. 170, 184, 234.

⁴¹⁹ Sul ruolo di Giovanni Gaetano Orsini come inquisitore si veda D'ALATRI, *L'inquisizione francescana*, pp. 98, 131-135.

⁴²⁰ MICHETTI, *Frati Minori, Papato e inquisizione*, p. 66.

⁴²¹ PARMEGGIANI, *Inquisizione e frati Minori*, p. 136.

⁴²² Sul ruolo dei cardinali all'interno della cancelleria pontificia si vedano i risultati (e gli interrogativi) riportati in PARAVICINI BAGNIANI, *Cardinali di Curia*, pp. 474-476.

⁴²³ BRESSLAU, *Manuale di diplomazia*, p. 224 e ss.

nello schedario Baumgarten solo due schede (la n. 3095 di Urbano IV e la n. n. 3546 di Clemente IV)⁴²⁵ riportano una menzione del cardinale analoga a quelle presenti nelle lettere edite in questo lavoro: “*Ego Io. Ga. Card(inalis) renovetur pro provincia*”. Uno strano nominativo questo, sempre seguito dal verbo in terza persona.

Che il cardinale poi avesse in Curia del personale fisso a propria disposizione mi pare evidente se si nota che nella maggior parte delle lettere qui edite, in cui compare la menzione dell’Orsini, la nota *recipe* è rivolta ad un non meglio identificato *Iac* (supponiamo con molta probabilità uno *Iacobus*).

Scorrendo le pagine dedicate dall’Herde⁴²⁶ al personale di cancelleria si trova che cappellano di Giovanni Gaetano Orsini era *Iacobus de Sanctis*, di cui non si hanno molte notizie. Nelle menzioni degli *scriptores* ritrovate nelle lettere precedentemente edite si trovano due *Iacobus*: uno *Iac. Anc* ed un *Iacobus de Mevania*, che uno dei due coincida col *Iacobus de Sanctis* di cui parla l’Herde? Purtroppo tra le lettere sopra edite non è presente nessun originale in cui si firmi lo *scriptor Iacobus de Sanctis*, la cui presenza è invece attestata tra i documenti parigini recensiti da Barbiche (i numeri 686, 777, 784). Non posso far altro che rammaricarmi nuovamente per il fatto di non aver potuto avere accesso ai documenti papali originali conservati negli *Archives Nationales* di Parigi, poiché il confronto tra le mani dei vari scrittori della cancelleria avrebbe senz’altro risolto la questione.

Ad ogni modo che l’Orsini fosse ben a dentro nei lavori della cancelleria papale credo possa essere implicitamente confermato anche dal fatto che, come nota Barbiche⁴²⁷, a partire dal pontificato di Niccolò III si verifica un netta inversione di tendenza nella registrazione delle lettere papali: si passa ad una percentuale di lettere altissime riversate su registro, segno forse questo di uno snellimento (o forse di una normalizzazione) delle procedure di registrazione, dovuta al senso pratico del pontefice

⁴²⁴ Mentre questa ricerca volgeva al termine è apparso un articolo sulla rivista *Archiv fur Diplomatik*, nel numero del 2010, l’articolo BIVOLAROV, *Die Vermerke des Kardinals Giovanni Gaetano Orsini*, nel quale vengono prese in considerazione diverse note di cancelleria in cui compare il cardinale Orsini.

⁴²⁵ La scheda n. 3095 è la lettera del 21 luglio 1262, *Cum super quibusdam*, indirizzata a *Rogierus Placentinus inquisitori heretice pravitatis Lombardia et Marchia Ianuen*; la n. 3546 di Clemente IV, si tratta di una lettera per i frati Minori del 13 gennaio 1266: *Ne inquisitionis negotius*.

⁴²⁶ Herde, p. 31.

⁴²⁷ BARBICHE, *Les actes pontificaux*, p. CIV.

che con la cancelleria doveva aver avuto una certa confidenza? Credo che sull'argomento ci sia ancora molto da dire...

2. La presenza in Aracoeli di un archivio del procuratore presso la Curia romana?

L'itineranza intrinseca nell'Ordine dei Frati Minori, fin dai suoi primordi, si rifletteva anche in sede istituzionale, aggiungendo una difficoltà di base per la ricostruzione dei diversi fondi archivistici, sia diplomatici che codicologici. È comunque evidente che nel corso della storia il Ministro Generale avesse dei punti d'appoggio più stabili di altri: uno di questi fu senza dubbio Assisi, e uno altrettanto certo fu Roma. La gran parte della primitiva documentazione francescana si trova principalmente presso il Sacro Convento di Assisi, tuttavia a Roma, che era la sede più vicina al papa, venne comunque a gravitare una serie di importanti documenti. Qui si formarono nuclei documentari di riferimento "generale": assente un archivio dell'Ordine come struttura definita, si dovette tuttavia procedere empiricamente a una sorta di "archivio virtuale", sempre disponibile all'uso. La conoscenza dei provvedimenti pontifici doveva diffondersi nei diversi conventi: di qui la moltiplicazione delle lettere attraverso copie autentiche. Se sembra che in un primo momento abbia preso forma soprattutto un archivio assisano del Ministro generale, nel quale non c'era una distinzione tra i documenti che riguardavano la vita dell'Ordine e quella della provincia umbra, di una separazione si sentì il bisogno quando nel 1250 la curia generale si trasferì da Assisi a Roma⁴²⁸. In quegli stessi anni si verificava «un'innovazione riguardo all'archivio centrale si ebbe nell'Ordine francescano ... quando fu istituita la figura del procuratore generale presso la curia papale»⁴²⁹; tra la fine del XII e l'inizio del XIII vigeva ancora la regola che i petenti dovessero comparire personalmente a Roma e dovessero poi partire subito dopo aver sbrigato in maniera soddisfacente la loro pratica; solo a persone di rango elevato era permesso di farsi rappresentare da inviati. Ben presto, però, queste norme severe devono essere cadute in disuso e pare che, in generale, si consentisse l'inoltro e il patrocinio di petizioni altrui,

⁴²⁸ GATTI, *Archivio generale*, p. 29.

⁴²⁹ Ivi, p. 33.

pur continuando però ad attenersi al principio che le suppliche di persone altolocate potevano essere presentate solo da rappresentanti in grado di produrre una delega siglata del petente, mentre per le altre *humiles et miserabiles personae* non era necessaria una tale procura. In questo modo, ancora nel corso del XIII secolo si formò una cerchia più o meno chiusa di persone, persino di famiglie, che per professione si assumevano l'incarico di agire da procuratori presso la Curia. (Per i documenti che dovevano passare per l'*audientia litterarum contradictarum* ciò avveniva nell'*audientia*). Inoltre ai petenti era naturalmente sempre riservata la possibilità di inviare rappresentanti dal loro paese e ciò avvenne spesso; ma anche costoro, nel portare avanti le loro pratiche in Curia, quasi sempre ricorrevano al consiglio e all'aiuto di una o più persone della cerchia di quei procuratori professionisti.

Frater Gabriel

L'unico studioso ad essersi occupato recentemente della figura del procuratore dell'Ordine dei Frati Minori in Curia è stato il padre francescano conventuale ... Gatti, il quale in margine ad un' articolata, ampia e lucida ricostruzione delle vicende storiche dell'Archivio generale dei Frati Minori Conventuali prende le mosse dalle vicende storiche francescane nel Medioevo per arrivare a fino alla storia recente dell'archivio. In questo contesto egli non può fare a meno di notare l'esistenza di un certo *frater Gabriel*, informazione che egli deduce dallo studio delle lettere papali presenti nel menzionato archivio.

Prima menzione:

nel corpus del Sacro Convento di Assisi⁴³⁰: 27 aprile 1241⁴³¹ (Gregorio IX)

nel corpus dell'AGOFM: 6 giugno 1241 (Gregorio IX)

nel corpus di San Isidoro: 6 giugno 1241 (Gregorio IX)

⁴³⁰ Notizia desunta da: Leto Alessandri – Francesco Pennacchi, *Bullarium Pontificium quod exstat in archivio Sacri Conventus S. Francisci Assisiensis (nunc apud publicam Bibliothecam Assisii)*, in *Archivum franciscanum historicum*, VII (1915), pp. 592-617.

⁴³¹ Lettere sul cui verso compare *frater Gabriel*:

1) 27 aprile 1241, *Qui postposita vanitate seculi*, al Ministro generale e a tutti frati

2) 20 giugno 1241, *Vobis extremam patientibus*, al Ministro generale e a tutti frati

Solo due...il fatto che invece compaia spesso nelle note procuratoriali delle lettere "romane" che cosa mi dice? Bho! Che stava a Roma? Che queste due lettere stavano a Roma perché il Ministro generale stava a Roma, e poi sono state portate ad Assisi? Mah...

nel corpus dei “xii apostoli”: 17 giugno 1244 (Innocenzo IV)

nel corpus di Parigi: 17 giugno 1244 (Innocenzo IV)

ps. Tra le due lettere dell’Archivio di Stato di Roma non c’è...

Ultima menzione:

nel corpus dei “xii apostoli”: 22 aprile 1252 (Innocenzo IV)

nel corpus di Parigi: 26 agosto 1253 (Innocenzo IV)

nel corpus dell’AGOFM: 7 luglio 1254 (Innocenzo IV)

Il frate in questione inserisce la sua menzione procuratoriale sia per i Minori che per i Predicatori. Notare infatti che sia nel corpus di Parigi sia in quello dei “xii apostoli” il primo documento in cui compare la sua nota procuratoriale è del 17 giugno 1244 nella *Non solum in favorem* per i Predicatori. Di lui si ha notizia nelle note di Barbiche

Non se ne trova notizia ne: *Le carte duecentesche del Sacro Convento di Assisi. Istrumenti, 1168-1300*, a cura di Attilio Bartoli Langeli, con la collaborazione di Maria Immacolata Bossa e Lucia Fiumi, Padova, Centro Studi Antoniani, 1997.

Tuttavia è interessante notare che in un paio di lettere del *corpus* di lettere qui edito la nota procuratoriale al nome Ga o Gabriel riporta l’aggiunta “minorum” o “fratrum minorum”. Nell’opera di Agostino Paravicini Bagliani, *Cardinali di Curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254*, p. 93: si parla di un tale “G”, *magister* e chierico cardinalizio, figura al seguito del cardinale Ottone da Tonengo⁴³² (1227-1251) durante

⁴³² Notizie su Ottone da Tonengo desunte da Paravicini Bagliani: cardinale piemontese, cui spesso viene dato l’appellativo di *candidus* o *blancus*. Appellativo che a mio giudizio potrebbe richiamare una appartenenza o una vicinanza con l’Ordine dei Predicatori, tanto più che il suo corpo è sepolto nel convento dei Predicatori in Lione, vicino a quello del suo (forse) conterraneo e amico Guglielmo da Sabina (tra l’altro NB. ATTENZIONE: Guglielmo di Sabina, amico e supporter di Domenico (vd. Koudelka, *Notes sur le cartulaire de Saint Dominique*, in AFP 28 (1958), pp. 97-100) era stato, prima di diventare vescovo cardinale di Sabina, vicecancelliere ed è il notaio cui va riferito l’episodio della correzione della lettera *Gratiarum omnium* → può essere solo un caso? Magari è stato lui a suggerire ai Predicatori di prendere questo G. uomo del suo amico Ottone...bah! Starò viaggiando troppo) Inoltre il titolo di *magister* attribuito ad Ottone potrebbe far pensare che abbia studiato in una università vicina ai Predicatori? Tutto ciò ben si concilierebbe col fatto che il mio famigerato frate Gabriel è procuratore dei Minori e dei Predicatori poiché è esso stesso un frate (magari Predicatore)

Ambascerie di Ottone (periodi in cui sicuramente non era in Curia):

- Nel 1224 è tra gli ambasciatori inviati a Roma da parte dell’Università di Bologna che voleva vedere approvati i propri statuti. Ottone ha studiato a Bologna? Forse sì. Fatto sta che questa legazione gli servì per farsi conoscere ed apprezzare a Roma quale fine diplomatico.
- Nel 1225 Onorio III lo invia in Inghilterra in qualità di *nuntius*. Lascerà l’Inghilterra prima della Pasqua del 1226

la legazione tedesca. In nota si rimanda a *Westfälisches Urkundenbuch*, v/1, 180 n° 387 (1233 febbraio 21); cfr. POTTHAST 9100.

Un indizio per l'identificazione di Gabriel con questo "G" potrebbe essere il fatto che durante i periodi di assenza di Ottone da Tonengo dalla Curia nei documenti per i Minori e i Predicatori non si trova scritto "Ga" nella nota procuratoriale. Sarebbe un buon indizio ma andrebbe verificato attentamente.

In AFH XII (1920) all'interno della *continuatio* del *Bullarium Sacri Conventus S. Francisci Assis.* del Pennacchi si ritrova una lettera dell'8 maggio 1254. Tale lettera è inserita in un gruppo di lettere che riguardano la storia del convento di San Fortunato a Todi. Le pergamene del convento di San Fortunato di Todi sono conservate a Perugia nel convento di San Francesco al Prato e nell'Archivio di Stato, tale dispersione è stata causata in primo luogo dalla causa per lo giuspatronato sul convento di San Fortunato,

-
- Nel dicembre del 1227 fu inviato da Federico II. La missione non dovette durare a lungo se il 18 gennaio del 1228 il cardinale si trova di nuovo a Roma, come attestato da una sottoscrizione.
 - 1229 (dopo il 3 febbraio)-1231 (tra il 15 aprile e il 29 giugno) legato in Germania e Danimarca. **(qui dovrebbe essere al suo seguito questo "G")**.
 - 11 gennaio 1232 riparte per una missione di pace con Federico II. Verso la fine di febbraio è a Bologna.
 - **Dal febbraio 1233 all'aprile 1237 è in Curia**
 - Il 12 febbraio 1237 viene nominato legato in Inghilterra, Galles e Irlanda, dove rimane fino al **gennaio 1241**.
 - Il 3 maggio 1241 viene fatto prigioniero dai Pisani guidati da Enzo, figlio di Federico II. In Toscana il cardinale rimane almeno, forse, fino al 10 giugno 1241. **Tra luglio e agosto 1241 sono trasferiti via mare prima a Napoli e poi a Melfi**. Non parteciparono all'elezione del successore di Gregorio IX, morto il 22 agosto 1241, pur essendo stati condotti **a Tivoli** per essere più vicini ad Anagni dove si svolgeva il conclave.
 - **A Tivoli** restano dunque almeno dal mese di settembre per poi essere ricondotti a Capua prima del marzo 1242.
 - Ad aprile del 1242 furono però trasferiti di nuovo a Tivoli, dopo la morte di Celestino IV.
 - Messo in libertà nell'agosto 1242 Ottone poté partecipare all'elezione di Innocenzo IV (25 giugno 1242).
 - Prima sottoscrizione sotto il nuovo pontefice 26 settembre 1243.
 - La serie delle sottoscrizioni si arresta il 16 settembre 1247.

Il seguito dei familiari che figurano al servizio del cardinale coincidono per lo più col suo seguito legatizio durante le varie ambasciate. Ragion per cui potrebbe essere spiegata la mancanza di compatrioti piemontesi. Paravicini Bagliani nota (pp. 96-97) che la legazione inglese ha lasciato importanti tracce nella *familia* di Ottone da Tonengo. Non altrettanto si può dire della legazione tedesca (in realtà se mi riuscisse di dimostrare che "G" corrisponde col mio "Gabriel" potrei avvalorare ancor più l'idea di Paravicini secondo cui le legazioni straniere di Ottone da Tonengo rappresentano un momento fondamentale nella creazione della sua *familia*. Insomma se G fosse Gabriel non è male come idea il fatto che Ottone abbia interceduto per lui affinché diventasse procuratore di due Ordini che promettevano bene, quali i Minori e i Predicatori... non va poi dimenticato che Ottone risulta essere stato il primo cardinale protettore degli Umiliati). A questo punto sarebbe fondamentale vedere cosa si dice nel testo di bibliografia dato da Paravicini...

conteso tra frati e comune di Todi. A seguito di questa travagliata controversia molti documenti appartenenti al convento furono portati a Roma, tramite Perugia, per la discussione della causa. Ciò fece sì che molti documenti al momento di venire restituiti furono erroneamente considerati appartenenti al San Francesco al Prato e vennero dunque a trovarsi a Perugia. Documenti di tale convento si trovano oggi conservati anche nell'Archivio di Stato di Perugia, all'interno del fondo "Corporazioni soppresse" tale documento è stato *actum* nel dormitorio dei Frati Minori di Assisi alla presenza, tra gli altri, di frate Gabriele, procuratore dell'ordine dei Frati Minori nella Curia romana. Il documento, **in copia**, datato 8 maggio 1254, relativo alla travagliata questione della permuta del monastero vallombrosano di S. Fortunato di Todi in favore dei Minori era stato rogato in Assisi: *in dormitorio fratrum minorum de Assisio, presentibus: fratre Binolo (o Buoiolo??? forse Bojolo Fieschi, cugino di papa Innocenzo IV) familiari domine pape, fratre Iacobo de Vellebro custode fratrum minorum in ecclesia S. Francisci, fratre GABRIELI procuratore ordinis fratrum minorum in curia romana*

Nella nota il Pennacchi notava che tale frate era sconosciuto al Benoffi, il quale nella sua opera *Dei Procuratori Generali* a p. 11 diceva che nel seguente anno 1255 il procuratore dell'Ordine risulta essere frate Ambrogio, come attestato da un documento allora conservato nell'archivio del convento dei Conventuali di Perugia. Tale documento, databile secondo Benoffi il 23 marzo 1255, era indirizzato: "*fratribus de Sancto Fortunato Tuderti*" e recitava: "*Dilectis in Christo fratribus conventus Sancti Fortunati de Tuderto, FRATER AMBROSIUS generalis ordinis Fratrum minorum in curia Procurator et frater Lucas eiusdem conventus Guardianus salutem in eo qui est omnium vera salus.*

*Noveritis quod d. Alexander papa quartus nobis dixit viva voce quod Fratres conventus predicti paramentis, campanis et aliis ecclesiasticis ornamentis que sunt in ecclesia S. Fortunati Tudertini sua auctoritate possunt uti, non obstante aliqua constitutione nostri ordinis vel statuto. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillatum nostris sigillis vobis duximus committendum. Datum Neapoli x kal. aprilis*⁴³³

⁴³³ Benoffi, p. 11 e F. Pennacchi, *Bullarium pontificium quod extat in Archivo Sacri Conventus S. Francisci Assisinensis. Appendix*, in *AFH* XIII (1920), p. 171.

Nei registi in cui si elencano i documenti relativi alla cessione del convento di San Fortunato non compare però alcuna pergamena datata al 23 marzo 1255, in compenso ve ne sono due del 10 marzo e del 6 giugno 1255 in cui sono citati due frati procuratori dei Minori: Luca e Lorenzo. Dunque un Ambrogio al posto di un Lorenzo?

«L'origine dell'ufficio di Procuratore Generale dell'Ordine dei Minori nella curia romana è finora affatto ignota, ed unicamente si sa esser ella antichissima. Verisimilmente può fissarsi al tempo del Pontificato di Gregorio IX, o d'Innocenzo IV, allora quando nate le vessazioni dei Parochi, e dei Prelati ecclesiastici contro dell'ordine a motivo delle libertà, indulti, e privilegi, dei quali piacque alla S. Sede di arricchirlo ... in qualche capitolo Generale fu stimato espediente, e fu determinato d'istituire quest'ufficio, per avere nella romana curia chi ne prendesse la difesa, vegliasse alla sicurezza dell'Ordine contro le insidie dei di lui nemici, e con prontezza accorresse alli bisogni dei conventi».

In realtà nel lasso di tempo in cui si trova la menzione di Gabriel come procuratore dei Frati Minori nelle lettere papali, secondo Benoffi ci sono altri procuratori.

Nel suo elenco, nel quale l'autore individua la successione cronologica dei vari procuratori presso la Curia, il Benoffi individua quale prima attestazione della presenza di un procuratore l'anno 1247: il primo procuratore sarebbe a suo dire Simone da Monte Sambio della diocesi di Benevento, del quale si ha notizia leggendo la Cronaca di Salimbene da Parma. L'anno successivo, come desunto da una pergamena conservata a Pioraco nella Marca, procuratore doveva essere Niccolò da Curbio, nella diocesi di Narni, il quale fu confessore e familiare di Sinibaldo Fieschi, che, come testimoniato dal Baluzio e dal Muratori, una volta salito al soglio pontificio, lo assunse quale cappellano e penitenziere. Nell'anno 1250 il Benoffi afferma essere procuratore generale Gaufredo (o Goffredo) di Milano. Costui risulta essere nominato in una lettera di Innocenzo IV conservata a Bologna, nel cui verso si legge "fratri Ruffino ministro Bononie detur ex parte fr. Gufredi Mediolanensis procuratoris ordinis, detur citissime vel mandetur". Nel 1255 propone quale procuratore Ambrogio, benché costui risulti sconosciuto agli scrittori minoriti, Benoffi desume la notizia da una pergamena conservata a Perugia, relativa al convento di San Fortunato a Todi. successivamente Benoffi cita sotto l'anno 1279 Niccolò e nell'anno 1282 Bonaventura da Bologna che ritrova "sottoscritto ai

piedi della bolla *Exultantes* di Martino IV custodita nell'archivio di Santa Croce di Firenze” (p. 12). Inoltre nel *regesto delle pergamene di san Francesco al Prato di Perugia* la Monacchia trascrive delle note *procuratoris* in cui si trovano menzioni di nomi di procuratori generali in curia...nomi che non coincidono con quanto riportato dal Benoffi.

da: *Le pergamene di San Francesco al Prato*, Monacchia:

doc. 11, p. 51: 20 marzo 1256, Alessandro IV nomina il vescovo di Perugia esecutore per la cessione della chiesa di San Matteo ai Frati Minori. Nel verso di tale documento si trova la nota del procuratore: *S. de Perusio Minorum*. Io credo, dato il carattere locale del documento, che dovrebbe essere un procuratore provinciale. Tanto è vero che in un documento di poco successivo, 19 maggio 1256 (doc. 12, p. 51) si parla di Barcilion *Petri* di Perugia, procuratore papale per i frati di San Francesco di Perugia. Lo stesso ricompare come procuratore in un documento del 21 ottobre 1256 (doc. 26, p. 53).

Nella lettera di Martino IV *Exultantes in Domino* (doc. 34, p. 62) (nb. la stessa del Benoffi!) compare nella nota procuratoriale *Michael Petri*.

Il 18 gennaio 1286 (doc. 39, p. 66) nella lettera di Onorio IV *Ex parte vestra* nella nota procuratoriale è scritto *N. de Sancto Victore*.

da Monacchia, *Le pergamene del convento di San Francesco a Gubbio*

doc. 11, p. 66: 18 gennaio 1283, Martino IV concede alle gerarchie dell'Ordine minoritico la facoltà di poter nominare dei procuratori laici per l'amministrazione delle elemosine e dei beni legalmente posseduti. In tale documento la nota del procuratore è *Mathei Peri, procurator in provincia Sancti Francisci*.

In una lettera di Niccolò IV, datata il 4 marzo del 1288, inviata all'abate di San Bartolomeo di Campo Reggiano si ritrova nella nota del procuratore la menzione di *Nicolaus Waldini*.

Di frate Gabriel si parla poi nel libro *Inquisizione francescana* di M. D'Alatri, 343 e se ne parla come un inquisitore, poiché schedando una lettera, *cum adversus hereticam pravitatem* del 7 luglio 1254, conservata nell'archivio della cattedrale di Viterbo, l'Egidi, (a p. 173) notava che sulla parte esterna della plica si legge “Guillelmus per ... fratri Gabrieli cum aliquam non habeat preter istam ... scribatur similis sub eodem dato et reddatur”, questa la ragione per cui D'alatri ha ritenuto che frater Gabriel fosse in

inquisitore. In realtà è il D'Alatri che fraintende le notizie date dall'Egidi poiché nella plica della lettera si ritrova scritto *Guglielmus per*, nota che benché l'Egidi non specifichi essere dello *scriptor*, non può essere altro che la firma di colui che aveva redatto il documento, mentre invece laddove si legge *reddatur fratri Gabrieli cum aliquam non habeat preter istam* si ha una bellissima nota di cancelleria che conferma il ruolo di frate Gabriel procuratore dei Minori presso la Curia Romana.

Le lettere incamerate dal procuratore

Molte delle lettere di Alessandro IV risultano rovinate perché, probabilmente si trattava di una sorta di minute, incamerate dal procuratore. Per cui: l'Aracoeli è l'archivio del procuratore? Il ministro gira, la sede dell'Ordine è itinerante (con una piccola cancelleria) ma la sede del procuratore è l'Aracoeli! Con Alessandro IV si consolida il rapporto con la Curia, Innocenzo gira, Alessandro sta a Roma e dintorni.

Interessante poi l'analisi diplomatica dei documenti di Alessandro IV anche dal punto di vista della storia della Cancelleria Pontificia. Si ricordi che per quanto riguarda tale pontificato «i problemi cancellereschi non sono stati finora sufficientemente illuminati: la pubblicazione del registro ad opera della Scuola Francese è priva di introduzione e di commento»⁴³⁴. Alessandro IV non risulta, ad ogni modo, essere un papa riformatore della cancelleria, ed in ciò il suo pontificato si differenzia notevolmente rispetto a quello di Innocenzo IV che aveva esercitato rilevanti funzioni cancelleresche: *auditor litterarum contradictarum* e vicecancelliere.

Con Alessandro IV poi si inaugura un periodo di stabilità della curia papale dopo il lungo periodo lionese di Innocenzo. L'ufficio del procuratore presso l'Aracoeli dunque si ha a partire da Alessandro. Al riguardo della figura del procuratore è fondamentale un passo della Pasztor: «occorre un motivo valido che spieghi perché al procuratore conveniva raccogliere e presentare insieme alla registrazione le lettere che lo riguardavano. Mi sia consentito di congetturare una risposta: forse la tassa che il procuratore doveva pagare per la registrazione era indipendente dal numero delle lettere. vorrei subito precisare che quest'intervento del procuratore nella formazione dei gruppi

⁴³⁴ PÁSZTOR, *Onus Apostolicae Sedis*, p. 65.

non implica che la registrazione sia avvenuta in base agli originali perché il procuratore poteva avere anche le minute e presentare queste al registratore”⁴³⁵.

3. I fondi archivistici dei conventi francescani romani: ricognizione sullo stato di conservazione della documentazione pontificia

1. L’archivio del convento dei XII apostoli

ELENCO DELLE LETTERE PRESENTI

Il seguente elenco si basa sull’inventario manoscritto di Corrado Eubel ancora oggi consultabile presso l’archivio di detto convento⁴³⁶.

Innocenzo IV

1. 1 agosto 1244, Genova, *Vobis extremam* (Kal. Aug. p. a. II)
2. 25 gennaio 1246, Lione, *Celestis amor patriae* (VIII kal. Feb. P. a. III)
3. 22 aprile 1252, Perugia, *Testes legitimos*, (X kal. Maii, p. a. IX)
4. 10 luglio 1252, Perugia, *Litteras nostras*, (VI idus iulii, p. a. X)
5. 17 settembre 1252, Perugia, *Cum olim duxerimus* → è UNA COPIA!
6. 7 luglio 1254, Anagni, *Super extirpatione* (Nonis iulii p. a. XII)

Alessandro IV

7. 22 dicembre 1254, Napoli, *Nec insolitum est* (XI kal. Ianuarii p. a. I)
8. 29 aprile 1255, Napoli, *Licet ad hoc* (III kal. Maii p. a. I)
9. 21 giugno 1255, Anagni, *Vobis extremam* (XI kal. Iul p. a. I)
10. 21 ottobre 1255, Anagni, *Ex parte vestra* → è UNA COPIA!
11. 6 agosto 1256, Anagni, *Cum ad promerenda*
12. 4 ottobre 1256, Anagni, *Nimis iniqua* (IV non. Oct. P. a. II)⁴³⁷
13. 12 novembre 1256, Anagni, *Cum ad promerenda* (II idus nov. P. a. II)⁴³⁸

⁴³⁵ Ivi pp. 87-88.

⁴³⁶ Ringrazio sentitamente l’archivista generale del convento dei XII Apostoli, fr. Andreas Fieback per la pronta disponibilità con la quale è venuto incontro a tutte le mie richieste di consultazione.

⁴³⁷ Eubel nota che queste lettere non sono presenti nel BF ma che sono tra i *desiderata*.

⁴³⁸ Eubel nota che queste lettere non sono presenti nel BF ma che sono tra i *desiderata*.

14. 5 febbraio 1257, Laterano, *Vestram et ordinum vestrorum* → è UNA COPIA!
15. 17 settembre 1259, Anagni, *Dilectos filios* (XV kal. Oct p. a. V)
16. 28 aprile 1260, Anagni, *Dilecti filii* (IV kal mai p. a. VI)
17. 17 giugno 1244, *Non solum in favorem*, Civita Castellana, indirizzata ai Predicatori

2. Il fondo di Sant'Isidoro presso l'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori

ELENCO DELLE LETTERE PRESENTI

Gregorio IX

1. 27 febbraio 1236, *Cum iam per eius gratiam* (lettera che, stando a ciò che dice Thomson, non risulta essere conosciuta con questa data!)
2. 6 giugno 1241, *Licet ad hoc* (nb. È la stessa della mia 01-18 e 01-21)

Innocenzo IV

3. 1 luglio 1252, *Quoniam ut ait* (non so se la data è corretta poiché dalla foto non si legge bene. Qualora la data sia corretta va notato che, stando a ciò che dice Thomson, non risulta essere conosciuta una lettera con questa data! Nel mio corpus ne ho una con medesimo *tenor* ma è del 20 marzo 1252)

4. Altre lettere papali relative all'Ordine dei Frati Minori (fino al 1261) a Roma e a Parigi

- a. Elenco dei documenti papali ai Frati Minori del periodo 1227-1261 presenti nell'Archivio di Stato di Roma

Ricognizione nell'Archivio di Stato di Roma alla ricerca di materiale proveniente dall'archivio generale un tempo presente nel Convento di Aracoeli⁴³⁹

Il fondo "Corporazioni religiose" raccoglie materiali pervenuti nell'Archivio di Stato di Roma in seguito all'applicazione della legge numero 1402 del 19 giugno 1873 la quale estendeva, con alcune modifiche, alla provincia di Roma la legge numero 3036 del 7 luglio 1866, nella quale era prevista la soppressione delle Corporazioni religiose. In questo fondo sono altresì presenti pochissimi documenti pervenuti per altre vie (ad esempio sono stati rintracciati documenti provenienti dagli archivi finanziari pontifici ove erano confluiti dopo le soppressioni del periodo francese) «L'inadeguata e confusa applicazione delle leggi eversive agli archivi delle corporazioni religiose romane da parte della giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico non ha consentito di incamerare integralmente ed ordinatamente la documentazione del grande numero di case religiose esistenti a Roma nel 1870»⁴⁴⁰. ciò è dovuto principalmente al fatto che la Giunta liquidatrice non elaborò elenchi precisi e dettagliati del materiale provenienti dai vari Ordini religiosi e di conseguenza mancano dei veri e propri verbali di consegna. Inoltre non bisogna dimenticare che molte case religiose tentarono di trattenere i documenti più antichi e preziosi dei propri archivi tanto più che l'articolo 22 della legge 1407 del 19 giugno 1873 non faceva sufficiente chiarezza sulla destinazione degli archivi ecclesiastici, cosicché molto materiale documentario di competenza archivistica confluì nelle biblioteche romane anziché nell'archivio di Stato. All'atto dell'ingresso nell'Archivio di Stato i fondi sono stati quasi tutti privati delle pergamene per costituire la collezione diplomatica. Inoltre durante il loro riordinamento nel primo trentennio dello scorso secolo non è stato tenuto presente che per alcuni Ordini religiosi (ad esempio gli Agostiniani scalzi, i Carmelitani scalzi ed altri) erano pervenuti non solo l'archivio della casa religiosa, ma anche quello provinciale e a volte spezzoni di quello generalizio. Gli archivi di questo tipo non sono stati enucleati e debitamente messi in luce e per questo hanno perso la loro identità.

⁴³⁹ Ringrazio la dott.ssa Angela Lanconelli che mi ha guidato nella ricerca all'interno del vasto materiale diplomatico presente all'interno del fondo "Corporazioni religiose" dell'Archivio di Stato di Roma.

⁴⁴⁰ *Guida generale degli Archivi di Stato*, III, Roma 1986, p. 1261.

I documenti di cui si dà notizia qui di seguito sono dunque tratti dal fondo “Raccolte e miscellanee” sotto la voce “Pergamene di incerta provenienza”⁴⁴¹. Nella busta contenente la documentazione del XIII secolo sono stati rintracciati i seguenti documenti di pertinenza dell’Ordine dei Frati Minori

1. Copia della lettera “*Fratrum minorum continet*” di Gregorio IX del (datum Perusii VII idus decembr. pont. anno nostri tertio). 7 dicembre 1229. In BF I esiste una sola lettera di Gregorio IX con questo *incipit* ed è datata 15 maggio 1227. Nemmeno Thomson parla dell’esistenza di una lettera con questa data.
2. Lettera di Innocenzo IV del 7 luglio 1254 “*Volentes ut adversus*”. In BF I non è rintracciabile, ma Thomson la conosce (n. 1767), ricavandola da un articolo di Gerold Fussenegger⁴⁴², nel quale però l’autore non edita il testo. L’informazione del Fussenegger è tratta da un codice conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze (C. 9. 1127), codice originariamente appartenente al convento di Bosco ai Frati nella provincia di Toscana.
3. Lettera di Alessandro IV del 28 dic. 1256 “*Plantatus olim in agro*”. In BF II è la n. CCLXI, per il testo della quale Sbaralea rimanda all’omologa immediatamente precedente (n. CCLX), per la quale dà come unico riferimento bibliografico un autografo dell’archivio del convento di San Francesco a Colonia.
4. copia della bolla di Alessandro IV “*De pia et santa*” del 12 marzo (1256 o 1257 o 1261). In BF2 non ce n’è nessuna con questo *incipit* e con data 12 marzo. Nemmeno Thomson riporta alcuna notizia di lettere con questa data.

Qui di seguito si riportano le edizioni dei due originali dell’Archivio di Stato di Roma.

⁴⁴¹ Sono stati comunque esaminati anche i seguenti fondi: “S. Antonio alle Quattro Fontane” in cui risultano essere presenti solo documenti del XIX secolo; “SS. Dodici Apostoli” in cui le uniche pergamene duecentesche risultano essere un diploma di Federico II ed un diploma di Manfredi; il fondo “Miscellanea” nel quale è contenuta documentazione dal 1577 al 1830; il fondo “Clarisse di San Silvestro in Capite” nel quale sono presenti 130 documenti del XIII secolo, inventariati in V. Federici, *Regesto dei monastero di S. Silvestro de Capite, [con indice degli scrittori delle carte]*, in *Archivio della romana società di storia patria*, XXII (1899), pp. 213-300 e 489-538, XXIII (1900), pp. 67-128 e 411-447 da cui non risultano documenti per l’Ordine; ed infine i fondi delle terziarie francescane di “Santa Croce a Montecitorio” e “San Bernardino da Siena ai Monti”, nei quali è presente documentazione databile dal XVI secolo in poi.

⁴⁴² FUSSENEGGER Gerold, *De manipulo documentorum ad usum inquisitoris haereticae pravitatis in Romandiola, saec. XIII*, in *Archivum franciscanum historicum* 44 (1951), p. 78

1)

1254 luglio 7, Anagni

Originale: Archivio di Stato (Roma), “Collezione delle pergamene - pergamene di varia o incerta provenienza” Cass. 231 n. 10 [A]; mancano la bolla e il filo di seta.

Note di cancelleria: (a) nel *verso* della plica, in basso a sinistra: *fiat similis sub eadem dat(a) redditur magistri Iohanni de Sublaco*; (b) nota dello *scriptor* (?) *I. Iud*; (c) al centro in alto nota del procuratore: *Minorum*; (d) nel *verso* al centro: R; (e) a fianco di questa piccola *m* con una coda lunga ed arricciata; (f) nel *verso* in basso piccola croce.

Numerazione archivistica nel *verso*: in basso a sinistra, ruotato, numero 3. Notare che la mano che scrive questo numero non ha nulla a che vedere con la mano che numera le pergamene dell'Archivio Generale OFM di Roma.

INNOCENTIUS episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice pravitatis in partibus Italie, salutem et apostolicam benedictionem.

Volentes ut adversus hereticam pestem consurgant stentque nobiscum ecclesie filii ac orthodoxie fidei zelatores constitutiones^a quasdam ad extirpationem^b huiusmodi pestis edidimus quas dilectis filiis potestatibus seu rectoribus, consiliis et communitatibus civitatum aliorumque locorum per Italiam constitutis nostris insertas licetis misimus ab ipsis ut fidelibus eiusdem fidei defensoribus exacta diligentia observandas per easdem nichilominus litteras mandantes eisdem ut eorum singuli constitutiones easdem conscribi in suis capitularibus^c facientes nullis inde temporibus abolendas secundum eas contra omnem heresim se adversus hanc sanctam ecclesiam extollentem^d sine aliqua omissione procedant. quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus si dicti potestates et alii civitatum et locorum in quibus vobis inquisitionis contra hereticos officium est commissum mandatum nostrum super hoc neglexerint adimplere vos vel quivis vestrum singulos eorum ad id per excommunicationem in personas et interdictum in terram remoto appellationis obstaculo compellatis. Non obstante si aliquibus a Sede Apostolica sit indultum vel indulgeri contigerit quod excommunicari suspendi vel interdicti non possint vel eorum terre subici ecclesiastico interdicto.

Dat(um) Anagnie nonis iulii, pontificatus nostri anno duodecimo.

(BP D)

^a -e- su correzione di -i- ^b finale di parola su rasura ^c -ari- su rasura ^d nel testo extollentem

2)

1256 dicembre 28, Laterano

Originale: Archivio di Stato (Roma), "Collezione delle pergamene - pergamene di varia o incerta provenienza" Cass. 231 n. 11. [A]; manca la bolla, ancora visibile il filo di canapa.

Note di cancelleria: (a) nota dello *scriptor*: *I.h.*; (b) in alto al centro nota del procuratore: *minorum .G.*;

Numerazione archivistica nel *verso*: (a) (b) a destra regesto; (c) in basso al centro regesto; (c) a sinistra ruotato, numero 5. Notare che la mano che scrive questo numero non ha nulla a che vedere con la mano che numera le pergamene dell'Archivio Generale OFM di Roma.

ALEXANDER episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis ac ceteris prelati per Lombardiam constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Plantatus olim in agro ecclesie fratrum minorum ordo sic a suis primordiis gratia operante divina laudibus incrementis successive proficit quod assidue flores proferens copiosius honestatis et producens uberius fructus vite in[t]er^a alia plantaria dominica puritate conversationis, scientie dono et virtutis merito dinoscitur specialiter insignitus. unde nos in agro ipso cultores licet immeriti a Domino deputati eundem ordinem grandi prosequi favore proponimus et exaltatione ipsius iugis diligentie studio multipliciter procurare ut apostolice gratie rore continue irrotatus maioribus semper Deo tribuente consurgat et dilatetur augmentis. Sane intelleximus quod quidam ex vobis fratribus minoribus ne in vestris civitatibus et diocesibus officium predicationis exerceant et confessiones fidelium audiant pro vestre interdicitis arbitrio voluntatis. Verum quia ex debito pastoralis officii vobis commissi tenemini personas religiosas diligere ac eis favorem benevolu^bm impertiri presertim in hiis in quibus salus anime procuratur discretionem vestram monemus, rogamus et hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes quatinus predictos fratres verbum Dei proponere ac fidelium confessiones in prefatis civitatibus et diocesibus audire libere permittatis, ita quod lucrum i[m]p[er]ediri^a nequaquam valeat animarum vosque divinam exinde gratiam uberius habere possitis. Dat(um) Laterani v kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno tertio.

(BP D)

^a parola poco leggibile a causa di una piegatura ^b nel testo benivolum

b. Elenco dei documenti papali ai Frati Minori negli *Archives National* di Parigi

Le lettere papali originali del XIII e XIV secolo conservate negli *Archives nationales de Paris* sono 3693 originali, esse sono divise in sette serie, contrassegnate da lettere dell'alfabeto: J, K, L, M, P, S, AB XIX⁴⁴³.

Le più ricche di documenti papali sono la serie J (*Trésor des chartes des rois de France*) e la serie L (*Bullaire*), che, tra l'altro, sono le uniche delle quali si è operato un censimento completo.

Alcune serie corrispondono a fondi d'archivio organici, altre invece si sono formate in maniera piuttosto casuale durante l'epoca rivoluzionaria e imperiale. Il 2 novembre 1793, infatti, gli *Archives nationales* divennero il deposito generale delle carte provenienti dalle amministrazioni delle giurisdizioni e dalle corporazioni religiose soppresse durante la rivoluzione. A gestire tale deposito intervennero dapprima i funzionari della *Agence temporaire des titres* e in un secondo momento quelli del *Bureau du triage des titres*. Essi, per ragioni di tempo (oltre che di preparazione inadeguata) provocarono la distruzione e la dispersione di alcuni fondi che vennero smembrati in maniera del tutto arbitraria.

Le serie che si vennero così a costituire risultarono essere delle serie fattizie.

Vittime principali dello smembramento furono i fondi ecclesiastici, i quali vennero riuniti in una sezione per formare la serie L, che dal documento n. 220 al documento n. 367 è la parte che propriamente raccoglie il *Bullaire*. Nonostante la velleità di creare col *Bullaire* una serie di documentazione organica, molti documenti inerenti tematiche ecclesiastiche vennero sistemati in altre serie⁴⁴⁴. Ciò è causato principalmente dalla constatazione ovvia che alcune lettere di carattere generale sono quasi sempre destinate ad istituti ecclesiastici particolari: per cui, ad esempio, lettere di carattere generale inerenti Cluny provengono dal fondo di Saint-Martin-des-Champs; lettere inerenti la Grande Chartreuse dal fondo dei priori di Vauvert; e così via.

D'altra parte va tenuto presente che il destinatario diplomatico spesso è diverso da quello reale, soprattutto nel caso di lettere esecutorie, poiché esse vengono generalmente conservate dal beneficiario della grazia. Quando il tenore di una lettera non permetta di ricavare il destinatario reale e di conseguenza non si possa determinare il fondo archivistico da cui essa è stata estratta si rende necessario interrogare i *versi* delle lettere, grazie ai quali è possibile conoscere importanti informazioni sulla storia del documento.

Grazie a questa analisi Barbiche ha rintracciato la provenienza archivistica della quasi totalità dei documenti del *Bullaire*, all'interno del quale sono confluiti nel XIX secolo numerosi atti pontifici che, estratti dai fondi di archivio cui appartenevano vennero accorpati per formare una serie che, seguendo un criterio cronologico, doveva essere

⁴⁴³ Le informazioni qui di seguito riportate sono tratte da BARBICHE, *Les actes pontificaux*.

⁴⁴⁴ In effetti dal fondo *Trésor des chartes* sono venuti contributi importanti per il fondo *Bullaire*.

assimilata appunto ad un bullario. In effetti le lettere della serie L dal numero 220 in poi hanno l'aspetto di un vero e proprio bullario, sebbene del tutto fattizio.

Fondi ecclesiastici

I fondi appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, all'atto dell'incamerazione negli *Archives nationales* furono smantellati e divisi più o meno metodicamente in un certo numero di serie: L (clero secolare e clero regolare), M (Ordini militari e ospedalieri, università e collegi, congregazioni), S (temporali del clero secolare e regolare, degli Ordini militari e ospedalieri, delle università e collegi, delle congregazioni).

I criteri per inserire i documenti nelle varie serie sono stati adottati di volta in volta in maniera diversa.

Nelle serie L e M i documenti sono classificati per diocesi, nella S per dipartimenti. Nelle serie L e M i registri sono stati separati dai "cartoni" e ordinati in sottosezioni speciali denominate LL e MM. Senza contare che nel secolo XIX ci sono stati numerosi rimaneggiamenti che hanno provocato cambiamenti di sistemazione. Per questo numerosi atti pontifici sono stati estratti dai fondi d'archivio cui appartenevano per formare una collezione cronologica fattizia nella serie Bullario. Solo in questa serie è contenuta quasi la metà delle lettere in originale.

I criteri con cui le divisioni sono state operate appaiono tuttora poco chiari; ciò evidente soprattutto nel caso in cui, trovandosi di fronte a due esemplari doppi (con medesimo *tenor*, medesimo destinatario, medesima *datatio*), si trovano i due esemplari divisi in serie diverse.

Per riordinare le lettere nell'attuale sistemazione si è cercato di considerare le antiche segnature ritrovate negli originali. Tuttavia Barbiche non ritiene utile indicare nel suo catalogo l'antica segnatura di ogni lettera.

La classificazione e la struttura dei vari fondi riflettono la storia delle istituzioni a cui essi sono appartenuti. Per cui cercare di ricostruire dove queste lettere, che attualmente si trovano nel Bullario, fossero originariamente conservate, aiuta a comprendere la storia delle istituzioni in cui esse si trovavano.

Documenti entrati per vie straordinarie

Sono state create delle serie speciali (dapprima denominate AB XIX, poi AJ, AP, AQ, AS) nelle quali sono confluiti i documenti pervenuti da donazione, acquisto e scambio. Tuttavia molte di esse sono state poi trasferite nelle serie L e M.

Bullario

Più ricco per il secolo XII che per il XIV, e i pontificati di Innocenzo IV e Alessandro IV sono i meglio rappresentati. Un primo inventario delle lettere inserite nel Bullario fu

fatto nel 1830, ma poi venne rettificato nel 1889, riordinando nell'ordine cronologico alcune lettere numerate erroneamente.

Qui di seguito ecco dunque l'elenco delle lettere che, all'interno del dossier stilato da Barbiche, riguardano i frati Minori.

Elenco delle lettere che hanno a che vedere coi frati Minori

Ho ricavato questo elenco sulla base di quanto riportato nell'indice del volume di Barbiche. Oltre alle lettere che nell'indice si riferiscono direttamente ai Minori, ho inserito le lettere in cui i Minori, pur non essendo il destinatario diplomatico, sono comunque beneficiari dei provvedimenti stabiliti nella lettera in questione; le lettere che sono interessanti perché hanno note procuratoriali uguali a quelle delle lettere per i Minori e le lettere interessanti perché col medesimo incipit. Ricordo che le lettere con la segnatura da L 244 ad L 253 fanno parte della serie *Bullaire*, le lettere con segnatura L 427 sono della serie indirizzata agli arcivescovi; le lettere contrassegnate con J fanno parte del *Tresor des chartes*.

- L 243, n. 105 (olim 111).
- L 244, nn. 1, 2, 4 (olim 5), 9, 47 (olim 117), 48 (olim 42), 49 (olim 43), 49 bis (olim 44), 51 (olim 46), 52 (olim 47), 52 bis (olim 48), 57 (olim 55), 58 (olim 56), 67 (olim 65).
- L 245, nn. 89, 104 (olim 103), 110, 111.
- L 246, nn. 152 (olim 154), 153 (olim 155), 157 ter (olim 159c), 158 (olim 160).
- L 247, n. 175 (olim 178).
- L 248, nn. 210 (olim 212), 227 (olim 229), 228 (olim 230), 229 (olim 231), 230 (olim 234), 231 (olim 235), 232 (olim 236), 233 (olim 232), 234 (olim 233), 234 (olim 233), 235 (olim 237), 236 (olim 238), 236 bis, (olim 238 bis), 237 (olim 239), 248.
- L 249, nn. 16, 23 (olim 25).
- L 250, nn. 81 (olim 96), 93 (olim 111), 94 (olim 112), 96 (olim 114).
- L 251, nn. 114 (olim 134), 113 (olim 133), 122 (olim 143), 124 (olim 145).
- L 253, nn. 213 (olim 246), 224 (olim 257)
- L 427, nn. 66, 72 (olim L 411 n. 10), 73 (olim L 411 n. 9)
- J 431, nn. 28, 29, 30, 32,
- J 451, n. 1
- J 687, n. 94, 94 bis
- J 969, n. 20
- S 4163, Dossier 1 n. 6, Dossier 1 n. 7, Dossier 1 n. 8, Dossier 1 n. 11.
- M 74, nn. 1 (olim M 257C, n.7).

Abstract

Il presente lavoro nasce dall'analisi del lessico di cancelleria usato dal Papato per gli Ordini Mendicanti Agostiniani, Carmelitani, Frati Minori e Predicatori, dei quali vengono messe in luce analogie e differenze. Il periodo analizzato parte dal Concilio Lateranense IV e si conclude con il Concilio Lionese II. Nel secondo capitolo ci si concentra sull'Ordine dei Frati Minori, curando la riedizione di un sostanzioso corpus di lettere papali (di Gregorio IX, Innocenzo IV e Alessandro IV) conservato a Roma presso l'Archivio della Curia Generale dei Frati Minori. Dopo aver tracciato la storia dell'archivio si ricostruiscono le vicende che hanno portato alla formazione del corpus così come si presenta oggi. Si analizzano infine gli elementi estrinseci delle lettere papali oggetto di edizione, in particolare le note di cancelleria e, partendo dall'osservazione di queste ultime, ci si concentra sullo studio della figura del procuratore dei Frati Minori presso la Curia romana e sulla figura di Giovanni Gaetano Orsini, poi papa Niccolò III, figura centrale per la storia dell'Ordine dei Frati Minori e per la storia dell'Inquisizione.

This work starts from the study of Pontifical Chancery, from IV Lateran Council to II Lionese Council (1198-1274). Reading the *inscription* of papal letters concerning the Mendicants (Augustinian, Carmelite, Minors Friars and Pre) we have delineated some analogies and some differences between these Orders. After this we have edited 60 pontifical letters of the *Archivio Generale della Curia dei Frati Minori* in Rome. These letters are from Gregory IX, Innocent IV and Alexander IV. We studied the beginning of the archive in which the letters are kept. Then we decided to analyze mentions of *scriptores* and *procuratores*. So we studied *frater Gabriel*, minor friar, *procurator* in Roman Curia and *Giovanni Gaetano Orsini*, then pope *Niccolò III*, that had a great importance for the history of Minor Friars and for the papal history.